

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

703° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 28 FEBBRAIO 2001

I N D I C E

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali.....	Pag. 13
2 ^a - Giustizia	» 26
3 ^a - Affari esteri.....	» 53
4 ^a - Difesa	» 68
6 ^a - Finanze e tesoro	» 70
7 ^a - Istruzione.....	» 76
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 89
10 ^a - Industria.....	» 93
11 ^a - Lavoro.....	» 97
12 ^a - Igiene e sanità.....	» 110
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 120

Commissioni riunite

7 ^a (Istruzione) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)	Pag. 3
---	--------

Commissione speciale

Materia d'infanzia	Pag. 127
--------------------------	----------

Giunte

Affari Comunità europee	Pag. 132
-------------------------------	----------

Organismi bicamerali

Questioni regionali.....	Pag. 139
Informazione e segreto di Stato.....	» 148
Sul ciclo dei rifiuti.....	» 149
Riforma amministrativa	» 176
Consorzi agrari.....	» 181

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri.....	Pag. 185
2 ^a - Giustizia - Pareri	» 188
4 ^a - Difesa - Pareri	» 189
5 ^a - Bilancio - Pareri.....	» 190
11 ^a - Lavoro - Pareri.....	» 201

CONVOCAZIONI	Pag. 202
--------------------	----------

COMMISSIONI 7^a E 13^a RIUNITE**7^a (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica,
spettacolo e sport)****13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)**

MERCOLEDÌ 28 FEBBRAIO 2001

10^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente della 7^a Commissione*
BISCARDI*La seduta inizia alle ore 8,40.**IN SEDE REFERENTE***(4851) Deputati DEBIASIO CALIMANI ed altri. – Restauro Italia: programmazione pluriennale degli interventi per la tutela e lo sviluppo di itinerari e aree di rilevanza storico-culturale e ambientale**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo sospeso nella seduta del 21 febbraio 2001.

Il presidente BISCARDI comunica che, al testo predisposto dai relatori per il disegno di legge in titolo – pubblicato nella versione corretta in allegato al presente resoconto e assunto a base della discussione – sono stati presentati diversi emendamenti, su cui è stato acquisito il parere delle Commissioni 1^a e 5^a. A questi si aggiungono due nuovi emendamenti, testè presentati dal relatore per la 13^a Commissione Staniscia, che non presentano profili di carattere costituzionale o finanziario e non richiedono pertanto nuovi pareri.

In considerazione dell'esiguo margine di tempo disponibile prima dell'imminente scioglimento delle Camere, invita poi i rappresentanti dei Gruppi ad esprimersi sulla possibilità di concludere l'esame del provvedimento nella seduta odierna ed eventualmente di richiederne il trasferimento alla sede deliberante. Osserva infatti che, in caso contrario, si rischierebbe di vanificare lo sforzo delle Commissioni riunite e di rendere

irrealistica l'approvazione definitiva del disegno di legge entro la fine della legislatura.

Il senatore LORENZI esprime rammarico per non aver riproposto, a causa del frenetico sovrapporsi degli impegni parlamentari e politici, al testo dei relatori un suo emendamento già presentato nella prima fase di esame del disegno di legge nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati. Si tratta, precisa, dell'emendamento 5.1, che peraltro si duole non sia stato preso in considerazione dai relatori nella elaborazione del nuovo testo, nonostante le sue precise indicazioni in tal senso manifestate in sede di Comitato ristretto quale rappresentante del Gruppo Democrazia Europea. Egli chiede pertanto che esso possa essere considerato ripresentato; in caso contrario, si vedrebbe costretto ad un serrato ostruzionismo, atteso che gli sarebbe negato di sostenere un elemento a suo giudizio di grande rilievo: l'utilizzazione, in *toto* o in cofinanziamento, di risorse investite da privati o imprese anche multinazionali per gli interventi di restauro e manutenzione, a fronte di un usufrutto quinquennale del bene in oggetto.

Il presidente BISCARDI manifesta disponibilità ad ammettere l'emendamento richiamato dal senatore Lorenzi, in considerazione della flessibilità che caratterizza i lavori delle Commissioni in sede referente e del fatto che, trattandosi di emendamento già presentato al testo originario del provvedimento, su di esso sono già stati acquisiti i pareri delle Commissioni 1^a e 5^a.

Il relatore per la 7^a Commissione PAPPALARDO osserva che la mancata ripresentazione dell'emendamento configura una inadempienza del senatore Lorenzi, in nessun modo addebitabile ai relatori o alle Commissioni riunite.

I senatori MANFREDI e SPECCHIA si dichiarano disponibili ad ammettere la presentazione tardiva dell'emendamento in questione, senza peraltro che ciò comporti evidentemente una valutazione di merito sul medesimo.

Il presidente BISCARDI conferma conclusivamente al senatore Lorenzi la ricevibilità del suo emendamento 5.1.

Il senatore RIZZI dichiara poi la contrarietà del Gruppo Forza Italia all'eventuale trasferimento del disegno di legge in titolo alla sede deliberante.

Il senatore SPECCHIA manifesta invece disponibilità ad una sollecita conclusione dell'*iter* – testimoniata fra l'altro dalla presentazione di un esiguo numero di emendamenti al testo dei relatori – condizionata tuttavia

all'orientamento del Governo sul seguente ordine del giorno presentato dalla sua forza politica:

0/4851/100/7^a

MAGGI, SPECCHIA

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 4851, recante "Restauro Italia: programmazione pluriennale degli interventi per la tutela e lo sviluppo di itinerari ed aree di rilevanza storico-culturale e ambientale",

premesso che:

all'articolo 3, comma 1, lettera b), del testo predisposto dai relatori, si individua quale settore di intervento il ripristino e il recupero di antichi siti ed insediamenti,

è auspicabile una particolare attenzione ai trulli di Alberobello e della Valle d'Itria, che per l'esaurimento delle tradizionali tecniche costruttive rischiano, in assenza di opere di manutenzione, l'abbandono o la trasformazione selvaggia,

non sono mancati nel passato provvedimenti che in attuazione delle diverse leggi di tutela, hanno riconosciuto l'importanza nazionale dei trulli e l'interesse pubblico per la loro tutela,

in questo contesto la conservazione diventa un obiettivo politico anche al fine di consentire la riappropriazione dell'identità culturale e dello stretto rapporto fra abitanti e zone abitate,

impegna il Governo ad individuare in maniera esplicita, fra gli antichi siti e gli insediamenti, anche le aree dei trulli di Alberobello e della Valle d'Itria».

Il presidente BISCARDI osserva che, in assenza dei rappresentanti del Governo, l'esame degli ordini del giorno deve essere accantonato.

Il senatore SARTO conviene con la proposta del Presidente di procedere speditamente all'esame del provvedimento e manifesta disponibilità all'eventuale trasferimento alla sede deliberante. Ciò, tanto più alla luce della presentazione dei nuovi emendamenti del relatore per la 13^a Commissione Staniscia, che tengono conto di alcuni suggerimenti avanzati nel dibattito. Si riserva poi di intervenire sulle singole proposte emendative.

Si passa all'esame dell'articolo 1, nel testo proposto dai relatori.

Il presidente BISCARDI dichiara decaduto l'unico emendamento (1.1) presentato a tale articolo, per assenza dei proponenti.

Il senatore LORENZI dichiara il suo voto favorevole sull'articolo 1. Coglie altresì l'occasione per lamentare l'intitolazione della recente «Terza settimana della cultura», che conferma a suo giudizio un'accezione restrittiva ed inadeguata del termine «cultura». Nell'ambito di tale manifestazione ha ad esempio avuto luogo la mostra di arte moderna «Meta-morfosi» di Paola Levi Montalcini che, in assenza di analoga attenzione ad altri settori della cultura moderna (come ad esempio la scienza) che pur condividono il medesimo slancio creativo dell'arte, rischia di confermare un'impostazione culturale retrograda, rivolta esclusivamente al passato.

Coglie altresì l'occasione per raccomandare fin d'ora l'accoglimento del suo emendamento, della cui ammissione ringrazia la Presidenza e le Commissioni riunite, che consentirebbe di utilizzare per gli interventi ammessi a finanziamento anche risorse di privati o imprese multinazionali, a fronte della concessione dell'usufrutto sul bene per un periodo limitato.

Il presidente BISCARDI pone quindi ai voti l'articolo 1, nel testo dei relatori. Accertata l'assenza del numero legale, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, sospende la seduta per 20 minuti.

La seduta sospesa alle ore 9, è ripresa alle ore 9,20.

Il presidente BISCARDI, accertata la perdurante assenza del numero legale, in considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

CONVOCAZIONE DI UNA SEDUTA PER DOMANI

Il presidente BISCARDI avverte che le Commissioni riunite sono nuovamente convocate domani, giovedì 1° marzo, alle ore 8,45.

Prendono atto le Commissioni riunite.

La seduta termina alle ore 9,25.

**TESTO CORRETTO PREDISPOSTO DAI RELATORI
PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 4851**

Restauro Italia: programmazione pluriennale degli interventi per la tutela, la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali, nonché degli itinerari e delle aree di rilevanza storica, culturale ed ambientale

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge disciplina la programmazione degli interventi finanziati con le risorse assegnate al fondo di cui all'articolo 6, comma 2, volti al recupero di monumenti, edifici e manufatti di valore storico ed artistico e alla valorizzazione delle aree che costituiscono sistemi urbani e territoriali di pregio storico-culturale e ambientale, riconoscendo a tali sistemi una funzione di sviluppo socio-economico che dovrà essere gestito nel quadro di adeguate compatibilità ed equilibri ambientali.

2. La programmazione di cui al comma 1 è realizzata mediante programmi triennali, sottoposti ad aggiornamenti annuali.

Art. 2.

(Soggetti proponenti)

1. I soggetti proponenti gli interventi di cui all'articolo 1 della presente legge sono individuati all'articolo 1, comma 4, lettera a), della legge 7 agosto 1997, n. 270.

Art. 3.

(Settori di intervento)

1. Al fine del perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, i settori di intervento sono definiti come segue:

a) restauro e risanamento conservativo di immobili di interesse storico ed artistico, ivi compresi quelli sottoposti alla tutela di cui al testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;

b) ripristino e recupero di tratti originari di antichi tracciati che qualificano e valorizzano l'ambiente;

c) interventi in edifici di pregio architettonico o di carattere storico, finalizzati alla realizzazione o al miglioramento della ricettività funzionale alla valorizzazione turistica di aree territoriali di interesse culturale o ambientale.

2. Gli interventi di cui alle lettere a) e c) del comma 1 sono comprensivi di quelli relativi alla realizzazione o all'adeguamento dei sistemi di sicurezza alla normativa antincendi ed alla normativa antisismica.

Art. 4.

(Procedure)

1. I soggetti proponenti presentano, entro il 15 febbraio di ogni anno, le proposte di intervento di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b) alla competente soprintendenza regionale per i beni culturali e ambientali; le proposte di intervento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) sono presentate alla regione territorialmente competente che, previo parere della competente sovrintendenza regionale per i beni culturali e ambientali, ne verifica la compatibilità con gli strumenti di programmazione e di pianificazione regionale vigenti. Relativamente ai beni tutelati ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, l'istruttoria è svolta, con le medesime modalità, dal Ministero per i beni e le attività culturali.

2. I programmi triennali ed i relativi aggiornamenti annuali, di cui all'articolo 1, comma 2, sono predisposti, tenendo conto dell'istruttoria svolta ai sensi del comma 1 del presente articolo, da una Commissione nazionale, nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La Commissione, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro dei lavori pubblici, è composta altresì dai Ministri per i beni e le attività culturali, dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato o loro delegati e da un rappresentante per ogni regione, da un rappresentante per ciascuna delle province autonome di Trento e di Bolzano, da un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI), da un rappresentante dell'Unione delle province italiane (UPI) e da un rappresentante dell'Unione delle comunità montane (UNCHEM). La mancata designazione o partecipazione dei rappresentanti delle regioni o delle province autonome non costituisce elemento ostativo al funzionamento della Commissione stessa.

3. Il funzionamento della Commissione di cui al comma 2 non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, né è corrisposta ai suoi componenti alcuna indennità.

4. I programmi triennali ed i relativi aggiornamenti annuali, di cui all'articolo 1, comma 2, sono approvati con decreto interministeriale del Ministro dei lavori pubblici e del Ministro per i beni e le attività culturali.

5. Le modalità ed i termini per la predisposizione dei programmi triennali e dei relativi aggiornamenti annuali di cui all'articolo 1, comma 2, sono stabiliti con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto interministeriale del Ministro dei lavori pubblici e del Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il medesimo regolamento prevede l'affidamento, in via prioritaria, del controllo tecnico sulla progettazione degli interventi al Ministero per i beni e le attività culturali. Con lo stesso regolamento vengono stabiliti criteri e modalità per l'accensione dei mutui per le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge. I mutui di cui al presente comma sono contratti dai soggetti destinatari dei finanziamenti, nei limiti della quota di limite di impegno loro assegnata.

Art. 5.

(Localizzazione degli interventi e criteri)

1. Gli interventi ammessi al finanziamento ai sensi della presente legge sono localizzati in tutte le aree del territorio nazionale.

2. Gli interventi localizzati nelle aree di cui ai nuovi obiettivi 1 e 2 dei programmi comunitari, individuate ai sensi del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, possono utilizzare, ad incremento della dotazione finanziaria nazionale, le risorse provenienti dall'Unione europea.

3. La Commissione di cui all'articolo 4, comma 2, valuta le domande presentate tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) restauro e risanamento conservativo di immobili di interesse storico ed artistico;
- b) esistenza di una progettazione esecutiva;
- c) ottenimento dei prescritti pareri e conformità agli strumenti urbanistici vigenti;
- d) equa distribuzione sul territorio e per regione;
- e) priorità per le aree marginali;
- f) priorità per i piccoli centri urbani;
- g) potenzialità occupazionali;
- h) completamento di interventi già avviati e non conclusi per indisponibilità di sufficienti risorse finanziarie.

Art. 6.

(Norma transitoria)

1. In sede di prima applicazione, le domande già presentate ai sensi della legge 7 agosto 1997, n. 270, riguardanti interventi dei quali non sia stato possibile il finanziamento per indisponibilità di sufficienti risorse fi-

nanziarie, si considerano ripresentate ai fini dell'articolo 4, comma 1, della presente legge. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i relativi interventi sono ammessi al riparto dei finanziamenti di cui all'articolo 7 laddove soddisfino i requisiti di cui agli articoli 3 e 5 e le finalità di cui all'articolo 1.

Art. 7.

(Disposizioni finanziarie)

1. Le proposte di intervento incluse nel programma annuale di cui all'articolo 1, comma 4, nei programmi triennali e nei relativi aggiornamenti annuali di cui all'articolo 1, comma 3, sono finanziate nella misura del 50 per cento dell'importo richiesto o comunque ritenuto ammissibile.

2. Per l'attuazione dei programmi di cui alla presente legge è istituito, presso apposita unità previsionale di base del centro di responsabilità 7 «Aree urbane ed edilizia residenziale» dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, un apposito fondo denominato «Restauro Italia-programmazione pluriennale per la promozione di iniziative di sviluppo socio-economico nei settori dell'accoglienza, della ricettività, del restauro e per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale e ambientale». Per la costituzione del predetto fondo sono autorizzati la spesa di lire 15 miliardi per l'anno 2000, nonché limiti di impegno quindicennali di lire 11 miliardi per l'anno 2001 e di lire 3 miliardi per l'anno 2002. Al relativo onere, pari a lire 15 miliardi per il 2000, a lire 11 miliardi per il 2001 e a lire 14 miliardi a decorrere dal 2002, si provvede: per l'anno 2000, a carico dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici; per gli anni 2001, 2002 e 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, utilizzando, quanto a lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 2002 e 2003, l'accantonamento relativo al Ministero medesimo e, quanto a lire 11 miliardi per il 2001 e a lire 13 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003, l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici. Le risorse relative all'esercizio finanziario 2000 sono destinate al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 6 della presente legge. Le spese in annualità decorrenti dall'anno 2001 sono destinate al rimborso di rate di ammortamento di mutui, contratti ai sensi del regolamento di cui al comma 5 dell'articolo 4, per capitale ed interessi complessivamente determinati dal limite di impegno quindicennale a carico dello Stato.

3. Le somme di cui al presente articolo, non utilizzate entro l'anno di competenza, possono esserlo nell'anno successivo.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**EMENDAMENTO AL NUOVO TESTO PREDISPOSTO
DAI RELATORI PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 4851**

Art. 1.

1.1

BRIGNONE, COLLA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Hanno priorità gli interventi da realizzare nelle piccole città d'arte, che si caratterizzano per un impianto urbanistico antico integro, un'intensa attività culturale e iniziative di valorizzazione e fruizione».

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCLEDÌ 28 FEBBRAIO 2001

648^a Seduta*Presidenza del Presidente*

VILLONE

Intervengono i ministri per la funzione pubblica Bassanini e per gli affari sociali Turco nonché il sottosegretario di Stato alla giustizia Corleone.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REFERENTE

(4961) Disposizioni per accelerare la definizione delle controversie pendenti davanti agli organi della giustizia amministrativa

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 febbraio scorso.

Si procede all'esame degli emendamenti.

Il relatore BESOSTRI illustra gli emendamenti 1.1 e 1.2, il primo dei quali diretto a sostituire, tra i soggetti di cui alla lettera *a*) del comma 3 dell'articolo 1 gli avvocati di enti pubblici con tutti gli avvocati con esperienza professionale di almeno venti anni; l'altro emendamento impone l'obbligo di residenza, per i magistrati onorari, nella provincia in cui ha sede la sezione stralcio.

Illustra, quindi, l'emendamento 3.100, che sostituisce l'articolo 3 e il 4.100, che di conseguenza rimodula la copertura finanziaria.

Il senatore MAGNALBÒ illustra l'emendamento 1.0.1, diretto a segnalare un problema rilevante, quello della mancata adozione, da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, del regolamento previsto dalla legge istitutiva: tale inadempienza ha dato luogo a una notevole

disfunzione, che si riverbera anche sulla tutela giurisdizionale nei confronti dei provvedimenti adottati dalla stessa Autorità.

Il senatore ANDREOLLI illustra l'emendamento 2.1, volto a precisare l'ambito operativo della norma contenuta nell'articolo 3, comma 56 della legge n. 537 del 1993, la cui interpretazione ha dato luogo a difformità applicative.

Il relatore BESOSTRI si pronuncia sugli emendamenti. Quanto all'emendamento 1.0.1, esprime un parere contrario, perché la proposta integrativa avrebbe l'effetto di attribuire alle sezioni stralcio una competenza ordinaria, mentre anche in assenza del regolamento previsto dalla legge gli atti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sono comunque da qualificare come provvedimento amministrativo, e i relativi procedimenti sono senz'altro soggetti ai principi della legge n. 241 del 1990. In merito all'emendamento 2.1 si rimette alla valutazione del Governo.

Il ministro BASSANINI esprime un parere favorevole sull'emendamento 1.1 e una valutazione positiva anche sull'emendamento 1.2, auspicandone tuttavia una riformulazione diretta a comprendere la possibilità di dislocazione delle sezioni stralcio anche in province diverse.

Quanto all'emendamento 1.0.1, esprime un parere contrario, pur assicurando l'impegno del Governo, nei limiti delle proprie competenze, affinché l'Autorità adotti tempestivamente il regolamento previsto dalla legge.

Circa l'emendamento 2.1 invita i proponenti a ritirarlo, perché potrebbe comportare problemi di copertura finanziaria. Sugli emendamenti 3.100 e 4.100 esprime un parere favorevole.

Il senatore ANDREOLLI si riserva di ritirare l'emendamento 2.1, nel caso la Commissione bilancio esprima una valutazione negativa sulla copertura degli eventuali oneri finanziari.

Il senatore SCHIFANI esprime il proprio consenso sull'emendamento 1.1, che rimuove una discriminazione ingiustificata e segnala al relatore il problema della possibile attribuzione a magistrati di ruolo con esperienza non sufficiente della Presidenza delle sezioni stralcio, proponendo di conseguenza di prevedere un periodo minimo di servizio.

Il presidente VILLONE ritiene fondata l'obiezione del senatore Schifani e prospetta l'opportunità di prevedere un'esperienza di almeno cinque anni.

Concorda anche il senatore BESOSTRI, che presenta di conseguenza l'emendamento 1.100.

Il senatore MAGNALBÒ, quindi, ritira l'emendamento 1.0.1 e lo trasforma in un ordine del giorno, che illustra, così formulato:

0/4961/1/1

MAGNALBÒ

«Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 4961, recante disposizioni per accelerare la definizione delle controversie pendenti davanti agli organi della giustizia amministrativa;

impegna il Governo

a sollecitare l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al rispetto di quanto previsto all'articolo 1 della legge n. 249 del 1997, mediante aggiornamento del titolo III del regolamento riguardante la definizione dei procedimenti, in conformità ai principi di cui alla legge n. 241 del 1990».

Il senatore ROTELLI, a tale riguardo, ricorda che in sede di prima applicazione della legge n. 241 del 1990, i regolamenti relativi si limitavano a enucleare gli atti da sottrarre all'accesso.

Il presidente VILLONE replica che non si tratta di incidere nella disciplina legislativa, ma solo di sollecitare un adempimento previsto dalla legge.

Il ministro BASSANINI dichiara la disponibilità del Governo ad accogliere l'ordine del giorno.

Il senatore ROTELLI, quindi, ritiene preferibile, nell'articolo 1, comma 3, lettera *b*), riferirsi ai professori universitari di diritto amministrativo, o anche di diritto pubblico, piuttosto che ai professori in materia giuridica, considerata la necessità di poter disporre di competenze specifiche per l'incarico in questione. Quanto all'emendamento 1.1, ritiene invece opportuno comprendere gli avvocati appartenenti alle Avvocature degli enti pubblici, piuttosto che in generale gli avvocati con venti anni di esercizio professionale.

In merito all'emendamento 1.2, ricorda di aver sollecitato fin dall'inizio una disposizione prescrittiva sull'obbligo di residenza, ritenendo che anche l'attuale arretrato dipende in larga parte dalla circostanza che i Presidenti dei Tribunali amministrativi regionali e delle relative sezioni non risiedono nella città sede dell'organo giurisdizionale. Tuttavia considera insufficiente l'emendamento 1.2, la cui formulazione comporta una agevole elusione, mentre sarebbe preferibile una disposizione diretta a prescrivere che i componenti delle sezioni stralcio devono risiedere nelle province in questione e non semplicemente che essi debbano avere la residenza in quelle province.

Il presidente VILLONE obietta che l'effetto giuridico sarebbe equivalente.

Il relatore BESOSTRI concorda, ma accoglie la richiesta del senatore Rotelli, considerando almeno sotto il profilo formale più penetrante la formula proposta dallo stesso senatore Rotelli.

Presenta quindi un nuovo testo dell'emendamento 1.2, che accoglie l'indicazione del senatore Rotelli e quella del ministro Bassanini relativamente alla possibile dislocazione di ciascuna sezione stralcio in più province.

Il presidente VILLONE dà conto del parere appena formulato dalla Commissione bilancio, favorevole sul disegno di legge a condizione, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, che siano accolti gli emendamenti 3.100 e 4.100, e contrario, ai sensi della stessa norma costituzionale, sull'emendamento 2.1.

Si procede quindi alle votazioni.

Il relatore BESOSTRI insiste per la votazione dell'emendamento 1.1, nonostante le critiche del senatore Rotelli, rammentando che gli avvocati di alcuni enti pubblici sono assunti senza procedure concorsuali, mentre il requisito dell'esercizio ventennale della professione è a suo parere il più adeguato.

L'emendamento, posto in votazione, è accolto dalla Commissione.

L'emendamento 1.2 (nuovo testo) è accolto dalla Commissione.

La Commissione approva anche l'emendamento 1.100, presentato dal relatore accogliendo l'indicazione del senatore Schifani circa il periodo minimo di servizio dei Presidenti delle sezioni stralcio.

La Commissione, quindi, accoglie l'articolo 1 nel testo modificato.

Il senatore ANDREOLLI ritira l'emendamento 2.1, avendo preso atto del parere contrario della Commissione bilancio.

Quanto all'emendamento 3.100, il senatore ROTELLI manifesta perplessità sulla eventuale approvazione di norme che incidono nell'ordinamento della magistratura ordinaria, senza aver acquisito il parere della Commissione giustizia.

Il presidente VILLONE precisa che la Commissione attenderebbe senz'altro il parere della Commissione giustizia, se i tempi parlamentari ormai disponibili lo rendessero possibile. Tuttavia ricorda che l'esame

della Commissione si sta compiendo in sede referente, e sulla questione potrà essere svolta una valutazione ulteriore.

Anche il senatore SCHIFANI lamenta la mancata acquisizione del parere della Commissione giustizia in merito a un articolo che incide direttamente sulle competenze di quella Commissione.

Il ministro BASSANINI invita a ridimensionare l'importanza dell'articolo 3, che in effetti si risolve in una modesta rimodulazione retributiva per i magistrati ordinari, senza incidere sulle questioni più importanti attinenti allo *status*, alle valutazioni e all'assetto delle qualifiche. Il Governo conferma la disponibilità a trattare separatamente le disposizioni di quell'articolo 3, ma intanto sollecita la conclusione dell'esame in sede referente, rinviando a un momento successivo la considerazione di una ipotesi di stralcio. Osserva, al riguardo, che l'approvazione del disegno di legge è particolarmente urgente per prevenire un'eventuale e anzi probabile condanna dell'Italia da parte della Corte europea per i diritti dell'uomo, a causa del notevole arretrato nella giurisdizione amministrativa.

Anche il presidente VILLONE sottolinea che trattandosi di un esame svolto in sede referente, l'ipotesi di stralciare l'articolo 3 resta ancora praticabile.

Concorda il relatore BESOSTRI.

Il senatore MAGNALBÒ annuncia l'astensione del Gruppo di Alleanza nazionale sull'emendamento 3.100.

Il senatore SCHIFANI da parte sua annuncia l'astensione del Gruppo di Forza Italia, confermando che la valutazione dell'articolo 3 sarebbe stata più completa una volta acquisito il parere della Commissione giustizia. Ricorda, quindi, che la questione evocata dal ministro Bassanini, quella della possibile condanna dell'Italia da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo, rende particolarmente singolare la circostanza che il disegno di legge sia stato presentato solo il 25 gennaio 2001. Tuttavia concorda sull'opportunità di concludere l'esame in sede referente.

Il ministro BASSANINI replica al senatore Schifani che l'iniziativa del Governo è stata possibile solo dopo che, approvata la legge finanziaria per l'anno 2001, sono state rese disponibili le necessarie risorse finanziarie.

L'emendamento 3.100, posto in votazione, è accolto dalla Commissione.

Con successive, distinte votazioni, sono accolti anche l'emendamento 4.100 e l'articolo 4 nel testo modificato.

La Commissione, infine, conferisce al relatore il mandato a riferire in Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge nel testo risultante dalle modifiche accolte.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante il riordino del sistema delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (n. 858)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore ANDREOLLI, pur rilevando la conformità ai principi contenuti nella legge di delega, ritiene condivisibili e meritevoli di considerazione i rilievi ed i problemi interpretativi segnalati dalle associazioni rappresentative delle IPAB.

A questo proposito il ministro TURCO osserva che lo schema in esame deve essere considerato come una proposta suscettibile di integrazioni e correzioni. In particolare ritiene opportuno che le Commissioni parlamentari riprendano taluni dei suggerimenti avanzati dalle associazioni rappresentative delle IPAB e dalle regioni.

Il presidente e relatore VILLONE, con riferimento alle proposte avanzate dalle associazioni rappresentative, ritiene meritevole di considerazione il rilievo circa l'opportunità di non distaccarsi eccessivamente dalla disciplina del codice civile.

Il ministro TURCO precisa quindi che i rilievi avanzati dalle associazioni rappresentative e dalle regioni vanno nel senso di richiedere una maggiore coerenza con le indicazioni contenute nella giurisprudenza costituzionale, una disciplina del personale che salvaguardi le peculiarità del personale oggi operante in queste istituzioni, nonché un regime contabile e fiscale più favorevole. A quest'ultimo proposito osserva che vi è la richiesta da parte delle istituzioni che manterranno una natura pubblicistica di ottenere un trattamento fiscale analogo a quello riservato alle istituzioni che si trasformeranno in soggetti di diritto privato.

Ad alcuni rilievi avanzati a questo proposito dai senatori MAGNALBÒ e PASTORE, il presidente e relatore VILLONE replica dichiarando di condividere la disciplina del trattamento fiscale previsto dallo schema in esame che è finalizzato a incentivare la trasformazione delle IPAB in soggetti di diritto privato.

Prende quindi la parola il senatore ROTELLI, il quale preliminarmente chiede quale siano le ragioni che motivano il fatto che lo schema

in esame sia accompagnato dalle proposte di modifica avanzate dalle associazioni di categoria.

A questo rilievo replica il ministro TURCO, la quale ricorda che l'articolo 10 della legge n. 328 del 2000, nel conferire la delega alla riforma delle IPAB, prevede espressamente che il Governo debba predisporre lo schema di decreto legislativo acquisiti i pareri della Conferenza unificata Stato-regioni-città e delle organizzazioni rappresentative delle IPAB.

Il senatore ROTELLI, riprendendo la sua esposizione, si sofferma sul parere predisposto dalla Conferenza unificata che propone alcune modifiche al testo in esame che non sono formulate in un linguaggio prescrittivo, utilizzabile nella redazione di testi normativi. Si tratta piuttosto di un elenco di semplici istanze e richieste alle quali difficilmente si può fare puntuale riferimento. Condivide comunque il rilievo del Presidente circa l'opportunità di evitare disparità di trattamento tra nuovi enti privati derivanti dalle trasformazioni delle IPAB e i soggetti privati regolamentati dalle sole norme del codice civile.

Il senatore MAGNALBÒ dichiara di condividere i rilievi avanzati dal senatore Rotelli. Quanto al merito delle proposte avanzate dalle regioni, se conviene sull'opportunità di mantenere una disciplina autonoma per il personale delle IPAB, quanto al regime fiscale reputa inopportuno garantire una generale condizione di maggiore favore alle IPAB che potrebbe generare evidenti disparità di trattamento.

Anche il relatore VILLONE ritiene che debba essere evitato il rischio di elaborare una disciplina che discrimini tra le associazioni.

Il senatore PASTORE ricorda alla Commissione che, nel corso dell'esame in Assemblea della legge di delega n. 328 del 2000, furono presentati e accolti dal Governo alcuni ordini del giorno relativi alle istituzioni che operano prevalentemente nel settore scolastico. Chiede se, nell'elaborazione del testo in esame, si sia tenuto conto delle esigenze prospettate in quegli atti di indirizzo.

A questo rilievo replica il ministro TURCO il quale, ricordato il contenuto dell'articolo 3 dello schema in esame, ritiene che nel provvedimento in titolo non vengano discriminate le istituzioni operanti nel settore scolastico che vengono ricomprese tra quelle oggetto del riordino.

Anche il presidente e relatore VILLONE ricorda che le istituzioni operanti nel settore scolastico sono evidentemente ricomprese nella materia oggetto del provvedimento in esame secondo quanto chiaramente risulta dall'articolo 10 della citata legge n. 328 del 2000 che ha previsto il complessivo riordino delle istituzioni regolate dalla legge n. 6972 del 1890 (cosiddetta «legge Crispi»).

Prende quindi la parola la senatrice BUCCIARELLI la quale, nel condividere alcune valutazioni del senatore Rotelli, rileva che il documento approvato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome non va molto oltre un analogo documento presentato in occasione della elaborazione della legge di delega, mentre si sarebbe attesa una valutazione più approfondita della materia che pone alle regioni molti problemi applicativi.

Conviene quindi con la valutazione del Presidente secondo la quale la normativa deve essere volta a incentivare la trasformazione in soggetti di diritto privato delle IPAB, mentre non vede alcuna ragione che motivi la opportunità di un unico contratto nazionale per i dipendenti delle IPAB le quali operano nei settori più diversi, secondo modelli organizzativi notevolmente differenziati.

Il presidente e relatore VILLONE, riassumendo i termini del dibattito, propone la formulazione di un parere favorevole con le seguenti osservazioni: occorre dare una piena attuazione ai principi fissati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale ed evitare che la disciplina delle IPAB trasformate in soggetti di diritto privato si distacchi dalla generale normativa codicistica; occorre garantire un regime contabile che assicuri una gestione semplificata e snella delle istituzioni; va infine valutata l'opportunità di prevedere una disciplina del personale che consenta di tener conto delle peculiarità del settore.

Registra quindi che non vi è consenso in Commissione circa la proposta di assicurare un regime fiscale di favore a tutte le IPAB nonché circa l'opportunità di prevedere un unico contratto per tutto il personale delle IPAB. Non vi è nemmeno consenso circa un ulteriore rafforzamento del ruolo delle regioni.

A quest'ultimo proposito il senatore PASTORE osserva che lo schema in esame garantisce un sufficiente ruolo alle regioni, mentre il senatore ANDREOLLI riterrebbe opportuno un generale richiamo alle osservazioni avanzate dalle associazioni delle IPAB.

Al riguardo il presidente VILLONE ritiene inopportuno prevedere in un parere parlamentare un rinvio espresso a osservazioni avanzate da soggetti privati.

Il senatore PASTORE chiede quindi chiarimenti sulla trasformazione delle IPAB medesime. In proposito il presidente VILLONE chiarisce che la disciplina deve essere interpretata nel senso che ciascuna istituzione si potrà trasformare in un soggetto di diritto privato coerente con la natura dell'istituzione medesima.

Il senatore ROTELLI infine ribadisce i suoi rilievi critici sul parere elaborato dalla Conferenza unificata, mentre il senatore MAGNALBÒ reputa grave la richiesta avanzata dalle regioni di ottenere un rigido con-

trollo sul patrimonio delle IPAB nonché sulle modalità di elaborazione degli statuti.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione dà quindi mandato al Presidente di redigere un parere favorevole sullo schema in titolo, integrato dalle osservazioni illustrate dal Presidente stesso.

Schema di decreto legislativo recante il Testo unico del pubblico impiego (n. 865)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 8, della legge 24 novembre 2000, n. 340. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore ROTELLI ribadisce le osservazioni ed i rilievi avanzati nel corso della precedente seduta.

In proposito il relatore BESOSTRI osserva che si tratta di rilievi che hanno ad oggetto la formulazione di disposizioni vigenti, che, in quanto tali, sono state riprodotte nello schema di testo unico in esame.

Il senatore MAGNALBÒ avanza invece perplessità sulla formulazione dell'articolo 38 che, a suo avviso, non è conforme con i principi dell'ordinamento dell'Unione Europea.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione dà quindi mandato al relatore di formulare un parere favorevole, integrato dalle osservazioni illustrate nel corso della seduta precedente.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari per l'anno 2001 (n. 862)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Esame e rinvio)

Il relatore LUBRANO DI RICCO illustra il provvedimento in titolo, rilevando che nello scorso anno, per la prima volta dall'entrata in vigore del Testo unico sull'immigrazione, questa normativa è stata pienamente applicata, determinando risultati positivi, sia per l'iniziativa sinergica delle amministrazioni principalmente interessate, sia per il mercato del lavoro, nel quale è stato intrapreso un significativo percorso verso la legalità dei rapporti di lavoro, stipulati con immigrati.

In questo contesto positivo, si colloca la tempestiva approvazione del provvedimento in titolo che per l'anno 2001 conferma il numero di 63.000 nuovi ingressi per lavoro subordinato, anche stagionale e per lavoro autonomo, come già disposto nell'anno 2000. Questa decisione suscita alcune

perplexità. Nella relazione di accompagnamento dello schema in titolo sono analiticamente descritte le valutazioni economiche e sociali, utilizzate per determinare il fabbisogno di lavoratori immigrati per l'anno 2001. La prima di tali valutazioni è di natura incrementale ed è stata elaborata dal Ministero del lavoro, anche tramite le Direzioni regionali del lavoro e prevede un fabbisogno di 105.778 unità. L'indicazione risulta attendibile, sulla base di una serie di indicazioni, non pare quindi congrua la scelta di mantenere il tetto previsto lo scorso anno di 63.000 nuovi ingressi.

La prossima tornata elettorale e il conseguente blocco dell'attività parlamentare rendono quasi certa l'impossibilità, per l'anno 2001, di un ulteriore decreto sui flussi programmati, qualora il tetto previsto dal provvedimento in esame si rivelasse quantitativamente inadeguato.

Ritiene quindi opportuno aumentare a 100.000 lavoratori immigrati non appartenenti all'Unione Europea i nuovi ingressi per l'anno 2001. L'aumento di 37.000 ulteriori ingressi, rispetto a quanto disposto dallo schema in discussione, dovrebbe essere ripartito nel modo seguente: 20.000 nuovi ingressi nella quota del lavoro subordinato, indeterminato e determinato, di cui all'articolo 1, comma 1; 17.000 nella quota del lavoro stagionale, di cui all'articolo 1, comma 2.

In conclusione propone, altresì, la formulazione delle seguenti osservazioni:

all'articolo 2, comma 1, lettera d) occorre esaminare con urgenza le domande di riconoscimento del titolo di infermiere professionale, conseguito all'estero, giacenti presso il Ministero della sanità, al fine di inserirle negli ingressi 2001, in aggiunta ai 2000 ingressi già previsti;

all'articolo 3, comma 1 non appare chiara la possibilità di ingresso per lavoro stagionale da parte di lavoratori immigrati cittadini di paesi con accordi di riammissione, non sembra opportuna la diminuzione della quota di ingressi di lavoratori marocchini, considerata l'importanza della comunità marocchina in Italia, non appare infine comprensibile l'esclusione della quota di ingressi garantiti per i lavoratori rumeni, già prevista nello scorso anno.

Prende quindi la parola il senatore ROTELLI il quale osserva che dovrebbe essere valutata altresì l'opportunità di garantire ai cittadini extracomunitari, dipendenti di aziende italiane che operano all'estero, di svolgere un'attività di tirocinio e apprendistato in Italia per un periodo superiore a quello di sei mesi previsto dalla normativa vigente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4961**Art. 1.****1.1**

IL RELATORE

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «di enti pubblici», con le parole: «con venti anni di esercizio professionale».

1.100

IL RELATORE

Al comma 6, dopo le parole: «in servizio,» inserire le seguenti: «da almeno 5 anni,».

1.2

IL RELATORE

Al comma 7, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: «che devono essere residenti nella provincia in cui ha sede la sezione stralcio».

1.2 (nuovo testo)

IL RELATORE

Al comma 7, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: «che devono risiedere nelle province in cui opera la sezione stralcio».

1.0.1

MAGNALBÒ, PASQUALI, PELLICINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente.***«Art. 1-bis.**

1. Sono di competenza delle sezioni stralcio i ricorsi contro i provvedimenti dell'Autorità per le garanzie per le comunicazioni. Tali provvedimenti hanno natura amministrativa e per la loro emanazione rispondono ai principi procedurali della legge n. 241 del 1990 la quale, in mancanza del regolamento previsto dalla legge n. 249 del 1997, trova diretta applicazione».

Art. 2.**2.1**

CASTELLANI Pierluigi, ANDREOLLI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-bis. L'articolo 3, comma 56, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si applica limitatamente ai consiglieri di Stato nominati dal Consiglio dei ministri successivamente alla entrata in vigore della norma suddetta».

Art. 3.**3.100**

IL RELATORE

*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 3.**

1. Nell'articolo 1 della legge 25 luglio 1966, n. 570, al comma 1 e al comma 3 le parole "undici anni" sono sostituite dalle parole "otto anni".
2. Nell'articolo 4, comma 1, della legge 20 dicembre 1973, n. 831, le parole "sette anni" sono sostituite dalle parole "otto anni".
3. Nella tabella annessa alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, relativa alla magistratura ordinaria, è soppressa la voce "Magistrati di tribunale".

(dopo tre anni dalla nomina" e il relativo stipendio annuo lordo sostituisce quello attribuito alla voce "Magistrati di tribunale". Nel secondo comma dell'articolo 4 della legge 6 agosto 1984, n. 425, le parole "cinque anni" sono sostituite dalle parole "otto anni".

4. Nell'articolo 5, comma 1, della legge 5 agosto 1998, n. 303, le parole "venti anni" sono sostituite dalle parole "diciotto anni".

5. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto a decorrere dall'1° gennaio 2002, senza diritto alla corresponsione di arretrati.

6. Gli effetti economici conseguenti all'applicazione delle presenti disposizioni operano previa riduzione di corrispondenti importi attribuiti a titolo di riallineamenti stipendiali ai sensi delle norme soppresse dal decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1992, n. 359. Identico criterio si applica, altresì, con riferimento all'articolo 50, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per la parte relativa al personale di magistratura».

Art. 4.

4.100

IL RELATORE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2 e 3, valutati in lire 2.200 milioni per l'anno 2001, in lire 111.420 milioni per l'anno 2002 e in lire 125.360 milioni a decorrere dall'anno 2003 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001 allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 2.200 milioni per l'anno 2001, lire 32.420 milioni per l'anno 2002 e lire 40.660 milioni per l'anno 2003, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, quanto a lire 10.000 milioni per l'anno 2002 e lire 3.700 milioni per l'anno 2003, l'accantonamento relativo al Ministero della sanità ed, infine, quanto a lire 69.000 milioni per l'anno 2002 e lire 81.000 milioni a decorrere dall'anno 2003 mediante utilizzo delle entrate rivenienti dalla adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, con la istituzione di nuovi giochi, concorsi pronostici e scommesse.».

GIUSTIZIA (2^a)

MERCOLEDÌ 28 FEBBRAIO 2001

715^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

PINTO

*Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Maggi.**La seduta inizia alle ore 8,45.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE propone alla Commissione di integrare l'ordine del giorno con l'esame della petizione n. 861, assegnata il 6 febbraio scorso.

Il senatore PREIONI si dichiara favorevole ed esprime soddisfazione perché convinto che la Commissione più che legiferare incessantemente dovrebbe piuttosto garantire la corretta applicazione delle leggi esistenti.

La Commissione conviene quindi sulla proposta del Presidente.

IN SEDE CONSULTIVA

(130-bis-160-bis-445-bis-852-1697-bis-1895-3128-3228-4648-B) Modifiche alla legge 4 maggio, 1983, n. 184, recante: «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei senatori Manieri ed altri; Mazzuca Poggiolini ed altri; Bruno Ganieri ed altri; Bucciero ed altri; Salvato ed altri; Mazzuca Poggiolini; Antonino Caruso ed altri; Serena; del disegno di legge di iniziativa governativa e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla Commissione speciale in materia d'infanzia: Esame. Parere di nulla osta)

Il relatore PETTINATO riferisce alla Commissione per la parte relativa agli aspetti sanzionatori dei disegni di legge in titolo e propone di rendere un parere di nulla osta.

Il senatore CENTARO – cui il RELATORE fornisce alcuni chiarimenti – ritiene comunque eccessivo il livello sanzionatorio delle pene previste.

La Commissione conferisce, quindi, mandato al relatore Pettinato a predisporre un parere di nulla osta alla Commissione di merito.

IN SEDE DELIBERANTE

(2670) MANCONI. – Nuove norme in tema di difesa d'ufficio e di patrocinio a spese dello Stato

(2728) CIONI. – Modifiche alla legge 30 luglio 1990, n. 217, recante norme per l'istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti

(4180) RUSSO SPENA ed altri. – Nuove norme in tema di difesa d'ufficio e di patrocinio a spese dello Stato

(4552) MONTAGNINO. – Nuovi limiti di reddito per l'accesso al gratuito patrocinio nel processo del lavoro

(4923) PINTO ed altri. – Nuove norme sul patrocinio a carico dello Stato

(4954) Deputato PECORELLA. – Modifiche alla legge 30 luglio 1990, n. 217, recante istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende il seguito della discussione congiunta, sospesa nella seduta pomeridiana del 15 febbraio 2001.

Il presidente PINTO dà lettura di alcuni passaggi del resoconto sommario della seduta della Sottocommissione per i pareri della Commissione bilancio di ieri. Riportate le precisazioni rese dal sottosegretario Corleone e dal presidente della Commissione bilancio, il Presidente comunica che la Sottocommissione stessa ha espresso un parere di nulla osta sul testo del disegno di legge n. 4954 e sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sugli emendamenti 3.1, 4.1, 13.1, 13.5, 13.6, 13.8, 13.11 e 13.12 per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

La senatrice SCOPELLITI sottolinea che le appare inusuale fare riferimento al resoconto sommario in luogo di produrre il testo scritto del parere.

Si passa, quindi all'esame e alla votazione degli articoli riferiti al disegno di legge n. 4954.

Il presidente PINTO verifica la sussistenza del numero legale.

Senza discussione è approvato l'articolo 1.

Si passa all'articolo 2.

La senatrice SCOPELLITI preannuncia il voto favorevole all'articolo 2 mettendo peraltro in rilievo che l'articolo in questione è in contraddizione con l'articolo 152 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Medesime considerazioni valgono per il nuovo comma 9-ter introdotto nell'articolo 1 della legge n. 217 del 1990 dallo stesso articolo 2 del disegno di legge n. 4954.

Prende atto il relatore FOLLIERI.

Messo in votazione, l'articolo 2 è quindi approvato.

Si passa all'articolo 3.

La senatrice SCOPELLITI illustra l'emendamento 3.1.

Il relatore FOLLIERI e il sottosegretario MAGGI esprimono parere contrario.

Messo in votazione l'emendamento 3.1 è respinto.

Messo in votazione, senza discussione, è approvato l'articolo 3.

Il senatore MILIO illustra l'emendamento 4.1, mettendo in rilievo che esso si propone di garantire l'effettivo esercizio della difesa.

Il relatore FOLLIERI e il sottosegretario MAGGI esprimono parere contrario.

Messo in votazione l'emendamento 4.1 è respinto.

L'articolo 4, messo in votazione, è approvato.

Si passa all'articolo 5.

La senatrice SCOPELLITI illustra gli emendamenti 5.1 e 5.2. Mentre preannuncia di essere disponibile a trasformarli in ordine del giorno, ella sottolinea che le questioni ad essi sottese sono di particolare rilevanza in quanto intendono superare i gravi problemi che si sono creati a seguito di una sentenza della Corte costituzionale che ha evidenziato il differente trattamento fra cittadini italiani – che per avvalersi del gratuito patrocinio debbono presentare una certa documentazione – e lo straniero per il quale i redditi all'estero vengono certificati dal console. Attualmente i consolati – che sarebbero costretti a pagare le spese legali in caso di non veridicità delle dichiarazioni – non si assumono più nessuna responsabilità di sottoscrivere dichiarazioni. Ciò determina, in fatto, la mancanza di assistenza legale per gli stranieri.

Il senatore RUSSO ritiene che il problema sollevato abbia effettiva consistenza e che, pur a fronte dell'esigenza di una approvazione senza modifiche del provvedimento, occorrerebbe tentare di darvi risposta. Peraltro, il testo in discussione appresterebbe una via d'uscita, laddove esso contempla la possibilità di far subentrare la autocertificazione nel caso in cui risulti impossibile produrre la documentazione. La questione non sarebbe tuttavia interamente risolta perché tale possibilità appare prevista per la difesa penale, mentre non è testualmente contemplata per la difesa civile.

Ritiene comunque opportuna la predisposizione di un ordine del giorno di natura interpretativa.

Il senatore PREIONI osserva invece che se si ammette l'autocertificazione nei casi indicati si crea una forma di privilegio per i cittadini extracomunitari, determinando una disparità di trattamento con i cittadini italiani.

Il senatore GRECO non condivide le valutazioni del senatore Preioni. Anzi a suo avviso dal testo dell'articolo 5 si desume che l'obbligo di produrre la documentazione necessaria per accertare la veridicità delle dichiarazioni, ove il giudice lo richieda, sussiste per tutti gli interessati siano essi italiani o non cittadini.

Il sottosegretario MAGGI – richiesto dalla senatrice SCOPELLITI – dichiara che l'orientamento del Governo è favorevole, in via di principio, alle esigenze sottese agli emendamenti 5.1 e 5.2.

L'articolo 5 e gli emendamenti ad esso riferiti, vengono poi accantonati.

Si passa all'esame dell'articolo 6.

La senatrice SCOPELLITI illustra l'emendamento 6.1 e quindi lo ritira.

Messo in votazione è poi approvato l'articolo 6.

Senza discussione, con separate votazioni, sono poi approvati gli articoli 7, 8, 9 e 10.

Si passa all'esame dell'articolo 11.

Il senatore MILIO illustra l'emendamento 11.1 che intende specificare quali siano i criteri cui il giudice debba attenersi nella dichiarazione del compenso al difensore, altrimenti nella «giungla liquidatoria» potrebbe perpetuarsi una sostanziale violazione delle normative professionali che prevedono l'osservanza di una serie di tabelle.

Il relatore FOLLIERI e il sottosegretario MAGGI esprimono parere contrario.

Messo ai voti l'emendamento 11.1 è respinto.

Messo in votazione l'articolo 11 è approvato.

L'articolo 12 è poi messo in votazione ed approvato senza discussione.

Si passa all'articolo 13.

Il senatore MILIO insiste per la votazione dei suoi emendamenti 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8, 13.9, 13.10, 13.11 e 13.12 e li dà per illustrati. Tiene comunque a precisare che gli stessi sono ostacolati nella loro approvazione non per questioni di merito ma in quanto manca la copertura e ribadisce che si viene ad approvare un provvedimento che non è funzionale al suo principio ispiratore.

Il relatore FOLLIERI e il sottosegretario MAGGI esprimono parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 13.

Con separate votazione la Commissione respinge quindi gli emendamenti 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8, 13.9, 13.10, 13.11 e 13.12.

Il senatore FASSONE rileva un problema di raccordo fra la previsione contenuta nel vigente comma 2 dell'articolo 1 della legge n. 217 del 1990 e l'articolo 15-*bis* – con particolare riferimento al comma 3 – della stessa legge come introdotto dall'articolo 13 del disegno di legge n. 4954.

Il senatore RUSSO ritiene che l'unica possibile lettura coordinata delle disposizioni di cui al vigente comma 2 dell'articolo 1 della legge n. 217 del 1990 e quelle contenute nell'articolo 15-*bis* della citata legge n. 217 come introdotto dall'articolo 13 sia nel senso di ritenere che per i soli giudizi civili e relativi all'esercizio dell'azione per il risarcimento del danno e per le restituzioni derivanti dal reato si applicheranno le disposizioni relative al patrocinio a spese dello Stato nei giudizi penali in luogo di quelle relative al patrocinio a spese dello Stato nei giudizi civili e amministrativi.

L'articolo 13 è poi messo in votazione ed approvato.

Messi in votazione, senza discussione, con separate votazioni sono approvati gli articoli 14, 15 e 16.

Si passa all'esame dell'articolo 17.

Il senatore MILIO rinuncia ad illustrare gli emendamenti 17.1, 17.2, 17.3 e 17.4.

La senatrice SCOPELLITI illustra l'emendamento 17.5 sottolineando come il disposto della lettera c) del comma 3 dell'articolo 17, rischi di sortire in concreto esclusivamente l'effetto di penalizzare i giovani avvocati.

Il senatore PREIONI condivide la *ratio* ispiratrice dell'emendamento 17.5.

Il senatore PELLICINI sottolinea l'assenza di un coordinamento organico fra la previsione di cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 17 e la normativa attualmente vigente.

Il senatore RUSSO manifesta anch'egli delle perplessità con riferimento alla previsione di cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 17, evidenziando in particolare la mancanza di un raccordo fra il requisito dei sei anni e quello dei due anni richiesto dall'articolo 7 del disegno di legge n. 4948 in materia di difesa d'ufficio – già definitivamente approvato – per l'iscrizione negli albi dei difensori d'ufficio.

Posti separatamente ai voti sono respinti gli emendamenti 17.1, 17.2, 17.3 e 17.4.

La senatrice SCOPELLITI ritira l'emendamento 17.5.

Posto ai voti è approvato l'articolo 17.

Il seguito della discussione congiunta è poi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

716^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PINTO

Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Maggi.

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE DELIBERANTE

(2670) *MANCONI.* – Nuove norme in tema di difesa d'ufficio e di patrocinio a spese dello Stato

(2728) *CIONI.* – Modifiche alla legge 30 luglio 1990, n. 217, recante norme per l'istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti

(4180) *RUSSO SPENA ed altri.* – Nuove norme in tema di difesa d'ufficio e di patrocinio a spese dello Stato

(4552) *MONTAGNINO.* – Nuovi limiti di reddito per l'accesso al gratuito patrocinio nel processo del lavoro

(4923) *PINTO ed altri.* – Nuove norme sul patrocinio a carico dello Stato

(4954) *Deputato PECORELLA.* – Modifiche alla legge 30 luglio 1990, n. 217, recante istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione congiunta e approvazione)

Riprende la discussione sospesa nella seduta antimeridiana odierna.

Posti separatamente ai voti sono approvati, senza discussione, gli articoli 18, 19, 20, 21, 22 e 23 del disegno di legge n. 4954.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5 precedentemente accantonati.

La senatrice SCOPELLITI ritira gli emendamenti 5.1 e 5.2.

Il senatore PREIONI annuncia il voto contrario sull'articolo 5, denunciando la disparità di trattamento che tale disposizione determina fra cittadini italiani e stranieri.

Il senatore GRECO annuncia il voto favorevole del Gruppo Forza Italia.

Posto ai voti è approvato l'articolo 5.

La senatrice SCOPELLITI presenta – e la Commissione ammette - i seguenti ordini del giorno:

0/4954/2/2

SCOPELLITI, GRECO, CENTARO, FOLLIERI, CALLEGARO, Antonino CARUSO, PETTINATO, SENESE

«La Commissione giustizia del Senato,
in occasione dell'esame in sede deliberante dei disegni di legge n. 4954 e abbinati, in materia di patrocinio dello Stato per i non abbienti,

impegna il Governo

con particolare riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 5, ad adottare gli opportuni e necessari provvedimenti affinché sia previsto che:

a) l'istanza di cui al comma 3 possa essere accompagnata dalla documentazione tradotta e autenticata – attestante lo stato di non abbenza – prodotta dal richiedente, in alternativa alla certificazione dell'autorità consolare competente;

b) che l'autorità consolare competente sia tenuta a produrre la certificazione di sua competenza entro venti giorni dalla data in cui è presentata o pervenuta l'istanza di cui all'articolo 2».

0/4954/3/2

SCOPELLITI, GRECO, CENTARO, PREIONI, CALLEGARO, Antonino CARUSO, FOLLIERI, PETTINATO, LUBRANO DI RICCO, SENESE

«La Commissione giustizia del Senato della Repubblica

in occasione dell'esame in sede deliberante dei disegni di legge n. 4954 e abbinati, in materia di patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti,

premesso che la disposizione di cui all'articolo 17, comma 3, lettera c) andrebbe, in linea di principio, soppressa anche in considerazione della avvenuta eliminazione della distinzione fra la figura del procuratore legale e quella dell'avvocato,

impegna il Governo

con riferimento alla disposizione di cui sopra,

ad assumere le necessarie iniziative e gli adeguati provvedimenti al fine di prevedere che il termine dell'anzianità di sei anni venga ridotto a due anni, in relazione anche a quanto previsto dall'articolo 7 della nuova legge recante "Disposizioni in materia di difesa d'ufficio"» recentemente approvata dal Parlamento».

Il senatore MELONI aggiunge la sua firma agli ordini del giorno presentati dalla senatrice Scopelliti.

Il sottosegretario di Stato MAGGI a nome del Governo accoglie l'ordine del giorno 0/4954/2/2 e accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno 0/4954/3/2.

Il senatore MARITATI presenta – e la Commissione – ammette il seguente ordine del giorno:

0/4954/1/2

MARITATI

«La Commissione giustizia del Senato,

ritenuto che la *ratio* ispiratrice della legge n.217 del 1990 e del disegno di legge in titolo escluda la possibilità di un recupero delle spese anticipate dallo Stato a favore della persona ammessa al gratuito patrocinio, salvo i casi di espressa revoca o modifica del provvedimento di ammissione al beneficio;

considerato che una recente sentenza della Corte di cassazione (Cass. pen. Sez. V, 26 gennaio 1999, n.420) ha interpretato le disposizioni degli articoli 4 e 17 della legge n.217 del 1990, nel senso che esse comportano comunque l'applicazione delle previsioni in materia di recupero delle spese di cui agli articoli 181 e 199 delle norme di attuazione del codice di procedura penale e che pertanto impongono il recupero delle spese del procedimento anticipate dallo Stato e per le quali è stata effettuata l'annotazione a debito;

valutato che l'interpretazione sopra richiamata appare inconciliabile con le finalità della legge n.217 del 1990 anche alla luce delle significative modifiche che ad essa si intendono apportare con il disegno di legge in discussione;

considerato altresì che le disposizioni dell'articolo 15-*sexies*, come introdotto dall'articolo 13 del disegno di legge n.4948, sembrano non coordinate con la modifica apportata al comma 4 dell'articolo 1 della legge n.217 del 1990 dall'articolo 1 del medesimo disegno di legge,

impegna il Governo

ad adottare, anche in via di urgenza, tutti i provvedimenti eventualmente necessari per correggere la situazione che verrebbe a determinarsi se le disposizioni della citata legge n.217 dovessero, in via generale, risultare applicate ed interpretate nei termini indicati nella predetta sentenza della V sezione penale della Corte di cassazione, nonché quelli necessari per allineare la previsione del nuovo articolo 15-*sexies* della legge n.217 del 1990 con quella di cui all'articolo 1, comma 4, della medesima legge, come modificato dall'articolo del medesimo disegno di legge n.4954, in modo da evitare che l'ammissione al gratuito patrocinio, in sede civile, venga meno in seguito alla soccombenza della parte».

Il senatore CARUSO aggiunge la sua firma all'ordine del giorno 0/4954/1/2.

Il senatore CENTARO aggiunge la sua firma all'ordine del giorno e suggerisce alcune modifiche alla formulazione dello stesso che vengono accolte dal senatore Maritati.

Il senatore CALLEGARO chiede quali siano le motivazioni di una sentenza che suscita in lui notevole stupore.

Il senatore CALVI condivide l'impostazione dell'ordine del giorno sottolineando come l'esito del procedimento non possa in alcun modo incidere sull'ammissione al gratuito patrocinio che potrà essere revocata o modificata soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge, in conseguenza del venir meno dei relativi presupposti.

Dopo ulteriori interventi del senatore CENTARO, nonché del senatore RUSSO e del senatore FASSONE, che prospettano alcune possibili modifiche il senatore MARITATI modifica l'ordine del giorno riformulandolo nel seguente nuovo testo:

0/4954/1/2 (Nuovo Testo)

MARITATI, CALVI, CENTARO, RUSSO

«La Commissione giustizia del Senato,

ritenuto che la *ratio* ispiratrice della legge n.217 del 1990 e del disegno di legge n. 4954 escluda la possibilità di un recupero delle spese anticipate dallo Stato a favore della persona ammessa al gratuito patrocinio nei confronti della medesima, salvo i casi di espressa revoca o modifica del provvedimento di ammissione al beneficio;

considerato che una recente sentenza della Corte di cassazione (Cass. pen. Sez. V, 26 gennaio 1999, n.420) ha interpretato le disposizioni degli articoli 4 e 17 della legge n.217 del 1990, nel senso che esse comportano comunque l'applicazione delle previsioni in materia di recupero delle spese di cui agli articoli 181 e 199 delle norme di attuazione del codice di procedura penale e che pertanto impongono il recupero delle spese del procedimento anticipate dallo Stato e per le quali è stata effettuata l'annotazione a debito anche a carico del soggetto ammesso al gratuito patrocinio;

considerato che, peraltro, l'articolo 15 *septies* e l'articolo 17 della legge n. 217 del 1990, come rispettivamente introdotto e modificato dagli articoli 13 e 16 del disegno di legge n. 4594, disciplinando l'azione di recupero a carico di una persona ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato, la limitano chiaramente ai casi ivi espressamente considerati e che è da escludere che l'azione di recupero possa essere esercitata nei casi di soccombenza

impegna il Governo

ad impartire alle cancellerie le opportune direttive affinché l'azione di recupero sia esercitata in stretta conformità allo spirito e alla lettera della legge nei soli casi contemplati dalla stessa».

Il senatore MELONI aggiunge la sua firma all'ordine del giorno 0/4954/1/2 (Nuovo Testo).

Il sottosegretario di Stato MAGGI lo accoglie come raccomandazione.

Il senatore MARITATI non insiste per la votazione dell'ordine del giorno.

Si passa alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

Il senatore GRECO annuncia il voto favorevole del Gruppo Forza Italia, ricordando di aver presentato un'articolata proposta emendativa sul tema di gratuito patrocinio già in sede di esame dell'A.S. 3979 in materia di indagini difensive e sottolineando l'importanza della nuova normativa che la Commissione si appresta a licenziare nella prospettiva di una piena attuazione della recente riforma dell'articolo 111 della Costituzione.

Il senatore PREIONI annuncia il voto contrario del Gruppo Lega Forza Nord Padania.

Il senatore RUSSO annuncia il voto favorevole del Gruppo Democratici di Sinistra - l'Ulivo ed evidenzia come l'approvazione delle nuove disposizioni in materia di gratuito patrocinio rappresenterà un significativo passo avanti rispetto alla situazione attuale.

Il presidente PINTO esprime il proprio compiacimento per il lavoro svolto dalla Commissione che ha consentito di pervenire all'approvazione di una proposta di legge che - come già evidenziato - costituirà un significativo passo avanti sulla strada di una maggiore garanzia del diritto di difesa.

Il senatore CALLEGARO annuncia il voto favorevole del Gruppo Centro Cristiano Democratico.

Posto ai voti, è approvato il disegno di legge n. 4954 nel suo complesso.

Risultano conseguentemente assorbiti gli altri disegni di legge in titolo.

(4906) *Divieto di impiego di animali in combattimenti*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Procacci; Storace; Tattarini e Nardone; Rallo; Simeone ed altri; Biondi ed altri; Procacci ed altri e di un disegno di legge d'iniziativa governativa

(3442) *MARRI ed altri. – Divieto di impiego di animali di affezione in lotte e competizioni pericolose*

(4115) *FERRANTE ed altri. – Modifiche ed integrazioni alla legge 14 agosto 1991, n. 281, e norme per la detenzione e la tutela degli animali di affezione da competizioni ed addestramenti pericolosi*

(4283) *CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE. – Divieto di impiego di animali di affezione in lotte e competizioni pericolose*

(4754) *MANCONI. – Disposizioni per contrastare i combattimenti tra animali e la detenzione di cani potenzialmente pericolosi*

(4766) *PACE ed altri. – Disciplina della detenzione dei cani potenzialmente pericolosi, nonché disposizioni per il divieto di combattimenti tra animali*

– e petizioni n. 427 e n. 617 ad essi attinenti

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende il seguito della discussione congiunta sospesa nella seduta del 27 febbraio 2001.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del disegno di legge n. 4906.

Il senatore DONDEYNAZ presenta – e la Commissione ammette – gli emendamenti 1.1000 e 1.10000.

Accogliendo un invito del relatore PETTINATO, il senatore PREIONI ritira gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 e 1.7.

Il senatore Preioni aggiunge la sua firma e rinuncia ad illustrare gli emendamenti 1.4, 1.8, 1.10 e 1.11. Rinuncia ad illustrare gli emendamenti 1.6 e 1.9.

Il senatore CENTARO illustra l'emendamento 1.100.

Il senatore DONDEYNAZ illustra gli emendamenti 1.1000 e 1.10000, chiarendo che essi si propongono di mantenere la antica tradizione valdostana della battaglia delle «Reines» che si svolge ogni anno fra femmine di bovini selezionati.

Il relatore PETTINATO esprime parere favorevole sull'emendamento 1.100 e – accogliendo un suggerimento della senatrice SCOPELLITI – prospetta una possibile riformulazione dell'emendamento 1.10000.

Il senatore DONDEYNAZ, recependo l'invito del relatore, modifica l'emendamento 1.10000 riformulandolo nell'emendamento 1.10000 (Nuovo Testo).

Ritira poi l'emendamento 1.1000.

Il relatore PETTINATO, riprendendo il suo intervento, esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 1.10000 (Nuovo Testo) e parere contrario sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il senatore PREIONI, con riferimento alla previsione contenuta nell'emendamento 1.10000 (Nuovo Testo), precisa di considerare rientrante fra le competizioni di carattere cruento una competizione come il palio di Siena.

Il sottosegretario di Stato MAGGI concorda con i pareri espressi dal relatore.

Dopo che il presidente PINTO ha constatato la presenza del numero legale, posto ai voti è approvato l'emendamento 1.100.

Col voto favorevole del senatore PREIONI sono separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 1.4, 1.8, 1.6, 1.9, 1.10 e 1.11.

Posto ai voti è approvato l'emendamento 1.10000 (Nuovo Testo).

Posto ai voti è approvato l'articolo 1 come emendato.

Si passa all'esame dell'articolo 2.

Il senatore PREIONI ritira gli emendamenti 2.1 e 2.6 e rinuncia ad illustrare gli emendamenti 2.2, 2.5 e 2.7. Aggiunge la sua firma e rinuncia ad illustrare gli emendamenti 2.3, 2.4 e 2.8.

Il senatore CENTARO illustra gli emendamenti 2.100, 2.200 e 2.300.

Il relatore PETTINATO esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.200 e 2.300.

In merito all'emendamento 2.100 il relatore PETTINATO invita il presentatore al ritiro, diversamente esprimerà un parere contrario sottolineando che la sterilizzazione dovrebbe essere mantenuta in quanto consente la rieducazione degli animali e la conseguente possibilità di affidarli all'esterno e impedisce, inoltre, alla criminalità organizzata di riutilizzare gli animali per le stesse attività criminali.

Esprime poi parere contrario sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 2.

Concorda il RAPPRESENTANTE del GOVERNO.

Messo in votazione è respinto l'emendamento 2.2.

Si passa alle dichiarazioni di voto sull'emendamento 2.100.

Il senatore Antonino CARUSO è del parere che occorra prendere spunto anche dalle petizioni che sono state abbinate all'esame dei disegni di legge in discussione, e, in particolare dalla petizione n. 617. Si tratta di esperienze che provengono direttamente dalla società civile e si domanda conseguentemente se non sia opportuno per la Commissione far tesoro anche di queste esperienze.

Il senatore MELONI suggerisce che la sterilizzazione non sia disposta automaticamente avuto riguardo ai cani confiscati, ma bensì prevista solo quando vi sia un'obiettiva necessità.

Il senatore CALLEGARO è favorevole all'emendamento 2.100 e ritiene che interventi di sterilizzazione non siano assolutamente un rimedio efficace, in quanto l'aggressività degli animali in questione è in realtà conseguenza dell'addestramento cui sono sottoposti che avviene con l'intento preciso di coltivarne ed incentivarne la violenza.

Il senatore PREIONI preannuncia il voto favorevole sull'emendamento 2.100 e sull'identico emendamento 2.3, rilevando l'improprietà di formulazione dell'articolo 2 e la sua inattitudine a fronteggiare il fenomeno dei combattimenti fra animali nella sua complessiva estensione.

Il senatore CENTARO non è convinto dalle argomentazioni del relatore. In primo luogo perché, venendo comunque sottratto l'animale al circuito dei combattimenti, esso sarebbe in ogni caso posto in condizione di non offendere, ma anche in quanto un'eventuale intervento definitivo come la sterilizzazione dovrebbe essere quantomeno subordinato al permanere dello stato di pericolosità.

Il relatore PETTINATO e il senatore RUSSO prospettano alcune riformulazioni.

Il senatore CENTARO riformula, in conseguenza, l'emendamento 2.100 nell'emendamento 2.100 (Nuovo testo).

Il senatore CALLEGARO annuncia il voto contrario ribadendo che l'aggressività dei cani sottoposti a confisca non deriva da caratteristiche genetiche bensì dal tipo di addestramento crudele cui tali animali sono sottoposti e pertanto la sterilizzazione poco potrebbe ovviare a tale aspetto.

Con il parere favorevole del relatore, l'emendamento 2.100 (Nuovo testo) messo in votazione è approvato.

L'emendamento 2.3 è dichiarato precluso a seguito della votazione dell'emendamento 2.100 (Nuovo testo).

Messi in votazione sono, poi, approvati gli emendamenti 2.200 e 2.300.

Con separate votazioni sono respinti gli emendamenti 2.8, 2.7, 2.5 e 2.4.

L'articolo 2, messo in votazione, è poi approvato con le modifiche apportate.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DI OGGI

Il presidente PINTO avverte che la seduta notturna già convocata per le ore 20,30 di oggi non avrà più luogo.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il presidente PINTO avverte che, a partire dalla seduta antimeridiana di domani, l'ordine del giorno della Commissione sarà integrato con l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 4961 recante disposizioni per accelerare la definizione delle controversie pendenti davanti agli organi della giustizia amministrativa.

La seduta termina alle ore 17.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4954**Art. 3.****3.1**

SCOPELLITI

Al comma 1 dell'articolo 3 della legge 30 luglio 1990, n. 217, come modificata, le parole: «diciotto milioni» sono sostituite con le seguenti: «venticinque milioni».

Art. 4.**4.1**

MILIO

Sopprimere il comma 3.

Art. 5.**5.1**

SCOPELLITI

Al comma 3 capoverso 3 dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1990, n. 217, come modificato, dopo le parole: «l'istanza deve essere accompagnata» aggiungere le seguenti: «dalla documentazione, tradotta ed autenticata, prodotta dal richiedente ovvero».

5.2

SCOPELLITI

Al comma 3 capoverso 3 dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1990, n. 217, come modificato, le parole: «dell'autorità consolare competente»

sono sostituite con le seguenti: «, attestante la veridicità di quanto su esse affermato, che l'autorità consolare competente è tenuta a produrre entro e non oltre venti giorni dalla data in cui è presentata o pervenuta l'istanza di cui all'articolo 2».

Art. 6.

6.1

SCOPELLITI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Al comma 1 articolo 6 della legge 30 luglio 1990, n. 217, dopo le parole: «Nei dieci giorni» *sono inserite le seguenti:* «ovvero, nei casi di istante straniero, nei trenta giorni».

Art. 11.

11.1

MILIO

Al comma 2, al capoverso 2-ter, aggiungere dopo le parole: «dal giudice» le seguenti: «previo parere del Consiglio dell'Ordine secondo i criteri di cui al precedente comma».

Art. 13.

13.1

MILIO

Al punto 15-ter comma 2, aggiungere dopo la parola: «convivenza» le parole: «fra familiari ed affini entro il secondo grado».

13.2

MILIO

Al punto 15-quater comma 3, sostituire le parole: «se procede la Corte di Cassazione» con le seguenti: «se si procede innanzi la Corte di Cassazione».

13.3

MILIO

Al punto 15-quater comma 3, aggiungere alla fine le parole: «Ove la parte risieda al di fuori del circondario innanzi al quale si procede, la stessa avrà facoltà di proporre l'istanza innanzi al Consiglio dell'Ordine degli avvocati del circondario in cui risiede, chiedendo di essere autorizzata a munirsi di domiciliatario e sostituito d'udienza presso il Foro in cui la controversia dovrà essere trattata, o sarà necessario acquisire documentazione o eleggere domicilio».

13.4

MILIO

Al punto 15-sexies comma 1, dopo la parola: «l'interessato» modificare: «al fine di proporre impugnazione dovrà riproporre al Consiglio dell'Ordine istanza motivata al fine di evidenziare le ragioni che rendono opportuna l'impugnazione».

13.5

MILIO

Al punto 15-sexies comma 2, lettera e) dopo le parole: «consulenti tecnici» aggiungere le seguenti: «dai difensori».

13.6

MILIO

Al punto 15-septies comma 1, dopo le parole: «a spese dello Stato» aggiungere le seguenti: «le spese».

13.7

MILIO

Al punto 15-nonies comma 1, alla fine aggiungere: «ivi incluse le somme dovute al difensore per l'opera svolta».

13.8

MILIO

All'articolo 15-quattordicies comma 1, sostituire le parole da: «non risultino superiori» fino a: «della metà» con le altre: «non risultino inferiori ai valori minimi».

13.9

MILIO

Al punto 15-quattordicies comma 3, dopo le parole: «diverso da quello in cui» sostituire le seguenti: «risiede l'assistito».

13.10

MILIO

Al punto 15-quattordicies comma 5, sostituire la frase: «I soggetti di cui al comma 4» con la frase: «il difensore, il consulente tecnico e ciascuna delle parti».

13.11

MILIO

Al punto 15-sexiesdecies comma 1, dopo le parole: «a favore» modificare: «del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, con onere di rimborso delle spese materialmente erogato in suo favore dell'erario, ma con esonero del difensore medesimo dal vincolo di cui all'articolo 15-quinquiesdecies comma 1».

13.12

MILIO

Al punto 15-septiesdecies sopprimere il comma 1.

Art. 17.**17.1**

MILIO

Al punto 17-bis comma 1, sostituire la parola: «istituito» con l'altra: «tenuto».

17.2

MILIO

Al punto 17-bis comma 1, sostituire le parole: «l'elenco degli avvocati» con le parole: «un elenco degli avvocati disponibili».

17.3

MILIO

Al punto 17-bis comma 2, sopprimere tutte le parole dopo la parola: «domanda».

17.4

MILIO

Al punto 17-bis sopprimere il comma 3.

17.5

SCOPELLITI

Al comma 3 dell'articolo 17-bis, come inserito, sopprimere la lettera c).

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4906

Art. 1.

1.1

PREIONI

Sopprimere l'articolo.

1.100

CENTARO

Sopprimere il comma 1.

1.1000

DONDEYNAZ

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio si definiscono le tipologie dei combattimenti o competizioni cruento».

1.10000

DONDEYNAZ

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Le regioni stabiliscono ogni anno l'elenco delle competizioni a carattere non cruento che prevedono la partecipazione di animali».

1.10000 (Nuovo testo)

DONDEYNAZ

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Le regioni stabiliscono ogni anno l'elenco delle competizioni a carattere non cruento che prevedono la partecipazione di animali. L'elenco è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri».

1.2

PREIONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – 1. Chiunque organizza combattimenti tra animali, vi partecipa, o in alcun modo ne favorisca l'organizzazione, è punito con la reclusione da un minimo di due anni ad un massimo di cinque anni e con la multa da lire cinquanta milioni a lire duecento milioni.

2. Se dal combattimento derivano lesioni gravi all'integrità fisica dell'animale o la sua morte o se lo stesso è organizzato al fine di trarne profitto, per sé o per altri, la pena è aumentata fino ad un terzo.

3. Chiunque alleva o addestra animali al fine della loro partecipazione ai combattimenti, è punito con la reclusione da un minimo di due anni ad un massimo di sei anni e con la multa da lire cinquanta milioni a lire centocinquanta milioni».

1.3

PREIONI

Sopprimere il comma 2.

1.4

GASPERINI

Al comma 2, sostituire le parole: «della reclusione da uno a tre anni con la multa da lire 100 milioni a lire 300 milioni» *con le seguenti:* «della reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 10 milioni a lire 20 milioni, salvo che il fatto non costituisca più grave reato».

1.5

PREIONI

Sopprimere il comma 3.

1.7

PREIONI

Sopprimere il comma 4.

1.8

GASPERINI

Al comma 4, sostituire le parole: «con l'ammenda da lire 20 milioni a lire 100 milioni» con le seguenti: «con l'ammenda da lire 5 milioni a lire 10 milioni».

1.6

PREIONI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. I commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano alle competizioni cruento quali la caccia al cinghiale, in cui sono impiegate razze da seguita o meticci di vario tipo, e la caccia in tana alla selvaggina considerata nociva, come la volpe e il tasso, in cui vengono impiegate razze appartenenti al tipo bassotto, terrier e piccoli meticci, nonché alle competizioni cruento quali la caccia da seguita su selvaggina da pelo».

1.9

PREIONI

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È inoltre vietato l'uso di sostanze o farmaci diretti a creare, ovvero indurre anche momentaneamente, una condizione di iperaggressività dell'animale. Tali farmaci qualora strettamente necessari per la salute dell'animale vengono acquistati e somministrati esclusivamente dietro prescrizione del medico veterinario».

1.10

GASPERINI

Al comma 6, aggiungere dopo: «decreto penale» le seguenti parole: «o con sentenza di applicazione di pena ex articolo 444 del codice di procedura penale».

1.11

GASPERINI

Al comma 6, sostituire: «la sospensione da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni» con: «la sospensione da un minimo di sei mesi ad un massimo di tre anni».

Art. 2.**2.1**

PREIONI

Sopprimere l'articolo.

2.2

PREIONI

Sopprimere il comma 1.

2.100

CENTARO

Al primo comma sopprimere l'ultimo periodo.

2.100 (Nuovo testo)

CENTARO

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «se necessario in relazione all'accertata pericolosità, è disposta la sterilizzazione dei cani confiscati».

2.3

GASPERINI

Al comma 1, abrogare: «è disposta la sterilizzazione dei cani confiscati».

2.200

CENTARO

Al comma 1, sostituire le parole: «è disposta la confisca degli animali che servirono o furono» con le seguenti: «è disposto il sequestro ed, in caso di condanna, la confisca degli animali che sono serviti o sono stati...».

2.300

CENTARO

Al comma 2, sostituire le parole: «gli animali di cui al comma 1, per i quali si sia stata disposta la confisca,» con le seguenti: «gli animali oggetto dei provvedimenti di cui al comma 1».

2.4

GASPERINI

Al comma 2, dopo le parole: «entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge», aggiungere le seguenti parole: «dovranno essere indicati gli standards richiesti per il recupero comportamentale degli animali nonchè gli standards professionali degli operatori impiegati nel recupero».

2.5

PREIONI

Al comma 2 aggiungere in fine le seguenti parole: «scelti secondo i criteri di scelta stabiliti, previo parere della sezione sanità animale, con decreto del Ministro della sanità, e su espresso parere di una commissione appositamente costituita, o dell'autorità giudiziaria in caso di combattimenti tra animali».

2.6

PREIONI

Sopprimere il comma 3.

2.7

PREIONI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. La condanna per uno dei reati relativi ai combattimenti tra animali importa per il trasgressore, se possessore di licenza o di analogo provvedimento amministrativo previsto per l'esercizio delle attività concernenti l'allevamento, il trasporto e il commercio di animali, la revoca della licenza o del provvedimento amministrativo per un periodo non inferiore a due anni».

2.8

GASPERINI

Al comma 3, sostituire le parole: «per un periodo da tre mesi a tre anni» con le parole: «per un periodo da sei mesi a cinque anni».

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MERCLEDÌ 28 FEBBRAIO 2001

352^a Seduta*Presidenza del Presidente***MIGONE***Interviene il ministro degli affari esteri Dini.**La seduta inizia alle ore 14,35.***SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

Il presidente MIGONE avverte che è stata presentata richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo per lo svolgimento dell'odierna seduta. Comunica altresì che il Presidente del Senato, in previsione della richiesta, ha preannunciato il suo assenso.

La Commissione accoglie tale proposta e conseguentemente viene adottata questa forma di pubblicità, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, per il successivo svolgimento dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Ministro degli affari esteri sui recenti sviluppi della situazione internazionale e svolgimento di interrogazioni sulla vicenda dell'acquisto di una quota di capitale della Telekom Serbia

Il ministro DINI, in risposta alle interrogazioni 3-04320 del senatore Servello e di altri senatori, 3-04323, dei senatori Valentino e Meduri, 3-04343 e 3-04344, entrambe del senatore Milio, e 3-04345, del senatore Valentino, tutte riguardanti la vicenda dell'acquisizione da parte della Telecom Italia di una quota della Telekom Serbia, si richiama preliminarmente alle informazioni e alle valutazioni contenute nella esposizione da lui svolta questa mattina alla Camera dei deputati.

Il presidente MIGONE avverte che il testo delle dichiarazioni effettuate alla Camera dal ministro Dini è a disposizione di tutti i senatori presenti.

Il ministro DINI, riprendendo il suo intervento, ad integrazione di quanto già dichiarato presso l'altro ramo del Parlamento, sottolinea come l'acquisizione di una partecipazione di minoranza – oltretutto attraverso una società controllata di secondo livello – da parte della STET nel sistema delle telecomunicazioni serbe sia stata condotta in piena autonomia da parte dei responsabili aziendali, e che il Governo italiano non fu mai chiamato ad intervenire a supporto dell'operazione.

Respinge poi fermamente le illazioni circa il contributo che l'operazione avrebbe dato alla stabilizzazione del regime di Milosevic, ricordando come essa intervenne in una fase nella quale le sanzioni contro Belgrado erano state da tempo revocate.

Al riguardo, sottolinea come la politica italiana nei Balcani – sorretta da un ampio consenso in sede parlamentare – sia stata costantemente improntata all'obiettivo di contribuire alla stabilizzazione dell'area, di tutelare le minoranze etniche e religiose e di promuovere la democrazia, e non si presti ad essere considerata retrospettivamente sotto visuali distorte.

Passa quindi a considerare gli sviluppi più significativi della situazione internazionale, soffermandosi in particolare sulle prospettive di evoluzione nelle relazioni con gli USA, anche alla luce degli indirizzi della nuova Amministrazione.

Sulla scorta dei colloqui da lui effettuati con il nuovo Segretario di Stato americano, Colin Powell e con altri esponenti dell'Amministrazione Bush – prima durante la sua visita a Washington dello scorso 22 febbraio e, quindi, nella giornata di ieri, nell'ambito della sessione straordinaria del Consiglio atlantico svoltasi a Bruxelles – sembra potersi accreditare uno scenario favorevole al mantenimento di un dialogo costruttivo e fecondo di positivi sviluppi.

Nel complesso, tutto lascia ritenere che gli indirizzi di politica estera degli USA siano destinati a seguire una logica *bipartisan*. Per parte sua, il neo Presidente Bush nelle scorse settimane ha a più riprese utilizzato la formula dell'«internazionalismo americano», che tende a realizzare una sintesi pragmatica tra le istanze espresse dagli ambienti liberali, più connotati nel senso dell'apertura internazionale, e quelle proprie dei neo-conservatori isolazionisti.

Va peraltro considerato che, come l'esperienza ha più volte mostrato, il ruolo internazionale degli USA tende ad affrancarsi dagli schemi prefigurati dagli analisti al momento dell'insediamento dei nuovi Presidenti, e si assiste di regola, in prosieguo di tempo, all'attenuazione dell'influsso dei fattori di ordine ideologico, e al prevalere di altri impulsi e condizionamenti provenienti dal mondo dell'economia, del commercio e dei *media*.

In tale contesto, occorre registrare con attenzione, ma senza ingiustificati allarmismi, le dichiarazioni di alcuni esponenti della nuova ammini-

strazione che ricoprono posizioni di spiccata responsabilità. Si riferisce, in particolare, alle affermazioni del Segretario alla Difesa Rumsfeld, per il quale il trattato ABM sarebbe ormai obsoleto, e a quelle del Consigliere per la sicurezza nazionale, Condoleezza Rice, secondo cui la Russia sarebbe tornata ad essere una minaccia per l'intero Occidente.

Va peraltro rilevato come lo *staff* del Presidente Bush sia composto da personalità che per spessore personale e percorsi biografici danno ampie garanzie, in particolare in ordine al mantenimento di una prioritaria attenzione al legame transatlantico. In generale, può ritenersi che, sebbene alcuni aspetti della politica estera americana siano destinati a cambiare, l'ispirazione di fondo rimarrà immutata.

In concreto, ciò comporterà verosimilmente il mantenimento della centralità della NATO nelle relazioni euro-americane, prospettiva pienamente in linea con la tradizionale scelta italiana del cosiddetto doppio sistema di riferimento, europeo e transatlantico.

In tale contesto, le questioni che sono destinate ad assumere rilievo centrale nei rapporti con gli Stati Uniti sono la difesa europea, il cosiddetto scudo antimissile e le relazioni con la Russia.

Sotto il primo profilo, nel corso del suo incontro con il nuovo Segretario di Stato americano Powell egli ha avuto modo di richiamare l'attenzione sul fatto che l'Europa non intende in alcun modo utilizzare la NATO per promuoverne il superamento. La convinzione dell'Italia è che l'iniziativa europea di sicurezza e difesa sia destinata semmai a rafforzare l'Alleanza, determinando le condizioni per un apporto più significativo di quello attuale da parte della componente europea, il che va incontro ad una ricorrente sollecitazione americana.

L'Italia intende comunque operare affinché sia consolidato il principio per il quale su ogni operazione autonoma europea la NATO debba essere preventivamente interpellata.

Su tale impostazione, come è emerso anche nella riunione svoltasi ieri a Bruxelles, vi è un'ampia convergenza con l'Amministrazione americana.

Per ciò che attiene alla difesa missilistica americana, dal Segretario di Stato Powell è giunta la conferma che il progetto costituisce un impegno politico solido per la presidenza Bush.

A tale riguardo, occorre considerare che negli ultimi anni si è assistito ad una importante modifica dell'assetto strategico sul quale si era basata per decenni l'Alleanza atlantica, anche in rapporto alla comparsa di nuove armi di distruzione di massa e all'affacciarsi di nuovi protagonisti sulla scena internazionale. Ogni aggiornamento nell'apporto strategico complessivo deve peraltro essere effettuato con modalità capaci di evitare una nuova corsa agli armamenti, ed è apprezzabile a tale riguardo che da parte del Presidente Bush - a quanto gli è stato riferito dal Segretario di Stato - vi è la volontà di non sottrarsi al dialogo con quegli alleati che hanno manifestato dubbi sul progetto, e di confrontarsi anche con la posizione contraria espressa in proposito dalla Russia e dalla Cina. Lo stesso Powell ha sottolineato che, non essendo ancora matura la tecnologia che

dovrebbe sorreggere il sistema di difesa antimissile, e non essendo stata ancora definita dalla nuova Amministrazione l'architettura dello stesso sistema, vi è un congruo margine di tempo per effettuare tali consultazioni.

A tale riguardo, l'impressione è che la stessa Russia intenda progressivamente discostarsi dalla posizione di rifiuto assoluto fatta valere nei mesi scorsi, per cercare di incanalare, in via subordinata, la discussione verso sbocchi considerati meno penalizzanti. Significativa sembra al riguardo la proposta di dar vita ad un sistema europeo di difesa tattica anti-missile formulata dal Presidente Putin al Segretario Generale della NATO in occasione della visita da questi effettuata a Mosca lo scorso 20 febbraio.

Da parte europea, l'intenzione è di avviare una discussione sui progetti americano e russo evitando sterili contrapposizioni, ed attenendosi al contempo a indirizzi di prudenza capaci di garantire che l'evoluzione degli assetti strategici del dopo guerra fredda non metta a repentaglio la stabilità internazionale.

Per ciò che attiene ai rapporti con la Russia, si è assistito nel corso del 2000 a significativi progressi, specie nel dialogo con l'Alleanza atlantica. È augurabile che nel prossimo futuro le incertezze e le battute d'arresto, che continuano però a registrarsi su tale versante, possano essere superate, prospettiva questa che sarebbe agevolata dall'abbandono da parte di Mosca delle riserve e della diffidenza che a tratti sembra prevalere nella sua percezione del ruolo della NATO.

Interesse comune dell'Europa e degli USA è comunque assecondare l'impegno per il successo delle riforme avviate dalla Russia, anche perché un improvviso indebolimento di questa avrebbe ripercussioni certamente negative per la sicurezza mondiale.

In tale prospettiva, occorrerà far sì che un'evoluzione verso un'impostazione strategica che includa elementi difensivi come la difesa antimissile non sia percepita dalla Russia come una minaccia al suo ruolo. A tal fine, sarà molto importante tenere in adeguata considerazione la posizione di Mosca sulla perdurante validità del trattato ABM.

Anche per ciò che attiene agli scenari di allargamento della NATO, l'esigenza è di preservare il dialogo con la Russia, evitando che si determini un sentimento di accerchiamento e di esclusione.

A tal fine, se va escluso il riconoscimento a Mosca di un «*droit de regard*» sulle scelte che dovranno essere compiute e va riaffermato l'impegno a non deludere le aspettative democratiche derivanti dal principio della «porta aperta», non è per converso possibile trascurare totalmente i timori e le riserve costantemente manifestati dalla Russia, specie per quanto attiene ai paesi baltici. In considerazione di ciò, e tenuto conto che non sono ravvisabili al momento serie minacce alla stabilità europea, dovrebbe ritenersi che l'allargamento della NATO non costituisca una necessità urgente.

Su tale questione, il Segretario di Stato americano gli ha riferito che il Presidente Bush intende mantenere aperte le varie opzioni per l'allargamento, nel presupposto che esse debbano essere valutate in stretta consul-

tazione con gli Alleati. In proposito, la posizione italiana è che non sia opportuno attualmente dar luogo ad un allargamento all'Ucraina e ai Paesi baltici, e che le dinamiche di integrazione da privilegiare siano piuttosto quelle in direzione dell'Unione europea.

Per quanto riguarda la situazione nei Balcani – area nella quale si è potuto realizzare sul campo un importante esperimento di collaborazione tra la NATO e la Russia – la caduta del regime di Milosevic sembra finalmente aver aperto la strada ad una prospettiva di pace e di democrazia per tutti i paesi dell'area.

Da parte del Segretario di Stato americano è stato espresso apprezzamento per l'importante contributo fornito all'affermazione di condizioni di stabilità da parte delle forze armate italiane. Dai colloqui è inoltre emerso il comune impegno a sostenere il processo di democratizzazione del Montenegro, all'interno della federazione iugoslava e nel contesto dell'attuazione dell'autonomia in Kosovo contemplata dalla risoluzione n. 1244 nel Consiglio di sicurezza dell'ONU.

Nel contempo, sono state però confermate alcune differenze nelle rispettive posizioni circa i tempi per lo svolgimento delle elezioni in Kosovo, che l'amministrazione Bush vorrebbe affrettare, ritenendo che dalla loro effettuazione possa derivare un contributo a ridurre le spinte indipendentiste.

Nell'ambito dei suoi colloqui a Washington ha avuto inoltre modo di affrontare le prospettive del processo di pace in Medio Oriente e la questione irachena.

A tale riguardo, l'indirizzo dell'amministrazione Bush sembra essere quello di incoraggiare i palestinesi e il nuovo governo israeliano affinché, sulla base di una valutazione realistica della situazione che si è venuta a determinare, pongano in essere un impegno comune per evitare reciproche provocazioni e preservare future prospettive negoziali.

Per parte sua, ha avuto modo di rappresentare al Segretario di Stato l'esigenza di porre in essere senza indugio iniziative incisive per favorire il miglioramento della situazione, anche al fine di scongiurare il rischio di un ritorno del terrorismo internazionale. In tale contesto, ha inoltre ritenuto opportuno sottolineare al suo interlocutore – dimostratosi peraltro non particolarmente sensibile sull'argomento – come i palestinesi ritengano molto importante un'eventuale futuro negoziato con Israele non riparta dall'inizio, ma faccia salvo l'«*acquis*» precedentemente maturato nell'ultima fase delle trattative grazie all'impegno personale del Presidente Clinton.

Quanto all'Iraq, l'obiettivo che l'amministrazione Bush sembra considerare prioritario è quello di assicurare il puntuale rispetto da parte di Bagdad delle risoluzioni adottate dall'ONU. In relazione a ciò, Washington intende riservarsi il diritto di effettuare operazioni militari dirette ad indurre le autorità irachene ad accettare i controlli stabiliti dall'autorità internazionale.

Il Segretario di Stato americano ha peraltro manifestato un orientamento di disponibilità ad una modifica del regime sanzionatorio corrente

tale da attenuarne le conseguenze negative per la popolazione civile. In particolare, egli ha insistito sulla necessità di procedere, in stretta consultazione con gli alleati europei e con i paesi della regione, ad una revisione delle sanzioni tale da concentrare l'embargo su prodotti direttamente utilizzabili per la costruzione di armi di distruzione di massa.

Per parte sua, fa presente di aver concordato sull'ipotesi di revisione delle sanzioni, ribadendo ad un tempo l'esigenza di insistere con le autorità irachene affinché siano rispettate le risoluzioni ONU e sia consentita la ripresa delle ispezioni.

Sempre nel corso dei suoi colloqui di Washington, è stata oggetto di considerazione la situazione in Iran come pure in Libia.

Per quanto riguarda il primo di tali paesi, si è manifestata da parte americana comprensione per le difficoltà interne che si trova ad affrontare il Presidente Khatami a causa del limitato margine di manovra sul quale può contare, mentre per ciò che attiene alla Libia, il Segretario di Stato americano ha ribadito che la revoca delle sanzioni statunitensi resta subordinata, anche dopo il processo sull'attentato di Lockerbie, all'assunzione da parte del governo di Tripoli delle responsabilità inerenti a tale vicenda, nonché al versamento di compensazioni alle famiglie delle vittime.

Il Segretario di Stato ha peraltro dovuto riconoscere che non si poteva più imputare al colonnello Gheddafi un coinvolgimento nel terrorismo internazionale.

Sulla base degli elementi richiamati nel suo intervento, appare lecito dichiararsi fiduciosi sul mantenimento della tradizionale intonazione molto positiva nelle relazioni con gli USA. Ciò, in particolar modo, sulla base di una conferma del sistema di valori ai quali si richiama l'Alleanza atlantica, che costituisce quella cornice di sicurezza collettiva e di solidarietà che è un caposaldo della politica estera italiana.

Il presidente MIGONE, nell'esprimere apprezzamento per l'ampia esposizione del ministro Dini, avverte che avranno la parola, nell'ordine, gli interroganti e, quindi, interverrà nel dibattito sulle comunicazioni del Governo un senatore per ciascun Gruppo.

Il senatore SERVELLO, intervenendo in sede di replica relativamente all'interrogazione 3-04320, manifesta preliminarmente rammarico per l'obiettivo penalizzazione delle esigenze di approfondimento sulla vicenda della Telekom Serbia che si è venuta a determinare con la scelta del Ministro di trattare l'argomento in un unico contesto con le comunicazioni relative alla situazione internazionale.

Il presidente MIGONE fa presente che è stato lui stesso a raccomandare al ministro Dini di rispondere alle interrogazioni all'interno della sua più generale esposizione di politica estera. Ciò, sulla base della considerazione che già stamattina questi ha avuto modo di riferire sulla vicenda della Telekom Serbia alla Camera dei deputati, e tenuto conto che comun-

que sarà possibile garantire la possibilità di un ulteriore approfondimento in sede di replica degli interroganti.

Il senatore SERVELLO, nel prendere atto di quanto testé dichiarato dal Presidente, ribadisce il suo disagio per le condizioni nelle quali si svolge il dibattito, anche tenuto conto del fatto che i senatori hanno potuto avere contezza del contenuto dell'intervento del ministro Dini alla Camera soltanto pochi minuti fa.

Si dichiara comunque insoddisfatto della risposta del Ministro, rilevando come la vicenda dell'acquisizione della Telekom Serbia da parte della STET dia adito a forti dubbi e perplessità che non è stato possibile finora fugare. In particolare, dal punto di vista strettamente finanziario l'acquisizione rappresentò una perdita secca, in quanto ci fu una sopravvalutazione della società.

Risulta inoltre esservi stato un pagamento di tangenti di ammontare a tutt'oggi non chiaro, visto che si parla di 31 miliardi di lire, ma anche del 3 per cento di un valore di acquisto che fu pari a 1.500 miliardi, mentre sono aperti tutti gli interrogativi circa l'identità dei destinatari di tali somme.

Non si comprende poi come mai da parte del Governo italiano non si sia ancora avvertita l'esigenza di far pervenire almeno una nota verbale a Belgrado di fronte alla reiterata affermazione dell'*ex* ambasciatore iugoslavo presso la Santa Sede secondo la quale il suo Governo sarebbe stato costretto «dai mafiosi italiani» a far fronte al pagamento di 32 milioni di marchi. In tale quadro, poiché il ministro Dini ha dichiarato di non essersi occupato dell'operazione, avendone preso contezza soltanto dai mezzi di informazione, appare necessario chiarire quale sia stato il ruolo svolto dal sottosegretario *pro tempore* alla Presidenza del Consiglio nell'ambito del governo Prodi, Enrico Micheli.

Ulteriori interrogativi riguardano le reali motivazioni sottese all'iniziativa assunta dal quotidiano «*la Repubblica*» di dare grande risalto alla vicenda, mentre per altro verso vi è il fondato dubbio che da parte del nuovo Governo iugoslavo si alimentino i sospetti sull'operazione al fine di ottenere una revisione al rialzo del prezzo di vendita a suo tempo concordato.

Il senatore VALENTINO, intervenendo in sede di replica in ordine alle interrogazioni 3-04323 e 3-04345, rileva come il ministro Dini, anche considerando le indicazioni desumibili dalle sue dichiarazioni di questa mattina alla Camera, non abbia fornito risposta ai quesiti rivoltigli, in particolare circa la sua mancata conoscenza di un'operazione tanto importante come l'acquisizione della Telekom Serbia da parte di una società che all'epoca dei fatti rientrava nell'area di diretta influenza del Tesoro. Non è stata inoltre da lui espressa alcuna valutazione circa la congruità dell'operazione dal punto di vista finanziario, né si è avuta risposta sulla veridicità delle informazioni secondo le quali il ministro Dini si sarebbe

recato alla fine del 1996 a Belgrado accompagnato da un noto banchiere italiano per incontrare l'allora presidente Milosevic.

Il ministro DINI smentisce risolutamente la circostanza testè evocata in via d'ipotesi dal senatore Valentino.

Il senatore MILIO, intervenendo in sede di replica in ordine alle interrogazioni 3-04343 e 3-04344, si dichiara insoddisfatto per la risposta del ministro Dini, rilevando come quanto da lui dichiarato circa la sua mancata conoscenza, all'epoca dei fatti, dell'operazione di acquisizione della Telekom Serbia sia di ardua comprensione se si considera l'ampio risalto che fu dato a suo tempo dai mezzi di comunicazione alla vicenda. Egli stesso ebbe modo di presentare sin dal giugno 1997 un'interrogazione a risposta scritta, alla quale l'allora Presidente del Consiglio Prodi non ritenne peraltro di dover dare risposta.

Alla stregua delle informazioni pubblicate a suo tempo dalla stampa, e che richiama brevemente, risulta inaccettabile la posizione assunta dalla Presidenza del Consiglio e dal Ministero del tesoro con il comunicato del 22 febbraio scorso secondo la quale la responsabilità dell'operazione sarebbe da ascrivere ad una società di diritto olandese controllata dalla STET, anche perché quest'ultima era comunque collocata nell'area di diretta influenza del Tesoro.

Di fronte anche agli indirizzi di estremo rigore affermatasi in tema di valutazione delle responsabilità dei vertici imprenditoriali per le irregolarità gestionali delle aziende, non è possibile accordare all'azionista pubblico un'assoluta irresponsabilità – anche sul piano politico – rispetto ad un'operazione di rilevantissima importanza internazionale compiuta da una società controllata.

Per tali ragioni, a suo avviso, coloro che nel giugno del 1997 facevano parte del Governo, in particolare in qualità di Ministro del tesoro e di Ministro degli esteri, dovrebbero dare spiegazioni convincenti sulle scelte compiute o autorizzate, ovvero assumersi la responsabilità di una smaccata omissione di vigilanza, tanto più grave in quanto risoltasi in un obiettivo supporto ad un regime al quale sono addebitati gravissimi crimini contro l'umanità.

In conclusione, preannuncia l'intenzione della sua parte politica di chiedere nelle appropriate istanze comunitarie un chiarimento da parte del Presidente della Commissione Prodi circa l'intera vicenda.

Il senatore JACCHIA rileva che, nonostante l'abile tentativo del ministro Dini di minimizzare le divergenze tra gli Stati Uniti e i *partners* europei, vi è una distanza incolmabile tra le rispettive posizioni su due fondamentali argomenti: la difesa europea e il cosiddetto scudo antimissile. Sulla prima questione l'amministrazione Bush ha espresso con estrema chiarezza le sue preoccupazioni, che si riferiscono alla pianificazione militare – da mantenere all'interno della NATO – e alla probabile sottrazione di risorse all'Alleanza atlantica, che potrebbe essere evitata solo se i paesi

europei fossero disposti ad aumentare gli stanziamenti globali per le forze armate.

Per quel che riguarda la difesa antimissile, al di là delle difficoltà tecniche, vi è una precisa determinazione degli Stati Uniti a realizzare lo «scudo», con o senza il consenso degli altri governi. Peraltro la scelta di porre immediatamente la questione sul tappeto non è affatto intempestiva, ma rivela la volontà di inviare un messaggio politico agli alleati: gli Stati Uniti vogliono riaffermare che sarà la NATO a occuparsi della sicurezza della comunità atlantica.

Il senatore RUSSO SPENA sottolinea anzitutto la fine ingloriosa della riforma della cooperazione allo sviluppo, arenatasi alla Camera dei deputati per le tardive obiezioni dell'apparato, che configurano sostanzialmente un ostruzionismo da parte del Ministero degli affari esteri. Anche se il Ministro è probabilmente estraneo a tale vicenda, essa costituisce in negabilmente un problema politico.

Quanto al caso Telekom Serbia, non ritiene che vi siano responsabilità da addebitare al Governo, ma piuttosto coglie nella ricostruzione giornalistica della vicenda una rivalsa di ambienti statunitensi per le posizioni sostenute dall'Italia alla Conferenza di Rambouillet. È inoltre fin troppo chiaro l'uso dei servizi segreti nel tentativo di squalificare la presenza italiana nella regione balcanica, in un momento cruciale per i suoi futuri assetti politici ed economici.

Informa la Commissione che alcuni giorni fa l'invio di aiuti umanitari a Baghdad con un volo speciale da Ciampino è stato bloccato all'ultimo momento dalla Farnesina, poichè l'ONU avrebbe annullato l'autorizzazione già concessa. Tale decisione ha creato sconcerto tra i promotori dell'iniziativa, cioè i francescani di Assisi, e i numerosi medici che avevano accettato di partecipare alla missione. Domanda pertanto al Ministro se condivide la proposta avanzata dal sottosegretario Serri che, seguendo l'esempio della Francia, propone per il futuro di limitarsi a notificare alle Nazioni Unite l'invio di aiuti umanitari all'Iraq, anziché richiederne l'autorizzazione.

Il senatore CORRAO dà atto al ministro Dini della chiara posizione espressa sul processo di pace in Medio Oriente e del sostegno italiano alla ripresa delle trattative. Non è invece chiara la posizione sull'embargo contro l'Iraq, la cui prosecuzione non sembra giustificata soprattutto alla luce della distinzione che tutti fanno tra le responsabilità di Saddam Hussein e la tragica condizione del popolo iracheno; peraltro i bombardamenti angloamericani non colpiscono affatto il regime, ma provocano ulteriori sofferenze agli iracheni.

Domanda pertanto per quale ragione il Ministero degli affari esteri abbia bloccato l'invio di aiuti umanitari in Iraq da parte dei francescani. Ciò pare tanto più strano dal momento che il presidente Formigoni, in questo stesso periodo, promuove l'invio di aiuti a Baghdad e anche missioni di affari di imprenditori della regione Lombardia.

Si sofferma poi sui rapporti tra gli Stati Uniti e la Libia, certamente migliorati per la caduta delle accuse di complicità con il terrorismo che in passato venivano rivolte a Gheddafi, ma questi sviluppi sono contraddetti dalla richiesta americana che il governo di Tripoli riconosca la responsabilità dell'attentato di Lockerbie, che non è affermata nella sentenza della corte olandese. Peraltro un giudizio storico complessivo sulle responsabilità dei vari Stati per azioni militari che hanno provocato morti tra i civili, e violato la sovranità di altri paesi, non può prescindere dal gravissimo caso di Ustica, in cui fu abbattuto un aereo di linea in territorio italiano.

In conclusione il rispetto per le alleanze non può implicare in alcun modo una sudditanza verso il principale alleato – che non disdegna un uso strumentale dei *dossier* dei servizi segreti, come dimostra il caso Telekom Serbia – ma richiede il riconoscimento di una pari dignità.

Il senatore VERTONE GRIMALDI sottolinea in primo luogo i meriti del Governo italiano per il modo in cui ha saputo gestire la gravissima crisi del Kosovo, conciliando la lealtà verso gli alleati con una attenta difesa degli interessi nazionali. Del resto non si può prescindere dalla politica complessiva dell'Italia verso i Balcani, se si vuol comprendere le ragioni per cui è improvvisamente scoppiato il caso Telekom Serbia, cioè l'assurda polemica per l'acquisizione da parte di un'impresa italiana di una quota dell'azienda di telecomunicazioni serba, per la quale dovette affrontare e vincere la concorrenza di altre imprese europee del calibro di Alcatel e Siemens.

Desti stupore l'atteggiamento delle forze politiche di destra, che non difendono gli interessi nazionali di fronte a una grossolana montatura, mentre merita apprezzamento l'intervento del senatore Russo Spena, che ha dimostrato una lucida intelligenza politica. Il vero scandalo, a suo avviso, è rappresentato dal ruolo del quotidiano «La Repubblica», che si è fatto strumento di un subdolo attacco alla politica estera dell'Italia.

Infine invita il ministro Dini a chiarire le ragioni del veto all'invio di aiuti umanitari in Iraq, denunciato dal senatore Russo Spena, poiché le modalità con cui si è svolta la vicenda sollevano non poche perplessità.

Il senatore ANDREOTTI osserva in primo luogo che la mancata informazione del Governo sul negoziato in corso per l'acquisizione di una quota in Telekom Serbia può indurre a ritenere che non sia stata una buona scelta la soppressione del Ministero per le partecipazioni statali, dal momento che all'epoca dei fatti la Stet era ancora un'impresa in mano pubblica.

In merito alle considerazioni del Ministro relative alla NATO, rileva che il Governo e il Parlamento dovrebbero approfondire tutte le implicazioni del nuovo concetto strategico approvato circa due anni orsono: occorre chiarire, in particolare, da dove provengano le nuove minacce cui la NATO dovrebbe far fronte, nel mutato contesto internazionale. Sottolinea poi l'esigenza di un maggiore coinvolgimento dell'Unione Europea nel processo di pace in Medio Oriente, poiché l'esperienza dell'ultimo de-

cennio ha dimostrato che gli Stati Uniti sono necessari, ma non sufficienti per una soluzione politica. Ricorda peraltro che, dopo la conclusione della guerra del Golfo, il presidente Bush dichiarò che era venuto il momento di impegnarsi per la soluzione della questione palestinese.

Le trattative per il disarmo convenzionale e nucleare, che ebbero un grande impulso durante le presidenze di Ronald Reagan e di George Bush, dovrebbero essere ora rilanciate, sia a livello generale che in particolari contesti regionali. Ad esempio, varrebbe la pena di mettere in atto le buone intenzioni espresse nel 1991, quando si affermò che nel Golfo Persico nessun paese avrebbe dovuto disporre di un arsenale che gli consentisse di aggredire i paesi vicini.

Si sofferma poi sulle relazioni con la Libia, riferendo che, nel corso di un recente viaggio effettuato nell'ambito dell'Unione interparlamentare, ha potuto constatare soddisfazione per i rapporti bilaterali e per il ruolo svolto dal sottosegretario Serri nella promozione di un accordo di pace nel Sudan meridionale.

Ritiene importante il riconoscimento del nuovo segretario di Stato Colin Powell circa l'assenza di una *connection* tra la Libia e i movimenti terroristici, ma ritiene che si possano assumere ulteriori iniziative per la normalizzazione dei rapporti dopo la crisi di Lockerbie. Ad esempio, si potrebbe costituire un fondo internazionale per indennizzare tutte le vittime di eventi bellici o terroristici le cui responsabilità non siano accertate e, in tale ipotesi, è probabile che il governo libico possa contribuire con molta generosità.

Infine pone in risalto l'importanza del progetto libico di promuovere l'Unione africana, andando ben al di là della cooperazione in seno all'OUA. Si tratta certamente di un progetto ambizioso, che si scontra con formidabili interessi di tipo neocoloniale, ma appare meritevole di attenzione da parte del Governo italiano.

Il senatore PIANETTA ricorda al Ministro che all'epoca del negoziato con il governo di Belgrado, la Stet era una *holding* pubblica, i cui amministratori venivano nominati dal Governo. Appare quindi singolare la mancanza di informative su un affare la cui rilevanza per la politica estera è del tutto evidente.

Chiede poi se il Ministero degli affari esteri può garantire che, in caso di approvazione del disegno di legge sull'esercizio del diritto di voto nella circoscrizione estero, la rete consolare sarebbe pronta per i complessi adempimenti che esso prevede. Domanda altresì se siano state avviate intese con altri Stati per l'attuazione di tale legge. A tal proposito precisa che la sua parte politica non intende effettuare alcuna strumentalizzazione, ma è disposta a prendere atto delle difficoltà oggettive in cui il Ministero si verrebbe a trovare, nel caso che tale legge sia realmente approvata.

Il presidente MIGONE sottolinea in primo luogo che spetta alla magistratura accertare eventuale irregolarità nell'acquisizione di una quota

della Telekom Serbia da parte della Stet, mentre il Parlamento deve esprimere una valutazione politica.

In merito all'esposizione generale del Ministro, ricorda che le trasformazioni radicali verificatesi in Europa a partire dal 1989 hanno imposto alla NATO di trasformarsi gradualmente in una organizzazione di sicurezza collettiva – fermi restando gli impegni derivanti dall'articolo 5 del trattato istitutivo – e al tempo stesso di aprirsi all'adesione di nuovi Stati membri. Ciò comporta da un lato l'esigenza di una maggiore collegialità nelle decisioni e, dall'altro, l'assunzione di nuovi compiti nella gestione dei conflitti. Chi si oppone a una trasformazione in tal senso, come fa il senatore Russo Spina, dovrebbe anche precisare in qual modo la comunità internazionale può reagire di fronte a inaccettabili massacri, come quelli verificatisi nei Balcani.

La richiesta statunitense di una maggiore partecipazione degli europei alle spese dell'Alleanza può essere accolta, a condizione che a più alti contributi corrisponda un maggiore peso decisionale. Occorre inoltre rafforzare il pilastro europeo all'interno dell'Alleanza, ricercando un rapporto più adulto con il maggiore alleato, il quale non può evitare di prendere atto che sta nascendo una identità di difesa europea.

Si sofferma quindi sul progetto di difesa antimissilistica, esprimendo il timore che questo programma potrebbe far ripiombare il mondo in un assetto bipolare. Occorre perciò una estrema cautela in tale materia, per evitare il duplice rischio di una crisi nei rapporti degli Stati Uniti con la Russia e la Cina, nonché di un'ulteriore spinta verso la proliferazione delle armi nucleari.

Il senatore PORCARI sottolinea anzitutto l'originalità della «difesa nazionale antimissile» rispetto allo «scudo stellare» di Reagan e invita il Governo a chiarire se sia d'accordo con il presidente Bush, circa l'opportunità di una difesa contro attacchi missilistici lanciati con scopi terroristici.

Per quel che riguarda il caso Telekom Serbia, una valutazione politica fatta oggi, alla vigilia dell'arresto di Milosevic, non può prescindere da un giudizio sul regime dell'ex presidente della Federazione iugoslava. Un governo già ampiamente screditato riuscì a sopravvivere ancora per alcuni anni grazie soprattutto alle risorse finanziarie ottenute con quell'affare: è questo un dato di fatto innegabile, anche se l'Italia successivamente ha mantenuto i suoi impegni in seno all'Alleanza atlantica, grazie al sostegno determinante del Polo della libertà.

Il senatore SCALFARO esprime soddisfazione per l'alto livello del dibattito odierno e apprezzamento per l'esposizione del ministro Dini, che ha confermato la serietà con cui si prepara agli incontri internazionali e accetta poi di parlarne nelle sedi istituzionali. Sottolinea inoltre la dignità con cui il Governo si muove nei rapporti con i principali alleati, nel presupposto della parità di tutti gli Stati membri nella partecipazione all'Alleanza atlantica.

Dichiara poi di condividere l'impostazione dei rapporti con la Russia, che non deve essere spinta a temere un accerchiamento da parte degli occidentali, ma osserva che tale giusta esigenza politica e psicologica va temperata con la legittima aspirazione alla sicurezza dei paesi confinanti.

La senatrice DE ZULUETA prende atto della completa estraneità del Ministero degli affari esteri rispetto alla vicenda Telekom Serbia, ma non la considera un fatto positivo, poiché sarebbe stato opportuno che il Governo si occupasse di una trattativa così rilevante per le sue implicazioni di ordine politico. È ora auspicabile che la polemica in corso su quella vicenda non turbi gli eccellenti rapporti con il nuovo governo di Belgrado.

Chiede poi quale sia lo stato attuale delle relazioni tra il Montenegro e gli Stati Uniti, anche sotto il profilo finanziario, e auspica che le elezioni in Kosovo si svolgano dopo che si sia chiarito in quale ordinamento statale esse si svolgeranno e, soprattutto, quali saranno le funzioni istituzionali degli eletti. In caso contrario non si darebbe prova di pragmatismo, ma di confusione di idee.

Anche in Iraq la ripresa dei bombardamenti non sembra esprimere un approccio pragmatico, poiché non avvicina minimamente la soluzione dei problemi, mentre le sistematiche ispezioni dell'ONU negli scorsi anni avevano realmente ridotto la capacità militare del governo di Baghdad, che adesso è invece ritenuto di nuovo in grado di fabbricare armi nucleari. Resta comunque da chiarire se sia un caso che il bombardamento alla periferia della capitale sia avvenuto alla vigilia del viaggio a New York del ministro iracheno incaricato di negoziare sulla ripresa delle ispezioni.

Dichiara poi di condividere l'opportunità di un maggiore coinvolgimento dell'Unione Europea nel processo di pace in Palestina e, infine, osserva che la realizzazione del programma antimissilistico degli Stati Uniti porterebbe sì al superamento della «mutua distruzione assicurata», ma lascerebbe la capacità di distruzione a una sola superpotenza.

Il ministro DINI replica ai senatori intervenuti nel dibattito, ribadendo che il Governo non è stato mai interpellato né dalla Stet né dalle autorità di Belgrado nel corso della trattativa per la parziale privatizzazione della Telekom Serbia. Benchè i primi contatti siano stati presi in anni precedenti, il vero negoziato iniziò solo dopo l'abrogazione delle sanzioni contro la Federazione iugoslava: non vi era pertanto alcuna giustificazione per opporre un veto alla conclusione dell'affare, tanto più che l'Unione Europea incoraggiava le imprese degli Stati membri a investire in Iugoslavia. Risulta invece che alcune imprese di altri paesi europei hanno concluso affari con Belgrado, nel periodo in cui erano ancora in vigore le sanzioni.

Non si comprende dunque la ragione dell'improvvisa campagna denigratoria effettuata da «La Repubblica», che ha assurdamente insinuato responsabilità politiche del Governo, che invece ha mantenuto rapporti sempre corretti sia con le autorità iugoslave sia con i movimenti dell'opposi-

zione serba. A tal proposito ricorda di aver effettuato una visita a Belgrado nel dicembre 1996 per convincere Milosevic ad accettare la missione di Gonzales, come inviato speciale dell'OSCE, dopo le contestate elezioni amministrative in Serbia.

Alla Conferenza di Rambouillet, svoltasi molto tempo dopo la conclusione del contratto tra Stet e Telekom Serbia, ha cercato fino in fondo di favorire la conclusione di un accordo sul Kosovo, nell'interesse di tutte le parti coinvolte; quando scoppiò poi il conflitto, l'Italia ha fatto lealmente la sua parte, tentando però di evitare gli attacchi a obiettivi civili e proponendo una tregua nel periodo pasquale, al fine di favorire una ripresa dei negoziati. Tutto ciò ha provocato qualche incomprensione con alcuni alleati; del resto non vi è dubbio che dietro gli articoli scandalistici pubblicati sull'argomento vi sia qualche *dossier* fabbricato altrove.

Precisando poi alcuni aspetti particolari della vicenda, fa presente al senatore Valentino che il Ministero era regolarmente informato dall'ambasciatore a Belgrado sull'esistenza delle trattative, ma non ritenne di dover interferire, anche perché le imprese sono solite chiedere l'intervento del Governo soltanto quando hanno bisogno del suo aiuto. La comunità internazionale, dopo gli accordi di Dayton, era orientata a favorire il reinserimento della Jugoslavia nell'economia europea, anche incoraggiando accordi con imprese straniere. L'impiego delle risorse finanziarie così ottenute dal governo di Belgrado non poteva essere sindacabile dall'Italia o da altri paesi; peraltro gli stessi articoli di stampa citati dal senatore Milio affermano che tali somme servirono a pagare stipendi e pensioni, nonché a ricostituire le riserve valutarie praticamente azzerate.

Fa poi presente alla senatrice de Zulueta che i ministri iugoslavi hanno smentito le dichiarazioni attribuite loro da «La Repubblica» e che, contrariamente a quanto affermato da tale giornale, i rapporti tra i due governi sono eccellenti. Presto il presidente di Telecom Italia si recherà a Belgrado per incontrare il primo ministro Djindjic, al fine di discutere le prospettive della partecipazione al capitale dell'azienda di telecomunicazioni serba.

Dopo aver brevemente accennato alle ragioni per cui il Governo ha chiesto modifiche al disegno di legge di riforma della cooperazione approvato dalla Commissione esteri della Camera, il ministro Dini risponde alle ulteriori domande dei senatori concernenti altre questioni di politica estera. In merito al blocco della spedizione di aiuti umanitari a Baghdad, su cui si è soffermato il senatore Russo Spina, fa presente che sabato scorso le Nazioni Unite si sono opposte alla partenza dell'aereo da Ciampino, perché si è accertato che la compagnia proprietaria dell'apparecchio in altre occasioni ha trasportato armi verso paesi colpiti da un embargo; peraltro le stesse Nazioni Unite hanno precisato che gli aiuti possono essere spediti con un aereo appartenente ad altra compagnia.

Quanto alla difesa nazionale antimissile, il presidente Bush ha assunto un impegno politico che intende mantenere, ma restano da definire aspetti fondamentali del programma, dai paesi che potranno aderire ai possibili attacchi contro cui dovrà operare. Il governo russo ha già dichiarato

che, se la difesa è rivolta contro alcuni paesi considerati fonte di minacce per la stabilità internazionale, la Russia è disposta a partecipare a tale programma.

I rapporti tra gli Stati Uniti e la Libia sono attualmente in una fase di stallo, poiché le sanzioni sono state sospese ma Washington ne subordina la definitiva abrogazione ad alcune condizioni inaccettabili per il governo di Tripoli. Tra l'altro, se gli angloamericani pretendessero il risarcimento delle vittime di Lockerbie, il colonnello Gheddafi chiederebbe analoghi indennizzi per le vittime dei bombardamenti su Tripoli nel 1986. Il Governo prende atto della proposta del senatore Andreotti, volta a indicare una via di uscita da questa situazione di stallo, e si riserva di studiarne la praticabilità.

Per quanto concerne il processo di pace in Medio Oriente, è evidente che l'intera responsabilità del negoziato non può essere lasciata a un solo governo, ma non esistono ancora le condizioni per sottoporre alle parti una nuova proposta negoziale, che consenta di risolvere le principali questioni tuttora aperte.

Infine il ministro Dini fa presente al senatore Pianetta che il ritardo nell'*iter* parlamentare del disegno di legge riguardante il voto nella circoscrizione estero crea obiettive difficoltà, ma il Ministero degli affari esteri spera di poter riuscire a svolgere i propri compiti anche in tempi molto stretti.

Il presidente MIGONE ringrazia il ministro Dini per la sua ampia replica e dichiara chiuso il dibattito sulle comunicazioni del Governo.

La seduta termina alle ore 17,10.

DIFESA (4^a)

MERCOLEDÌ 28 FEBBRAIO 2001

280^a Seduta*Presidenza del Presidente*

DI BENEDETTO

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Minniti.**La seduta inizia alle ore 15,50.***SULLA PAVENTATA SOPPRESSIONE DELLA BRIGATA FOLGORE**

Il sottosegretario MINNITI conferma quanto da lui affermato nella seduta di ieri, rispondendo al quesito proposto dal senatore Peruzzotti, circa la paventata soppressione di quel reparto. Infatti, non solo non esiste presso lo Stato maggiore dell'Esercito alcuna iniziativa in tal senso, ma cita tutte le iniziative in corso, finalizzate all'ammodernamento delle sue strutture. La brigata paracadutisti Folgore è stata oggetto, nel recente passato, di numerosi provvedimenti tesi a potenziarne le capacità operative, esaltandone le doti tipiche di truppe scelte, idonee ad operare in condizioni di isolamento ed in terreni particolarmente difficili.

In particolare è stato potenziato il 9° reggimento d'assalto paracadutisti, prevedendo l'incremento delle compagnie incursori e inserendo una compagnia di nuova costituzione, destinata alla ricognizione in profondità. Inoltre, sotto l'aspetto della gratificazione, agli incursori del «Col Moschin» è stato concesso l'uso di un particolare fregio distintivo che rinnova le tradizioni dei reggimenti «arditi» distintisi durante il secondo conflitto mondiale. Il 185° reggimento artiglieria paracadutisti è stato riconfigurato quale reggimento di acquisizione degli obiettivi in profondità, esaltandone le capacità di sopravvivenza in territorio ostile e dotandolo di mezzi necessari per dirigere l'intervento dei più moderni sistemi d'arma in dotazione alle Forze armate (velivoli aerotattici, elicotteri da combattimento, sistemi lanciarazzi di saturazione e futuri sistemi missilistici ad elevata precisione). Parallelamente, i reggimenti paracadutisti saranno potenziati nella loro capacità di fuoco indiretto, dotandoli di mortai rigati da 120 mm che consentiranno di provvedere in proprio a tutte le esigenze di

supporto di fuoco diretto, prima assicurate dall'obice da 105/14, ormai obsoleto. Riguardo alle esigenze di supporto di fuoco è stato previsto un «gemellaggio» in termini addestrativi ed operativi della brigata Folgore con la nuova brigata aeromobile, dotata di elicotteri da combattimento A-129, in grado di operare come una vera e propria artiglieria volante, con elevata tempestività di intervento, letalità e precisione. La componente genio guastatori è stata elevata da compagnia a battaglione, con un consistente incremento di capacità. Inoltre, al fine di rinnovare le tradizioni dei paracadutisti in particolare e dell'Esercito in generale, tale unità assumerà il nome di VIII battaglione guastatori paracadutisti Folgore, in memoria dell'unità che si immolò al completo nel deserto egiziano, durante la battaglia di El Alamein.

La seduta termina alle ore 16.

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCLEDÌ 28 FEBBRAIO 2001

436^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GUERZONI

Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze D'Amico e per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Solaroli.

La seduta inizia alle ore 15,10.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazione**

Il sottosegretario D'AMICO rileva che con l'interrogazione n. 3-04251 si chiede di conoscere se le agevolazioni fiscali, riconosciute ai fini della applicazione delle imposte di registro e dell'IVA, relativamente all'acquisto e alla costruzione della cosiddetta «prima casa», possano estendersi anche all'acquisto di una casa in fase di costruzione.

Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che è in corso di emanazione una circolare finalizzata a fornire istruzioni nello specifico settore delle agevolazioni cosiddette «prima casa» ai fini delle imposte sui trasferimenti, da applicare agli immobili ad uso abitativo.

In detta circolare viene chiarito, tra l'altro, che per i trasferimenti di immobili in corso di costruzione si può beneficiare dell'agevolazione in argomento, purché in presenza di tutti i requisiti previsti.

L'agevolazione, che compete agli immobili assoggettati al regime IVA per espressa previsione legislativa (decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, Tabella A, parte seconda, n. 21), si ritiene applicabile anche ai trasferimenti soggetti all'imposta di registro per evitare una difformità di trattamento derivante esclusivamente dall'applicazione del differente tributo (IVA). Ciò anche in linea con una ormai costante giurisprudenza in materia.

Il senatore DONDEYNAZ si dichiara completamente soddisfatto della risposta fornita dal sottosegretario D'Amico.

Il presidente GUERZONI dichiara chiusa la procedura informativa.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di regolamento di organizzazione del Ministero delle finanze (n. 863)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 21 febbraio scorso.

Il senatore PEDRIZZI, prima di intervenire sul merito del provvedimento, dichiara di voler sottoporre al Presidente ed alla Commissione la richiesta di audizioni dell'Autorità per l'informatica nella Pubblica Amministrazione (AIPA), dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e del Servizio Consultivo Ispettivo Tributario (SECIT). In particolare, la richiesta di audizione dei primi due organismi è motivata dal fatto che il Consiglio di Stato, nel parere da esso reso, aveva suggerito al Governo di consultare tali Autorità, mentre, per quanto riguarda il Secit, lo schema di regolamento in esame innova profondamente le funzioni attualmente dallo stesso svolte.

Sulla richiesta avanzata dal senatore Pedrizzi si apre un breve dibattito.

Il presidente GUERZONI sottolinea come occorra coniugare la necessità di completezza dell'informazione, certamente garantita dalle audizioni, con quella di esprimere il parere sul provvedimento nei tempi purtroppo assai stretti assegnati alla Commissione.

Il relatore VIGEVANI, dopo alcune considerazioni di carattere generale, dichiara di non reputare necessaria l'audizione dei rappresentanti delle due Autorità, sottolineando l'esigenza di esprimere comunque un parere nei tempi assegnati. La propria posizione non è comunque pregiudizialmente contraria alle audizioni e queste si potrebbero eventualmente svolgere, in una sede informale, nella mattina di martedì 6 marzo.

Il senatore BONAVITA si dichiara d'accordo con le considerazioni del relatore.

Il senatore VENTUCCI sottolinea come lo schema di regolamento in esame, più che puntare ad una maggiore efficienza ed efficacia dell'azione dell'Amministrazione finanziaria attraverso l'attività delle nuove agenzie fiscali, sembra invece occuparsi prevalentemente della ristrutturazione degli alti gradi dell'Amministrazione.

Il senatore PEDRIZZI, dopo aver rilevato che la propria non è una richiesta dilatoria, chiede che il relatore e la Commissione tutta si espri-

mano sull'opportunità di ascoltare anche il Secit, in considerazione del fatto che il depotenziamento di tale organismo sembra, tra l'altro, in contraddizione con la necessità, da tempo sottolineata dal Governo, di un rafforzamento della lotta all'evasione fiscale.

Il senatore VIGEVANI si dichiara senz'altro favorevole all'audizione del direttore del Secit.

Ha quindi la parola il sottosegretario D'AMICO, il quale fa preliminarmente presente la sostanziale differenza che esiste nella richiesta di audizione delle due Autorità, da una parte, e del Secit, dall'altra. Nel primo caso, si tratta di due organismi estranei all'Amministrazione finanziaria, mentre, nel secondo, il Secit è incardinato all'interno dell'Amministrazione stessa. Reputa quindi non del tutto opportuna l'audizione di rappresentanti del Secit; in caso contrario, potrebbero essere legittimamente prese in considerazione anche audizioni di altri settori dell'Amministrazione.

Il relatore VIGEVANI, riconoscendo in effetti che il Secit è parte in causa nel processo di cambiamento introdotto con il regolamento, fa tuttavia presente che tale organismo è fortemente coinvolto nel processo di riforma, per cui ribadisce la necessità di ascoltarne il direttore.

Anche il senatore ALBERTINI si dichiara d'accordo con la proposta di audizione dei rappresentanti del Secit, poiché da essa non potranno che scaturire elementi positivi di conoscenza, acquisiti i quali la Commissione deciderà poi in piena autonomia.

Il senatore VENTUCCI ribadisce il rischio di un'eccessiva autonomia attribuita alle Agenzie fiscali, per cui ritiene pericoloso non prevedere il controllo del Secit sulle nuove articolazioni operative dell'Amministrazione finanziaria, con particolare riferimento a quelle, quali il settore delle dogane, più interessate dalle innovazioni normative e procedurali legate al processo di integrazione europea.

Il presidente GUERZONI, preso atto del dibattito svolto, comunica che nella mattinata di martedì 6 marzo si procederà alle tre audizioni proposte dal senatore Pedrizzi.

Si apre il dibattito.

Prende la parola il senatore PEDRIZZI, il quale sottolinea come lo schema di regolamento in esame abbia notevole importanza per due motivi, uno di ordine generale e uno di carattere specifico.

Il primo motivo si riferisce al fatto che lo schema preordina un nuovo assetto organizzativo-funzionale teso a modificare completamente le strutture e a redistribuire le funzioni nell'ambito di un ministero chiave, di pri-

maria importanza per quanto riguarda i rapporti tra l'amministrazione pubblica e i cittadini contribuenti.

Il secondo motivo attiene alla circostanza che, attraverso una serie di deleghe «a cascata», di fatto si abrogano disposizioni contenute nella legge n. 146 del 1980, concernente i compiti e le funzioni del Secit.

Tralasciando i profili di illegittimità per eccesso di delega di talune norme contenute nelle disposizioni delegate, il sistema delle deleghe «a cascata» espropria di fatto il Parlamento del potere di sindacato su un processo di trasformazione di significativa importanza.

Riguardo al contenuto dello schema di regolamento in discussione – prosegue l'oratore – non si possono che manifestare forti perplessità, innanzitutto perché le disposizioni prospettate presentano un grado inaccettabile di incongruenza con la *ratio* stessa della riforma del Ministero delle finanze, la quale, essendo fondata su ampie autonomie gestionali da parte delle Agenzie, postula un rafforzamento del potere di indirizzo strategico e di controllo di alto profilo da parte dell'Autorità politica. Il nodo cruciale del problema risiede, in effetti, nella «vigilanza» sull'operato delle Agenzie stesse, che lo schema non definisce in modo esauriente ai fini del concreto esercizio da parte delle strutture di controllo.

Allo stato attuale, si prefigura uno scenario denso di zone d'ombra, con un Ministero caratterizzato da una intrinseca debolezza rispetto allo strapotere delle Agenzie, piuttosto che dal requisito auspicato della «snellezza»; un Ministero chiamato ad operare sulla base di un tessuto normativo creato sulla spinta di non meglio definite «urgenze realizzative».

Non si possono ignorare le incertezze e le ambiguità che hanno scandito le fasi preparatorie di tutta la riforma, ed in modo particolare la questione della «vigilanza» o dell'«alta vigilanza», influenzate dalla posizione dominante delle Agenzie, alle quali nella sostanza è stato «appaltato» il rapporto fisco-contribuente. Non si può in definitiva non rilevare il nodo rappresentato dal regime di «autoreferenzialità» delle Agenzie stesse, consentito dalla inconsistenza dei controlli e della vigilanza previsti nello schema organizzativo in esame.

Il parere espresso dal Consiglio di Stato sullo schema di regolamento pone in evidenza con grande chiarezza le gravi carenze di un disegno organizzativo disomogeneo, elaborato in tutta fretta per consentire la «blindatura» delle Agenzie prima della fine della legislatura. In materia di vigilanza e di controlli, ad esempio, il Consiglio di Stato rileva come lo schema non preveda esplicitamente di sottoporre le Agenzie (la cui attività incide su aspetti fondamentali della vita sociale ed economica del Paese) ai poteri di «alta vigilanza» e «controllo preventivo» del Ministro, come prescrive l'articolo 60 del decreto legislativo n. 300 del 1999 che, precisa il Consiglio di Stato, «devono essere svolti dal vertice politico e dalle strutture di diretta collaborazione ad esso addette».

Il disegno di sostanziale «autoreferenzialità» delle Agenzie è completato nello schema di regolamento dall'articolo 23, il quale sottrae al Secit ogni potere di vigilanza e di controllo sulle medesime, nonché di controllo

straordinario dei contribuenti, così privandolo, peraltro, di un prezioso strumento di analisi «sul campo».

Dei preziosi elementi conoscitivi derivanti da indagini campionarie sarebbero privati non solo l'Autorità di governo, ma anche il Parlamento che, attraverso le Commissioni parlamentari, ha concorso fino ad oggi alla definizione del programma annuale di attività del Secit ed è stato tenuto al corrente degli esiti attraverso un'apposita relazione annuale.

In via incidentale, l'oratore sottolinea che il programma di governo di Alleanza Nazionale prevede il rafforzamento dell'azione del Secit, soprattutto in ordine alle esigenze di controllo e di vigilanza in campo fiscale, oltre che della Guardia di finanza, anche delle Agenzie; alle quali il nuovo assetto organizzativo della fiscalità assegna, giustamente, ampia autonomia.

Ha quindi la parola il senatore D'ALÌ, il quale sottolinea l'esigenza di adeguati controlli del vertice politico dell'Amministrazione sulle Agenzie fiscali con le specifiche strutture a ciò deputate, come per esempio il Secit; occorre evitare in ogni modo l'autoreferenzialità delle Agenzie fiscali che vanno invece controllate nel corretto perseguimento dei fini istituzionali. Perplessità emergono poi con riferimento alla dotazione di personale, prevista dallo schema, per le segreterie delle Commissioni tributarie e per le strutture di assistenza del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria. Per queste articolazioni amministrative si registrano, già nella situazione attuale, gravi carenze di personale che finiscono per impedire un corretto funzionamento della giustizia tributaria. Lo schema di decreto non prevede un rafforzamento di tali dotazioni organiche, ma anzi un qualche ridimensionamento. Occorre quindi procedere ad una rivalutazione delle esigenze di organico da assegnare alle segreterie delle Commissioni tributarie, comprese le sezioni staccate, e soprattutto dall'organico da riservare per il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, per il quale occorre individuare anche specifiche posizioni dirigenziali.

Interviene quindi il senatore CASTELLANI il quale sottolinea, in primo luogo, la coerenza del regolamento con le linee di riforma dell'Amministrazione finanziaria conseguenti all'introduzione delle nuove Agenzie fiscali. Con queste ultime, si persegue un criterio di spiccata operatività sul territorio con obiettivi preventivamente definiti, mentre nel Ministero si incentrano altre funzioni di carattere residuale.

Dopo aver sottolineato l'opportunità del mantenimento dell'autonomia dell'Azienda dei Monopoli di Stato, l'oratore sottolinea come il dipartimento delle politiche fiscali risulti una realtà con funzioni e strutture eccessivamente «dilatate»: meglio sarebbe accorpate alcune funzioni ed uffici, anche riducendo eventualmente il numero dei dirigenti generali. Per quanto riguarda il Secit, nello schema di regolamento le relative funzioni appaiono eccessivamente compresse, limitandosi alla fine, esse, ad una pura attività consultiva; peraltro, in altre parti del regolamento emergono altri organi di carattere consultivo (oltre al Secit), le cui funzioni potreb-

bero in qualche caso sovrapporsi. Suggestisce quindi di semplificare e ridurre gli organi di carattere consultivo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di trasferimento alla sede deliberante del disegno di legge:

(4677) AGOSTINI ed altri. – Delega al Governo per il riordino generale dei trattamenti pensionistici di guerra

Il presidente GUERZONI ricorda che la Commissione ha approvato, il 21 febbraio scorso in sede referente, un nuovo testo del disegno di legge n. 4677, che peraltro non contiene più la delega originariamente prevista. Egli propone quindi alla Commissione di deliberare la richiesta di trasferimento alla sede deliberante da sottoporre alla valutazione del Presidente del Senato, in considerazione del fatto che tutti i Gruppi, all'unanimità, hanno preventivamente manifestato il proprio assenso.

Dopo aver verificato la presenza del numero legale per deliberare e con il parere favorevole del sottosegretario SOLAROLI, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta in questione che viene approvata all'unanimità.

La seduta termina alle ore 16,10.

ISTRUZIONE (7^a)

MERCLEDÌ 28 FEBBRAIO 2001

523^a Seduta*Presidenza del Presidente*

OSSICINI

indi del Vice Presidente

BISCARDI

Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali D'Andrea e per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE DELIBERANTE

(4986) Deputati POLI BORTONE ed altri. – Norme per il restauro, la tutela e la conservazione del patrimonio urbanistico, architettonico e artistico barocco della città di Lecce, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

Si riprende la discussione sospesa nella seduta del 20 febbraio scorso.

Il presidente OSSICINI avverte che sono pervenuti i pareri della Commissioni consultate e che si può pertanto procedere alle votazioni. Accertata la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, pone quindi separatamente ai voti gli articoli 1, 2 e 3 del disegno di legge, come pervenuto dalla Camera dei deputati, che – senza discussione – risultano approvati. Informa poi che sono stati presentati due emendamenti volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 3: su uno di essi (3.0.1), la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione; sull'altro (3.0.2), la Commissione bilancio ha osservato che esso riproduce un identico provvedimento recentemente approvato in via definitiva.

Il senatore BRIGNONE ritira l'emendamento 3.0.2 e rinuncia ad illustrare il 3.0.1 che, previa dichiarazione di voto favorevole del senatore LORENZI, è posto ai voti e respinto.

La Commissione approva poi, senza discussione e con separate votazioni, i restanti articoli 4, 5 e 6 nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Sul disegno di legge nel suo complesso, il senatore LORENZI dichiara il voto favorevole del Gruppo Democrazia Europea.

Il senatore ASCIUTTI dichiara il voto favorevole del Gruppo Forza Italia, esprimendo compiacimento per la definitiva approvazione di un disegno di legge da lungo tempo all'esame del Parlamento.

I senatori BEVILACQUA, DANZI, MONTICONE e NAVA esprimono a loro volta voto favorevole, rispettivamente a nome del Gruppo Alleanza Nazionale, del Gruppo del Centro Cristiano Democratico, del Gruppo Partito Popolare Italiano e del Gruppo Unione Democratici per l'Europa-UdeuR.

La senatrice BRUNO GANERI esprime infine il convinto voto favorevole del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo, compiacendosi per l'approvazione di un provvedimento da tempo atteso.

La Commissione approva indi il disegno di legge nel suo complesso.

(127) MANIERI ed altri. – Provvedimenti urgenti per il recupero e la tutela del patrimonio artistico barocco della città di Lecce e provincia

(301) COSTA. – Provvedimenti per la difesa del patrimonio artistico barocco delle città di Lecce, Tricase, Gallipoli, Casarano, Nardò, Galatina, Santa Maria di Leuca, Otranto, Maglie e loro hinterland culturali

(Seguito della discussione congiunta e approvazione in un testo unificato)

Si riprende la discussione sospesa nella seduta del 20 febbraio scorso, nel corso della quale – ricorda il presidente OSSICINI – la Commissione aveva deliberato di disgiungere la discussione dei disegni di legge in titolo da quella del disegno di legge n. 4986 e aveva conferito mandato alla relatrice Manieri di predisporre un testo unificato.

La relatrice MANIERI illustra la propria proposta di testo unificato (pubblicato in allegato al presente resoconto), volto a correggere un limite culturale del disegno di legge n. 4986 e ad assicurare piena dignità al patrimonio urbanistico, architettonico e artistico barocco della provincia di Lecce. In particolare, si sofferma sulle procedure previste dall'articolo 2 e sulla norma di copertura di cui all'articolo 3, che stanziava la somma di

15 miliardi nel triennio 2001-2003 a carico dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

Ella riferisce infine che sul testo unificato sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni consultate e ne raccomanda pertanto la sollecita approvazione.

Il sottosegretario D'ANDREA esprime l'avviso favorevole del Governo sulla proposta di testo unificato della relatrice, che offre una specifica tutela al patrimonio barocco della provincia di Lecce senza rallentare l'iter del disegno di legge n. 4986.

Il presidente OSSICINI prende atto che nessuno chiede la fissazione di un termine per gli emendamenti.

Si passa quindi alla votazione del testo unificato della relatrice.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, con separate votazioni, la Commissione approva – senza discussione – gli articoli 1, 2 e 3 di cui consta il provvedimento.

Sul disegno di legge nel suo complesso il senatore LORENZI dichiara il voto favorevole del Gruppo Democrazia Europea, testimoniando la propria fiducia nell'operato della relatrice.

I senatori BEVILACQUA e ASCIUTTI dichiarano il voto favorevole, rispettivamente, del Gruppo Alleanza Nazionale e del Gruppo Forza Italia, sottolineando la connessione di tale provvedimento con il disegno di legge n. 4986, che la Commissione ha testé varato in via definitiva.

Anche i senatori NAVA, MONTICONE e DANZI esprimono voto favorevole, rispettivamente, a nome del Gruppo Unione Democratici per l'Europa – UdeuR, del Gruppo Partito Popolare Italiano e del Gruppo del Centro Cristiano Democratico.

La senatrice BRUNO GANERI esprime infine il voto favorevole del Gruppo Democratici di Sinistra – L'Ulivo, esprimendo particolare compiacimento per i contenuti del testo che riscattano il cosiddetto «barocco minore» della provincia di Lecce.

Dopo che la relatrice MANIERI ha ringraziato gli intervenuti nel dibattito, la Commissione approva il disegno di legge nel suo complesso che – avverte il presidente OSSICINI – assumerà il seguente titolo: «Provvedimenti per il restauro e la tutela del patrimonio artistico barocco della provincia di Lecce».

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto ministeriale sulle classi delle lauree e delle lauree specialistiche universitarie nelle scienze della difesa e della sicurezza (n. 866)**

(Parere al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore MASULLO illustra il provvedimento in titolo, rimarcando come esso si ponga al punto di intersezione di un duplice profondo cambiamento, che investe così l'assetto degli studi universitari come i contenuti formativi e l'organizzazione delle Forze Armate. La professione militare, in particolare, è stata oggetto di una penetrante trasformazione, che l'ha resa – da ristretta, quasi castale e meramente tecnica, quale era tradizionalmente – orientata ad una funzione di sicurezza e protezione della società civile. Al contempo, i mutamenti intervenuti nella università – a seguito, da ultimo, della attuazione dell'autonomia didattica – rendono tale luogo di formazione aperto al confronto nonché reciproco fecondamento dei diversi profili della medesima società. Conseguentemente, per quanto concerne le professioni della difesa e della sicurezza oggi in trasformazione, lo schema di decreto in esame riannoda in un comune percorso di studi la formazione degli ufficiali delle Forze Armate e della Guardia di finanza e la formazione universitaria, laddove in passato quest'ultima rimaneva disgiunta dall'attività di studio e preparazione condotta nelle accademie militari e negli istituti militari di istruzione superiore, rimessa solo alla buona volontà dei giovani che volessero conseguirla. Il nuovo ordinamento proposto (non a caso di concerto dai due Ministeri preposti rispettivamente all'università e alla difesa) fa perno su una reciproca collaborazione tra autorità civile e apparati militari, che trova in un efficace strumento applicativo nelle convenzioni tra università ed istituzioni militari di istruzione.

L'attività formativa disegnata dallo schema – egli prosegue – vale anche per i carabinieri; non è chiaro invece se possa estendersi anche al personale civile addetto alla sicurezza. Siffatta soluzione (che implicherebbe il concerto altresì del Ministero dell'interno) costituirebbe un persuasivo completamento del nuovo disegno relativo alla formazione delle professionalità della sicurezza e difesa. È dunque opportuno sollecitare, su tale profilo, chiarimenti da parte del Governo.

Da ultimo, circa il merito delle strumentazioni disciplinari inerenti alle classi delle lauree previste dallo schema, non pare rilevabile – egli rimarca – una nitida distinzione tra lauree semplici e lauree specialistiche, queste ultime suscettibili forse di una maggiore caratterizzazione. Conclude esprimendo consensi alla disciplina recata dallo schema di decreto in esame, fatte salve le precisazioni innanzi formulate.

Il sottosegretario GUERZONI sottolinea come la disciplina in esame veda intersecarsi i due ordinamenti dell'università e della formazione degli

ufficiali delle Forze Armate nonché della Guardia di finanza. Le scelte normative di fondo sono state peraltro già dettate dal decreto legislativo n. 464 del 1997, di cui lo schema di decreto costituisce atto applicativo. Quel decreto legislativo non pare fornire una piena copertura normativa per quanto riguarda l'applicazione della nuova disciplina altresì ai corpi civili, presso i quali inoltre sussiste una richiesta di formazione molto differenziata, a secondo dei profili professionali, criminologici e di prevenzione implicati. Per le Forze Armate, per contro, può riscontrarsi una maggiore omogeneità, tale da legittimare la riconduzione della disciplina della formazione in un medesimo impianto normativo. Ad ogni modo, lo schema è strutturato in modo da consentire (all'articolo 1) alle università di attivare, all'interno delle classi di lauree o di lauree specialistiche, iniziative formative volte anche a finalità civili, purché coerenti con gli obiettivi formativi qualificanti. Prescrive invece solo per gli ordinamenti didattici finalizzati alla formazione degli ufficiali delle Forze Armate l'attivazione di corsi di studio in convenzione con le Accademie militari e gli altri istituti militari di istruzione superiore, secondo taluni criteri, i quali segnano l'applicazione di quanto già previsto nel citato decreto legislativo n. 464.

Si apre il dibattito.

Il senatore LORENZI manifesta perplessità innanzi alla scelta, fatta propria dallo schema di decreto, di spostare dalle università militari a quelle civili un settore così delicato come quello della difesa, che non può essere considerato alla medesima stregua degli altri settori. Alla luce di tali peculiarità – tra cui rammenta, quale esempio, la problematica inerente al segreto militare – preannunzia la sua astensione.

Il senatore MONTICONE si associa alle considerazioni del relatore, sottolineando l'importanza dello schema di decreto sia dal punto di vista dell'ordinamento degli studi sia, più in generale, in ordine alla formazione della classe dirigente del Paese, quale che sia poi l'ambito di sua attività, militare o civile. Già in passato uno scambio reciproco tra accademie militari (che utilizzavano docenti provenienti dalle università) e mondo universitario (presso il quale giovani delle accademie militari completavano i loro studi) si è manifestato, con risultati positivi. Pertanto il sistema delle convenzioni, che impronta di sé la nuova disciplina proposta è da giudicare – egli ritiene – in modo favorevole. Tuttavia, sarebbe auspicabile che la medesima disciplina si estendesse anche alle professionalità preposte alla sicurezza e difesa non militarizzate, anche al fine della diffusione di una cultura della pace, della solidarietà, della protezione, altresì in ambiti europei ed internazionali. Risulta così opportuno, per questo riguardo, valutare attentamente come si possano condurre ulteriori passi, al fine di estendere l'area di applicazione dello schema di decreto. Altro elemento suscettibile di approfondimento riguarda l'Arma dei Carabinieri, ove si palesa la esigenza di forti specializzazioni, tali da richiedere la stipula di

convenzioni non solo con facoltà quali scienze politiche, economia o altre consimili, bensì con ulteriori facoltà fortemente tecniche.

Il senatore ASCIUTTI rileva come la disciplina recata dallo schema di decreto non susciti soverchie perplessità, in quanto attuativa di un precedente dettato normativo di rango legislativo. Si interroga tuttavia circa la prospettiva che la formazione alla difesa e sicurezza possa essere attivata da uno spettro troppo ampio di università.

Il sottosegretario GUERZONI precisa che, ai fini dell'attivazione delle classi delle lauree e delle lauree specialistiche universitarie delle scienze della difesa e della sicurezza, rimane fermo il regime delle convenzioni.

Prosegue il senatore ASCIUTTI sollevando interrogativi circa gli accessi alla carriera militare per coloro che frequentino le nuove classi di lauree o di lauree specialistiche, essendo probabilmente non sufficiente il titolo della laurea per accedere in qualità di sottufficiale e per contro troppo impegnativo il titolo della laurea specialistica per accedere quale ufficiale.

Il senatore BEVILACQUA preannuncia la sua astensione, sulla base di taluni elementi della nuova disciplina proposta, tali da sollevare dubbi o perplessità.

Concluso il dibattito, replica agli intervenuti il relatore MASULLO, rilevando come la organizzazione dei corsi avviene comunque, nella previsione dello schema di decreto, attraverso una collaborazione così scientifica come tecnica delle università con gli istituti militari di istruzione superiore e le strutture militari, rimanendo queste ultime responsabili del segreto, là dove esso rilevi. Circa l'esigenza di una formazione tecnica particolare e sovente differenziata per i carabinieri, è da tenere presente come non siano le facoltà come tali ad avere il maggior rilievo bensì i corsi di laurea, con le risorse e gli obiettivi loro impressi, comunque al di fuori di una astratta trama gerarchico-disciplinare. Riguardo infine agli accessi, essi saranno da un lato disciplinati dalla normativa vigente in materia di ingressi nelle università, dall'altro oggetto delle convenzioni, in funzione degli obiettivi stabiliti. Saranno poi le autorità militari a orientarsi circa il tipo di professionalità da esse richieste, spettando alle università il compito di fornire, a tali sollecitazioni, risposte adeguate.

Agli intervenuti replica altresì il sottosegretario GUERZONI, il quale precisa al senatore Lorenzi che il segreto militare è un vincolo che riguarda i militari di professione, mentre l'atto in titolo attiene esclusivamente alla loro formazione. Né può dirsi che chi opera in strutture formative militari sia a conoscenza di tecnologie o strategie specifiche.

Risponde poi al senatore Asciutti che lo schema di decreto in titolo è il frutto di una riflessione comune con le quattro Armi. Il reclutamento dei militari e i loro avanzamenti di carriera restano tuttavia prerogativa esclusiva dell'ordinamento militare, con cui il provvedimento non intende interferire. In tal senso, non spetta a questa sede definire gli sbocchi della laurea e della laurea specialistica prefigurate dall'atto in titolo.

Segnala infine che, ad una più approfondita riflessione, la frammentazione delle attività affini o integrative sia della laurea che della laurea specialistica in otto ambiti disciplinari appare eccessiva, soprattutto sotto il profilo dei crediti formativi. A tale articolazione, ritiene invece preferibile un accorpamento in quattro settori.

Il relatore MASULLO raccoglie l'indicazione del sottosegretario Guerzoni e propone di esprimere un parere favorevole sull'atto in titolo, con le osservazioni emerse nel dibattito fra cui il suggerimento ad accorpare le attività affini o integrative della laurea e della laurea specialistica in quattro settori disciplinari.

Sul conferimento del mandato al relatore, il senatore LORENZI conferma la propria astensione restando convinto che la disciplina risulti incompleta sotto il profilo del segreto militare.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione conferisce mandato al relatore Masullo di redigere un parere favorevole sull'atto in titolo, con le osservazioni illustrate.

Proposta di ripartizione del capitolo n. 1951 dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per il 2001 recante «Somme da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi» (n. 874)

(Parere al Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Esame. Parere favorevole)

Riferisce alla Commissione il senatore LOMBARDI SATRIANI, il quale si sofferma anzitutto sul dettaglio della proposta di riparto. Ricorda poi che, nel 1999, in occasione dell'esame di analoga proposta di riparto, egli stesso – in qualità di relatore – aveva manifestato perplessità e rilevato criticamente la persistenza di un rilevante margine di discrezionalità del Governo nella scelta degli enti da finanziare. Al riguardo, registra con soddisfazione che, con una circolare successiva all'esame in Commissione del piano di riparto per il 1999 (circolare 6 luglio 1999, n. 127), il Ministero ha esplicitato i criteri cui ancorare l'erogazione dei finanziamenti. Nel dare atto al Governo di aver dato seguito all'osservazione in tal senso manifestata dalla Commissione, non può tuttavia non rilevare che permangono alcuni motivi di perplessità relativi alla distribuzione territoriale dei finanziamenti. A tale proposito, ricorda che nel parere reso dalla Commissione nel 1999 si sottolineava vivamente l'esigenza che il Ministero rea-

lizzasse procedure e atti adeguati, fra l'altro, alla valorizzazione del patrimonio culturale e istituzionale di tutte le aree del Paese, con particolare riferimento a quelle storicamente emarginate. È infatti compito del Governo attivare procedure di distribuzione dei finanziamenti con caratteristiche di equità territoriale. Anche in questo caso, il Governo ha tuttavia dimostrato sensibilità nei confronti delle indicazioni del Senato, istituendo una commissione per la valutazione delle domande presentate, al fine di assicurare oggettività e trasparenza delle scelte.

In considerazione dei significativi correttivi apportati al meccanismo previgente di distribuzione dei finanziamenti, egli propone pertanto di esprimere il seguente parere:

«La Commissione,

rilevato che la proposta di riparto per il 2001 recepisce numerose osservazioni avanzate nel 1999, in occasione dell'esame di analoga proposta di riparto, con particolare riferimento all'assoluta trasparenza delle scelte,

ribadito che occorre realizzare procedure e atti adeguati alla valorizzazione delle esigenze e del patrimonio culturale e istituzionale di tutte le aree del Paese, con particolare riferimento a quelle storicamente emarginate,

rilevato che le Edizioni nazionali sono finanziate dalla legge n. 420 del 1997, a valere sul capitolo n. 1627,

preso atto con soddisfazione che la denominazione della voce n. 1) del piano di riparto è stata integrata con il riferimento ai "Congressi scientifici", come richiesto dalla Commissione nel 1999, in coerenza con quanto disposto nella relazione introduttiva,

esprime parere favorevole».

Si apre il dibattito.

Il senatore BRIGNONE rileva che la proposta di riparto in titolo conferma il riparto operato l'anno scorso: osserva tuttavia che tale ripetizione dovrebbe essere giustificata dall'esigenza di assicurare stanziamenti immutati, ma già nel 1999 il relatore aveva stigmatizzato l'assenza di argomentazioni sufficienti a giustificare lo schema di riparto. Lo stesso sottosegretario D'Andrea, in quella occasione, aveva motivato i consistenti stanziamenti disposti in favore della Biennale di Venezia, della Triennale di Milano e della Quadriennale di Roma (su cui si erano incentrati i rilievi maggiormente critici) con argomentazioni temporalmente definite: per quanto riguarda la Biennale, ne aveva ricordato la recente trasformazione giuridica, che imponeva obiettivi ambiziosi cui occorreva corrispondere con stanziamenti cospicui; con riferimento alla Triennale, ne rammentava la recente crisi; della Quadriennale richiamava infine la situazione di stallo, auspicandone un rilancio.

Appare del resto assai significativo che i provvedimenti correttivi richiamati dal relatore siano stati assunti dopo l'adozione del piano di riparto per il 1999.

Al fine di esprimere un voto consapevole, chiede pertanto al relatore e al rappresentante del Governo se il piano di riparto per il 2001 sia coerente con la discussione sviluppatasi negli anni precedenti.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, replica il relatore LOMBARDI SATRIANI, il quale conferma che - a suo giudizio - i rilievi mossi in passato con riferimento ad esigenze di trasparenza possono dirsi superati alla luce dei provvedimenti correttivi adottati dal Governo. Anche l'osservazione relativa alla denominazione della voce n. 1) del piano di riparto, contenuta nel parere reso nel 1999, è stata accolta. Quanto alla scelta di finanziare ulteriormente le Edizioni nazionali, nonostante gli stanziamenti già assicurati dalla legge n. 420 del 1997, si tratta di una scelta politica di cui il Governo si assume la responsabilità.

Con riguardo infine al finanziamento della Biennale, della Triennale e della Quadriennale, ricorda che si tratta di istituzioni nominativamente previste dalla Tabella A allegata alla legge n. 549 del 1995, da cui lo schema di riparto stesso trae origine.

Il sottosegretario D'ANDREA si associa alle considerazioni del relatore.

Dopo che il presidente BISCARDI ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione accoglie infine la proposta di parere favorevole del relatore.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il presidente OSSICINI avverte che l'ordine del giorno della seduta già convocata per domani, giovedì 1° marzo, alle ore 15, è integrato con la discussione, in sede deliberante, del disegno di legge n. 4864-B, recante norme sull'iscrizione ai corsi universitari, già approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e ieri sera nuovamente modificato dalla Camera.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4986**Art. 3.****3.0.1**

BRIGNONE, STIFFONI

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:***«Art. 3-bis.**

1. Per procedere agli interventi di restauro, conservazione e valorizzazione del campanile del complesso conventuale di Santa Caterina è attribuito al museo civico di Treviso un contributo annuo di lire 1 miliardo per il triennio 2001-2003.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a lire un miliardo per ciascun anno del triennio 2001-2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, parzialmente utilizzando, per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali».

3.0.2

BRIGNONE, STIFFONI

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:***«Art. 3-bis.**

1. Per procedere alla ristrutturazione e all'ordinaria manutenzione del complesso della collina di Miravalle è attribuito alla Fondazione Opera Campana dei caduti di Rovereto un contributo annuo di lire 100 milioni, a decorrere dall'anno 2001.

2. All'onere derivante dal comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, parzialmente utilizzando, per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO DALLA RELATRICE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 127 E 301

Provvedimenti per il restauro e la tutela del patrimonio artistico barocco della provincia di Lecce

Art. 1.

1. Il patrimonio urbanistico architettonico e artistico barocco delle città di Gallipoli, Galatina, Nardò, Copertino, Casarano e Maglie è di preminente interesse nazionale.

Art. 2.

1. Per la conservazione e la tutela del patrimonio di cui all'articolo 1, la provincia di Lecce delibera le proposte di intervento in accordo con le competenti soprintendenze e i comuni interessati, sentito il comitato regionale per i beni culturali di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805. Sulla base di tali proposte, il Ministero per i beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, approva, con proprio decreto, il piano pluriennale degli interventi da realizzare, indicandone strumenti e procedure attuative. Il Ministro vigila, tramite le competenti soprintendenze, sull'attuazione dei lavori.

2. Agli eventuali aggiornamenti annuali del piano si provvede con la stessa procedura di cui al comma 1.

3. L'approvazione del piano di cui al presente articolo e degli eventuali aggiornamenti annuali equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere previste nel piano stesso.

Art. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 2001-2002-2003, quale contributo dello Stato per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 2 effettuati dai comuni di Gallipoli, Galatina, Nardò, Copertino, Casarano e Maglie. Al relativo onere pari a lire 5.000 milioni annui per il triennio 2001-2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione

del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 5.000 milioni a decorrere dall'anno 2001 l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MERCOLEDÌ 28 FEBBRAIO 2001

416^a Seduta*Presidenza del Presidente*

SCIVOLETTO

Interviene il sottosegretario di Stato alle politiche agricole e forestali Borroni.

La seduta inizia alle ore 16.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Proposta integrativa allo stanziamento per l'attuazione del piano agrumi (n. 851)**

(Parere al Ministro delle politiche agricole e forestali, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 2 dicembre 1988, n. 423. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il PRESIDENTE riferisce alla Commissione sulla proposta integrativa allo stanziamento per l'attuazione del piano agrumi presentata dal Governo e finalizzata a destinare l'importo aggiuntivo di 10 miliardi, già previsti dalla legge finanziaria per l'anno 2000, alle misure relative alla ricerca e allo sviluppo, già finanziati per 6 miliardi nell'ambito del citato piano agrumicolo (da inquadrare come quota annuale del complessivo stanziamento triennale di 30 miliardi destinato a tale finalità). Ricorda inoltre che tale misura è destinata in particolare a finanziare le attività dell'Istituto dell'agrumicoltura di Acireale, di cui ha potuto apprezzare, nel corso di una visita, la capacità operativa.

Nel preannunciare pertanto la proposta di parere favorevole sul provvedimento governativo all'esame, formula alcune ulteriori osservazioni che ritiene opportuno includere nel parere. In primo luogo, ricordato il complessivo stanziamento di 110 miliardi per il piano agrumicolo previsto dalla legge n. 423 del 1998, richiama l'attenzione del Governo sull'opportunità che lo stanziamento di 60,2 miliardi (previsto per i piani delle unioni di produttori), che non aveva ricevuto l'assenso dell'Unione europea, sia destinato direttamente ai produttori agricoli – così come previsto da un apposito ordine del giorno approvato dal Senato – per finanziare le azioni di espianto e reimpianto, da parte degli stessi produttori, a fini di

miglioramento qualitativo, preso anche atto della ridotta presenza delle unioni di produttori agricoli nelle principali regioni di produzione agrumicola. Al riguardo chiede anche chiarimenti al rappresentante del Governo su un'intesa che sarebbe stata raggiunta ieri dal Governo con le regioni interessate. In secondo luogo, invita il Governo a predisporre con la massima tempestività tutti i necessari adempimenti attuativi degli ulteriori finanziamenti previsti nell'ammontare di 56 miliardi dall'articolo 129 dell'ultima legge finanziaria in materia di emergenze nel settore agricolo e zootecnico.

Dopo una interruzione del senatore CUSIMANO (che ricorda il carattere triennale di tale stanziamento), il PRESIDENTE osserva che anche la quota destinata agli interventi per la crisi nel settore agrumicolo, prevista nell'ambito del cosiddetto «Pacchetto Sicilia» dall'articolo 137 dell'ultima legge finanziaria per il 2001, debba essere prontamente reso disponibile e impegnato.

Il sottosegretario BORRONI informa la Commissione che nella giornata di ieri è stato predisposto uno schema di decreto ministeriale inerente l'attuazione delle misure previste dall'articolo 129, comma 1, lettera e) della recente legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001). Tale decreto dispone la proroga fino a dodici mesi delle rate delle operazioni di credito in scadenza entro il 31 dicembre 2000 e ulteriori misure a favore delle aziende agricole.

In merito alla ulteriore questione di ordine più generale sollevata dal Presidente Scivoletto, il rappresentante del Governo informa la Commissione della avvenuta intesa in sede tecnica tra Ministero delle politiche agricole e forestali e le Regioni Sicilia e Calabria in merito ai 60,2 miliardi previsti per il sostegno dei piani integrati di intervento e con tale intesa destinati per l'80 per cento ai produttori per misure di riconversione varietale e per il 20 per cento alle Unioni di produttori.

Il senatore MINARDO stigmatizza l'esiguità delle risorse e l'episodicità degli interventi predisposti dal Governo al fine di rimediare alle gravi conseguenze della crisi agrumicola in atto, segnalando la necessità di realizzare un piano complessivo ed organico per il settore agrumicolo inteso a porre rimedio alle diseconomie di vario genere gravanti sulle aziende del settore nelle fasi di commercializzazione, trasporto e magazzinaggio dei prodotti.

Il senatore ANTOLINI, rammentato come la crisi del settore agrumicolo, al quale sono state destinate notevoli risorse pubbliche nel dopoguerra anche per migliorare le varietà di prodotto, si trascini irrisolta da lungo tempo, ritiene che le risorse destinate alla ricerca, peraltro insufficienti, debbano essere inserite in un quadro di intervento costante ed avanzato al fine di ottenere dei risultati utili e positivi, atteso che le relative

ricadute economiche si producono solo nel medio e lungo periodo di tempo.

Il senatore PREDA dichiara di concordare con quanto espresso sia dal presidente Scivoletto che dal rappresentante del Governo anche in merito alle valutazioni di ordine più generale relative alle strategie per lo sviluppo del settore. Rammentato il basso livello di utilizzo delle risorse fornite dalla Unione europea per il settore, esprime l'opinione che il superamento della crisi agrumicola riposa in primo luogo sulla capacità autonoma dei singoli imprenditori di aggregarsi e di organizzarsi per realizzare tutte le azioni conseguenti al piano agrumicolo che, a sua volta, rappresenta solo il primo passo di una strategia anche comunitaria più complessiva di intervento per l'agrumicoltura.

Il senatore CUSIMANO in merito alle osservazioni testé formulate, ritiene che esse ricalchino quanto già dichiarato in altre occasioni ma che le risorse stanziare a favore del settore (come i 110 miliardi del piano agrumicolo) ancora non siano giunte ai produttori rammentando, sul punto, il caso dei 10 miliardi stanziati per l'acquisto di agrumi da destinare ai paesi in via di sviluppo e dei quali i produttori ancora attendono parte del pagamento. Per quanto le necessità evidenziate di rinnovamento e ristrutturazione del settore siano condivisibili, non può non stigmatizzare con forza il comportamento degli ultimi Governi che, a partire dalla firma dell'accordo con il Regno del Marocco, continuano a non tutelare adeguatamente il comparto stipulando invece trattati, nei quali si prevedono esenzioni totali dai dazi per le importazioni di prodotti agricoli; ricorda al riguardo l'ultimo accordo siglato in sede comunitaria con la Repubblica di Tunisia per l'importazione di ingenti quantità di olio. Inoltre, ritiene che le misure volte a favorire l'espianto e il successivo reimpianto in terreni non vocati per particolari produzioni risultino, in ultima analisi, un danno per l'agrumicoltura, che necessita invece di politiche diverse e di indicazioni certe e rammenta, da ultimo, la risoluzione del febbraio 1999 con la quale il Governo venne impegnato a studiare interventi volti a compensare i danni per l'agrumicoltura derivanti dalla liberalizzazione degli scambi. Il provvedimento di cui si discute rappresenta quindi un ulteriore palliativo piuttosto che un intervento risolutivo.

Il PRESIDENTE, dichiarato chiuso il dibattito, ribadisce la proposta di parere favorevole con le osservazioni dianzi svolte, ritenendo che si possa convenire sul carattere strategico della ricerca e quindi sulla opportunità di incrementare i finanziamenti per tale finalità; auspica inoltre che possa realizzarsi anche l'azione di autoriforma ed innovazione delle unioni di produttori sulla scorta delle modifiche in materia di criteri operativi recentemente indotrodotte.

In sede di dichiarazioni di voto, ha la parola il senatore MINARDO il quale ribadisce ulteriormente la totale inadeguatezza degli interventi finan-

ziari previsti dal Governo, che invece dovrebbe proporre un piano di massicci ritiri dal mercato della produzione. Preannuncia pertanto un voto di astensione.

Il senatore CUSIMANO, pur riconoscendo la validità dell'azione svolta dall'Istituto per l'agrumicoltura di Acireale, preannuncia un voto di astensione, ribadendo che di fronte al gravissimo stato di crisi del settore agrumicolo l'azione del Governo è del tutto insufficiente ed inadeguata sotto il profilo finanziario e della indispensabile tempestività delle misure da erogare.

Il senatore ANTOLINI preannuncia un voto di astensione.

Il presidente SCIVOLETTO, accertata la presenza del numero legale per deliberare, pone in votazione la proposta di parere favorevole con le osservazioni da lui dianzi proposte.

La Commissione a maggioranza conferisce mandato al Presidente relatore di trasmettere un parere favorevole con le osservazioni da lui dianzi proposte.

La seduta termina alle ore 16,30.

INDUSTRIA (10^a)

MERCOLEDÌ 28 FEBBRAIO 2001

366^a Seduta*Presidenza del Presidente*

CAPONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Passigli.

La seduta inizia alle ore 15,45.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente: Regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive (n. 871)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Esame e rinvio)

Il relatore MICELE illustra lo schema di regolamento proposto dal Governo che attua la previsione contenuta all'articolo 55 del decreto legislativo n. 300 del 1999, nel quale si dispone che, con la nomina del primo governo costituito a seguito delle prime elezioni politiche successive all'entrata in vigore dello stesso decreto legislativo n. 300, è istituito, tra gli altri, il Ministero delle Attività produttive e sono contestualmente soppressi il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministero del commercio con l'estero e il Ministero delle comunicazioni. Per ciò che concerne il Dipartimento per il turismo, precedentemente inserito nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si è già provveduto ad accorparlo nell'attuale Ministero dell'industria. Sempre nel decreto legislativo n. 300 sono indicate competenze di altri ministeri da ricomprendere nell'ambito del nuovo Ministero delle attività produttive. Da segnalare, in particolare, le competenze in materia di cooperazione, attualmente spettanti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

L'articolo 28 del decreto legislativo n. 300 individua tre aree funzionali concernenti le funzioni e i compiti del nuovo Ministero delle attività produttive. Si tratta dell'area relativa allo sviluppo del sistema produttivo,

dell'area per il commercio estero e l'internazionalizzazione del sistema economico e di quella concernente le comunicazioni e le tecnologie dell'informazione.

Nello schema di regolamento in esame tali competenze vengono ripartite, sotto il profilo organizzativo, in quattro Dipartimenti: il Dipartimento per le imprese (regolato dall'articolo 3), il Dipartimento per l'internazionalizzazione (regolato dall'articolo 4), il Dipartimento per le reti (regolato dall'articolo 5) e il Dipartimento per il mercato (regolato dall'articolo 6).

Al fine di coordinare l'attività dei Dipartimenti viene inoltre istituita all'articolo 2 la Conferenza permanente dei capi dei Dipartimenti che ha il compito di formulare proposte al Ministro sull'emanazione di indirizzi e direttive finalizzati a ottenere un efficace raccordo operativo tra gli stessi Dipartimenti.

Nella relazione illustrativa dello schema di regolamento è precisato che le competenze del nuovo Ministero riguardano sia le tradizionali politiche di settore, sia obiettivi di carattere trasversale quali l'internazionalizzazione del sistema economico, l'innovazione tecnologica, la qualità dei servizi ed il riequilibrio territoriale e che lo sviluppo di ciascun Dipartimento deve consentire, da una parte, il dialogo con la Commissione europea e, dall'altra, l'interazione con le regioni. Al fine di contemperare le esigenze di natura operativa e più strettamente amministrativa con quelle di carattere strategico le diverse politiche e i compiti assegnati sono quindi attribuiti ai Dipartimenti ed articolati, nell'ambito degli stessi, in uffici di livello dirigenziale generale cui fanno capo specifiche strutture di direzione generale.

Il Dipartimento per le imprese si articola in cinque direzioni generali per l'attuazione delle competenze relative allo sviluppo produttivo e alla competitività, al coordinamento degli incentivi alle imprese, al turismo, al commercio, assicurazioni e servizi e alla cooperazione. In particolare esso di fatto assorbe tutte le funzioni ricomprese nell'area funzionale relativa allo sviluppo del sistema produttivo, ad eccezione di quelle riferite alle politiche per i consumatori, che lo schema ovviamente assegna al Dipartimento per il mercato, a quelle in materia di politica energetica e mineraria attribuite al Dipartimento delle reti, e a quelle relative ai controlli di conformità di macchine, impianti e prodotti, che sono affidate all'istituzione di un'agenzia per le normative e i controlli tecnici. Si segnala che ad una delle direzioni generali di tale Dipartimento (quella relativa al commercio, alle assicurazioni e ai servizi) sono appunto conservate competenze in materia di assicurazioni, già attribuite alla medesima direzione generale dell'attuale Ministero dell'industria dal decreto del Presidente della Repubblica n. 220 del 1997. In particolare il Ministero delle attività produttive continuerebbe a realizzare studi sull'attività assicurativa, a vigilare sulla CONSAP, a svolgere i compiti nei confronti delle società di assicurazioni di cui al decreto legislativo n. 373 del 1998, ad assolvere agli adempimenti sanzionatori in materia assicurativa.

Il Dipartimento per l'internazionalizzazione (che assorbe completamente le funzioni ricomprese nell'area relativa al commercio estero e all'internazionalizzazione del sistema economico) è articolato, a sua volta, in tre direzioni generali con competenze in materia di politica commerciale, di politiche per l'internazionalizzazione e di promozione degli scambi. Il Dipartimento per le reti ricomprende quattro direzioni generali con competenze in materia di energia e risorse minerarie, di comunicazioni elettroniche e gestione delle frequenze, di servizi di comunicazione e di tecnologie delle comunicazioni e dell'informazione. In particolare, secondo lo schema, per quanto riguarda il settore delle comunicazioni, vengono affidate al Dipartimento delle reti l'elaborazione delle politiche di settore, la predisposizione del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, la radiodiffusione sonora e visiva, il rilascio delle concessioni, delle autorizzazioni e delle licenze. A questo Dipartimento sono infine attribuite anche le competenze nei settori di stampa, editoria e produzioni multimediali, nonché delle tecnologie e del coordinamento della ricerca applicata al settore delle telecomunicazioni.

Il Dipartimento per il mercato, infine, è articolato in tre direzioni generali concernenti, rispettivamente, l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori, la regolamentazione e qualità dei servizi postali e di telecomunicazioni e i servizi interni.

Con riferimento al Dipartimento per le imprese, è opportuno sottolineare che l'obiettivo generale da perseguire è indicato nell'attuazione di politiche volte alla competitività dell'impresa e dei diversi settori produttivi anche con riferimento alle esigenze di riequilibrio territoriale e di coesione economica. Da questo ultimo punto di vista, occorre considerare la distinzione tra le competenze del Ministero delle Attività produttive e quelle dell'istituendo Ministero dell'economia e delle finanze. Mentre a tale Ministero sono attribuite le funzioni di programmazione ed il coordinamento degli interventi in funzione del raggiungimento degli obiettivi programmatici, al Ministero delle Attività produttive è demandata la gestione delle misure a sostegno delle imprese sempre nel quadro degli indirizzi stabiliti dal CIPE.

Per ciò che concerne il Dipartimento per le reti, si vuole perseguire l'obiettivo di coordinare gli indirizzi relativi alle funzioni strategiche che hanno un impatto diretto sul sistema economico. Si tratta, in definitiva, di rendere più competitive ed efficaci le reti dell'energia, delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione sia con riferimento alla disciplina dei diversi segmenti di attività (produzione, trasporto e distribuzione dell'energia) sia attraverso l'attività di rilascio delle concessioni e autorizzazioni previste per le telecomunicazioni e i servizi postali.

Al Dipartimento per l'internazionalizzazione vengono attribuite, in linea di massima, le competenze dell'attuale Ministero del commercio con l'estero, integrate, tuttavia, in modo più efficace con il complesso delle attribuzioni riferibili alle politiche a favore delle imprese. Tale Dipartimento dovrà quindi provvedere alla elaborazione delle politiche di supporto per l'internazionalizzazione, agli accordi in materia economica e

commerciale con altri paesi, nonché alla vigilanza sugli enti che esercitano competenze in tale materia.

Il Dipartimento per il mercato è assegnatario di competenze di carattere trasversale per ciò che concerne la qualità dei servizi, la sicurezza degli utenti e la trasparenza del mercato. In tale chiave è attribuita al Dipartimento anche la vigilanza sull'agenzia per le normative e i controlli tecnici, la cui istituzione è prevista dall'articolo 31 del decreto legislativo n. 300. A questo si affiancherà inoltre l'agenzia per la proprietà industriale, anch'essa avente carattere tecnico-operativo.

Per quanto riguarda il personale assegnato al nuovo Ministero delle Attività produttive, l'articolo 12 stabilisce che le dotazioni organiche sono definite assicurando l'invarianza della spesa di personale. Lo stesso articolo dispone, infatti, l'istituzione del ruolo unico del personale non dirigenziale cui confluisce il personale dei Ministeri soppressi, nonché il limite agli incarichi dirigenziali conferibili. I quantitativi complessivi previsti nelle tabelle allegate allo schema di regolamento risultano comunque inferiori rispetto alle dotazioni teoriche dei Ministeri di riferimento.

Da segnalare che l'articolo 14 istituisce, sempre senza oneri ulteriori a carico del bilancio, una sede rappresentativa del Ministero nella città di Milano e un'ulteriore sede, presso il Segretariato del forum internazionale per lo sviluppo delle comunicazioni nel Mediterraneo, nella città di Palermo.

Sullo schema di regolamento sono state ascoltate le organizzazioni sindacali ed è stato acquisito il parere del Consiglio di Stato, le cui osservazioni sono state già recepite nel testo licenziato dal Governo.

In conclusione, complessivamente, ritiene che vada sottolineata e apprezzata positivamente la coerenza dello schema di regolamento con i criteri stabiliti dal decreto legislativo n. 300 e, in particolare, l'aderenza al principio dell'invarianza della spesa posto dall'articolo 4. C'è, tuttavia, un punto da segnalare sul quale sarebbe opportuno un chiarimento del Governo. Si riferisce al fatto che, secondo lo schema, il Ministero delle attività produttive continuerebbe ad avere competenza nel settore delle assicurazioni, il quale, in realtà, non figura tra le funzioni attribuite al nuovo Ministero dall'articolo 28 del decreto legislativo n. 300 che, anzi, all'articolo 30, trasferisce le funzioni inerenti i rapporti con l'ISVAP al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Propone, pertanto, di esprimere un parere favorevole sullo schema di regolamento in titolo e di accompagnare tale parere con la segnalazione prima evidenziata in materia di assicurazioni, con la raccomandazione al Governo ad accelerare l'operatività delle due agenzie (quella per le normative e i controlli tecnici e quella per la proprietà industriale) previste dagli articoli 31 e 32 del decreto legislativo n. 300, al fine di un efficace coordinamento con le funzioni che il nuovo ministero delle attività produttive deve svolgere.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MERCLEDÌ 28 FEBBRAIO 2001

522^a Seduta*Presidenza del Presidente*

SMURAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Morese.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina a presidente dell'Istituto italiano di medicina sociale (n. 176)

(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri. Esame. Parere favorevole)

Il relatore PELELLA illustra il *curriculum* del professor Pietrantonio Ricci, del quale il Governo propone la nomina alla presidenza dell'Istituto italiano di medicina sociale, sottolineandone la cospicua produzione scientifica e la rilevante esperienza nel campo della didattica e della ricerca, nonché la competenza nella specifica materia della medicina sociale e quella maturata in ambito più strettamente amministrativo, attraverso la partecipazione a commissioni del Ministero della sanità.

Propone pertanto la espressione di un parere favorevole.

Il PRESIDENTE ricorda che, in accoglimento di una specifica richiesta formulata nella seduta di ieri del senatore Lauro, si è provveduto a porre a disposizione dei componenti della Commissione una copia più leggibile del *curriculum* del candidato. Lo stesso senatore Lauro ha espresso ieri dubbi sull'opportunità di procedere a nomine alla presidenza di enti pubblici nell'imminenza dello scioglimento delle Camere, chiedendo pertanto la partecipazione del rappresentante del Governo alla seduta odierna per fornire chiarimenti sulla proposta all'esame. Dà pertanto la parola al sottosegretario Morese.

Il sottosegretario MORESE fa presente che la proposta del Governo interviene al termine di un periodo di commissariamento dell'Istituto ita-

liano di medicina sociale. Di conseguenza, la scelta si poneva tra un'eventuale proroga del periodo di commissariamento e il ripristino di condizioni di regolarità della gestione. Poiché entrambe le opzioni avrebbero comunque richiesto di procedere ad una nomina, il Governo ha ritenuto preferibile porre fine alla gestione commissariale e procedere alla nomina del nuovo presidente.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore LAURO esprime apprezzamento per la presenza del Governo, peraltro conseguente ad una sua specifica richiesta, come ha ricordato il Presidente. Fa presente che le perplessità da lui espresse nella seduta di ieri non si riferivano alla figura del candidato, che si presenta con un *curriculum* molto apprezzabile e che, auspicabilmente, nell'esercizio delle funzioni di presidente di un'istituzione pubblica mostrerà un adeguato grado di sensibilità per l'evoluzione del quadro politico, bensì al rischio che l'attuale maggioranza intenda occupare quanti più incarichi possibili prima dello scioglimento della legislatura. Preso quindi atto delle dichiarazioni del rappresentante del Governo, annuncia che il gruppo di Forza Italia voterà a favore della proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Non essendovi altre dichiarazioni di voto, si passa alle votazioni.

Prendono parte alla votazione i senatori: PIZZINATO (in sostituzione del senatore ANGIUS), BATTAFARANO, RESCAGLIO (in sostituzione del senatore CECCHI GORI), DONDEYNAZ, DUVA, GRUOSSO, LAURO, MANZI, MONTAGNINO, MUNDI, PELELLA, PICCIONI, SMURAGLIA.

La proposta di esprimere parere favorevole alla nomina del Prof. Ricci alla presidenza dell'Istituto italiano di medicina sociale è approvata con 13 voti a favore.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente: Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali (n. 872)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Esame e rinvio)

Introduce l'esame il presidente SMURAGLIA, il quale ricorda preliminarmente che il decreto legislativo n. 300 del 1999, di riforma dell'organizzazione del Governo, ha portato a dodici il numero complessivo dei Ministeri, procedendo all'accorpamento di alcuni dicasteri. In tale contesto, dalla fusione dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità e del dipartimento per le politiche sociali della Presidenza del Consiglio, è stato istituito, all'articolo 45 del predetto decreto legisla-

tivo n. 300, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il cui regolamento di organizzazione costituisce l'oggetto del provvedimento all'esame, che giunge corredato del parere espresso dal Consiglio di Stato il 12 febbraio 2001 e del verbale dell'incontro tra l'amministrazione della funzione pubblica e le organizzazioni sindacali, tenutosi il 9 febbraio. Il provvedimento all'esame prevede, all'articolo 1, che il nuovo Ministero sia articolato in quattro dipartimenti – per l'ordinamento sanitario; per la tutela della salute umana e della sanità veterinaria; per le politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori; per le politiche sociali e previdenziali – e, per quel che riguarda la definizione delle competenze e delle funzioni dei primi due dipartimenti, il comma 2 dell'articolo 1 fa rinvio agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 435 del 2000, recante le norme di organizzazione del Ministero della sanità. Per quel che concerne i restanti dipartimenti, l'articolo 3 provvede ad un'ampia ed articolata elencazione delle funzioni del dipartimento per le politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori, e l'articolo 4 fornisce analoga indicazione per il dipartimento per le politiche sociali e previdenziali. In ciascuno dei due predetti articoli, è contenuta poi una indicazione delle direzioni generali nelle quali si articola ciascun dipartimento. I successivi articoli disciplinano poi questioni di carattere organizzativo: in particolare, l'articolo 5 si occupa dell'organizzazione dei dipartimenti e delle direzioni generali; l'articolo 6 disciplina l'articolazione delle unità dirigenziali non generali; l'articolo 7 provvede a definire la dotazione organica complessiva del Ministero, mentre le disposizioni transitorie in materia di uffici di diretta collaborazione del Ministro e le disposizioni finali figurano, rispettivamente, agli articoli 8 e 9. La norma sulla entrata in vigore è infine contenuta all'articolo 10.

Una rilevante novità organizzativa, prosegue il Presidente, è contenuta all'articolo 2, che istituisce la Conferenza permanente dei capi dei dipartimenti, con funzione di coordinamento generale sulle questioni interdipartimentali e con potere di formulazione di proposte al Ministro per l'emanazione di indirizzi e di direttive rivolte ad assicurare il raccordo operativo fra i dipartimenti e lo svolgimento coordinato delle relative funzioni. Con il comma 2 dell'articolo 2 si prevede inoltre che ad apposite riunioni della Conferenza su singole questioni possano essere chiamati a partecipare i dirigenti ai quali sono affidate responsabilità nei settori interessati.

Tale essendo il contenuto del provvedimento all'esame, il Presidente ritiene che su di esso sia possibile esprimere un parere favorevole, con alcune osservazioni, la prima delle quali riguarda il comma 1 dell'articolo 2, e riprende un rilievo che figura anche nel parere del Consiglio di Stato: anche per motivi di buona tecnica legislativa, non sembra infatti opportuno che l'individuazione dell'ordinamento dei due dipartimenti facenti capo al Ministero della sanità venga effettuata per relazione ai citati articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 435 del 2000, essendo preferibile riportare integralmente il contenuto di tali normative, a fini di completezza sistematica e di facilità di consultazione.

Ai fini di un effettivo funzionamento della Conferenza permanente dei capi dei dipartimenti, sembra poi opportuno prevedere modalità di convocazione periodica, che potrebbero essere, ad esempio, trimestrali per la Conferenza medesima e semestrali per le riunioni allargate, di cui al comma 2.

Il profilo più rilevante – prosegue il Presidente – riguarda tuttavia l'assetto delle competenze relative alla prevenzione e alla sicurezza del lavoro: occorre, infatti, non perdere l'occasione offerta dall'accorpamento di tre Ministeri che, su tale materia, hanno sempre avuto problemi di raccordo e di coordinamento. Purtroppo, tali problemi non sembrano essere avviati positivamente a soluzione dal provvedimento all'esame, poiché in esso non è prevista l'individuazione di una sede organizzativa unitaria per tutte le competenze che afferiscono alla prevenzione e alla sicurezza del lavoro. Vi è infatti una direzione generale della prevenzione, nell'ambito del dipartimento della tutela della salute umana, la cui competenza ha però carattere generale, estendendosi a tutti i profili di essa, mentre invece dovrebbe essere individuata una direzione generale *ad hoc* per la prevenzione, per la sicurezza e l'igiene del lavoro, riferita a tutti i settori e a tutte le tipologie di attività lavorativa, compresi i trasporti e il lavoro marittimo, che, attualmente, come è stato posto in rilievo dalle organizzazioni sindacali nel corso dell'incontro del 9 febbraio, non rientrano a pieno titolo nell'ambito della competenza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, malgrado la previsione in tal senso del decreto legislativo n. 300, che, per questa parte, risulta inattuato. Anche su questo punto, occorrerà formulare una specifica osservazione.

Sempre per quel che riguarda la frammentazione delle competenze in materia di sicurezza tra le varie articolazioni organizzative del nuovo Ministero, occorre poi rilevare che all'articolo 3, sull'organizzazione del dipartimento per le politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori, e specificamente al comma 1, lettera c), sono indicate, tra le funzioni esercitate, quelle relative alla tutela delle condizioni di lavoro e all'applicazione della legislazione attinente alla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché ai profili di sicurezza nell'impiego sul lavoro di macchine, impianti e prodotti industriali; lo stesso articolo, alla lettera e) del comma 1 indica, sempre tra le funzioni del predetto dipartimento, l'indirizzo, la programmazione e il controllo dell'attività di vigilanza ispettiva di competenza sull'applicazione della legislazione attinente il lavoro e la sicurezza sui luoghi di lavoro, con una formulazione normativa generica, che non valorizza il carattere unitario della funzione di vigilanza spettante in primo luogo alle aziende sanitarie locali e, per quanto di competenza, all'ispettorato del lavoro. Manca infine un riferimento esplicito a quanto previsto dal decreto legislativo n. 229 del 1999, nella parte in cui si mantiene in capo all'amministrazione centrale la competenza relativa al coordinamento delle competenze ispettive.

In conclusione, il Presidente propone la formulazione di un parere favorevole sullo schema di regolamento in titolo, con le osservazioni sopra elencate e ponendo come condizione l'accorpamento in un'unica direzione

generale di tutte le competenze in materia di prevenzione, sicurezza ed igiene del lavoro.

Si apre il dibattito.

Il senatore LAURO sottolinea l'esigenza di richiedere sullo schema di regolamento all'esame il parere, da acquisire mediante audizione o per iscritto, da parte dei soggetti destinatari della riforma, quali le regioni, l'INPS, l'INAIL, più importante, a suo avviso, di quello espresso dalle organizzazioni sindacali nell'incontro del 9 febbraio. Chiede pertanto il rinvio ad altra seduta della conclusione dell'esame, concordando nel merito con le osservazioni svolte dal Presidente.

Il PRESIDENTE precisa che oggetto dell'esame della Commissione è un regolamento attuativo di un decreto legislativo in vigore, regolamento la cui emanazione peraltro non è condizionata dall'espressione del parere parlamentare, potendo il Consiglio dei Ministri deliberare comunque, anche in assenza di tali atti. È pertanto interesse di tutti i Gruppi politici, a prescindere dalla collocazione, prospettare all'Esecutivo osservazioni e proposte di modifiche.

Il senatore LAURO insiste sulla proposta di audizione e chiede che venga messa ai voti, previa verifica del numero legale.

Il senatore DUVA rileva che, oltre agli aspetti procedurali già rilevati dal Presidente, il tema all'esame è stato approfondito, nella fase relativa alla formazione del decreto legislativo, anche con numerose audizioni dei soggetti interessati. L'ampia documentazione disponibile consente pertanto la formulazione di un giudizio ben motivato. Rileva che la consultazione delle organizzazioni sindacali è prevista da precise procedure disciplinate con legge e osserva che i Gruppi politici dell'opposizione, che imputano al Governo l'intenzione di non voler portare a termine la riforma dell'amministrazione centrale, dovrebbero essere particolarmente interessati al compimento della riforma stessa, tramite l'approvazione dei regolamenti attuativi.

Il senatore PELELLA sottolinea che le competenze rimaste all'amministrazione centrale sono di carattere residuale, in quanto tutto ciò che poteva essere decentrato è stato trasferito alle regioni ai sensi della legge n. 59 del 1997 e dei decreti legislativi da essa derivati. Ritiene quindi improduttivo ascoltare la Conferenza unificata Stato-regioni, mentre appare invece importante specificare osservazioni puntuali nel parere sullo schema di regolamento all'esame.

Il PRESIDENTE ribadisce che il parere richiesto non è vincolante agli effetti della definizione del regolamento all'esame e che è interesse del Parlamento enuclearlo ai fini del miglioramento del testo. Ricorda

inoltre che in ogni caso, essendo prevista la formulazione delle osservazioni da parte delle Commissioni permanenti, 1^a, 5^a e 12^a in corso di elaborazione, l'esame non si concluderà comunque nella seduta odierna.

Il senatore PIZZINATO reputa molto importante che con la riforma dei ministeri si realizzi finalmente il coordinamento effettivo di tutte le attività connesse alla prevenzione e sicurezza sul lavoro, che non può essere confusa con il tema della sicurezza in generale. Propone pertanto che si preveda una Direzione generale apposita che unifichi le varie attività, in coordinamento con le articolazioni regionali periferiche del Ministero, nonché con il nucleo dei Carabinieri preposto alla vigilanza.

Il senatore LAURO insiste sulla messa in votazione della richiesta di audizioni, rispetto alla quale esprime il suo voto favorevole.

Il PRESIDENTE, verificata la sussistenza del numero legale, pone in votazione la richiesta del senatore Lauro, che risulta respinta.

Il seguito dell'esame è rinviato a nuova seduta.

Schema di decreto legislativo recante «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità» (n. 855)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 21 febbraio 2001.

Il relatore MONTAGNINO illustra il seguente schema di parere favorevole, con osservazioni e raccomandazioni:

«La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, rileva preliminarmente che esso risulta sostanzialmente coerente con la delega legislativa conferita al Governo dall'articolo 15 della legge n. 53 del 2000, sui congedi parentali: la proposta di testo unico presentata dal Governo fornisce infatti un quadro esauriente della normativa vigente e provvede ad indicare esplicitamente, secondo quanto previsto dalla delega, le norme di rango primario e secondario che risultano abrogate, nonché le disposizioni, non inserite nel testo unico, che invece restano in vigore; provvede inoltre al coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, limitandosi, come prescritto dalla delega, alle modifiche necessarie a garantire la coerenza logica e sistematica del testo e ad adeguare e semplificare il linguaggio normativo.

Come ha opportunamente chiarito il parere espresso dal Consiglio di Stato il 30 gennaio 2001, la proposta di testo unico trasmessa dal Governo ha natura ricognitiva delle norme legislative attualmente vigenti, ed è pertanto priva di efficacia innovativa sulle preesistenti norme primarie: è alla luce di questo criterio, che pone evidentemente limitazioni stringenti al le-

gislatore delegato, che la Commissione formula le osservazioni e le raccomandazioni che seguono, nel presupposto che, per il futuro, occorrerà compiere ulteriori passi in avanti sulla via già intrapresa dal legislatore (in particolare con la legge n. 53 del 2000) nel senso di delineare un sistema di tutela più flessibile e più ampio, nel contesto delle politiche per le famiglie fino ad ora perseguite ed orientate alla ridefinizione del rapporto tra i tempi di lavoro e i tempi di vita, alla redistribuzione dei ruoli familiari e alle pari opportunità tra uomini e donne. In particolare, la Commissione auspica che in futuro il legislatore operi nel senso di superare l'attuale assetto (che assicura il massimo di protezione al lavoratore e alla lavoratrice subordinati, limitando invece all'erogazione di indennità economiche la tutela delle lavoratrici autonome, delle libere professioniste e delle collaboratrici coordinate e continuative) in direzione di una protezione tendenzialmente più uniforme, a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro, e rivolta soprattutto a garantire le fasce sociali più deboli (in particolare, le lavoratrici immigrate in possesso di permesso di soggiorno, le collaboratrici domestiche e le lavoratrici discontinue ed atipiche).

Si tratta evidentemente di profili di innovazione legislativa che esulano dall'ambito della delega e che pertanto la Commissione rappresenta al Governo in forma di auspicio, rinviando, per alcuni profili specifici alle raccomandazioni che seguono.

La Commissione ritiene altresì del tutto coerente con l'impostazione della delega la scelta del Governo di tenere conto della giurisprudenza della Corte costituzionale nella ricognizione delle fonti legislative da coordinare, come peraltro ha sottolineato anche il Consiglio di Stato nel parere già ricordato; si prende atto infine della segnalazione, contenuta nella documentazione trasmessa dal Governo a corredo dello schema di decreto legislativo (Nota del Capo ufficio legislativo del Ministro della solidarietà sociale, integrativa della relazione governativa allo schema di decreto legislativo), delle integrazioni da apportare a seguito delle modifiche legislative introdotte dalla legge finanziaria 2001 e successive alla deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri sullo schema di decreto legislativo in titolo, nonché di alcuni errori materiali da correggere in sede di predisposizione del testo definitivo. La Commissione condivide le proposte di modifica indicate dal Governo e le fa proprie, segnalando in particolare la rilevanza delle modifiche proposte per l'articolo 22, comma 4 (poiché l'attuale formulazione va in senso antitetico alla sentenza della Corte costituzionale n. 423 del 1995, il che è evidentemente l'opposto dell'intento del legislatore delegato), e per gli articoli 42, 65, 74, 75, 85 e 86.

Ciò premesso, la Commissione, nell'esprimere parere favorevole sullo schema di decreto legislativo in titolo, formula le seguenti osservazioni:

1) ai fini di una migliore leggibilità del testo, all'articolo 1, comma 1, le parole «delle lavoratrici e dei lavoratori» dovrebbero essere collocate dopo la parola «tutela»;

2) l'articolo 3, sul divieto di discriminazione ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 907 del 1977, dovrebbe essere integrato, nel senso di precisare, eventualmente mediante l'inserimento di un comma aggiuntivo, riproduttivo del terzo comma del predetto articolo 1 della legge n. 903 del 1977, che tale divieto si applica anche alle iniziative in materia di orientamento, formazione, perfezionamento e aggiornamento professionale, per quanto concerne sia l'accesso sia i contenuti. Dovrebbe di conseguenza essere modificata la rubrica dell'articolo 3, richiamando la disposizione introdotta;

3) l'articolo 6, sulla tutela della sicurezza e della salute, dovrebbe essere integrato, eventualmente attraverso l'inserimento di un comma aggiuntivo, per precisare che alle cittadine straniere presenti sul territorio nazionale non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno è comunque garantita la tutela sociale della maternità, a parità di trattamento con le cittadine italiane, secondo quanto previsto dall'articolo 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Tale disposizione dovrà essere conseguentemente richiamata nella rubrica dell'articolo 6, nel caso in cui venga accolta la proposta di integrazione formulata;

4) per quanto riguarda l'articolo 7, sui lavori pesanti, ai fini dell'elenco dei lavori faticosi, pericolosi ed insalubri (allegato A), occorre tenere conto che quello previsto dal D.P.R. n. 342 del 1976, per i minori, deve essere armonizzato con quanto previsto dal decreto legislativo n. 345 del 1999, come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 260 del 2000, dal momento che il D.P.R. n. 342 del 1976 è stato abrogato dall'articolo 16, lettera c) del predetto decreto legislativo n. 345;

5) l'articolo 22, relativo al trattamento economico e normativo, dovrebbe essere integrato, al comma 2, esplicitando, coerentemente con una giurisprudenza costante della Corte di Cassazione l'obbligo dell'INPS di provvedere direttamente ad erogare l'indennità di maternità tutte le volte che il datore di lavoro non è in grado di anticiparla alle scadenze previste dalla legge; al comma 7, occorre indicare anche il congedo parentale, oltre a quello di maternità, come periodo nel quale l'eventuale rifiuto dell'offerta di lavoro, di impiego in lavori di pubblica utilità o di avviamento mediante corsi di formazione professionale non dà luogo alla cancellazione dalle liste di mobilità;

6) all'articolo 31, in materia di adozioni e affidamenti, dovrebbe essere inserita, eventualmente mediante l'aggiunta di un comma, una disposizione volta a riconoscere anche al padre adottivo o affidatario il diritto di astenersi dal lavoro per tutti i casi previsti al comma 1 dell'articolo 28 del testo unico, con i termini di decorrenza previsti al comma 2 dell'articolo 26;

7) al comma 2 dell'articolo 32, sul congedo parentale, è opportuno, per motivi di coordinamento, inserire, dopo le parole «per un periodo» le altre «continuativo o frazionato»;

8) all'articolo 39, comma 1, rispetto alla locuzione «orario di lavoro per la singola giornata» appare preferibile la dizione, adottata all'ar-

ticolo 10, primo comma della legge n. 1204 del 1971 «orario giornaliero di lavoro», meno suscettibile di dare luogo a difficoltà interpretative;

9) l'articolo 59, sul lavoro stagionale, dovrebbe essere integrato, eventualmente attraverso l'inserimento di un comma aggiuntivo, nel senso di prevedere che alle lavoratrici e ai lavoratori stranieri titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, si applicano le norme sull'assicurazione di maternità vigenti nel settore di attività, secondo quanto disposto dall'articolo 25 del decreto legislativo n. 286 del 1998, che dovrebbe essere conseguentemente richiamato anche nella rubrica dell'articolo; inoltre, la seconda parte del comma 3 dovrebbe essere integrata con un riferimento a quanto previsto dall'articolo 69 comma 10 della citata legge n. 388 del 2000;

10) si segnala l'opportunità di sostituire, ove ricorrente nel testo, l'espressione «organizzazioni sindacali più rappresentative» con l'altra «le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative», secondo l'uso invalso nella più recente legislazione.

Con riferimento a quanto indicato in premessa, circa le possibili linee di evoluzione della legislazione in materia, la Commissione rivolge al Governo le seguenti raccomandazioni:

a) quanto agli articoli 9 e 10, occorre valutare la possibilità di estendere le attuali norme di tutela per il personale della polizia di stato, penitenziaria e municipale anche al corpo forestale dello Stato e ai vigili del fuoco, e valutare se sia ragionevole e giustificata la differente disciplina attualmente vigente tra corpi di polizia e personale militare femminile, per quanto attiene all'individuazione dei lavori pericolosi e faticosi, considerato che, mentre ai sensi del comma 1 dell'articolo 9, il lavoro prestato nei corpi di polizia è da considerare comunque tale ai sensi dell'articolo 7, per il personale militare femminile (articolo 10, comma 1) gli incarichi pericolosi, faticosi ed insalubri sono determinati con decreto ministeriale;

b) poiché il comma 1 dell'articolo 17 prevede la consultazione preliminare delle organizzazioni sindacali in sede di emanazione del decreto ministeriale di individuazione dei lavori gravosi o pregiudizievoli per i quali il divieto di adibire le donne in stato di gravidanza è anticipato a tre mesi dalla data presunta del parto, e poiché analoga previsione è contenuta al comma 2 dell'articolo 20, per quanto attiene all'emanazione del decreto ministeriale recante l'elenco dei lavori per i quali non è consentito alla lavoratrice l'esercizio della facoltà di astenersi dal lavoro un mese prima della data presunta del parto, occorrerebbe valutare la possibilità, anche ai fini di una maggiore armonizzazione della normativa vigente, di prevedere la consultazione preventiva delle organizzazioni sindacali anche all'articolo 7, comma 1, secondo periodo, relativamente all'emanazione del decreto ministeriale di aggiornamento dell'elenco dei lavori faticosi, pericolosi ed insalubri, ai quali è vietato adibire le lavoratrici in stato di gravidanza;

c) valuti il Governo la possibilità di integrare la normativa di cui agli articoli 68 e 70, riguardanti rispettivamente la misura dell'indennità giornaliera di maternità per le lavoratrici ed imprenditrici agricole, per le lavoratrici autonome, artigiane ed esercenti attività commerciali, e l'indennità per le libere professioniste, introducendo una norma che, in caso di parto prematuro, assicuri la corresponsione dell'indennità anche per il periodo non goduto precedente alla data presunta del parto, fino al raggiungimento dei cinque mesi complessivi;

d) valuti il Governo la possibilità di integrare lo schema di decreto legislativo con una disposizione che riproduca l'articolo 19 del decreto legislativo n. 286 del 1998, per prevedere il divieto di espulsione, salvo che nei casi previsti dall'articolo 13 dello stesso decreto legislativo n. 286, nei confronti delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio, estendendo altresì tale divieto al marito convivente della donna, con riferimento allo stesso periodo, secondo le indicazioni della sentenza della Corte costituzionale n. 376 del 2000;

e) si segnala infine il problema di uniformare la computabilità dei periodi di congedo di maternità, di congedo parentale e di congedo per malattia del figlio agli effetti del trattamento di fine rapporto nel settore privato e pubblico, recependo, per questo aspetto, un indirizzo già espresso dalla giurisprudenza della Corte di cassazione; pertanto, all'articolo 22, comma 3, all'articolo 34, comma 5 e all'articolo 48, comma 1, si dovrebbe valutare l'opportunità di inserire una disposizione sul riconoscimento dei suddetti periodi anche ai fini del trattamento di fine rapporto, comunque denominato».

Il PRESIDENTE, considerata l'ampiezza dello schema proposto dal relatore, propone di rinviare l'eventuale discussione e votazione su di esso ad una seduta che potrebbe essere eventualmente convocata domani, anche al fine di proseguire la trattazione degli argomenti non esauriti nella seduta odierna.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: Regolamento di disciplina degli uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale (n. 881)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1998, n. 400, e dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Esame e rinvio)

Il senatore DUVA, relatore, introduce l'esame, osservando preliminarmente che il provvedimento in titolo, pur affrontando una questione circoscritta, sollecita l'attenzione della Commissione per il nesso che si pone tra l'ordinamento generale del Ministero del lavoro, della salute e

delle politiche sociali – sul quale ha ampiamente riferito, nella seduta odierna, il Presidente – e l'organizzazione degli uffici posti alle dirette dipendenze del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Pertanto, egli non intende riprendere le osservazioni di carattere generale testè svolte dal Presidente, nell'esposizione preliminare sullo schema di regolamento di organizzazione del nuovo dicastero, salvo rilevare che le condivisibili osservazioni sull'inadeguatezza delle soluzioni prospettate per l'assetto delle funzioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro sono state al centro di una lunga battaglia condotta anche presso la Commissione parlamentare per la riforma amministrativa, il cui esito non è stato del tutto soddisfacente.

Per quanto riguarda il provvedimento all'esame, occorre ricordare preliminarmente che esso si ispira al principio della distinzione e separazione tra funzioni di indirizzo politico e compiti di gestione amministrativa e si fonda pertanto sull'esigenza di assicurare all'organo di direzione politica strutture di sostegno flessibili e funzionali rispetto ai compiti di definizione degli obiettivi e di valutazione dei risultati conseguiti. Per tali finalità, il regolamento attribuisce al Ministro la facoltà di utilizzare anche risorse esterne alla pubblica amministrazione.

Passando ad esaminare i contenuti dello schema di regolamento in titolo, il relatore ricorda che l'articolo 1 dispone la revisione della normativa successivamente all'approvazione dei provvedimenti di riordino del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; all'articolo 2 sono elencati gli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dei sottosegretari di Stato, mentre l'articolo 3 regola le competenze ed i moduli organizzativi degli uffici medesimi. Con l'articolo 4 sono individuate le funzioni del Servizio di controllo interno, previsto dal decreto legislativo n. 286 del 1999. Di particolare rilievo è poi l'articolo 5, che definisce il limite numerico e la qualifica del personale assegnato agli uffici, nonché le modalità di attribuzione degli incarichi esterni e di assunzione di collaborazione a tempo determinato. Il limite previsto, di cento unità, riduce il numero degli addetti agli uffici di diretta collaborazione attualmente in servizio – 119 – con un apprezzabile sforzo di contenimento della spesa. Occorre peraltro ricordare che l'articolo 9 prevede l'assegnazione a ciascuna segreteria dei sottosegretari di Stato di otto unità di personale, alle quali vanno aggiunte le venti unità previste dal comma 6 dell'articolo 4 per il Servizio di controllo interno. Proseguendo nella sua esposizione, il relatore dà conto brevemente del contenuto degli articoli 6, sui responsabili degli uffici di diretta collaborazione; 7, relativo al trattamento economico e 8, sul coordinamento degli uffici di diretta collaborazione. Le modalità della gestione sono disciplinate dall'articolo 10, mentre all'articolo 11 figurano le norme transitorie e finali.

Tale essendo il contenuto del provvedimento, il relatore osserva che osservazioni specifiche potrebbero riguardare, in primo luogo, l'articolo 4: al citato comma 6 di tale articolo, che determina la dotazione relativa al Servizio di controllo interno, nella misura di un massimo di venti unità di personale, si dovrebbe prevedere un rinvio anche al comma 4 dell'articolo

5, relativo alle procedure e alle condizioni per l'attribuzione di incarichi ad esperti e consulenti esterni all'amministrazione. Nei pareri del 28 agosto 2000 e del 12 febbraio 2001, il Consiglio di Stato ha sottolineato l'esigenza di strutture il più possibile snelle e che impieghino anzitutto risorse umane già presenti nell'apparato. Tale condivisibile segnalazione deve però coordinarsi e contemperarsi con la diversa e parzialmente contrastante previsione del comma 3 dell'articolo 39 della legge n. 449 del 1997, come sostituito, da ultimo, dall'articolo 20 della legge n. 448 del 1999, il quale prevede che, nell'ambito della programmazione delle assunzioni, a decorrere dall'anno 2000, il Consiglio dei Ministri definisca preliminarmente le priorità e le necessità operative da soddisfare, tenuto conto in particolare delle esigenze di introduzione di nuove professionalità.

Un altro punto da approfondire riguarda l'articolo 6, comma 2 relativamente all'opportunità, segnalata nel parere del Consiglio di Stato del 12 febbraio 2001, di sopprimere la dizione «ed altri operatori professionali di diritto», ritenuta eccessivamente generica e non idonea a garantire l'occorrente qualificazione e professionalità per lo svolgimento della funzione di capo dell'ufficio legislativo. Un'altra osservazione meritevole di attenzione è contenuta nel parere espresso dal Consiglio di Stato il 28 agosto 2000, relativamente all'opportunità di limitare le previsioni regolamentari in materia di trattamento economico, di cui all'articolo 7, allo strumento individuato dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 29 del 1999.

In conclusione, il relatore propone l'espressione di un parere favorevole, con le osservazioni da lui indicate, integrate dai rilievi che emergeranno nel corso del dibattito.

Il senatore LAURO, dopo avere espresso dubbi sull'opportunità di approvare nello scorcio della legislatura un provvedimento di organizzazione che avrebbe potuto più opportunamente essere predisposto dal prossimo Governo, chiede chiarimenti circa la procedura di approvazione preliminare dello schema del regolamento in titolo da parte del Consiglio dei Ministri, osservando che, essendo la relativa deliberazione intervenuta il 14 luglio 2000, i tempi con cui il provvedimento all'esame è pervenuto alle Camere appaiono indubbiamente eccessivi.

Il relatore DUVA fornisce i chiarimenti richiesti dal senatore Lauro, ricordando in particolare che nel testo trasmesso dal Governo sono stati recepiti alcuni degli avvisi contenuti nei pareri del Consiglio di Stato e da lui ricordati nel corso della relazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani, giovedì 1° marzo 2001, alle ore 15, per il seguito dell'esame, in sede consultiva, dei seguenti atti: schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente il regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali n. 872; schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento di disciplina degli uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale n. 881 e schema di decreto legislativo recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità n. 855.

La seduta termina alle ore 16,30.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MERCOLEDÌ 28 FEBBRAIO 2001

386^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

CARELLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Fumagalli Carulli.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE REFERENTE

(4720-B) *Disciplina degli istituti di ricerca biomedica*, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio).

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 22 febbraio 2001.

Il presidente CARELLA ricorda che è in corso la discussione generale.

La senatrice SCOPELLITI osserva in primo luogo come gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, che hanno rivestito un ruolo di primaria importanza nella promozione e nello sviluppo della ricerca biomedica italiana, abbiano subito però nel corso dei decenni una sorta di processo degenerativo determinato dall'improprio riconoscimento di istituti di dubbia caratterizzazione scientifica.

È pertanto quanto mai opportuno un intervento legislativo diretto a restituire omogeneità ed organicità all'istituzione e a valorizzarne le potenzialità scientifiche.

Una valutazione sull'idoneità del disegno di legge in titolo a conseguire i predetti obiettivi deve tener conto essenzialmente di tre aspetti del disegno di legge stesso, vale a dire quello relativo ai criteri di accreditamento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), numero 1), la possibilità di scorporo di singole strutture prevista dalla lettera c) del predetto comma 1 dell'articolo 3 e, infine, i criteri di nomina del direttore scientifico di cui

al comma 5, sempre dell'articolo 3, che è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Quanto alla prima questione, la senatrice fa presente che la formulazione «specializzazione disciplinare nell'attività di ricerca» è stata da più parti intesa come un'opzione in favore della monotematicità degli istituti di ricerca biomedica. Se tale interpretazione è esatta, allora la norma non può essere condivisa. Ella osserva infatti che con il termine «specializzazione» si possono intendere tre diversi concetti: in primo luogo vi è una specializzazione di tipo verticale, relativa cioè a gruppi di malattie affarenti allo stesso organo o apparato – si pensi alla cardiologia o alla gastroenterologia – in secondo luogo vi può essere una specializzazione di tipo orizzontale, relativa cioè ad un complesso di attività terapeutiche comuni – ad esempio l'oncologia o l'infettivologia – e infine vi è una specializzazione per tipologia di paziente come nel caso della pediatria o della geriatria.

È evidente dunque che la rigorosa introduzione di un criterio di monotematicità implicherebbe in primo luogo una scelta fra queste nozioni di specializzazione, che hanno invece tutte una loro validità e dignità sul piano della tradizione e della prassi scientifica, a tutto detrimento della possibilità di svolgere una ricerca di alto livello.

Nella stessa logica non si può che guardare con la più viva preoccupazione alla norma relativa allo scorporo di reparti specializzati, che rischia di inficiare il carattere necessariamente integrato che è proprio di una ricerca biomedica ad alto livello.

Le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati al testo approvato dal Senato per quanto concerne i criteri di nomina del direttore scientifico, infine, contribuiscono ad alimentare i dubbi sull'idoneità del testo a rilanciare gli istituti come sedi di ricerca di alto livello. La decisione di non consentire che il direttore scientifico possa avere un rapporto non esclusivo e di obbligare i docenti universitari che siano nominati direttori scientifici alla collocazione fuori ruolo, determinerà, specialmente alla luce della configurazione del direttore scientifico come figura di coordinamento e non di ricerca diretta, l'indisponibilità degli scienziati più qualificati ad abbandonare il proprio settore di ricerca per svolgere questo ruolo, soprattutto negli istituti più piccoli dove il direttore scientifico avrà ben pochi compiti con cui occupare il suo tempo.

Il senatore MARTELLI esprime una valutazione decisamente negativa del disegno di legge in titolo che si caratterizza per indeterminatezza, confusione nella definizione degli organi gestionali e insufficienza dei finanziamenti.

L'oratore ritiene assolutamente indispensabile un intervento legislativo diretto a restituire qualità scientifiche agli istituti di ricerca, proliferati negli ultimi decenni attraverso il riconoscimento per motivi nel migliore dei casi clientelari della qualifica di IRCCS a strutture, in particolare private, che non hanno prodotto alcuna seria attività di ricerca e che risultano prive dell'indispensabile carattere di specializzazione monotematica. Il di-

segno di legge in titolo, però, in coerenza del resto con l'approccio ai problemi sanitari perseguito dal ministro Bindi che ne era stato promotore, non si pone affatto l'obiettivo di restituire agli istituti un chiaro indirizzo per la ricerca biomedica italiana, ma solo quello di creare una nuova struttura di potere, che consenta al Governo di collocare propri uomini in posizioni chiave per la gestione della sanità italiana.

In realtà il principio di mantenere una gestione centralizzata degli istituti di ricerca non è di per sé sbagliata, se si considerino i danni che potrà provocare al sistema sanitario italiano il completamento di una devoluzione di funzioni che, in astratto condivisibile, non tiene conto della realtà italiana, soprattutto sanitaria; si pensi ad esempio al caso della Sardegna, dove si continuano ad applicare le tariffe per i raggruppamenti omogenei di diagnosi stabilite nel 1994, dopo ormai quattro anni cioè da quando queste sono state modificate grazie ad una lunga battaglia parlamentare e di categoria. Il disegno di legge in titolo purtroppo intende applicare il principio della centralizzazione in una chiave squisitamente politica, come dimostrano scelte organizzative quanto mai discutibili, come quella di assommare «incestuosamente» nella figura del direttore generale le funzioni di gestione e quelle di programmazione.

Per quanto riguarda le norme sul finanziamento degli istituti, è evidente che l'applicazione pedissequa delle norme per il finanziamento delle prestazioni erogate dalle aziende sanitarie non tiene presente gli effetti della selezione degli interventi derivante a monte dalla specializzazione degli istituti; sarebbe stato opportuno introdurre, come segnalato anche dal relatore Fioroni alla Camera dei deputati ma senza che la maggioranza lo seguisse, il concetto di raggruppamento omogeneo di diagnosi evolutivo.

In conclusione il senatore Martelli ritiene che il testo in esame sia totalmente negativo e inemendabile.

Il senatore PICCIONI ricorda in primo luogo come gli istituti di ricerca biomedica siano stati oggetto negli ultimi anni di un intenso dibattito, in particolare per quanto riguarda l'opzione tra i modelli di istituti coordinati in sede centrale e di istituti interregionali.

L'esperienza di altri paesi europei, in particolare della Gran Bretagna, della Francia o dell'Olanda, fa ritenere indubbiamente preferibile un'opzione in favore di un modello di coordinamento centralizzato, come pure, e in ciò egli non può che condividere le affermazioni del senatore Martelli, di un modello fondato sulla monotematicità.

In proposito il senatore Piccioni osserva come proprio questo costituisca in sostanza il tratto distintivo degli istituti di ricerca biomedica rispetto ai policlinici universitari. Questi ultimi, infatti, avendo quale finalità primaria l'insegnamento e la ricerca, non possono non avere una tipologia assistenziale finalizzata all'acquisizione di conoscenze pratiche da parte degli studenti, e quindi tale da investire la maggior parte delle specializzazioni mediche, mentre la ricerca è orientata dalle priorità liberamente indicate dai singoli istituti scientifici.

L'istituto di ricerca biomedica, invece, si caratterizza come sede di ricerca e assistenza di eccellenza per una determinata specializzazione, e non può quindi che avere missione monotematica.

L'oratore si sofferma quindi sui criteri che dovrebbero essere adottati per garantire la qualità della ricerca, ed in particolare sulle modalità di reclutamento e di valutazione dell'attività dei ricercatori, e paventa i rischi di una burocratizzazione derivante dalla pedissequa adozione di criteri mutuati da quelli vigenti per le aziende sanitarie.

Il presidente CARELLA dichiara chiusa la discussione generale.

Egli replica quindi in qualità di relatore ringraziando in primo luogo i senatori intervenuti, in particolare quelli non appartenenti alla Commissione, per il contributo offerto al dibattito.

Egli si sofferma quindi su una ricostruzione dell'*iter* del disegno di legge in titolo, osservando come questo, dopo una lunga gestazione alla Camera dei deputati, fosse stato approvato dal Senato con alcune modifiche che l'altro ramo del Parlamento ha poi ritenuto di non dover in gran parte raccogliere. Questa diversità di indirizzo della Camera dei deputati pone certamente dei problemi al Senato e alla stessa maggioranza, come dimostrano anche le osservazioni critiche del senatore Camerini; egli desidera però ricordare che nella precedente lettura il testo è stato approvato con un sostanziale accordo di tutte le parti, dal momento che importanti Gruppi dell'opposizione hanno votato a favore mentre gli altri hanno ritenuto di astenersi, un voto del resto confermato anche alla Camera dei deputati; in considerazione di ciò egli ritiene debba prevalere l'esigenza di porre fine alla pluriennale amministrazione commissariale degli istituti e fornire uno strumento giuridico utile al loro rilancio.

Pertanto egli invita tutta la Commissione ad approvare il testo trasmesso dalla Camera dei deputati senza modifiche.

Per quanto riguarda poi l'intervento del senatore Martelli, l'unico che abbia criticato in radice l'impostazione del disegno di legge in titolo, il relatore esprime il proprio stupore per la valutazione formulata su tutti i Governi di questa Legislatura dal senatore Martelli, che pure di uno di tali Governi è stato componente autorevole.

Il sottosegretario FUMAGALLI CARULLI condivide l'appello del relatore ad una rapida approvazione del disegno di legge in titolo, non solo per porre termine alla gestione commissariale, ma soprattutto per assicurare un quadro normativo che consenta un significativo rilancio del ruolo degli istituti.

Il presidente CARELLA fissa quindi il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 18 di lunedì 5 marzo 2001.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore Roberto NAPOLI fa presente che la Commissione ha sospeso lo scorso 14 febbraio l'esame del disegno di legge n. 123-252-1145-2246-2653-B, recante «Disciplina della professione di odontoiatra», di cui egli è relatore, in quanto si era ritenuto opportuno acquisire informalmente l'orientamento della Presidente della Commissione affari sociali della Camera dei deputati e del relatore circa la reale possibilità che l'altro ramo del Parlamento potesse accettare modifiche introdotte dal Senato e approvare la legge in tempo utile. Egli fa peraltro presente che dal rinvio del seguito dell'esame sono ormai trascorse due settimane.

Il presidente CARELLA fa presente al senatore Napoli che la Presidenza della Commissione affari sociali della Camera dei deputati, investita della questione, non ha fornito finora una risposta. A questo punto peraltro egli ritiene che questa Commissione debba proseguire l'iter del disegno di legge, esaminando e votando nella prima seduta utile gli emendamenti proposti.

La seduta termina alle ore 9,30.

387^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
CARELLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità ROCCHI.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(4833) MONTELEONE ed altri. – *Definizione e modalità di utilizzo del defibrillatore cardiaco esterno*

(4873) GAMBINI ed altri. – *Utilizzo dei defibrillatore semiautomatici (DAE) da parte di personale non sanitario*

(4855) BONATESTA. – *Disposizioni per la diffusione della defibrillazione cardiaca precoce nei luoghi di lavoro*

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 4833 e 4873, congiunzione con il disegno di legge n. 4855 e rinvio. Esame del disegno di legge n. 4855, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 4833 e 4873 e rinvio)

Riprende l'esame dei disegni di legge nn. 4833 e 4873, sospeso nella seduta del 20 febbraio scorso.

Il presidente CARELLA ricorda che nella precedente seduta era stato fissato il termine per la presentazione degli emendamenti al testo unificato proposto dalla relatrice.

Il presidente Carella fa quindi presente che nelle precedenti sedute non era stato iscritto all'ordine del giorno il disegno di legge n. 4855 che in realtà, nonostante abbia un oggetto parzialmente diverso da quello degli altri due disegni di legge, afferisce comunque alla stessa materia.

La relatrice BETTONI BRANDANI illustra brevemente il testo del disegno di legge n. 4855, diretto a promuovere l'utilizzazione dei defibrillatori nei luoghi di lavoro e a favorirne la diffusione con incentivi fiscali. Ella propone quindi la congiunzione del disegno di legge agli altri due, ritenendo comunque che le proposte recate dal disegno di legge n. 4855 possano essere oggetto di emendamenti al testo unificato da lei presentato.

Il senatore BONATESTA, nell'accogliere il suggerimento della relatrice osserva peraltro che gli emendamenti finora presentati dimostrano come sarebbe stato opportuno tener conto del suo disegno di legge fin dall'inizio. In ogni caso egli chiede una breve dilazione del termine per la presentazione degli emendamenti, al fine di poter formulare una proposta emendativa che riprenda le norme di agevolazione fiscale contenute nel suo disegno di legge.

La relatrice BETTONI BRANDANI non si oppone alla richiesta di proroga del termine avanzata dal senatore Bonatesta, anche se preannuncia che personalmente non sarà favorevole a emendamenti che, richiedendo nuove spese di cui manca una quantificazione, arresterebbero l'iter del disegno di legge.

Dopo un intervento del senatore MONTELEONE che auspica una positiva conclusione dell'iter dei disegni di legge in titolo, la Commissione approva la congiunzione dell'esame del disegno di legge n. 4855 con i disegni di legge nn. 4833 e 4873, nonché la proroga fino alle ore 12 di domani, giovedì 1° marzo 2001, del termine per la presentazione degli emendamenti.

IN SEDE DELIBERANTE

(5006) Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Calderoli; Procacci; Corleone; Caccavari ed altri; Nardini e Schmid; Sica ed altri; Ruzzante; Errigo; Trantino; Alborghetti ed altri

(Discussione e rinvio)

Riferisce alla Commissione il presidente CARELLA in sostituzione del relatore designato Di Orio, assente per impegni istituzionali.

Il disegno di legge n. 5006, recante legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati, è stato approvato dalla Camera dei deputati col voto unanime di tutti i Gruppi in un testo risultante dall'unificazione di dieci disegni di legge, a loro volta presentati da tutte le parti politiche.

Il disegno di legge si propone, senza per questo cadere in alcun modo in tentazioni di carattere proibizionista, di introdurre – anche in conformità ad una serie di indicazioni comunitarie, tra le quali in particolare la carta europea sull'alcol del 1995 – strumenti di efficace controllo preventivo e curativo del problema dell'alcolismo, che presenta dimensioni sociali e costi umani ed economici sicuramente molto superiori a quelli determinati dalla tossicodipendenza.

Il relatore passa ad illustrare il contenuto del disegno di legge, soffermandosi in particolare sulle finalità illustrate dall'articolo 2, sulle attribuzioni dello stato di cui all'articolo 3, per il cui conseguimento viene istituita all'articolo 4 una consulta nazionale sull'alcol, sulla norma di cui all'articolo 5, diretta ad promuovere l'apprendimento dell'alcolologia in alcuni corsi universitari sulle modifiche al codice della strada introdotte all'articolo 6.

Il capo secondo (articoli 9,10,11 e 12) disciplina le competenze delle regioni in materia di sviluppo nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, delle azioni di prevenzione e cura dell'alcolismo.

Il capo terzo (articoli 13, 14 e 15) reca disposizioni sulla pubblicità e sul consumo di bevande alcoliche e in materia di sicurezza sul lavoro.

A questo proposito il relatore si sofferma sulla disposizione di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 13 la cui formulazione, anche alla luce della discussione alla Camera dei deputati, appare in una certa misura non del tutto chiara, dal momento che la norma vieta la pubblicità di bevande alcoliche e superalcoliche che «rappresenti minori intenti al consumo di alcol ovvero rappresenti in modo positivo l'assunzione di bevande alcoliche o superalcoliche»; in realtà è evidente – ed egli ritiene che la Commissione possa impegnare il Governo a chiarire questa questione fornendo indicazioni ai soggetti tenuti al codice di autoregolamentazione di cui al comma 1 dello stesso articolo 13 – che la norma intende vietare la rappresentazione in modo positivo di bevande alcoliche o superalcoliche se e in quanto diretta ai minori.

Il relatore comunica inoltre che la Presidenza del Senato ha disposto la riassegnazione dalla Commissione industria alla Commissione sanità, in sede deliberante, di una serie di disegni di legge nn. 230, 1331, 1525, 1861, 2016, 2587 e 4073, già assegnati alla Commissione industria e concernenti la pubblicità e il consumo di alcol.

Tali disegni di legge saranno iscritti all'ordine del giorno della seduta prevista per domani in modo che la loro discussione possa essere congiunta con quella del testo approvato dalla Camera dei deputati.

Si apre la discussione generale.

Il senatore TOMASSINI, pur riconoscendo l'importanza della questione trattata dai disegni di legge in titolo e pur prendendo atto del voto favorevole espresso all'unanimità dalla Camera dei deputati, invita la Commissione a non lasciarsi condizionare da quella logica dell'urgenza dell'approvazione dei disegni di legge a fine legislatura che finisce per determinare una sorta di espropriazione del Senato, oltre che impedire il miglioramento di articolati spesso gravemente discutibili.

Tale è il caso del disegno di legge in esame che, mosso da finalità che sono senza dubbio completamente condivisibili – anche alla luce del crescente spostamento verso l'alcolismo di parte della tossicodipendenza giovanile – reca però da una parte norme inidonee a conseguire i risultati auspicati, e dall'altra, anche per quanto riguarda le disposizioni da lui condivisibili, risulta finanziato in misura del tutto insufficiente.

Il senatore Tomassini, nel deplorare l'intempestività di un testo che giunge all'approvazione sei anni dopo l'adozione della Carta europea sull'alcol, esprime perplessità su talune norme recate dall'articolo 3, e in particolare dal comma 3 – che si muove in un'ottica di ospedalizzazione piuttosto che favorire la cura domiciliare degli alcolisti – e soprattutto dall'articolo 4 che istituisce una consulta nazionale sull'alcol pletorica e tale da riproporre un controllo di tipo politico su problemi cui dovrebbe essere riservato un approccio di tipo squisitamente scientifico e sociale.

Egli condivide invece le disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, mentre tutte le disposizioni concernenti le competenze regionali, in astratto completamente condivisibili, recano a suo parere interventi che andrebbero finanziati in maniera assai più incisiva.

Anche l'articolo 15, relativo alle disposizioni per la sicurezza sul lavoro, andrebbe attentamente riesaminato, alla luce delle differenti conseguenze determinate dall'assunzione di alcol nelle varie tipologie di lavoro.

Il senatore MARTELLI, nel condividere le osservazioni del senatore Tomassini, si dichiara contrario all'approvazione senza reale discussione di un disegno di legge, che si tenta di far passare in questo scorcio di legislatura per motivi meramente elettorali, mentre a suo parere avrebbe bisogno di profonde e radicali modifiche.

Egli ritiene in primo luogo inopportuno il fatto che ad un provvedimento sulla regolamentazione delle bevande alcoliche venga conferito un simile carattere di urgenza quando sarebbero necessari interventi ben altrimenti prioritari in campi affini: sarebbe ad esempio auspicabile che il Governo e la maggioranza proponessero interventi altrettanto incisivi contro i derivati della *cannabis*, il cui uso viene liberamente propagandato da cantanti particolarmente seguiti dai giovani e la cui legalizzazione è auspicata con colpevole leggerezza persino dal Ministro della sanità.

In realtà, a parere del senatore Martelli, un disegno di legge che si proponga di disciplinare la materia della vendita e del consumo di alcol dovrebbe partire da un approccio scientificamente corretto, evitando di promuovere la demonizzazione di un prodotto il cui consumo è profondamente radicato nella cultura umana, che presenta entro certi limiti un va-

lore di tipo alimentare e che può rivestire indubbiamente anche un significativo carattere terapeutico.

L'oratore si sofferma poi sull'articolo 4 del disegno di legge, che a suo parere rappresenta sicuramente la norma più criticabile con il quale viene istituita la Consulta nazionale sull'alcol e i problemi alcolcorrelati. Si tratta infatti, una volta di più di un organismo pletorico e di dubbia utilità; la sua composizione oltretutto non appare equa, dal momento che nell'ambito di un organismo che si occupa del consumo di bevande alcoliche sarebbe opportuno prevedere la presenza di rappresentanti dei consumatori.

Il senatore MIGNONE rileva che il testo unificato approvato dalla Camera dei deputati, risultante da disegni di legge presentati da numerosi Gruppi parlamentari, presenta aspetti indubbiamente migliorabili, ma deve prevalere comunque l'esigenza di varare il provvedimento entro la corrente legislatura. Del resto i rilievi formulati nel corso dell'odierna discussione possono trovare, a suo giudizio, opportuna sede in specifici ordini del giorno.

L'oratore osserva quindi che qualsiasi approccio legislativo ai complessi e antichi problemi connessi all'alcolismo si presenta irto di difficoltà. Se infatti l'abuso dell'alcol produce effetti che non è esagerato definire devastanti per la salute individuale e sociale intesa in senso lato – basti ricordare, a titolo di mero esempio, il numero dei morti e dei feriti negli incidenti stradali e sul lavoro causati dall'alcol – d'altra parte il consumo di tale sostanza in misura moderata può non essere nocivo; peraltro da un punto di vista strettamente scientifico non appaiono più sostenibili le virtù terapeutiche tradizionalmente attribuite all'alcol. A fronte delle delicate problematiche evocate, il testo approvato dall'altro ramo del Parlamento risulta nel complesso equilibrato ed efficace per quanto concerne sia gli aspetti della prevenzione che quelli relativi alla cura e al recupero sociale. Opportunamente non si accede ad un approccio proibizionistico, né si incide negativamente sul settore produttivo e commerciale che, come è noto, occupa centinaia di migliaia di lavoratori.

In conclusione il senatore Mignone auspica la tempestiva approvazione del disegno di legge così come trasmesso dalla Camera dei deputati e sottolinea che gli strumenti messi a disposizione dalla recente legge quadro sull'assistenza sociale potranno offrire sinergie utili ad una compiuta ed efficace attuazione del presente provvedimento.

Il senatore MONTELEONE non nasconde il proprio imbarazzo nel prendere la parola in un dibattito che risulta a priori assolutamente strozzato, tenuto conto delle circostanze e dei tempi in cui il disegno di legge è stato trasmesso dalla Camera dei deputati. Del resto questo rappresenta il vizio capitale della legislatura che sta per concludersi, la quale ha visto l'affermarsi di un'intollerabile prassi in base alla quale la Camera dei deputati si è arrogata – con l'avallo del Governo – il diritto di essere l'unica sede di vero e approfondito dibattito sui grandi temi legislativi del Paese,

lasciando al Senato, i cui tempi di esame dei vari provvedimenti sono stati sempre più compressi, una mera funzione notarile. Anche in questo caso, dunque, la Commissione si trova nella materiale impossibilità di svolgere una discussione sufficientemente approfondita su una problematica che pure – come hanno ampiamente dimostrato le argomentazioni espresse dai senatori Tomassini e Martelli – richiederebbe ben altro spazio.

In ogni modo il senatore Monteleone, dopo aver sottolineato con forza l'esigenza che nella legge quadro contro l'alcolismo sia riservato un ruolo primario allo svolgimento di campagne di informazione rivolte soprattutto alle giovani generazioni, ritiene che responsabilmente la Commissione debba compiere uno sforzo per verificare la possibilità di approvare il testo della Camera dei deputati senza apportarvi modifiche. In tal modo indubbiamente verrebbe recuperato un grave ritardo su un tema di grande importanza e delicatezza sociale, ferma restando la possibilità di introdurre in un secondo momento le modifiche che dovessero rendersi opportune in seguito alla prima applicazione della legge.

Il presidente rinvia quindi il seguito della discussione.

La seduta termina alle ore 16,30.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MERCOLEDÌ 28 FEBBRAIO 2001

499^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GIOVANELLI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, il sottosegretario di Stato per l'ambiente Valerio Calzolaio, ed ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, il direttore generale dello sviluppo sostenibile del Ministero dell'ambiente, dottor Francesco La Camera.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente GIOVANELLI fa presente che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, quarto comma, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo per lo svolgimento delle audizioni all'ordine del giorno. Avverte che, informato della richiesta anzidetta, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso. Non facendosi osservazioni, la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo si intende accolta e conseguentemente viene adottata detta forma di pubblicità.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, del sottosegretario di Stato per l'ambiente Calzolaio sulle evoluzioni normative nella tutela dall'elettromagnetismo

Il sottosegretario CALZOLAIO sottolinea innanzitutto come, sulla base degli articoli 103 e 112 della legge finanziaria per il 2001, sia stato già predisposto lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo ai criteri di utilizzo dei proventi derivanti dalla vendita delle licenze UMTS e destinati alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento elettromagnetico, schema di decreto che sarà sottoposto nei prossimi giorni anche al parere della Commissione ambiente del Senato. Lo schema di decreto in questione, nell'indicare le finalità relative all'utilizzo

dei fondi, non si discosta da quanto previsto dalla legge finanziaria; in particolare, le risorse in questione verranno destinate al sostegno di attività di studio e ricerca per lo sviluppo di nuove tecnologie a basso impatto in grado di minimizzare le esposizioni a campi elettromagnetici, alla promozione e realizzazione di tali tecnologie, alla realizzazione del catasto nazionale e dei catasti regionali delle sorgenti di campi elettromagnetici, ad investimenti per l'ammmodernamento delle strutture nonché per la formazione del personale addetto al controllo dell'inquinamento ed infine alla realizzazione di interventi di risanamento ambientale e del territorio finalizzati alla riduzione dell'inquinamento elettromagnetico.

Per quanto riguarda poi la legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, essa sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale entro le prossime settimane; dalla data di pubblicazione decorreranno i termini previsti per l'adozione dei decreti di cui agli articoli 4 e 5, termini che vanno dai 60 ai 120 giorni. In particolare, dovranno essere adottati almeno tre decreti del Presidente del Consiglio dei ministri il primo dei quali, relativo alla fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la popolazione, potrebbe essere sdoppiato in due distinti provvedimenti riguardanti, rispettivamente, le cosiddette basse ed alte frequenze. Gli altri due decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono quelli relativi ai limiti per i lavoratori e le lavoratrici, nonché ai criteri di elaborazione dei piani di risanamento.

La legge quadro prevede altresì l'adozione di numerosi altri provvedimenti alla cui predisposizione si sta già lavorando; in particolare, appare urgente l'adozione del decreto concernente l'informazione, a cura dei produttori, sugli apparecchi domestici, come pure quello relativo alle campagne di informazione ambientale. Nell'ordine, pertanto, verranno predisposti il decreto concernente i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità per la popolazione e relativi alle basse frequenze e subito dopo il decreto concernente l'informazione sugli apparecchi domestici e quello sulle campagne di informazione ambientale. Tali provvedimenti saranno pronti entro un massimo di un paio di mesi.

Il senatore MANFREDI chiede al sottosegretario Calzolaio di informare la Commissione in merito, innanzitutto, alla corrispondenza dei valori limite che verranno stabiliti con quelli anticipati durante l'esame parlamentare del provvedimento quadro sull'inquinamento elettromagnetico. Sarebbe poi importante acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di accorpare i numerosi decreti che verranno emanati in materia, nonché sulle misure che l'Esecutivo intende adottare in favore della ricerca. Altri punti di interesse sono quelli relativi al coordinamento delle competenze delle regioni specie per i tracciati di elettrodotti ed alla scelta di interrare i cavi elettrici, laddove possibile.

Il presidente GIOVANELLI, nel far presente che, per rispondere ai quesiti posti dal senatore Manfredi, il sottosegretario Calzolaio potrà ap-

profittare dell'occasione offerta dal prossimo esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sull'utilizzazione dei fondi UMTS, sul quale la Commissione esprimerà il proprio parere, dichiara conclusa la procedura informativa.

Audizione, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, del direttore generale dello sviluppo sostenibile del Ministero dell'ambiente La Camera sulle più recenti evoluzioni del sistema delle Agende 21 locali

Il presidente GIOVANELLI presenta alla Commissione il dottor Francesco La Camera, che nella sua veste di dirigente generale ha firmato il decreto 18 dicembre 2000 del Ministero dell'ambiente recante il bando relativo al cofinanziamento di programmi di sviluppo sostenibile e di attuazione di Agende 21 locali. Sarebbe anzitutto utile inquadrare tale iniziativa nell'evoluzione ordinamentale in direzione della sostenibilità dello sviluppo a livello locale, precisando poi quante sono le domande presentate ed a quanto ammontano i finanziamenti disponibili.

Il dottor LA CAMERA dichiara che l'elenco delle domande presentate, in esito al bando, è redatto in queste ore e tutto lascia prevedere che esse si attesteranno ad un numero oscillante tra settecento ed ottocento: una tale dimensione è superiore alle aspettative, ma presumibilmente rappresenta il coerente riscontro della procedura seguita per l'emanazione del bando. Dopo una sua prima pubblicazione per consultazioni sul sito *Internet* del Ministero, si è attivato un interscambio di proposte e suggerimenti con l'utenza, al termine del quale si è pervenuti ad una revisione della proposta iniziale, pubblicando infine il testo definitivo sulla Gazzetta Ufficiale; lo stesso metodo del *forum* pubblico è stato seguito per rispondere alle osservazioni di tutti gli enti locali che richiedevano chiarimenti sul tenore del bando, la cui chiusura è avvenuta il 26 febbraio scorso.

Appare decisamente straordinario che tanti enti locali abbiano concorso, considerato che il requisito essenziale alla partecipazione era quello di aver aderito, con ratifica formale dei propri organi, alla Carta di Aalborg; vale sempre la riserva di riapertura del bando, se i progetti non si dovessero rivelare tutti di qualità e restassero dei fondi inutilizzati, ma alla luce del numero di domande presentate tale eventualità appare piuttosto marginale. Del resto, le risorse disponibili – reperite nel settembre scorso con decreto ministeriale – ammontano a 25 miliardi di lire, che concorrono in cofinanziamento alle iniziative locali: per ogni singolo progetto non potranno essere destinati più di trecento milioni di lire; il concorso del Ministero non potrà poi superare il 70 per cento del valore complessivo della spesa per ciascun progetto.

Non si tratta di un flusso finanziario dallo Stato agli enti locali che sono lasciati liberi di destinare come meglio credono le risorse ottenute: si intende invece cambiare radicalmente le modalità di spesa delle autonomie locali, attivando un processo partecipativo che – coinvolgendo tutti i

soggetti interessati – indirizzi l'operato amministrativo e quello dei privati verso condotte «virtuose» sotto il profilo ambientale. Ciò può avvenire impegnando le realtà locali in una descrizione dell'area territoriale di loro competenza, con una stima della loro ricchezza di biotopi e della qualità ambientale delle attività che insistono su di esse; ciò dovrà avvenire anche in termini di contabilità ambientale, con certificazioni uniformi degli andamenti valutati nell'unità di tempo e delle *performances* ambientali. Un *forum* interattivo dovrebbe produrre valutazioni e contributi da tutti i soggetti territoriali, per essere poi utilizzato ai fini della redazione del piano locale d'azione per la sostenibilità.

In linea più generale, occorre integrare le esigenze ambientali di tutela con l'eziologia delle iniziative di sviluppo, allo scopo di non introdurre un vincolo successivo che sarebbe letto come eterogeneo rispetto al processo decisionale: le tematiche dello sviluppo vanno interrelate con le priorità ambientali sin dal principio, cosa sostenuta dal Ministro dell'ambiente anche in riferimento alle decisioni del CIPE (durante la presentazione della relazione sullo stato dell'ambiente); analoga proposta si intende avanzare alla Conferenza unificata, allo scopo di creare un gruppo tecnico permanente sulla sostenibilità che esamini prioritariamente le decisioni di spesa sottoposte all'avviso dell'organo collegiale tra Stato e regioni.

Il presidente GIOVANELLI si dichiara sorpreso per l'ingente ammontare delle domande pervenute in esito al bando, riflettendo che nel paese si vanno affermando soggetti istituzionali che sempre meno inventano artificialmente la domanda e sempre più la organizzano e responsabilizzano la spesa. La redistribuzione dei 150 miliardi – che l'articolo 109 della legge finanziaria per il 2001 conferisce al fondo per lo sviluppo sostenibile – dovrà seguire le linee di indirizzo prefigurate in queste iniziative intraprese dalla competente direzione generale del Ministero dell'ambiente. Ad esse, pur tuttavia, il Presidente propone di aggiungere la priorità del coordinamento dei progetti ammessi: una conoscenza generica del territorio non basta, rischiando di scadere nello spontaneismo di micro-iniziativa che sfuggono ad un quadro organico di conoscenza dei dati sensibili e di loro utilizzo ai fini decisionali. La parcellizzazione si supera solo unificando codici e linguaggi, portando a sistema l'informazione statistica e fisica dell'ambiente ed utilizzando i riferimenti esistenti (come le certificazioni EMAS). La selezione di qualità prefigurata con i criteri enunciati dal dottor La Camera consentirà di valutare i progetti secondo la loro capacità di condurre ad un sistema di governo locale dell'ambiente: a ciò potrà contribuire anche la creazione di dipartimenti per lo sviluppo sostenibile presso i più grandi enti locali, secondo un modello di utilizzo delle risorse umane e delle strutture istituzionali che già incontra una prima importante realizzazione nel dipartimento dello sviluppo sostenibile (che lo schema di regolamento di organizzazione del Ministero istituisce ed attrezzatura per un coordinamento dei progetti in materia).

Il senatore MANFREDI invita il soggetto audito ad indicare un esempio significativo di progetto che potrebbe soddisfare i criteri del bando; parlare dello studio locale sullo stato dell'ambiente può essere infatti eccessivamente generico, mentre occorre ancorarlo con le iniziative di sviluppo che sono di competenza della direzione generale retta dall'ospite. Vi è inoltre il rischio di settorializzare i fondi elargiti, diversificando ulteriormente il già esistente divario tra province italiane; tale rischio si supera solo considerando tutte le iniziative esistenti, e non solo talune che soddisfano requisiti imposti dall'alto.

Il senatore BORTOLOTTO elogia il Ministero dell'ambiente come luogo dell'informazione virtualmente messa a disposizione di tutti gli enti locali, in un permanente colloquio con il Governo; ciò è avvenuto nella procedura di emanazione e di gestione del bando sulle Agende 21 locali, ma il limite finanziario nel quale tale iniziativa opera è eccessivamente stringente. Per il futuro occorre rivolgersi alla totalità dei comuni, considerato che anche solo per aderire alla Carta di Aalborg – redigendo un progetto di piano di azione locale – occorrono *a priori* risorse di cui molti soggetti locali non dispongono.

Il senatore IULIANO richiede i tempi di esame dei progetti e di erogazione dei finanziamenti, ricordando che la pianificazione degli enti locali risente dei tempi lunghi ed a volte cerca di ovviarvi con prassi eterodosse (come l'utilizzazione del medesimo progetto a molteplici fini, abbandonando le altre pratiche una volta che la prima sia stata soddisfatta); a tutto ciò si può porre rimedio soltanto offrendo certezza dei tempi e degli esiti.

Il senatore MAGGI non condivide l'entusiasmo sull'ingente ammontare delle domande, paventando il rischio che alcuni comuni abbiano presentato progetti non qualificati; sarebbe stato meglio avere poche domande dotate di sufficiente serietà, destinandovi le magre risorse disponibili.

Replica agli intervenuti il dottor LA CAMERA, secondo cui sarebbe estremamente soddisfacente anche solo ottenere in una cinquantina di casi delle serie relazioni provinciali sullo stato dell'ambiente (che potrebbero dotarsi anche di dati di contabilità ambientale); non si tratta però di finanziare *tout court* delle relazioni locali sullo stato dell'ambiente, ma è piuttosto necessario finanziare la capacità di raccogliere informazioni dal territorio, per comprendere quali sono utilizzabili nel piano di sviluppo e come possano essere coinvolti gli interessi esistenti orientando le capacità di spesa delle pubbliche amministrazioni.

La direzione generale non intende dividere le risorse tra tutti i progetti presentati, ma è determinata a premiare solo quelli che lo meritano, con le risorse che il Parlamento conferirà (e che, nella prossima legislatura, si spera possano essere incrementate). Sembra paradossale, ma la sostenibilità va sostenuta con un'attrezzatura anche umana che sinora era

estremamente lacunosa: una divisione delle risorse umane disponibili nell'ufficio - tra tutte le regioni meridionali - non molto tempo fa ammontava a 0,75 unità per regione; avviare la formazione è ora una priorità che vede coinvolti giovani laureati ed università (con cui attivare convenzioni per offrire alle regioni almeno 4-5 unità di personale qualificato cadauna). I comuni hanno spesso difficoltà a finanziare consulenze per relazionarsi su tali importanti temi con la società civile; lo scopo della direzione generale è di finanziare la conoscenza e la capacità di lavoro di tali soggetti istituzionali. Anche gli studi di pre-fattibilità di un progetto, ai sensi della legge «Merloni», possono rientrare nella platea del bando; concorda comunque con l'esigenza di incoraggiare le realtà territoriali in cui le esperienze di sostenibilità sono state storicamente più neglette: la stessa prassi di utilizzazione impropria dello stesso progetto a diversi fini, denunciata dal senatore Iuliano, potrà essere prevenuta con il controllo incrociato dei contratti, che entro fine marzo sarà possibile.

Il Ministero seguirà i progetti anche nella loro attuazione, esercitando una funzione di vigilanza direttamente sul territorio; la Commissione destinata ad esaminarli dovrà essere composta di personale proveniente dall'ANPA, dall'ENEA e dalla Commissione tecnico-scientifica del Ministero. In passato gli *standards* di esame della documentazione ricevuta sono stati di trenta-quaranta giorni: l'oratore conclude dichiarando che sarà sua cura ottenere un esame dei progetti in tempi rapidi ma, se ciò non sarà possibile, si passerà direttamente al periodo successivo alle elezioni; la sua direzione generale non si presterà ad alcuna speculazione di tipo elettorale incentrata su elargizioni di risorse economiche a stretto ridosso di tale scadenza politica.

Il Presidente ringrazia il dottor La Camera e dichiara conclusa la procedura informativa.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente GIOVANELLI avverte che non si potrà proseguire l'esame dello schema di decreto concernente il regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, stante la mancanza del numero dei senatori prescritto per il passaggio a tale argomento dell'ordine del giorno.

Il senatore LO CURZIO richiede la possibilità di ringraziare pubblicamente il sottosegretario Fusillo per avergli fatto pervenire lo schema di decreto da lui richiesto nella seduta di ieri: vi risultano inserite, ai fini delle bonifiche ambientali, le aree siciliane di Priolo, Gela, Augusta e le zone portuali della città di Siracusa, che ricevono finanziamenti per 20 miliardi di lire.

Si unisce al plauso il senatore IULIANO.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente GIOVANELLI avverte che l'ordine del giorno della seduta di domani è integrato con l'audizione del professor Barberi sulla campagna antincendi estiva e sulle modalità di attuazione dell'Agenzia di protezione civile.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,20.

COMMISSIONE SPECIALE in materia di infanzia

MERCOLEDÌ 28 FEBBRAIO 2001

100^a Seduta

Presidenza della Presidente
MAZZUCA POGGIOLINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione
Manzini.*

La seduta inizia alle ore 13,40.

IN SEDE DELIBERANTE

(130-bis-160-bis-445-bis-852-1697-bis-1895-3128-3228-4648-B) *Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184 recante «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile*, approvato dal Senato della Repubblica in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Manieri ed altri; Mazzuca Poggiolini ed altri; Bruno Ganeri ed altri; Bucciero ed altri; Mazzuca Poggiolini; Salvato ed altri; Antonino Caruso ed altri; Serena; del disegno di legge d'iniziativa governativa, e modificato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

La presidente Mazzuca Poggiolini informa preliminarmente che il disegno di legge in discussione, già approvato dal Senato, è stato modificato dalla Camera dei deputati e trasmesso alla Presidenza del Senato. Pertanto, la Commissione è oggi convocata per discutere e deliberare, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento del Senato, solo sulle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento, fatta salva la votazione finale. Nuovi emendamenti potranno essere considerati solo se in diretta correlazione con le modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento.

Il senatore CALLEGARO, relatore alla Commissione, osserva preliminarmente che le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati non hanno intaccato in alcun modo né la filosofia ispiratrice, né l'impianto complessivo del provvedimento approvato dal Senato. Sono stati introdotti alcuni opportuni chiarimenti, in particolare per quanto concerne l'articolo 6, sia con riferimento alle coppie di fatto che all'introduzione del limite dei 45

anni d'età superato da uno solo dei coniugi in misura non superiore a 10 anni. Per quanto riguarda il sistema previsto di segnalazioni, la Camera dei deputati ha opportunamente sostituito la figura del giudice tutelare con quella del Procuratore della Repubblica presso il tribunale dei minorenni che ha possibilità di indagine assai più vaste. Dopo aver dichiarato il proprio favore alla previsione che entro il 31 dicembre 2006 il ricovero in istituto sia superato e sostituito, dall'inserimento in comunità di tipo familiare, ritiene opportuna l'istituzione dell'anagrafe centrale dei minori adottabili, nonché la previsione di una corsia preferenziale per l'adozione di minori affetti da *handicap* o superiori a cinque anni. Ritiene altresì opportuno l'inserimento della previsione che le informazioni concernenti l'identità dei genitori biologici possano essere fornite anche al responsabile di una struttura ospedaliera, ove ricorrano i presupposti della necessità e dell'urgenza e vi sia grave pericolo per la salute del minore. Esprime invece talune perplessità per il termine previsto di 30 giorni per il ricorso in appello, non essendo sufficientemente chiaro se entro tale termine si debba sempre e comunque proporre impugnazione. Alla luce di tutte queste considerazioni, raccomanda una rapida approvazione del provvedimento.

La presidente MAZZUCA POGGIOLINI dà quindi conto dei pareri pervenuti da parte delle Commissioni investite del provvedimento in sede consultiva e in particolare del parere favorevole con osservazioni della Commissione Affari Costituzionali e del parere di nulla osta delle Commissioni Giustizia e Bilancio. Accogliendo un invito della senatrice Salvato, precisa altresì che, previ accordi con i vari Gruppi, il termine per la fissazione degli emendamenti sarà stabilito alla fine della discussione generale.

Interviene quindi, in sede di discussione generale, il senatore CARUSO Antonino che ritiene inappropriato l'inserimento, effettuato dalla Camera dei Deputati, del comma 8 dell'articolo 6 che concerne l'adozione di minori di età superiore a dodici anni o con *handicap* accertato e invita a trovare una più idonea collocazione. Ritiene altresì incongrua, e chiede chiarimenti in tal senso al relatore, la soppressione, operata dalla Camera dei deputati, della lettera d) al primo comma dell'articolo 25.

Il senatore Athos DE LUCA, pur rilevando come su molte questioni sarebbe stato auspicabile pervenire ad una diversa soluzione, ritiene tuttavia atto di responsabilità politica arrivare oggi stesso all'approvazione di un provvedimento che sicuramente agevola il percorso delle adozioni e apre nuove possibilità. Preannuncia quindi fin d'ora il voto favorevole del Gruppo Verdi-L'Ulivo.

Il senatore FASSONE, nel ricordare che fin dall'esame in prima lettura da parte del Senato egli aveva manifestato serie riserve su taluni degli istituti previsti, esprime un giudizio sostanzialmente positivo sulle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati. In particolare esprime il proprio

apprezzamento sull'introduzione del comma 5 dell'articolo 1 che sancisce il diritto del minore ad essere educato nell'ambito di una famiglia senza distinzione di sesso, di etnia o di religione. Esprime invece un giudizio negativo sugli interventi operati all'articolo 2, in particolare gli sembra fortemente inappropriata la collocazione in tale articolo del comma 4 che pone un'opzione di principio, stabilendo che il ricovero in istituto debba essere superato entro il 31 dicembre 2006. Più opportuno sarebbe collocare tale previsione come norma transitoria. Anche la previsione di cui al comma 8 dell'articolo 6 induce qualche perplessità, in quanto rischia di lasciare scoperta la fascia dei minori da 6 a 12 anni. Ritiene altresì non del tutto felice la previsione di cui al comma 4 dell'articolo 24, che prevede che le informazioni concernenti l'identità dei genitori biologici possano essere fornite anche ai responsabili di strutture ospedaliere.

Il senatore RESCAGLIO esprime in primo luogo identità di vedute con il relatore Callegaro, sottolineando come l'attesa nel Paese sia tale da consigliare una rapida approvazione del provvedimento, pur rimanendo alcune perplessità su talune delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati che è sembrata combattuta tra perfezione e perfezionismo. Preannuncia fin d'ora il voto favorevole del Gruppo dei Popolari.

La senatrice SCOPELLITI rileva in primo luogo come l'esigenza di modificare la legge n. 184 del 1983 sia derivata dalla volontà di semplificare e accelerare l'*iter* delle adozioni. Purtroppo, pur avendo cercato di operare in tale direzione, non sempre si è riusciti in tale intento e alcune delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati sono andate ad incidere proprio sugli aspetti di contenuto più retorico del provvedimento. Giudica invece positivamente l'introduzione del comma 5 all'articolo 1 che sancisce il diritto del minore a vivere, ed essere educato nell'ambito di una famiglia senza discriminazione di etnia o di religione. Inopportuna giudica invece la modifica di cui al comma 3 dell'articolo 4 che attribuisce al servizio sociale locale la responsabilità del programma di assistenza ritenendo eccessiva l'interferenza che può venire dai servizi sociali stessi. L'articolo 6, che si riferisce ai requisiti per l'adozione, è stato riformulato dalla Camera dei deputati, collocando in altro comma la previsione che il requisito della stabilità del rapporto possa ritenersi realizzato anche quando i coniugi abbiano convissuto stabilmente prima del matrimonio per un periodo di tre anni. Personalmente ritiene che la previsione di cui al comma 2 che collega la capacità di educare, istruire e mantenere i minori ai soli coniugi uniti dal sacro vincolo del matrimonio desti non poche perplessità, anche alla luce dei fatti di cronaca più recenti. A suo avviso sarebbe stato opportuno superare ogni limite di età fra adottanti e adottando, mentre giudica positivamente l'avvenuta soppressione della norma approvata dal Senato che consentiva ai membri del Parlamento di visitare le comunità di tipo familiare, gli Istituti e tutte le strutture che ospitano minori, configurando in tal modo una vera e propria ingerenza in una sfera privata. Sicuramente siamo di fronte ad un provvedi-

mento che potrebbe essere migliorato, ma la prossima fine della legislatura induce ad approvarlo comunque, fermo restando che l'opposizione non può far di più di fronte alla mancanza di coraggio delle forze politiche di maggioranza.

Il senatore LO CURZIO, sottolineata l'assoluta necessità ed urgenza di procedere ad una rapida approvazione del provvedimento, dichiara di condividere le osservazioni già svolte dal relatore Callegaro e giudica positivamente le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, in particolare sui percorsi preferenziali di adozione a favore dei minori affetti da *handicap* o di età superiore ai cinque anni.

Il senatore PIANETTA ricorda che il Gruppo di Forza Italia si è da sempre impegnato per aggiornare e semplificare le procedure di adozione di cui alla legge n. 184. Le modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento hanno sostanzialmente lasciato inalterato l'impianto complessivo e in particolare vanno giudicate positivamente la novità introdotta con il comma 5 dell'articolo 1, mentre per quanto riguarda le disposizioni introdotte al comma 4 dell'articolo 24, le informazioni di cui si parla dovrebbero intendersi come strettamente attinenti alla salute. Se è pur vero che il provvedimento potrebbe essere ulteriormente migliorato, è consigliabile procedere ad una sua rapida approvazione nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati, rinviando anche all'esperienza applicativa una corretta interpretazione di alcune delle misure previste.

La senatrice DANIELE GALDI, nel dare merito al relatore della sostanziale tenuta dell'impianto del provvedimento che le modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento non hanno alterato, rileva che già la legge di riforma della assistenza ha introdotto alcuni istituti ulteriormente richiamati dal provvedimento in esame. Esprime invece preoccupazione per i contenuti del comma 4 dell'articolo 24 che ha previsto che le informazioni concernenti l'identità dei genitori biologici possano essere fornite anche ai responsabili di strutture ospedaliere. Ricorda altresì che fin dall'inizio ella si era dichiarata contraria alla possibilità per l'adottato di accedere ad informazioni che riguardano l'identità dei genitori biologici, in quanto ritiene che l'introduzione di questo diritto rischi in qualche modo di delegittimare la famiglia adottante. Pur dissentendo sui contenuti dell'articolo 24, preannuncia fin d'ora il proprio voto favorevole sul provvedimento.

La senatrice BRUNO GANERI ritiene che le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati abbiano rafforzato l'impianto del testo varato dalla Commissione Infanzia che potrebbe sicuramente essere ulteriormente migliorato su alcuni specifici punti. In particolare, il comma 4 dell'articolo 24 deve essere interpretato nel senso che le informazioni inerenti l'identità dei genitori biologici fornite anche ai responsabili di strutture ospedaliere siano di carattere squisitamente sanitario.

La senatrice BERNASCONI, dopo avere rilevato l'estrema importanza di approvare finalmente il provvedimento sulle adozioni, ricorda che ella è sempre stata personalmente contraria alle disposizioni che negano l'adozione alle coppie di fatto cui, in sostanza, si chiede di riparare con l'assicurazione del vincolo matrimoniale. Per quanto riguarda le informazioni cui possono accedere i responsabili di strutture ospedaliere, è necessario prevedere che esse siano solo di natura strettamente sanitaria. Preannuncia quindi la presentazioni di un ordine del giorno in tal senso.

La senatrice CASTELLANI, dopo aver ringraziato il relatore CALLEGARO e il senatore Antonino Caruso, nonché tutti gli altri commissari che hanno consentito di dar vita a un testo il cui impianto è stato lasciato sostanzialmente immutato dalla Camera dei deputati, nel preannunciare il voto favorevole del Gruppo Alleanza Nazionale, dichiara di condividere i contenuti dell'ordine del giorno preannunciato dalla senatrice Bernasconi, e richiama l'attenzione sull'importanza del mutamento del titolo della legge, significativo di un diverso approccio, che sancisce il diritto del minore ad una famiglia.

La presidente MAZZUCA POGGIOLINI ritiene migliorative le modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento che recepiscono alcune delle proposte delle associazioni familiari: in particolare si riferisce alla previsione di un'anagrafe dei minori e alle facilitazioni per le coppie che adottano bambini superiori ai 5 anni. Nel ringraziare i rappresentanti di queste associazioni, alcune delle quali sono state fortemente critiche nei confronti del testo approvato dalla Commissione, sottolinea come attraverso l'apporto di tutti si sia cercato di dare vita a un testo che apra migliori prospettive di vita ai bambini più sfortunati. Condivide infine l'importanza, già sottolineata dalla senatrice Castellani, del cambiamento del titolo della legge.

Il sottosegretario MANZINI, nel richiamarsi a quest'ultima osservazione, rileva come il provvedimento stia a indicare una crescita di civiltà del Parlamento stesso che ha affrontato tali questioni senza schieramenti o preconcetti di parte, dando origine ad un provvedimento che vede al centro della sua filosofia il bambino e il suo diritto ad una famiglia. Nel preannunciare fin d'ora la condivisione dei contenuti dell'ordine del giorno preannunciato dalla senatrice Bernasconi, ringrazia tutti i commissari per il proficuo lavoro svolto.

La presidente MAZZUCA POGGIOLINI propone quindi che il termine per la presentazione degli emendamenti sia stabilito alle ore 19 di oggi, mercoledì 28 febbraio. Concorda la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,45.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

MERCOLEDÌ 28 FEBBRAIO 2001

253^a Seduta

Presidenza del Presidente
BEDIN

Interviene il Sottosegretario agli affari esteri, Umberto Ranieri.

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(5006) Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Calderoli; Procacci; Corleone; Caccavari ed altri; Nardini e Schmid; Sica ed altri; Ruzzante; Errigo; Trantino; Alborghetti ed altri
(Parere alla 12^a Commissione: favorevole)

Il relatore MASCIONI riferisce sul disegno di legge in titolo rilevando preliminarmente come esso recepisca una serie di indicazioni europee e internazionali, con particolare riferimento alla risoluzione del Parlamento europeo del 12 marzo 1982, alla risoluzione del Consiglio delle Comunità europee del 29 maggio 1986, al Piano d'azione europeo per l'alcool di cui alla risoluzione del Comitato regionale per l'Europa dell'Organizzazione mondiale della sanità del 17 settembre 1992 ed alla Carta europea sull'alcool, adottata a Parigi nel 1995.

Riscontrando come le numerose prese di posizione a livello europeo evidenzino la gravità del fenomeno dell'alcolismo l'oratore illustra altresì taluni dati statistici da cui si evince, tra l'altro, che è riconducibile a tale problema più dell'8 per cento dei decessi della fascia di popolazione di età compresa tra i 16 e i 74 anni.

Il provvedimento in esame – che si articola in 4 capi rispettivamente concernenti le disposizioni generali, le competenze regionali, le disposizioni sulla pubblicità e in materia di sicurezza sul lavoro e i profili finanziari – affronta pertanto tale problema precisando fra le finalità, definite dall'articolo 2, la tutela della vita familiare e sociale dalle conseguenze

legate all'abuso di bevande alcoliche e superalcoliche, un migliore accesso ai pertinenti trattamenti sanitari e assistenziali, la diffusione dell'informazione e dell'educazione sulle conseguenze derivanti da tale abuso, la promozione della ricerca e della formazione del personale che si occupa dei problemi correlati e il sostegno alle organizzazioni senza scopo di lucro finalizzate a prevenire o ridurre i problemi correlati all'abuso di alcool.

L'articolo 3 indica il procedimento per la definizione dei requisiti e degli *standard* dei servizi assicurati nel quadro del sistema sanitario, prevedendo altresì azioni di informazione, di prevenzione e di monitoraggio. L'articolo 4 istituisce una Consulta nazionale sull'alcol e sui problemi correlati; gli articoli 5 e 6 modificano rispettivamente gli ordinamenti didattici universitari, allo scopo di prevedere l'apprendimento dell'alcolologia, ed il codice della strada, disciplinando tra l'altro il caso di aspiranti conducenti che manifestino sintomi di patologie correlate all'alcol. L'articolo 9 precisa le attribuzioni di regioni e province autonome, gli articoli 10 e 11 disciplinano il trattamento nelle aziende ospedaliere e nelle strutture di accoglienza.

Il relatore rileva altresì che l'articolo 12 prevede la possibilità di stipulare convenzioni con enti e associazioni pubbliche o private, l'articolo 13 vieta la pubblicità di bevande alcoliche e superalcoliche nei programmi rivolti a minori o nei luoghi da questi frequentati, l'articolo 14 ne vieta la vendita nelle aree di servizio delle autostrade dalle ore 22 alle ore 6 e l'articolo 15, infine, reca disposizioni per prevenire i rischi derivanti dall'assunzione di bevande alcoliche o superalcoliche che possano compromettere la sicurezza sul lavoro.

Sottolineando l'importanza del provvedimento in titolo e non ravvisando profili di contrasto con la normativa comunitaria l'oratore propone quindi di esprimere un parere favorevole.

Verificata la presenza del numero legale, la Giunta conferisce pertanto mandato al relatore a redigere un parere nei termini proposti.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE SULLA VISITA DI UNA DELEGAZIONE DELLA GIUNTA E DELLA COMMISSIONE AFFARI ESTERI IN SVEZIA

Il presidente BEDIN rileva che, in considerazione del fatto che la Svezia per la prima volta ha assunto la Presidenza dell'Unione europea, la Giunta ha stabilito di prestare particolare attenzione all'evento organizzando la visita che si è svolta lo scorso 15 e 16 febbraio e chiedendo il deferimento, quale affare assegnato, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, del programma della corrente Presidenza dell'Unione, che di norma viene esaminato nel quadro della discussione sulla consueta relazione annuale del Governo sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (Doc. LXXXVII).

La suddetta missione si è inoltre giovata della coincidenza con un'analoga iniziativa promossa dalla Commissione affari esteri, che ha deter-

minato un fruttuoso arricchimento del programma, sul cui svolgimento è peraltro disponibile una nota di sintesi. Dagli interessanti colloqui che si sono tenuti a Stoccolma è emersa una più compiuta percezione, da entrambe le parti, delle peculiarità delle rispettive posizioni in merito alla partecipazione all'Unione europea, ascrivibile anche alla diversa collocazione geografica ed alla diversa dimensione demografica. È risultata infatti confermata la perdurante indisponibilità dell'opinione pubblica svedese a sostituire la corona con l'euro accedendo all'unione monetaria e si è riscontrata la viva attenzione per il processo di allargamento, soprattutto al fine di consolidare i rapporti nell'ambito dell'area che grava sul Mar Baltico, a fronte di quella che è la maggiore sensibilità italiana per la costruzione istituzionale e per lo sviluppo delle relazioni mediterranee.

Ricordando che nel corso della visita la delegazione del Senato ha incontrato vari esponenti del Parlamento e del Governo l'oratore si sofferma in particolare sull'incontro con il Segretario di Stato agli affari europei, Lars Danielsson, che ha offerto alcuni degli spunti più interessanti nonché la possibilità di approfondire le problematiche affrontate nel programma della presidenza svedese. Il segretario di Stato Danielsson, illustrando tale programma, ne ha indicato le priorità, con riferimento ai temi dell'occupazione, dell'ambiente e dell'allargamento e alle prospettive del Consiglio europeo di Stoccolma del prossimo 23 e 24 marzo, dove verranno discussi i risultati e gli sviluppi del processo avviato, con il vertice di Lisbona dello scorso anno, per conferire maggiore dinamicità all'economia europea.

Constatando come la situazione economica sia tuttora positiva in Europa il rappresentante del Governo svedese ha riscontrato il contributo arrecato dall'unione monetaria alla stabilità del sistema economico europeo. Egli ha inoltre preannunciato dei progressi nelle politiche attinenti al mercato interno nei settori del gas, dell'elettricità, delle poste e di altri servizi nonché per quanto concerne la riforma dei mercati finanziari, nella prospettiva della crescita dell'occupazione, della produttività e del benessere sociale. Egli ha inoltre evidenziato l'interesse della Svezia per un approfondimento della riflessione sulle implicazioni dei *trend* demografici in Europa, che vedono una crescita della quota di popolazione anziana che comporterà un aggravamento degli oneri per il sistema pensionistico e sanitario e per l'assistenza sociale, temi che sono a cuore di tutti i Governi e i Parlamenti. Al riguardo il presidente Bedin sottolinea come l'interlocutore svedese, pur confermando che la competenza sulle scelte di fondo deve rimanere agli Stati membri, abbia ravvisato l'utilità di sviluppare un confronto ed uno scambio di opinioni per individuare degli obiettivi comuni.

Nel corso del colloquio è stato anche approfondito il tema dell'ampliamento, in relazione al quale il sottosegretario Danielsson ha rilevato i progressi compiuti a Nizza, che consentono all'Unione di prepararsi all'adesione dei primi nuovi Stati membri, auspicabilmente, come proposto dall'Italia, entro le elezioni europee del 2004. Egli ha altresì ricordato che a Nizza si è deciso che una nuova Conferenza intergovernativa, nel 2004,

sarà chiamata ad affrontare temi quali l'opportunità di definire una Costituzione europea e di procedere ad una semplificazione dei Trattati, la chiarificazione delle rispettive competenze dell'Unione europea e degli Stati membri e la ridefinizione del ruolo dei Parlamenti nazionali nel quadro istituzionale europeo. Tali temi vengono discussi dalla Presidenza svedese con il Belgio per presentare delle proposte già al Vertice di Göteborg, tenendo conto dell'esigenza, comunemente condivisa, di coinvolgere l'opinione pubblica in tale dibattito.

In merito al processo di allargamento l'oratore rileva inoltre come dal programma della Presidenza svedese si evinca l'impegno su tale materia da parte dell'attuale Presidenza, la quale non sembra escludere che in merito alle nuove adesioni si pervenga anche a delle scelte politiche oltre che ad un più burocratico riscontro del rispetto di parametri economici e tecnici.

Il presidente Bedin rileva altresì che il segretario di Stato Danielsson, rispondendo ai quesiti del senatore Mungari, si è soffermato anche sulla questione dell'impatto del processo di allargamento sui fondi strutturali, in proposito al quale si dovrà temperare l'esigenza del necessario supporto ai paesi di nuova adesione con quella di salvaguardare la continuità degli interventi per le zone meno favorite degli attuali Stati membri.

L'oratore invita quindi il sottosegretario Ranieri ad esprimere eventuali considerazioni sulle questioni emerse nel corso dei suddetti incontri con i rappresentanti della Presidenza svedese.

Il sottosegretario RANIERI rileva come il quadro dei colloqui descritti dal presidente Bedin illustri chiaramente le linee di fondo cui si ispira la Presidenza svedese, la quale è destinata a caratterizzare in modo conseguente l'attività dell'Unione europea nel semestre in corso. Al riguardo il Governo italiano intende compiere ogni sforzo - utilizzando anche la visita odierna del *premier* svedese Persson al presidente del Consiglio Amato - per sottolineare alcune esigenze fondamentali soprattutto per quanto attiene allo sviluppo delle decisioni assunte a Nizza. La Dichiarazione sul futuro dell'Unione allegata al Trattato elaborato a Nizza prevede appunto lo svolgimento di una nuova Conferenza intergovernativa nel 2004 per definire aspetti quali la ripartizione delle competenze fra l'Unione e gli Stati membri, la semplificazione e il riordino dei Trattati, lo *status* della Carta dei diritti fondamentali e il ruolo dei Parlamenti nazionali nell'Unione, sulla base di una riflessione avviata già durante l'attuale Presidenza, la quale dovrà presentare al vertice di Göteborg del prossimo giugno una relazione in proposito.

In materia istituzionale, dopo Nizza, appare quindi essenziale attuare gli impegni assunti in materia di estensione del voto a maggioranza qualificata nonché utilizzare i meccanismi, che sono stati semplificati, per instaurare delle cooperazioni rafforzate, non solamente nel campo della cooperazione giudiziaria ma anche in settori quali l'istruzione e il diritto di cittadinanza, nella prospettiva di costituire un'avanguardia di paesi nel processo di integrazione che operi in un quadro unitario. Occorre altresì

definire il percorso, avvalendosi anche dei suggerimenti formulati dal presidente della Commissione europea Prodi, che porterà alla prossima Conferenza sulle riforme, che potrebbe determinare, come auspicato dall'Italia, la costituzionalizzazione dell'Unione europea. Al riguardo potrebbe anche essere costituito un gruppo di riflessione, con la partecipazione del Parlamento europeo e della Commissione, che presenti un rapporto al Vertice di Laeken che si terrà al termine della Presidenza belga il prossimo dicembre, in vista dell'adozione da parte del Consiglio europeo di una dichiarazione sugli scopi e le procedure delle prossime riforme istituzionali, sulle quali verrà avviata una riflessione «più strutturata» già a partire dal 2002. In tale prospettiva l'Italia sostiene l'avvio di un dibattito, già durante l'attuale Presidenza, che coinvolga le istituzioni dell'Unione, i Parlamenti nazionali, ma anche le varie articolazioni della società civile.

Soffermandosi sull'attuazione degli obiettivi definiti al Consiglio europeo di Tampere in materia di cooperazione giudiziaria e affari interni, pure oggetto dei colloqui svolti dalla delegazione della Giunta a Stoccolma, il sottosegretario Ranieri sottolinea l'impegno dell'Italia per sviluppare lo spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia sulla base delle norme definite dal Trattato di Amsterdam, tenendo conto che nel 2001 è prevista una verifica dell'attuazione del programma lanciato a Tampere. Il Governo concorre in particolare alla realizzazione delle misure previste nei settori già comunitarizzati, quali l'asilo e l'immigrazione, dove si riscontrano difficoltà non marginali, e nell'ambito del cosiddetto terzo pilastro dell'Unione europea, la cooperazione in materia di polizia e di diritto penale. In tale campo, in particolare, sono riscontrabili significativi progressi come l'avvio di Eurojust e dei programmi comuni di formazione delle forze di polizia.

Rilevando come nel corso della visita a Stoccolma i rappresentanti del Senato abbiano affrontato anche il tema dell'estensione del processo di ampliamento ai paesi balcanici occidentali, l'oratore precisa che con ciascuno di questi è prevista la conclusione di accordi di stabilizzazione e associazione, che comportano la prospettiva dell'adesione all'Unione nonché la possibilità di avvalersi degli stanziamenti del programma di assistenza CARDS, che dispone di 4,65 miliardi di euro per il periodo 2000-2006. Nel quadro del processo di ampliamento si dovrà più in generale trovare un punto di incontro fra la richiesta tedesca, ascrivibile a comprensibili preoccupazioni, di fissare un periodo transitorio di sette anni prima di riconoscere la libera circolazione ai lavoratori dei futuri Stati membri, e le legittime aspettative dei paesi candidati, sulla base delle proposte che saranno avanzate dalla Commissione europea.

Il Sottosegretario condivide inoltre le puntualizzazioni espresse dal presidente Bedin a proposito dell'esigenza di perseguire un equilibrio fra l'ineluttabile spostamento del baricentro dei Fondi strutturali ad Est, a seguito dell'allargamento, e il perdurante obiettivo di favorire la crescita delle regioni meno sviluppate degli attuali Stati membri. Rilevando come l'Italia e, soprattutto, il Mezzogiorno debbano utilizzare nel modo più efficace i quasi 38 miliardi di euro loro destinati da Agenda 2000, l'oratore

evidenzia pertanto l'opportunità di avviare al più presto una riflessione sul futuro delle politiche strutturali, in vista della definizione del programma finanziario per il periodo 2007-2013. A tal fine appare di particolare interesse la recente comunicazione presentata dalla Commissione europea sulle politiche di coesione che contempla, per quanto riguarda l'impostazione della programmazione futura, un parametro assolutamente significativo per le regioni meridionali italiane quale la disoccupazione.

Nel corso della visita a Stoccolma la Giunta ha altresì affrontato un altro tema prioritario per la Presidenza svedese quale lo sviluppo delle decisioni assunte al Vertice di Lisbona dello scorso anno, che sarà esaminato al Consiglio europeo di Stoccolma del prossimo marzo. Al riguardo l'Italia sottolinea l'esigenza di conferire concretezza alle indicazioni definite a Lisbona adottando iniziative specifiche per quanto attiene a temi come lo sviluppo della società dell'informazione, il coordinamento delle politiche economiche, il sostegno alle piccole e medie imprese e la modernizzazione della Pubblica amministrazione. In particolare assumono interesse le misure volte a definire dei parametri di qualità dei servizi pubblici, a colmare i divari tecnologici presenti fra gli Stati membri ed all'interno degli Stati stessi, a realizzare il programma e-Europe proposto dalla Commissione e a rafforzare l'efficienza delle amministrazioni nazionali e comunitarie. Al Vertice di Stoccolma dovrà essere inoltre effettuata una verifica delle proposte lanciate a Nizza con l'approvazione dell'Agenda sociale.

L'oratore rileva poi come dall'esposizione sui colloqui di Stoccolma si evinca l'approfondimento di un tema particolarmente a cuore dell'attuale Presidenza dell'Unione quale l'ambiente, argomento che sarà posto all'ordine del giorno del Consiglio europeo di Göteborg, che ne valuterà le connessioni con il tema dello sviluppo sostenibile. La Presidenza svedese si accinge altresì a preparare il sesto Programma di azione ambientale, valido per i prossimi dieci anni, che dovrà contribuire all'integrazione degli aspetti ambientali nelle altre politiche dell'Unione. In tale ambito l'Italia sostiene fra l'altro l'adozione di strumenti fiscali idonei a favorire l'utilizzo delle fonti di energia meno inquinanti. Considerando che fra le priorità ambientali figura la questione dei cambiamenti climatici, all'Italia è stato inoltre riconosciuto un ruolo di primo piano, in quanto Presidente di turno del G8, per concorrere a raggiungere un accordo con gli Stati Uniti che consenta di riprendere la sesta Conferenza sui seguiti degli accordi di Kyoto, sospesa all'Aja con un nulla di fatto. L'Italia continua inoltre a seguire con particolare attenzione le questioni attinenti alla sicurezza ambientale ed alla salute, che la vedono impegnata a sostenere un'interpretazione estensiva dell'applicazione del principio di precauzione, codificato dal Trattato di Amsterdam, in tutti settori più direttamente interessati - quali lo sviluppo delle biotecnologie e la sicurezza alimentare - nonché la candidatura di Parma come sede dell'istituenda Autorità alimentare europea.

Il Presidente BEDIN ringrazia il sottosegretario Ranieri per le considerazioni svolte, estremamente utili anche ai fini del prossimo dibattito sul programma della Presidenza svedese.

SUI LAVORI DELLA GIUNTA

Il presidente BEDIN comunica che la discussione sul programma della Presidenza svedese, quale affare assegnato ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, che si potrà concludere con l'esame del progetto di risoluzione che ha fatto trasmettere ai componenti della Giunta, avrà luogo, ove sia presente il prescritto numero di senatori, nella seduta già convocata domani. A tal fine potranno tuttavia essere considerati come acquisiti taluni spunti di riflessione emersi nel dibattito che si è appena svolto sulla visita di una delegazione della Giunta e della Commissione affari esteri in Svezia.

La seduta termina alle ore 9,20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

MERCLEDÌ 28 FEBBRAIO 2001

Presidenza del Presidente
Mario PEPE

La seduta inizia alle ore 13,30.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 102, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

(Testo unificato C. 7171 ed abb.) Modifiche alla legge 9 marzo 1989, n. 86, concernente il recepimento della normativa comunitaria

(Parere alla XIV Commissione della Camera) (Esame e conclusione – parere favorevole con condizione ed osservazioni)

La Commissione inizia l'esame del testo unificato in titolo.

Il senatore Guido DONDEYNAZ (Misto-LVA), *relatore*, ricorda che, come è noto, l'attuazione delle direttive comunitarie da parte delle regioni è disciplinato dall'articolo 9 della legge n. 86 come modificata dalle leggi n. 128 del 1998 e 25 del 1999. In tal senso, si prevede che sia le regioni ordinarie che quelle speciali possano dare attuazione diretta al diritto comunitario nelle materie di competenza concorrente o primaria, ferma restando la potestà statale di indirizzo e di coordinamento delle attività amministrative delle regioni, esercitabile sia mediante atti normativi che mediante deliberazioni del Consiglio dei ministri. Ricorda che l'articolo 10 della cosiddetta legge La Pergola prevede la cosiddetta sessione comunitaria della Conferenza Stato-regioni, mentre l'articolo 11 disciplina i poteri sostitutivi, rinviando all'articolo 6, comma 3, del d.P.R. n. 616 del 1977 per la disciplina del preventivo parere della Commissione per le questioni regionali al Governo, per il caso di accertata inattività degli organi regionali che comporti inadempimenti agli obblighi comunitari. Rileva, al riguardo, che la stessa materia dei poteri sostitutivi è anche disciplinata dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 112 del 1998, con una procedura che, peraltro, non prevede il parere della Commissione; la legge comunitaria 2000, approvata definitivamente dalla Camera nello scorso mese di dicembre, poi, contiene, all'articolo 6, talune modifiche della legge n. 86 del

1989 concernenti l'esame parlamentare delle proposte di atto comunitario. Rileva che l'articolo 1 del testo unificato in esame disciplina, modificando l'articolo 1 della legge n. 86 del 1989, il processo di formazione degli atti comunitari in seno alle istituzioni europee da parte dell'Italia, e il processo di adempimento degli obblighi derivanti dalla sua partecipazione in ordine all'adozione degli stessi. L'articolo 2 del testo in esame modifica, invece, l'articolo 1-*bis* della legge n. 86 del 1989, introdotto dalla legge comunitaria per il 2000, la legge n. 422 del 2000, in materia di trasmissione al Parlamento e alle regioni di atti comunitari. Si stabilisce, inoltre, che in casi di particolare importanza politica, economica e sociale delle proposte comunitarie, il Governo può, anche su raccomandazione delle Camere, apporre in sede di Comitato dei rappresentanti permanenti (COREPER) una riserva d'esame parlamentare sul testo o su parte di esso. In tali casi, il Governo invia alle Camere il testo sottoposto al COREPER, al fine di acquisire il parere parlamentare.

Ricorda che l'articolo 3 introduce il nuovo articolo 1-*ter* nella legge n. 86 del 1989, concernente espressamente la trasmissione alle regioni dei progetti di atti comunitari, prevedendo che i progetti degli atti normativi e di indirizzo degli organi dell'Unione europea e delle Comunità europee, e le loro modificazioni, siano trasmessi, contestualmente alla loro ricezione, per il tramite della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, alle regioni anche a statuto speciale e alle province autonome, dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro competente per le politiche comunitarie. In tal senso, il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, assicura alle regioni e alle province autonome il tempestivo e continuo aggiornamento delle informazioni relative ai tempi di discussione o adozione di questi atti. In particolare, il comma 2 dell'articolo in esame stabilisce che, ai fini della formazione della posizione italiana nelle fasi istruttorie preliminari all'adozione degli atti comunitari indicati, le regioni e le province autonome trasmettano al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per le politiche comunitarie, entro trenta giorni dalla data del ricevimento, le osservazioni nelle materie di loro competenza, per l'immediata comunicazione ai Ministri competenti per materia. Il successivo comma 3 dispone inoltre che le regioni e le province autonome contribuiscono, nei limiti delle loro competenze e secondo modalità da definire con una intesa tra Governo e regioni in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, alle attività dei gruppi di lavoro e dei comitati del Consiglio e della Commissione europea. In proposito, osserva che il provvedimento sembra privilegiare – a livello regionale – il ruolo degli esecutivi, accentrando nella Conferenza dei presidenti delle regioni il compito di destinatario della notifica dei progetti da parte del Governo, mentre sarebbe opportuno rendere possibile anche alle assemblee legislative di formulare ai propri esecutivi eventuali indirizzi in merito. Sottolinea, in tal senso, che, se da un lato è vero che tale facoltà è implicita nel rapporto intercorrente tra consigli e giunte regionali, dall'altro il termine di trenta giorni per l'invio di osservazioni rende di

fatto impossibile l'esercizio di un potere di indirizzo da parte delle assemblee.

Ricorda che l'articolo 4 del testo unificato è volto a sostituire l'articolo 2 della legge n. 86 del 1989, riguardante la presentazione del disegno di legge comunitaria da parte del Governo e i contenuti della relazione di accompagnamento al disegno di legge, mentre l'articolo 5 inserisce nell'articolo 3 della legge n. 86 del 1989 la previsione secondo cui la legge comunitaria annuale può contenere anche disposizioni modificative o abrogative di norme vigenti attuative di direttive comunitarie, che necessitano di opportune modifiche in base alla situazione interna, stabilendo che lo strumento della delega legislativa può essere usato limitatamente alle sole materie di notevole complessità tecnica, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 76 della Costituzione, per ogni singolo atto da recepire o gruppo di atti omogenei. Ricorda, ancora, che l'articolo 6 della proposta di legge introduce il comma 5-*bis* dell'articolo 4 della legge n. 86 del 1989, prevedendo che i regolamenti di attuazione delle direttive adottate dal consiglio dell'Unione europea secondo le procedure di codecisione e di cooperazione, devono conformarsi ai criteri generali di individuazione della responsabilità e delle funzioni attuative nelle amministrazioni, con competenza prevalente secondo l'ordinamento nazionale, secondo il principio di sussidiarietà e conformemente al processo di trasferimento di competenze in corso o in via di definizione; esercizio dei controlli da parte degli organismi già operanti nel settore e secondo modalità che assicurino efficacia, efficienza, sicurezza e celerità; attuazione delle opzioni previste dalle direttive in conformità alle peculiarità socioeconomiche nazionali e locali e alla normativa di settore; fissazione di termini e procedure, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.

A parte gli articoli 7, 8, 9 e 10, cui rinvia, segnala, quindi, l'articolo 11 di modifica dell'articolo 9 della legge 9 marzo 1989 n. 86, in base al quale si prevede che le regioni danno attuazione alle direttive comunitarie e possono, secondo le norme dei rispettivi ordinamenti, adottare annualmente leggi recanti disposizioni per l'adempimento, anche mediante regolamenti regionali, degli obblighi indicati all'articolo 1, comma 1, vertenti su materie di competenza regionale. Si stabilisce, inoltre, che nel caso in cui una regione o una provincia autonoma ritenga che un atto normativo comunitario ricadente in materie di sua competenza sia lesivo dei trattati istitutivi delle Comunità europee, può attivarsi su deliberazione del Consiglio, per chiedere al Governo di presentare ricorso alla corte di giustizia delle Comunità europee. Ritiene che la disposizione debba essere valutata positivamente perché demanda in via primaria alle regioni l'esercizio della potestà di recepimento secondo il principio di sussidiarietà, ma sottolinea che, conseguentemente, dovrebbe ritenersi attribuita alle regioni anche la potestà di attuare le direttive facoltizzanti, come già richiesto nel precedente parere della Commissione, espresso in sede di esame della legge comunitaria per il 2000. Ricorda, infine, che l'articolo 12, di modifica dell'articolo 11 della legge La Pergola, stabilisce ora che in caso di inadem-

pimento di uno degli obblighi di cui all'articolo 1, dipendente da inattività amministrativa di una regione o di una provincia autonoma, il Ministro per le politiche comunitarie, sentita la regione o la provincia autonoma interessata, fissa un termine entro il quale la regione o la provincia autonoma provveda all'adempimento dell'obbligo, alla scadenza del quale, in caso di mancato adempimento, si procede in via sostitutiva ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Rileva, in tal senso, la necessità di ripristinare, in funzione di garanzia costituzionale, il previo parere della Commissione, previsto dall'articolo 6, comma 3, del d.P.R. n. 616 del 1977.

Alla luce di tali osservazioni, propone di esprimere parere favorevole con condizione e osservazioni (*vedi allegato 1*).

Il Presidente Mario PEPE concorda con le considerazioni espresse dal relatore, rilevando la necessità e urgenza di pervenire ad una modifica della legge La Pergola, anche in coerenza con quanto previsto dal progetto di legge costituzionale di modifica del titolo V della Costituzione, attualmente all'esame della Camera dei deputati.

La Commissione approva, quindi, la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 1*).

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 40, COMMA 9, DEL REGOLAMENTO DEL SENATO

(S. 5006) Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati approvato dalla Camera

(Parere alla 12^a Commissione del Senato) (Esame e conclusione – parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge in titolo.

Il Presidente Mario PEPE, *relatore*, ricorda che il provvedimento in esame reca norme finalizzate alla prevenzione, cura e reinserimento degli alcoldipendenti. Per quanto riguarda gli aspetti di competenza della Commissione, segnala innanzitutto la previsione secondo cui, con atto di indirizzo e coordinamento, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sentita la Consulta nazionale sull'alcol e sui problemi alcolcorrelati di cui all'articolo 4, nel rispetto delle competenze attribuite allo Stato ed alle regioni dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e delle previsioni del piano sanitario nazionale, sono definiti i requisiti minimi, strutturali ed organizzativi dei servizi per lo svolgimento delle attività di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale dei soggetti con problemi e patologie alcolcorrelati. Si prevede, in particolare, che i requisiti siano definiti secondo criteri che tengano conto dell'incidenza territoriale degli stessi; *standard* minimi di attività dei servizi individuati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per lo svolgimento delle

suddette funzioni; criteri per il monitoraggio dei dati relativi all'abuso di alcol e ai problemi alcolcorrelati, da realizzare secondo modalità che garantiscano l'elaborazione e la diffusione degli stessi a livello regionale e nazionale; azioni di informazione e di prevenzione da realizzare nelle scuole, nelle università, nelle accademie militari, nelle caserme, negli istituti penitenziari e nei luoghi di aggregazione giovanile. Sottolinea che l'articolo 4 del disegno di legge, all'esame in sede deliberante al Senato, istituisce la Consulta nazionale sull'alcol e sui problemi alcolcorrelati, con il compito di collaborare nella predisposizione della relazione al Parlamento del Ministro della Sanità, esaminando, a tal fine, anche i dati risultanti dal monitoraggio svolto dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. La Consulta, in particolare, può formulare proposte alle medesime regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano per il perseguimento delle finalità e degli obiettivi definiti dall'articolo 1 nei rispettivi ambiti di competenza, esprimendo pareri alle medesime regioni e alle province autonome in ogni altro ambito attinente all'alcol e ai problemi alcolcorrelati. Ritiene di particolare interesse, per gli aspetti di competenza della Commissione, il Capo II, disciplinante le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nello svolgimento di tale attività di prevenzione. All'articolo 9, in particolare, si prevede che le regioni e le province autonome provvedono, nell'ambito delle risorse destinate all'assistenza sanitaria rese disponibili dal Fondo sanitario nazionale, alla programmazione degli interventi di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale dei soggetti con problemi e patologie alcolcorrelati, nonché all'individuazione dei servizi e delle strutture, per la realizzazione degli interventi stessi, e alla formazione e aggiornamento degli operatori del settore. Osserva che il disegno di legge prevede, in particolare, che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettano entro il 30 giugno di ogni anno una relazione al Ministero della sanità sugli interventi realizzati. Segnala, in tal senso, che si verifica anche nel disegno di legge in esame, una diffusa regolamentazione a livello di legislazione nazionale di materie riconosciute di competenza delle regioni anche per effetto della recente disciplina di riforma del sistema sanitario nazionale, regolamentazione che limita, di fatto, la capacità normativa delle regioni.

Sottolinea, ancora, che all'articolo 11 si prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito della programmazione socio-sanitaria, possono realizzare strutture di accoglienza per pazienti alcolodipendenti, a seconda delle esigenze del territorio definite dalle regioni e dalle province stesse, soprattutto per i soggetti che nella fase successiva a quella acuta, necessitano di osservazione e cure prima dell'invio al trattamento domiciliare o in *day-hospital*; salvo prevedersi che la permanenza presso tali strutture non può essere superiore a trenta giorni. Anche in questo caso, ribadisce un'eccessiva regolamentazione a livello nazionale di materie che potrebbero trovare una migliore definizione a livello locale. Alla luce di tali osservazioni, propone di esprimere parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Il senatore Antonio PIZZINATO (DS) condivide le considerazioni espresse dal relatore, ribadendo la necessità di prevedere un diverso riparto di competenze, su questa materia, tra Stato e regioni. Si tratta, peraltro, di una legge rilevante, seppure migliorabile in alcune parti, come per esempio la disciplina concernente la pubblicità, il cui iter dura da alcune legislature e di cui auspica una rapida approvazione.

La Commissione approva, quindi, la proposta di parere favorevole del relatore (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle ore 14.

ALLEGATO 1

Modifiche alla legge 9 marzo 1989, n. 86, concernente il recepimento della normativa comunitaria
Testo unificato C. 7171 ed abb.

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali

esaminato il testo unificato C. 7171 e abb., comprensivo degli emendamenti approvati, per gli aspetti di competenza;

richiamato il proprio precedente parere nel corso dell'esame del disegno di legge S. 4783 Governo, recante legge comunitaria 2000 espresso nella seduta del 25 ottobre 2000;

ribadita l'esigenza che, nelle more della revisione organica della vigente disciplina delle procedure di adeguamento dell'ordinamento nazionale al diritto comunitario, siano affinati alcuni aspetti della cosiddetta fase discendente per quanto concerne il ruolo delle regioni nel recepimento delle direttive comunitarie facoltizzanti;

riconosciuto l'importante ruolo assegnato alle regioni nell'attuazione della normativa comunitaria, anche ai fini di un migliore coordinamento fra le fonti comunitarie e la normativa regionale;

considerata l'esigenza di assegnare alle regioni un ruolo non marginale nel processo di attuazione della legislazione comunitaria, pur con il riconoscimento del limite di non derogare alle disposizioni comunitarie;

ritenuta altresì l'esigenza di determinare un coordinamento tra le diverse leggi regionali di attuazione della normativa comunitaria, anche in riferimento alla determinazione di una tempistica omogenea, esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 12, sia previsto in funzione di garanzia costituzionale, il previo parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali, previsto dall'articolo 6, comma 3, del d.P.R. 616 del 1977.

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere all'articolo 3 del testo unificato che anche le assemblee legislative formulino ai propri esecutivi eventuali indirizzi in merito ai progetti di legge notificati da parte del Governo;

b) valutata positivamente la previsione dell'articolo 11, perché demanda in via primaria alle regioni l'esercizio della potestà di recepimento

secondo il principio di sussidiarietà, consideri altresì la Commissione di merito l'opportunità di attribuire alle regioni la potestà di attuare anche le direttive cosiddette facoltizzanti.

ALLEGATO 2

**Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati
S. 5006, approvato dalla Camera**

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge S. 5006 per l'espressione del parere alla Commissione Sanità del Senato, ai fini dell'esame in sede deliberante, per gli aspetti di competenza;

ritenuta la necessità di coordinare le disposizioni in esame concernenti il ruolo delle regioni e delle province autonome alla recente disciplina introdotta dal decreto legislativo n. 229 del 1999;

considerata, altresì, l'esigenza di consentire alle autonomie locali la piena e ampia legittimazione a disciplinare la materia nel rispetto delle proprie competenze;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

MERCOLEDÌ 28 FEBBRAIO 2001

Presidenza del Presidente
Franco FRATTINI

UFFICIO DI PRESIDENZA

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 13,30 alle ore 13,45.

La seduta inizia alle ore 13,55.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il presidente FRATTINI rileva che, in considerazione della imminente conclusione della legislatura, non sussistono i tempi tecnici necessari per la conclusione dell'esame dello schema dell'ottava relazione su attività svolte, concernente la gestione e il reclutamento del personale dei servizi di informazione e sicurezza. Propone comunque di acquisire agli atti del Comitato il testo predisposto dal relatore.

Il Comitato concorda.

La seduta termina alle ore 14,10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

MERCOLEDÌ 28 FEBBRAIO 2001

Presidenza del Vice Presidente
Giuseppe SPECCHIA

La seduta inizia alle ore 13,45.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Giuseppe SPECCHIA, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, l'odierna seduta verrà ripresa mediante il sistema televisivo a circuito chiuso; avverte inoltre che verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta.

Seguito dell'esame ed approvazione della proposta di relazione sulla Sardegna (relatore: on. Franco Gerardini)

Giuseppe SPECCHIA, *presidente*, non essendovi richieste di parola sul complesso della relazione e non essendo state presentate proposte emendative, passa alle dichiarazioni di voto finali.

Lucio MARENCO (AN) ritiene che, nella parte relativa agli impianti visitati dalla Commissione, debbano essere apportate alcune variazioni al testo attinente all'attività svolta dalla discarica Siged, di tipologia 2B, posta in località Scala Erre nella zona industriale di Sassari.

Giovanni IULIANO (DS) esprime apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore e dai collaboratori della Commissione, preannunciando il suo voto favorevole.

Giuseppe SPECCHIA, *presidente*, assicura il deputato Marengo che le variazioni richieste potranno essere inserite nel testo in sede di coordinamento formale.

Nessun altro chiedendo di parlare per dichiarazione di voto, ricorda che, se non vi sono obiezioni, la Presidenza si ritiene autorizzata al coordinamento formale del testo.

Pone in votazione la proposta in titolo, che è approvata.

(Il testo della proposta approvata viene pubblicato in allegato al resoconto dell'odierna seduta).

Seguito dell'esame della proposta di documento sugli scarti di macellazione e sulle farine animali (relatore: Presidente Massimo Scalia).

Giuseppe SPECCHIA, *presidente*, comunica che il relatore non è potuto intervenire all'odierna seduta per impegni fuori della sede della Commissione: l'esame della proposta in titolo è quindi rinviato alla seduta di domani, con l'avvertenza che il termine per la presentazione di eventuali proposte emendative rimane fissato alle ore 13.

Audizione di Umberto Biasin, presidente del Consorzio obbligatorio degli oli usati

Giuseppe SPECCHIA, *presidente*, invita il presidente Biasin a prendere la parola, in particolare sulle problematiche concernenti le autorizzazioni allo stoccaggio degli oli usati.

Umberto BIASIN, *presidente del Consorzio obbligatorio degli oli usati*, precisa innanzitutto che le caratteristiche dei depositi destinati allo stoccaggio sono indicate dal decreto ministeriale n. 392 del 1996: fin dall'inizio le norme tecniche furono considerate di difficile attuazione per l'inutile complessità, i costi esorbitanti e la scarsa efficacia – in relazione ai costi – dal punto di vista ambientale.

Tale decreto ministeriale è stato oggetto di sospensione da parte del TAR del Lazio, in accoglimento di un ricorso delle maggiori compagnie petrolifere; inoltre, alcune regioni lo ritengono addirittura non applicabile. Da ciò nasce l'intento, da parte dei Ministeri dell'industria e dell'ambiente, di apportare ad esso alcune modifiche.

A causa delle incertezze interpretative, gli operatori non hanno utilizzato il periodo di adeguamento previsto dal decreto, per apportare le necessarie modifiche al proprio deposito ed anche per non effettuare investimenti probabilmente sbagliati, perché non sufficienti di fronte ad eventuali nuove richieste tecniche o sovradimensionati, quindi con un cattivo utilizzo delle risorse finanziarie aziendali.

Ritiene che, se le modifiche non saranno apportate entro la presente legislatura, i raccoglitori verranno a trovarsi in una situazione di stallo, non essendo state emanate nuove norme tecniche e neppure proroghe di

adeguamento: quindi incombe il problema di trovare la maggior parte dei depositi non adeguati e quindi non abilitati all'attività di raccolta.

Esprime la preoccupazione che un eventuale blocco della raccolta degli oli usati comporterebbe danni notevolissimi al territorio, oltre a mettere in crisi l'esistenza di circa mille posti di lavoro: auspica quindi che sia definita al più presto una soluzione normativa, affinché siano possibili gli investimenti per mantenere gli *standards* qualitativi necessari allo svolgimento di una funzione assai importante per il Paese.

Giuseppe SPECCHIA, *presidente*, chiede di conoscere le proposte del Consorzio per gli oli usati in merito alle modifiche del «decreto Ronchi».

Umberto BIASIN risponde dettagliatamente, facendo riferimento in particolare alle attuali difficoltà degli operatori.

Ricorda in seguito che la raccolta effettuata dal Consorzio per gli oli usati ha raggiunto finora, dopo un periodo di rodaggio, un altissimo grado di efficienza: il totale arriva al 93 per cento del totale dell'olio prodotto. Inoltre, la raccolta permette di evitare possibili e pericolose forme di inquinamento: ciò è merito anche dell'efficienza mostrata dell'iniziativa privata, senza costi aggiuntivi per il bilancio pubblico.

Giovanni IULIANO (DS) chiede maggiori notizie sulle norme tecniche finora emanate, in particolare sugli aspetti operativi volti ad ottenere un buon livello di sicurezza.

Umberto BIASIN risponde dettagliatamente, precisando alcune problematiche desunte dal decreto ministeriale n. 392 del 1996.

Lucio MARENGO (AN) domanda chiarimenti sui costi necessari per lo smaltimento degli oli usati, sui soggetti che li dovrebbero sopportare, nonché sulle spese operative per mantenere in vita il Consorzio.

Umberto BIASIN risponde diffusamente, precisando che il Consorzio è un ente senza scopo di lucro e che i costi attengono principalmente alle spese della raccolta, mentre i ricavi derivano dalla vendita del prodotto alle raffinerie; ricorda che la raccolta è del tutto gratuita, salvo il caso di inquinamento da pcb, per il quale sono molto alti i costi per l'attività di termodistruzione. Ricorda ancora che l'attività del Consorzio permette di risparmiare annualmente circa tre milioni di tonnellate di greggio.

Consegna alla Presidenza una documentazione relativa alle autorizzazioni per lo stoccaggio e per il deposito degli oli usati.

Giuseppe SPECCHIA, *presidente*, ringrazia il presidente Biasin e lo congeda.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Giuseppe SPECCHIA, *presidente*, avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani, giovedì 1 marzo 2001, alle ore 13.30, per proseguire l'esame della proposta di documento sugli scarti di macellazione e sulle farine animali, di cui è relatore il Presidente Scalia, e della proposta di documento sulle tecnologie relative allo smaltimento dei rifiuti ed alla bonifica dei siti contaminati, di cui è relatore il senatore Ascutti.

La seduta termina alle ore 14,30.

ALLEGATO

Relazione sulla Sardegna
(relatore: onorevole Franco Gerardini)

1) *L'attività conoscitiva della Commissione.*

Al centro del programma di questa legislatura, la Commissione si è posta l'obiettivo di monitorare le varie fasi del ciclo dei rifiuti su tutte le realtà regionali presenti nel territorio nazionale, al fine di conoscere le tecnologie adottate e lo stato degli impianti, la qualità dei servizi, l'impatto sull'ambiente e la salute pubblica, l'impegno delle amministrazioni pubbliche competenti, i comportamenti dei produttori dei rifiuti, la presenza di anomalie di mercato e le eventuali infiltrazioni della criminalità organizzata nei vari cicli produttivi. A completamento di quel programma, che ha espresso finora articolate analisi su tutte le regioni (ad eccezione della regione Marche, per la quale sono in corso analoghe attività conoscitive), la Commissione si è recata in Sardegna al fine di esaminare le molteplici situazioni e le problematiche in atto in quel territorio relativamente ai vari processi produttivi ed ai servizi connessi alle diverse fasi del ciclo dei rifiuti.

È appena da ricordare che l'interesse della Commissione per le specifiche situazioni regionali è sorto assai prima della visita sopralluogo; esso si è concretizzato in una serie di attività consistenti nell'acquisizione di documentazioni, nell'audizione di varie personalità, in missioni di singoli membri della Commissione e di consulenti su questioni specifiche, in analisi e comparazione di dati compiute in sede. La visita sopralluogo, quindi, ha rappresentato il momento di sintesi dell'articolata attività conoscitiva preparatoria ed ha costituito occasione di conferma delle rilevazioni già operate, approfondimento sugli sviluppi di questioni generali e specifiche, acquisizione di nuovi elementi per ulteriori analisi ed approfondimenti.

Gli elementi di maggior rilievo che hanno formato oggetto dell'attività preparatoria sono consistiti nella promozione di attività conoscitive dirette al recupero dei rifiuti pericolosi ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo. 22/1997; al transito di rifiuti pericolosi, anche mediante accessi di consulenti della Commissione presso gli uffici doganali e le capitanerie di porto; ai traffici illeciti di rifiuti pericolosi; al ritiro ed al trattamento dei rifiuti radioattivi ed ospedalieri; al funzionamento del consorzio per gli oli usati; ai programmi regionali per lo smaltimento dei rifiuti e per la raccolta differenziata; al censimento degli impianti ed all'adeguatezza delle tecnologie utilizzate; alle politiche aziendali in materia di ambiente, sicurezza e sostanze pericolose poste in essere dai maggiori stabilimenti

industriali presenti nell'isola; all'esame delle istanze prodotte dalle associazioni ambientaliste.

Non si è mancato dal prendere in esame anche gli atti relativi all'attività giudiziaria che ha formato oggetto di specifiche indagini di settore e dall'analizzare gli elementi tratti dalle relazioni dei procuratori generali delle corti di appello sarde, al fine di trarne elementi generali circa l'impegno della magistratura e delle forze dell'ordine nella specifica tutela penale dell'ambiente.

Da ultimo, hanno formato oggetto di attenta analisi i dati ufficiali prodotti dal Ministero dell'ambiente e la normativa regionale di settore: ciò soprattutto al fine di verificare lo stato di attuazione nel territorio sardo delle prescrizioni del decreto legislativo. n. 22 del 1997.

Con il supporto di tale bagaglio conoscitivo, è stata organizzata la missione della Commissione: si è svolta nei giorni 29, 30 e 31 gennaio e, partendo da Olbia, ha toccato varie località del nord, del centro e del sud dell'isola.

Sono state effettuate visite sopralluogo presso: la discarica di Tempio Pausania (SS); la discarica SIGED, località Scala Erre (SS); l'impianto Condea Augusta di Porto Torres (SS); l'area Saica ed ex cotonificio di Alghero (SS); la discarica di Mores (SS); l'impianto di Ottana (NU); l'area industriale di Portoscuso (Portovesme - CA), con particolare riguardo agli impianti Enichem ed Enel ed al deposito dei fanghi prodotti dall'Euroaluminio; la raffineria Saras di Sarroch (CA).

Hanno partecipato, oltre il presidente onorevole Massimo Scalia, gli onorevoli Francesco Carboni e Pier Luigi Copercini nonché i senatori Giovanni Iuliano e Giovanni Pietro Murineddu. Hanno accompagnato i commissari alcuni consulenti per i necessari supporti per specifici approfondimenti di carattere giudiziario e tecnico su singoli profili dell'inchiesta.

Nel corso della missione sono stati incontrati i responsabili dei singoli impianti visitati nonché sindaci ed amministratori locali dei comuni di Alghero, di Mores e di Portovesme.

Presso la prefettura di Cagliari, sono stati sentiti: il prefetto di Cagliari, dottor Efsio Orru; il procuratore distrettuale antimafia, dottor Carlo Piana; il sostituto procuratore della Repubblica di Tempio Pausania, dottor Valerio Cicalò; il sostituto procuratore della Repubblica di Sassari, dottoressa Roberta Pischedda; il responsabile del settore gestione dei rifiuti della regione Sardegna, Franca Leuzzi; l'assessore all'ambiente della regione Sardegna, Emilio Pani; il signor Stefano De Liperi, rappresentante degli Amici della terra; la signora Antida Sassu, rappresentante di Ambiente e/è vita; il signor Vincenzo Tiana, presidente di Legambiente regionale.

2) *La situazione regionale.*

In ottemperanza al disposto di cui all'art 22 del decreto legislativo. 22/1997, la regione ha approvato (deliberazione giunta regionale del 17 dicembre 1998), dopo una fase di concertazione con le amministrazione

provinciali, il piano regionale della gestione rifiuti, strumento che contiene gli indirizzi e gli obiettivi riguardanti l'intera materia e che prevede, tra l'altro, la predisposizione di appositi piani provinciali per i dettagli sull'organizzazione e la definizione dei sub-ambiti, la localizzazione degli impianti di recupero e di smaltimento, i criteri per l'organizzazione della raccolta differenziata da attuare da parte dei comuni con finalità di autosufficienza di ciascun ambito, la previsione degli impianti di compostaggio.

Si tratta del documento centrale per la gestione dei rifiuti regionali. La sua elaborazione, da parte dell'assessorato della difesa dell'ambiente, risale al 1998 ed è stata preceduta da un'intensa attività di monitoraggio, che ha interessato tutte le realtà locali dell'isola e che viene continuamente aggiornata sicché, tuttora, costituisce la base per l'attività programmatica di competenza della regione. La fase di elaborazione è stata preceduta dall'attività di validazione dei dati acquisiti dalle amministrazioni comunali, incrociando le informazioni con le comunicazioni provenienti dagli impianti di smaltimento rifiuti e con i dati delle dichiarazioni MUD delle società di raccolta.

La risposta e la collaborazione delle amministrazioni comunali è stata rilevante, anche se deve porsi in rilievo che per l'anno 1999 la percentuale di risposte (64 per cento) è scesa rispetto a quella dell'anno 1998, rilevata per il 79 per cento sul totale dei comuni interessati.

Lo strumento di cui si discute non prevede ovviamente interazioni con l'Arpa, in quanto tale ente ancora non è stato istituito nella regione, e neppure fa cenno all'attivazione di accordi di programma con soggetti privati.

Prima di tale provvedimento, in Sardegna era in vigore la disciplina di cui alla legge regionale n. 41/87 contenente previsioni che hanno consentito l'erogazione di contributi per il recupero di scarti ferrosi, di carta, di materie plastiche e di vetro. Tuttavia, come anche ha riconosciuto la stessa giunta regionale (relazione del 22 febbraio 1999 resa dall'assessore difesa all'ambiente alla Commissione, doc. n. 380/11), la ricaduta dei finanziamenti a tali attività di recupero è stata inferiore alle aspettative, perché il sistema della raccolta differenziata non è decollato. Per altri profili, le imprese non hanno potuto usufruire di finanziamenti per l'ammodernamento dei cicli produttivi per mancanza di adeguata informazione e sensibilizzazione sulle necessità di intervenire nel settore. Sulla base della normativa statale, l'amministrazione sta riscuotendo il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi ed è stato predisposto un apposito provvedimento normativo regionale per la regolamentazione del tributo.

Riguardo alla produzione indifferenziata dei rifiuti urbani negli anni 1998 e 1999, i dati sono stati acquisiti incrociando le informazioni del questionario trasmesso dalle amministrazioni comunali e dai rapporti di gestione degli impianti di smaltimento autorizzati esistenti nel territorio regionale e sono state anche stimate le proiezioni provenienti dagli im-

pianti non autorizzati in esercizio ai sensi dell'art.13 del decreto legislativo. 22/97.

Come primo elemento, questo segmento del monitoraggio ha fatto emergere che la produzione di rifiuti indifferenziati si attesta attualmente nell'ordine di 730.000 t/a., con un continuo incremento annuo compreso tra 1,0-1,5 per cento. L'incremento è superiore per gli ambiti C e D (province di Oristano e Sassari) e non sembra derivare dalla presenza turistica.

La produzione da fluttuanti incide globalmente per il 6,6 per cento, con un'aliquota maggiore per il subambito di Olbia (26 per cento). La produzione pro-capite della sola componente dei residenti è intorno a 420 Kg/ab.anno [1,15 Kg/ab.giorno].

Per quanto riguarda la ripartizione territoriale, la produzione è concentrata per quasi il 50 per cento nella provincia di Cagliari e per il 30 per cento nella provincia di Sassari.

Circa le modalità di raccolta indifferenziata, i comuni hanno scelto per circa il 90 per cento di affidare il servizio in appalto con tecnica di raccolta a cassonetti. La frequenza giornaliera è adottata da quasi il 40 per cento dei comuni. In talune realtà (ad esempio in provincia di Oristano) sono presenti forme consortili tra comuni per la raccolta: attualmente sono 62 i comuni organizzati in 12 consorzi.

Riguardo le modalità di smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati, nel triennio 1997/1999 viene ancora di gran lunga privilegiata la discarica controllata, ancorché sia in atto un processo di accelerazione verso gli impianti di incenerimento. Assai arretrati i processi di compostaggio.

MODALITÀ DI SMALTIMENTO	Anno 1997		Anno 1998		Anno 1999	
	Quantità (Kg/a)	%	Quantità (Kg/a)	%	Quantità (Kg/a)	%
Incenerimento	132.043.000	18,1	168.842.083	22,8	158.323.463	21,1
Compostaggio	20.847.000	2,9	15.485.732	2,1	18.717.423	2,5
Discarica Controllata	508.784.000	69,6	493.447.830	66,7	531.753.687	70,8
Discarica Mono-Comunale	69.216.000	9,5	61.969.743	8,4	41.830.245	5,6
Totali	730.890.000	100	739.745.388	100	750.624.818	100

Rispetto al 1997 si riscontra un dimezzamento della percentuale di rifiuti urbani smaltiti in discarica non autorizzata ed un incremento dell'incenerimento di qualche punto percentuale (dal 18 al 22 per cento). La leggera flessione avuta nel 1999 per quanto riguarda l'incenerimento è dovuta alla fermata prolungata dell'impianto di Cagliari a seguito di una manutenzione straordinaria. La discarica controllata permane la modalità di smaltimento maggiormente in adozione con circa il 70 per cento dei rifiuti coinvolti.

Passando ora all'analisi della situazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani negli anni 1998 e 1999 sui dati acquisiti dall'amministrazione regionale sia presso i comuni che presso le principali società di raccolta operanti in Sardegna, emerge che di gran lunga il materiale per il

quale il processo è più avanzato è il vetro mentre la carta, plastica e latine sono scarsamente considerate.

Categoria merceologica	Totale Regionale 1998				Totale Regionale 1999			
	N° Comuni	%	N° Abitanti Serviti	%	N° Comuni	%	N° Abitanti Serviti	%
Vetro	137	36	822.279	50	158	42	1.044.662	63
Carta	47	12	433.764	26	75	20	689.106	42
Plastica	24	6	355.671	21	39	10	551.046	33
Alluminio	8	2	82.241	5	7	2	57.632	3
Ingombranti-Ferrosi	59	16	679.272	41	69	18	853.569	52

Si nota tuttavia un promettente aumento del coinvolgimento dei comuni nella raccolta differenziata tra il 1998 ed il 1999. Per quanto riguarda la disaggregazione provinciale, si nota che nelle province di Cagliari e Oristano la raccolta del vetro supera il 70 per cento degli abitanti serviti, mentre per carta e plastica nelle province di Cagliari, Oristano, Sassari sono coinvolti tra il 40-50 per cento del totale abitanti. La provincia di Nuoro appare in netto ritardo.

In via generale, i dati denunciati dal monitoraggio regionale raffrontati a quelli raccolti nel corso della missione pongono in evidenza che, nell'intera regione, l'incidenza rispetto al totale rifiuti prodotti è molto modesta (1,3 per cento) rispetto non solo alle prescrizioni del «decreto Ronchi», ma anche rispetto alle situazioni in atto di altre regioni parimenti in ritardo. Ciò nonostante sia in corso un'intensificazione del servizio. Ma ai ritardi registrati nella raccolta debbono sommarsi anche quelli che derivano dalla mancanza di impianti idonei al trattamento del materiale differenziato.

Le modalità gestionali adottate per le raccolte differenziate sono sostanzialmente riconducibili all'affidamento del servizio in appalto esterno con l'adozione di contenitori stradali (campane/cassonetti); sono ancora rare le iniziative di raccolta differenziata domiciliare, auspicate dal piano regionale di gestione rifiuti, in grado di migliorare l'efficienza della raccolta.

Riguardo alle bonifiche, è stato predisposto un piano ai sensi del decreto ministeriale 16 maggio 1989, avente soprattutto la finalità di individuare le aree interessate dai processi e le priorità di intervento. La relativa deliberazione (n. 11/9 del 26 marzo 1998) riporta il dettaglio del piano illustrando il censimento e la mappatura delle aree potenzialmente ed effettivamente riconosciute come contaminate; la valutazione dei rischi sanitari ed ambientali con indicazione delle priorità di intervento; il programma preliminare dei piani di intervento a breve termine e l'elaborazione del relativo progetto. Nell'ambito del piano vi è uno stanziamento da parte del Ministero competente di 580.520.000; la regione Sardegna viene individuata quale soggetto realizzatore e la società Ansaldo come soggetto esecutore.

3) *Gli impianti visitati.*

Impianto di compostaggio di Tempio Pausania (Sassari).

Tale impianto ha come bacino di utenza quello della comunità montana n. 3 della Gallura ed è sito nel territorio di Tempio Pausania. Si tratta di una piattaforma integrata di trattamento dei rifiuti solidi urbani e di rifiuti solidi assimilabili e fangosi biologici, questi ultimi derivanti dal depuratore di acque civili prodotti nel bacino di utenza di Tempio Pausania. Tale impianto è stato progettato in ATI da Depurimpianti di Parma e De Bartolomeis di Milano nel 1993. La struttura comprende un sistema di ricevimento e selezione, una sezione di compostaggio ed una sezione finale di depurazione del compost. L'area totale dell'insediamento è di circa 45 mila metri quadrati, di cui circa 4100 coperti. I rifiuti solidi urbani in arrivo possono essere accumulati nelle fosse per circa 1250 metri cubi, ossia per un totale annuo di circa 375 tonnellate. Le fosse possono anche contenere un totale annuo di sovvalli di 150 tonnellate, mentre la linea di trattamento è unica ed ha una potenzialità di 10 tonnellate/ora. La composizione merceologica prevista in arrivo all'impianto consiste del 40 per cento di frazione combustibile (carta e plastica), del 30 per cento di frazione organica e per il rimanente di inerti, metalli e sottovaglio. Il processo, in particolare, prevede che i rifiuti in arrivo vengano prima pesati e in seguito scaricati nelle fosse di ricezione da cui, dopo un determinato tempo di accumulo, vengono prelevati a mezzo di benne per essere avviati al processo di vagliatura, da cui originano tre flussi: uno scarto fine classificabile inerte e avente diametro inferiore a 15 millimetri, una frazione prevalentemente organica detta Forsu e avente diametro compreso tra 15 e 80 millimetri, infine una terza frazione di sovvalli con diametro superiore a 80 millimetri e consistente in carta, legno, plastica, stracci, metalli. Le frazioni inerte fine e sovvalli vengono avviate attualmente in discarica controllata, mentre la Forsu è trattata nell'impianto di compostaggio. Tutto il sistema di fosse e macchinari di movimentazione è mantenuto sotto leggera depressione tramite un impianto centralizzato di aspirazione e depurazione dell'aria. La fase di compostaggio consiste di una preliminare deferrizzazione, con avvio del ferro in discarica, e di una fase successiva di fermentazione in area coperta per 28 giorni. Una macchina rivoltacumuli permette di rimescolare la massa organica e di trasportarla in fondo verso il trattamento finale. Al materiale compostabile si può aggiungere fango biologico per mantenere un certo grado di umidità, specie in estate quando le temperature sono più alte. Il processo è aerobico. Il compost dopo 28 giorni di fermentazione è avviato ad ulteriore vagliatura in vaglio rotante, da cui si ottiene un sottovaglio (contenente inerti, vetro, ceramiche, sassi, ecc.) che va in discarica ed un compost che viene poi depositato in aie all'aperto per completare la maturazione. I problemi che pone tale impianto sono quelli dei cattivi odori. L'esistenza di un unico biofiltro non è in grado di assicurare un'aria esterna salubre. Numerosi sono stati finora i casi di malore accusati dagli addetti ai lavori di un vicino sughe-

rificio e le proteste hanno raggiunto livelli preoccupanti. In considerazione delle masse d'aria in gioco nel processo di compostaggio, si ritiene che la sezione di abbattimento degli odori sia da potenziare fortemente con l'aggiunta di altre unità biofiltranti; le continue lamentele della popolazione che abita nei pressi dell'impianto stanno anche suggerendo la possibilità di delocalizzarlo. La situazione quale oggi si presenta è anche causa di deprezzamento dei valori immobiliari e paesaggistici. La Commissione ritiene, al di là di una serie di motivi (tra cui anche quelli occupazionali) addotti dalla proprietà dell'impianto, che non siano più prorogabili i potenziamenti impiantistici in ordine al sistema di aspirazione, depurazione dell'aria ed abbattimento degli odori.

Condea Augusta di Sassari.

La società Condea Augusta spa è proprietaria dell'impianto LAB, che produce alchilbenzene lineare, materia base per l'ottenimento di sostanze tensioattive detergenti. Il sito, operativo dal 1968 al tempo della Sir, a seguito del fallimento della stessa, venne conferito alla società Chimica Augusta, costituita nell'ambito del gruppo Eni. La Condea si trova pertanto all'interno dello stabilimento Enichem di Porto Torres, in cui insiste anche lo stabilimento evc (*European Vinyls Corporation*), dove si produce polichloruro di vinile a partire dal cloruro di vinile monomero. Nel 1995 la società Enichem Augusta è stata ceduta dal gruppo Eni/Enichem al gruppo RWE/DEA e nel 1996 ha assunto la denominazione di Condea Augusta spa. I prodotti derivanti dai processi sono: detersivi per biancheria sia liquidi che in polvere, detersivi per stoviglie, detergenti per sanitari e per pavimenti, shampoo per auto. I materiali di base per i processi sono: le olefine e le paraffine, il benzene, il cloro, l'acido solforico, la soda, l'alluminio metallico e le terre decoloranti. I reflui idrici pretrattati sono avviati ai collettori fognari consortili per la depurazione nell'impianto gestito dal consorzio per l'area di sviluppo industriale di Porto Torres. I reflui idrici del processo ABL (alchil-benzene-lineare) nel 1998 ammontavano a 414.960 mc; rifiuti tipici di tale impianto sono le terre esauste, le terre decoloranti, le terre decolorate, i setacci molecolari.

Enichem di Porto Torres (Sassari).

L'impianto sorge nella zona industriale «La marinella» di Porto Torres. I processi installati nel sito riguardano la produzione di intermedi (fenolo, cumene, acetone), le olefine e gli aromatici (etilene, propilene, buteni, benzene, toluene), il polietilene, gli elastomeri (gomme acriliche), i poliuretani, il cloro e la soda. L'impianto è dotato di un sistema di pretrattamento delle acque industriali e di zavorra delle navi, che poi confluiscono al depuratore consortile Asi di Porto Torres. Lo stabilimento è anche dotato di un inceneritore di rifiuti industriali pericolosi liquidi e solidi, nonché di discariche interne per rifiuti pericolosi e non pericolosi. Nel 1998 la produzione di rifiuti dell'impianto cloro-soda è stata di 304 ton-

nellate, quella dell'impianto cumene di 152.9 tonnellate per i rifiuti solidi e di 15.8 tonnellate per i rifiuti liquidi avviati all'incenerimento.

Discarica Siged (Sassari).

La discarica Siged, di tipologia 2B, è sita in località Scala Erre nella zona industriale di Sassari. In essa possono essere smaltiti rifiuti speciali non pericolosi, nella prima parte del modulo autorizzato della discarica lato nord. L'autorizzazione all'esercizio è stata rilasciata con delibera n. 2607 del 3 novembre 1998 dalla regione autonoma Sardegna alla società Siged srl, con sede legale in via Galassi 2, Cagliari. L'impianto è provvisto di un sistema di raccolta del percolato e di due pozzi spia per il controllo della falda idrica sottostante. Da una relazione tecnica consegnata alla Commissione e datata 20 gennaio 2000, risulta che, nel periodo 8 marzo 1999 - 31 dicembre 1999, sono stati conferiti in discarica 28.167.447 chilogrammi di rifiuti speciali non pericolosi. Il sistema di controlli attivato dai gestori della discarica è consistito in analisi del percolato ogni 15 giorni e in controlli delle acque di falda nei pozzi uno e due ogni due mesi. Dalla relazione risulta pure che, per ogni partita di rifiuti accettata in discarica, sono state eseguite analisi di caratterizzazione ed omologhe per l'accettazione stessa. Il percolato, nel periodo marzo-dicembre 1999, è stato smaltito presso il depuratore del consorzio della zona industriale di Macomer, per un totale di 38.540.00 chilogrammi; la discarica è stata oggetto di sequestro giudiziario in data 19 ottobre 2000 a seguito dei fatti di seguito descritti.

La capitaneria di Porto e la polizia marittima di Porto Torres, il 10 marzo 2000, ponevano sotto sequestro 54 *containers* di rifiuti industriali provenienti dal nord-est e destinati alla discarica Siged srl. Dall'audizione, presso la prefettura di Cagliari, della dottoressa Pischredda incaricata delle indagini, è risultato che fu ordinato il sequestro ed in seguito le analisi chimico-fisiche, in quanto si riteneva che i rifiuti trasportati potessero contenere sostanze nocive non dichiarate e comunque pericolose per l'ambiente. I successivi campionamenti e le analisi chimico-fisiche evidenziavano infatti, per 29 *containers*, la presenza di sostanze pericolose, mentre per i restanti non furono riscontrate situazioni di pericolosità. Intanto venivano sottoposti a sequestro, ed a successiva analisi, altri 9 *containers* depositati nell'area del porto di Cagliari: anche questi ultimi venivano poi classificati come non pericolosi. D'altro canto, esistevano almeno otto formulari di trasporto di rifiuti che, a seguito delle omologhe, erano stati respinti dall'impianto perché non conformi alle caratteristiche richieste. Nel maggio 2000, il dottor Giuseppe Cabizza depositava una prima consulenza, nella quale affermava l'esistenza di «...un accumulo di vapori infiammabili, dovuto sostanzialmente alla presenza in varie concentrazioni di solventi organici allo stato liquido che, evaporando, hanno dato origine ad un'atmosfera infiammabile». Nell'ottobre 2000 si procedeva, come sopra detto, al sequestro preventivo della discarica Siged, sottolineando che in essa fossero stati conferiti rifiuti classificabili come pericolosi e misture

di rifiuti con all'interno alcune componenti pericolose. Tale provvedimento di sequestro non fu mai preceduto da campionamenti, né tantomeno da analisi chimiche del suolo, del percolato o dei rifiuti già conferiti in discarica. D'altra parte, la mancanza in discarica di sostanze pericolose è attestata dalle analisi chimiche eseguite e firmate dal dottor Cabizza, odierno consulente della procura; a seguito di perizia tecnica ordinata dalla magistratura (28 dicembre 2000) e relativa allo stato dei luoghi della discarica, ai pericoli potenziali derivanti dallo stato delle opere e delle possibili azioni di ripristino, la proprietà della discarica, a mezzo del proprio legale, ha presentato alla magistratura un piano di manutenzione straordinaria in data 25 gennaio 2001. A tutt'oggi, non risulta alla Commissione che i lavori di manutenzione siano iniziati, pur essendo stata data dal pubblico ministero l'autorizzazione ad intervenire in tal senso; è stato dichiarato dalla proprietà della discarica, al momento della visita della Commissione, che i controcampioni di tutti i carichi conferiti in discarica sono disponibili per eventuali ulteriori accertamenti da parte della magistratura.

Area Saica di Alghero.

La Saica sorgeva in via Garibaldi ad Alghero su una superficie totale di circa 16 mila metri quadrati, di cui 4000 coperti. Un'ispezione del nucleo operativo dell'Arma dei carabinieri ha appurato la fatiscenza delle strutture e dei tetti in eternit (miscela cemento-amianto). Alcune sezioni del tetto sono pericolanti e rischiano di crollare da un momento all'altro. Presso la Saica si produceva un solvente, il furfurolo.

Un altro sito, oggetto anch'esso di ispezione del nucleo operativo dell'Arma dei carabinieri oltre che della Commissione, è un ex cotonificio e si trova in via Marconi ad Alghero. In entrambi i siti, hanno sequestrato una documentazione riguardante l'attività delle aziende dismesse, soprattutto in riferimento alle miscele di cemento-amianto. Dai tetti di eternit, abrasivi ed erosi, possono essere rilasciate nell'aria fibre libere di amianto provocando gravi rischi per la salute della popolazione esposta; le aree sorgono in pieno centro abitato e quindi i rischi di esposizione a fibre di amianto sono assai alti.

La Commissione ritiene che sia urgente ed improrogabile un intervento di messa in sicurezza (date le condizioni di fatiscenza dei luoghi) propedeutica ad un'attenta operazione di bonifica. Esisterebbero, a detta degli amministratori locali, indagini epidemiologiche che attesterebbero livelli preoccupanti di patologie ascrivibili alla presenza in zona di polveri di amianto; l'ex cotonificio (le cui coperture in eternit ammontano a duemila metri quadrati) fino a qualche tempo fa è stato occupato da una cooperativa di falegnami. L'area delle due aziende dismesse, una volta bonificata, potrebbe essere restituita alla fruizione dei cittadini in termini di arredo urbano e di servizi per la collettività (parcheggi), fatti salvi, ovviamente, i diritti della proprietà.

Discarica abusiva di Mores (Sassari).

Trattasi di una discarica abusiva di rifiuti ingombranti, sfalci di erba, elettrodomestici, residui cimiteriali, rifiuti ingombranti metallici, beni di consumo, rottami ferrosi in genere, inerti da scavo e demolizioni. In tale discarica sono stati finora conferiti da operai del comune i rifiuti abbandonati che vengono trovati sulle strade. Al momento della visita della Commissione, ampie zone del sito apparivano con molta evidenza ricoperte con materiali vari (terre, inerti, sfalci ecc.), per nascondere i depositi abusivi di rifiuti anche pericolosi. Di recente sono state anche interrare carcasse di pecore colpite da un morbo denominato «morbo della lingua blu», come risulta da sopralluoghi del nucleo operativo dell'Arma dei carabinieri di Cagliari e della ASL di Ozieri, sezione di veterinaria. Prima della visita della Commissione, avvenuta il 30 gennaio 2001, è stato documentato e filmato da un'associazione ambientalista, che ne ha dato comunicazione alla Commissione il 25 gennaio 2001, un trasferimento da parte degli operai comunali, di alcune tipologie di rifiuti (rottami e ingombranti) presso un'area definita «vecchio mattatoio». La pretesa richiesta di bonifica da parte del sindaco di Mores alla provincia di Sassari non trova una valida giustificazione, non essendo stata mai dichiarata l'area compresa nelle previsioni di cui all'articolo 13 (ordinanza sindacale contingibile e urgente) del decreto legislativo n. 22/97: tale discarica, pur utilizzata illegalmente dal comune, sorge su terreno privato. Nel corso dell'audizione resa dall'associazione Ambiente e/è vita presso la prefettura di Cagliari il 31 gennaio scorso, sono stati forniti particolari inerenti la scoperta di due fosse profonde tre metri, in cui sono state interrate le carcasse di pecore di cui sopra. Il rilevamento è stato effettuato dalla sezione veterinaria del comune di Ozieri con apparecchiatura GPS.

Impianto Montefibre di Ottana (Nuoro).

Nell'area industriale di Ottana insistono i siti multisocietari Enichem, che comprendono gli impianti di Enichem, quelli della ex Landa-Montefibre, quelli della Inca-Dow, della Loricasad, della Minitow e della Sacesv. La società Montefibre produce fibre sintetiche e l'impianto è stato realizzato negli anni 1972-1973 su licenza della Monsanto. Tale impianto utilizza il depuratore consortile delle acque reflue per il trattamento dei reflui di processo; le unità prevalenti operative della Montefibre si riferiscono alla produzione del polimero, alla produzione ed al recupero del solvente, alla produzione della soluzione di filatura e del recupero dei cascami, alla produzione del fiocco. La fibra acrilica (polimero) ottenuto, a partire dal monomero acrilonitrile e dall'acetato di vinile, viene filata da un materiale viscoso (detto dope) ottenuto sciogliendo il polimero in un solvente organico (dimetilacetammide). I reflui liquidi, per come detto, vanno al depuratore, alcuni residui liquidi vengono autosmaltiti per termodistruzione nell'inceneritore presente nel sito multisocietario, mentre i residui solidi da smaltire all'esterno consistono prevalentemente di rifiuti assimilabili agli urbani, scarti di plastiche e sfridi di lavorazione.

Impianti nell'area di Portoscuso (Cagliari).

L'area del comune di Portoscuso, visitata dalla Commissione il 31 gennaio scorso, unitamente a quella dei comuni di Carbonia, Gonnese, Sant'Antioco e San Giovanni Suergiu, fa parte del territorio del Sulcis-Iglesiente per il quale, già dal 1993, fu emanato un DPCM (23 aprile 1993) relativamente al «Piano di disinquinamento per il risanamento del territorio». Per la bonifica (parziale) di tale territorio devastato per anni da decenni di attività industriale e mineraria, il ministro dell'ambiente Bordon si è impegnato ad inserire il sito nella legge n.426/98, con uno stanziamento di 40 miliardi. Nell'area insistono numerose aziende industriali, che con la loro attività hanno contribuito al grave degrado ambientale in termini di contaminazione dell'aria e delle acque, nonché alla contaminazione dei suoli all'interno ed all'esterno dei siti operativi. Le aziende che vi operano sono l'Enel con due centrali, l'Euroallumina ora Alcoa, la Nuova Samim ora polo integrato Enirisorse di Portovesme e San Gavino, altri impianti (Sardamag, Carbosulcis ecc.) e piccoli insediamenti dell'indotto. La centrale Enel del Sulcis opera a carbone ed olio combustibile; con una potenza installata costituita da tre sezioni a vapore da 240 MW; la centrale Enel di Portoscuso opera con olio combustibile ed ha due sezioni a vapore da 160 MW. I residui delle due centrali sono costituiti da ceneri da olio, ceneri da carbone e da rifiuti pericolosi (oli trasformatori con pcb e amianto). Presso gli impianti della Alcoa si raffina l'alluminio; sono assai estese le aree esterne alla Alcoa che ospitano i fanghi che residuano dalla raffinazione dell'alluminio. La situazione è assai preoccupante per il prossimo esaurimento di tutti gli spazi disponibili.

Nel polo integrato Enirisorse si recupera il piombo e lo zinco dai rifiuti che lo hanno contenuto ed in particolare dai residui grezzi di ossido di zinco provenienti dalla Pertusola di Crotone. I cicli industriali dell'area di Portovesme attengono al ciclo termico piombo-zinco, al ciclo dello zinco elettrolitico, a quello del piombo termico ed al ciclo dell'acido solforico. Quelli dell'area di San Gavino attengono invece al ciclo della raffinazione del piombo, al ciclo dei metalli preziosi e al ciclo dei sottoprodotti per produrre piombo grezzo che viene inviato alla raffinazione. In generale, le capacità di smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi nel cagliaritano non sono più sufficienti ad ospitare i residui prodotti dalle aziende di cui sopra. La discarica Ecoserdiana (di tipologia 2B per rifiuti speciali) non può quindi far fronte a tutte le necessità.

La Commissione, attraverso appositi questionari inviati alle aziende, ha avuto modo di constatare quanto sopra detto con particolare riferimento alle aziende Enel di Portoscuso ed Alcoa. Nell'area industriale di Portoscuso, per come detto, il problema dei fanghi rossi pone la necessità di allargare la capacità dell'attuale discarica realizzando il quinto anello. Oggi tale problema è prioritario; l'area di Portoscuso è apparsa alla Commissione molto degradata ed appaiono rilevanti i danni inferti all'ambiente, al territorio ed alla salute dei cittadini, per cui si sollecita un intervento urgente di risanamento ambientale che renda possibile la difficile

convivenza fra le molteplici attività industriali e la vita quotidiana dei cittadini: sarebbe auspicabile un'attenta ed accurata indagine epidemiologica ad ampio spettro, in relazione ai danni temuti per la salute in conseguenza di pregressi smaltimenti. Non è da escludere, ad esempio, una stretta connessione tra l'inalazione di particelle di piombo ed una serie di danni all'organismo che sono ben noti: vi è infatti un'ampia letteratura sui danni che derivano all'organismo dalla presenza del piombo.

Sono all'attenzione della Commissione alcune segnalazioni pervenute in merito a smaltimenti illegali di rifiuti delle industrie dell'area, che avrebbero utilizzato due siti: la montagna delle scorie derivanti dal trattamento delle batterie esauste provenienti dall'attività dell'ex Nuova Samim, montagna che sarebbe stata ricoperta per evitare lo spolverio che ha inquinato di piombo vigneti e campagne circostanti e che, data la sua grande mole, potrebbe essere stato appunto il luogo ideale in cui smaltire clandestinamente rifiuti pericolosi. L'altro sito, utilizzato anch'esso per smaltimenti illegali, sarebbe stato lo stesso bacino dei fanghi rossi derivanti dalla produzione di alluminio, che, negli ultimi anni, è stato rialzato di otto metri rispetto ai dieci metri di spessore precedenti. Oggi lo smaltimento dei fanghi rossi appare sotto controllo e vengono seguite tutte le prescrizioni previste dalle relative autorizzazioni. Nel corso delle audizioni avvenute presso la prefettura di Cagliari il 31 gennaio scorso, si è fatto riferimento ad indagini, nell'area di Portoscuso, in materia di inquinamento atmosferico prodotto dalle emissioni, di inquinamento del suolo e del sottosuolo per effetto del deposito dei rifiuti, con possibilità anche di inquinamento delle acque.

Per ciò che riguarda la produzione di rifiuti speciali, l'assessore all'ambiente della regione Sardegna, Pani, ha riferito che essa, per la gran parte, è localizzata in due o tre siti. Il primo è quello del Sulcis Iglesiente, il secondo è quello intorno all'area di Porto Torres, il terzo è quello del perimetro industriale di Ottana. Quanto al primo, è in corso la preparazione finale di una discarica 2B, che già da tempo ha avuto le autorizzazioni richieste, ma per la quale non si è arrivati nemmeno alle fasi preliminari di collaudo. Il problema principale rimane però quello dei fanghi rossi derivanti dalla lavorazione della bauxite. Date le quantità in gioco e la continua produzione, è opportuno arrivare in primo luogo ad una riqualificazione del rifiuto. In tal senso la regione, in accordo con l'amministrazione provinciale, sta operando soluzioni per una riduzione del pH (alcalino). Di recente, ha riferito l'assessore Pani, è stato presentato alla regione un progetto innovativo di essiccamento del rifiuto, in modo che possa essere utilizzato e reso disponibile in discarica con un costo e con un volume inferiore a quello attuale.

Un altro progetto, ormai in fase avanzata di realizzazione, è quello che riguarda l'utilizzo dei fanghi rossi come mezzo assorbente delle emissioni acide di anidride solforosa dagli impianti di combustione dell'olio combustibile. La tecnologia utilizzata è quella giapponese e il «progetto Sumitomo» è stato, a detta delle autorità regionali, ampiamente sperimentato in Giappone su impianti più piccoli. In Sardegna sarebbe la prima

sperimentazione su impianti di più larga scala; l'impianto è stato realizzato in parte con fondi del Ministero dell'ambiente nell'ambito delle risorse messe a disposizione per il risanamento dell'area a rischio di Portoscuso. Il processo prevede che una corrente alcalina di fanghi rossi incontri un flusso di anidride solforosa e che ciò provochi la formazione di solfato di calcio, che viene rimosso sotto forma di fango con caratteristiche meno basiche di quelle iniziali. Con tale processo verrebbero sottoposte a trattamento quantità intorno al 50 per cento dei fanghi rossi e ciò non sposterebbe di molto i termini del problema. La Commissione, in merito a tale processo, ritiene che si debba approfondire, sulla base della documentazione pervenuta, il chimismo di assorbimento fanghi rossi/correnti acide di combustione e che venga sottoposto a caratterizzazione completa il fango derivante dalla rimozione del solfato di calcio. Nelle condizioni operative dell'impianto, non si può infatti trascurare la presenza, in tale fango, di metalli pesanti quali il nichel e il vanadio, contenuti di per sé nell'olio combustibile di partenza, e che verrebbero assorbiti durante la reazione di neutralizzazione e assorbimento. La Commissione ritiene anche prioritario il risanamento ambientale relativo alla rete stradale, interessata dall'utilizzo di scorie provenienti dalla ex Nuova Samim, quindi ricche di piombo, zinco e calcio. Si auspica pertanto che tutti i processi autorizzativi *in itinere* per l'autorizzazione di nuove discariche abbiano una corsia preferenziale per la loro emanazione. La Commissione ritiene inoltre che si debba percorrere, nell'ambito delle aziende, un'innovazione dei cicli tecnologici atta a ridurre la produzione dei rifiuti in linea con le direttive comunitarie; occorre inoltre ricercare forme di riutilizzo credibili dei rifiuti prodotti, che siano tecnologicamente percorribili. Un maggiore collegamento con le risorse umane locali, impegnate nella ricerca presso gli atenei isolani in collaborazione con atenei esterni, potrebbe fornire un valido strumento per la soluzione, nel medio termine, dei numerosi problemi di cui soffre l'area industriale del Sulcis.

Raffineria Saras di Sarroch (Cagliari).

La capacità annua di lavorazione della raffineria Saras di Sarroch è di circa 18 milioni di tonnellate. Il capitale sociale è detenuto per l'85 per cento dal gruppo Moratti e per il 15 per cento dall'Agip Petroli spa. I prodotti della raffinazione sono prevalentemente gpl (gas di petrolio liquefatto), benzine, *jet fuel* (carburante per aerei), gasoli, oli combustibili e cariche per gli impianti petrolchimici. All'interno del sito di raffineria opera un gassificatore del tar della società Sarlux, frutto di una compartecipazione tra Saras (55 per cento) e Enron Corp.(45 per cento). Gli impianti di processo consistono in tre *topping*, in due *vacuum*, in un *reformer*, in un *cracking* catalitico, in un impianto di alchilazione, in uno di eterificazione, in un *visbreaking* da cui residua il tar, in due impianti detti *mild hydrocracking*, in quattro impianti di idrodesolforazione, e in tre unità di recupero zolfo (impianto Claus). Rifiuti tipici della raffineria sono prevalentemente i fondami di serbatoio, i catalizzatori esausti e le terre conta-

minate da scavo. Tali rifiuti vengono attualmente trattati ed inertizzati all'interno del sito produttivo dall'azienda Ecotec, con un sistema che utilizza silicati liquidi quali agenti inertizzanti. In tale unità di trattamento (uno dei rari esempi di innovazione tecnologica nel nostro Paese) vengono trattati fondami di serbatoi: gli impianti prevedono una preliminare centrifugazione con centrifughe orizzontali o verticali a due o tre vie, per mezzo delle quali dal fondame si separa quasi tutto l'olio libero che viene rilavorato in raffineria e che contiene non più dell'uno per cento di acqua. La fase solida che residua dalla centrifugazione, detta *cake* è prevalentemente costituita da componenti inorganici con una parte minima di olio assorbito: essa viene sottoposta a trattamenti di inertizzazione con silicati liquidi. Il prodotto dell'inertizzazione, dopo un periodo di maturazione all'aria nel corso del quale subisce anche processi di carbonatazione, viene sottoposto a *test* di cessione ed avviato in discarica di tipo 2B. Come la Commissione ha avuto modo di appurare, nel corso del sopralluogo in raffineria, la società Ecotec impiega anche un'altra tecnologia, detta *tor*, molto simile a quella di inertizzazione dei fondami oleosi, ma che fa anche ricorso a particolari additivi chimici per il trattamento, tra l'altro, dei catalizzatori esausti a base di metalli come il cobalto e il molibdeno. L'impianto di gassificazione del tar, consiste nel trattamento termico di un residuo pesante detto tar che in virtù di una favorevole delibera, la CIP 6/92, viene attraverso la riclassificazione considerato materiale assimilabile alle fonti rinnovabili. Dal trattamento termico del tar origina un gas di sintesi, che viene lavato per rimuovere polveri e metalli: la gassificazione permette l'ottenimento di energia elettrica che viene venduta all'Enel.

Il tar è classificato «rifiuto pericoloso» al punto 11 Annex 1A della direttiva europea n.91/689/CEE e dall'allegato D al decreto legislativo n.22/97 alle voci 050601 (catrami acidi) e 050603 (altri catrami). La pericolosità del tar deriva dalla presenza di idrocarburi policiclici aromatici cancerogeni, tra cui il benzo-a-pirene. Le classi di pericolosità sono H5 (nocivo), H6(tossico), H7 (cancerogeno); il tar contiene inoltre metalli tossici quali il nichel e il vanadio, sotto forma di miscele di sali e ossidi. Altri idrocarburi policiclici del tar sono sospetti di essere teratogeni (classe di pericolosità H10) e mutageni (classe di pericolosità H11). Sia il tar che il *filter cake* (ricco di nichel e vanadio) che residua dalla gassificazione non sono considerati rifiuti dalla raffineria, che quindi non ha richiesto alle autorità regionali l'autorizzazione prevista per gli impianti di smaltimento di rifiuti pericolosi. La procura di Cagliari, anche a seguito di un'ispezione dei Noe, ha ritenuto che i *filter cake* esportati all'estero per il recupero del vanadio siano rifiuti e che si configuri quindi uno smaltimento illecito, non essendo stati tali materiali dichiarati rifiuti nei documenti di trasporto. Essa pertanto ha proceduto al sequestro dell'area di infustaggio dei *filter cake* in *big bags*. Tale area, a seguito del ricorso della Saras, è stata successivamente dissequestrata dal tribunale della libertà: la procura di Cagliari ha fatto ricorso avverso tale decisione alla Corte di cassazione, chiedendo nel contempo un parere al ministro dell'ambiente

in merito alla classificazione del tar e del *filter cake*. Secondo le dichiarazioni dell'azienda che lo produce, il *filter cake* sarebbe destinato agli Stati Uniti d'America dove, attraverso una particolare lavorazione, si dovrebbero poter estrarre da esso alcuni metalli, tra cui sicuramente il vanadio e verosimilmente il nichel.

Nel corso di un'audizione resa in Commissione il 20 febbraio scorso dal ministro dell'Ambiente Bordon, è emerso che la nuova lista rifiuti, approvata con decisione 2000/532/CE, chiarisce la classificazione del tar, inquadrandolo nell'elenco dei rifiuti pericolosi. Infatti, nell'ambito del gruppo 05 (rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone), la suddetta decisione individua un sottogruppo 01 (residui oleosi e rifiuti solidi) contenente 0107 catrami acidi e 0108 altri catrami; un sottogruppo 06 (rifiuti del trattamento pirolitico del carbone) contenente: 0601 catrami acidi e 0603 altri catrami; un sottogruppo 08 (rifiuti della rigenerazione dell'olio) contenente 0802 catrami acidi e 0803 altri catrami. Ne consegue che il tar è attualmente incluso in modo chiaro nella lista dei rifiuti pericolosi. Inoltre, ha spiegato il ministro che è da ritenere che le scorie e le ceneri prodotte dalla co-combustione del tar debbano essere classificate come rifiuto pericoloso qualora dalla caratterizzazione analitica (con particolare riferimento al nichel ed al vanadio) del rifiuto in funzione delle modalità operative di gestione dell'impianto risultino possedere le caratteristiche di pericolosità di cui alla decisione 2000/352/CE e suo successivo emendamento.

4) *Le acquisizioni raccolte nel corso delle audizioni.*

Si è già fatto cenno che, nel corso della visita agli impianti, la Commissione ha incontrato specifiche realtà locali (responsabili degli impianti di produzione, conduttori degli impianti di smaltimento, rappresentanti delle amministrazioni locali ed altri soggetti esponenziali delle specifiche realtà locali visitate). Con le audizioni presso il capoluogo di regione, la Commissione si è proposta invece di sentire i soggetti più rappresentativi delle varie realtà istituzionali presenti nel territorio regionale aventi competenze più ampie di quelle precedentemente esaminate. Sono stati, pertanto, sentiti gli organi istituzionali a competenza generale (il prefetto, l'amministrazione regionale, la magistratura, la rappresentanza dell'utenza) e ad essi è stato richiesto di riferire sulle problematiche riguardanti il contesto di competenza.

Ne è scaturito un profilo di realtà che, riguardo alla situazione generale, ha posto in evidenza che la peculiare situazione geografica della regione (la cosiddetta «insularità») si pone come un elemento che dovrebbe consentire maggiori controlli e rendere più difficile lo smaltimento clandestino di rifiuti su larga scala. È stata registrata una viva attenzione da parte delle forze dell'ordine, soprattutto del nucleo operativo ecologico dei carabinieri, sia verso l'esterno (i porti), sia verso i siti di discarica. Ciò nonostante, non mancano casi di traffici illeciti di rifiuti industriali provenienti dal nord Italia e dalla zona del casertano. Ciò sembra causato anche

dall'assenza di organi professionalmente attrezzati a controllare la qualità dei rifiuti (l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, come si dirà meglio in seguito, ancora non è stata istituita); il problema, quindi, si sposta alla qualità dei controlli ed alla capacità di leggere correttamente le code dei processi produttivi. Parallelamente, occorre però individuare sistemi di controllo che consentano di superare le attuali difficoltà di vigilare sulla qualità delle merci trasportate a mezzo *containers*. È un problema che non riguarda, ovviamente, la sola regione Sardegna e che richiede riflessioni, direttive ed interventi da parte degli organi centrali. Sotto altro profilo, il rilevante divario rilevato dalla Commissione tra le cifre sulla produzione di rifiuti pericolosi e la capacità di smaltimento presente nel territorio regionale potrebbe derivare, almeno in parte, secondo l'opinione del prefetto di Cagliari, dal progressivo processo di deindustrializzazione che ha interessato l'isola. Sono in corso verifiche.

Il fenomeno delle discariche abusive, ancorché presente, non appare particolarmente diffuso. Tuttavia, la rilevata carenza nella qualità dei controlli non consente di prevenire e di reprimere tempestivamente casi di smaltimenti di materiali pericolosi in discariche non abilitate, ancorché autorizzate per altre tipologie di rifiuti.

Per quanto concerne i profili di carattere giudiziario, nel corso delle audizioni, sono stati sentiti il procuratore distrettuale antimafia ed i rapresentanti delle procure di Tempio Pausania e di Sassari. In merito, pur essendo stati acquisiti elementi di interesse, le audizioni non hanno fatto emergere la strategia complessiva di contrasto della magistratura e delle forze dell'ordine sulle specifiche tematiche ambientali. A fronte dell'impegno delle singole procure, la Commissione non è riuscita a cogliere un disegno di contrasto complessivo che interessi l'intera regione. Le inchieste in corso ed i risultati finora conseguiti denunciano con chiarezza comportamenti illeciti da parte delle imprese produttrici di rifiuti ed interessi della criminalità organizzata; tuttavia, tali comportamenti ed interessi non sembrano ancora aver trovato chiavi di lettura che consentano di formulare ipotesi certe di fatti penalmente rilevanti ascrivibili a presenze, collegamenti o collusioni con le organizzazioni mafiose. Le indagini in corso certamente forniranno elementi di informazione e giudizio di maggiore rilievo.

La puntuale ed impegnata azione della magistratura, secondo quanto riferito dal procuratore antimafia, si è esplicata attraverso alcune inchieste che hanno dato luogo a procedimenti che interessano la società Saras e la sua collegata società Sarlux, aventi sede a Sarroch, che produce, utilizzando residui della trasformazione degli idrocarburi pesanti, gas di sintesi miscelati con ossigeno e vapore un prodotto denominato *singas*, che viene sottoposto ad un lavaggio durante il quale rilascia sostanze che vengono poi pressate venendo a costituire i cosiddetti *filter cakes* aventi, secondo le prospettazioni e le indagini effettuate dal nucleo operativo dell'Arma dei carabinieri e la procura di Cagliari, contenuto pericoloso). Alla fase di sequestro ha fatto seguito l'annullamento del provvedimento cautelare, a causa di incertezze circa la qualificazione del rifiuto come pericoloso.

Altre indagini di attività giudiziaria meritevoli di essere ricordate e tuttora in corso riguardano il sequestro di 54 *containers* a Porto Torres, nonché i sequestri di 9 *containers* al porto canale di Cagliari e di altri 6 *containers* a Cagliari, tutti provenienti da, nord Italia. Secondo i magistrati auditi, vi sono difficoltà nel concretizzare ipotesi delittuose, perché la normativa oggi esistente prevede semplici ipotesi contravvenzionali. Le modalità e le dimensioni dei traffici fanno ritenere che vi siano interessi ed ispirazioni da parte della criminalità organizzata, ma non appare possibile costruire un'ipotesi indagatoria (che investe anche delicati profili di competenza all'interno della magistratura) con l'attuale sistema penale. Peraltro, il livello della qualità dei controlli e le risorse disponibili non consentono adeguati approfondimenti di indagini.

Tuttavia le semplici azioni promosse dalla magistratura spesso si rivelano inutili in quanto, il più delle volte, le ipotesi dannose alla salute e di danno all'ambiente si misurano con provvedimenti autorizzativi perfettamente regolari, che legittimano ogni effetto: questo è il caso dello smaltimento dei fanghi rossi, che è stato controllato molte volte senza alcun risultato. Il problema, quindi, deve spostarsi più a monte per verificare, con parametri che non possono certo essere messi a punto dalla magistratura, la congruità dell'attività autorizzativa.

Le audizioni dei magistrati di Tempio Pausania e di Sassari sono scese nel particolare delle vicende che hanno interessato i sequestri dei *containers* contenenti rifiuti industriali provenienti dal nord Italia (in particolare dal Veneto), destinate alle discariche di Porto Torres e di altre località in provincia di Sassari. Le ipotesi sulle quali si sta concentrando l'attenzione degli inquirenti riguardano l'area della discarica abusiva in quanto, anche in virtù della nuova normativa, appare più complesso formulare ipotesi di fattispecie delittuose legate a conferimenti difformi in discariche autorizzate. La sanzionabilità penale, per ciò che riguarda tali ipotesi, concerne semplici fatti contravvenzionali ed alcune violazioni hanno natura amministrativa. Al momento le ipotesi più concrete perseguibili penalmente secondo quanto ha riferito il magistrato di Sassari, riguardano la difformità nelle tipologie di rifiuti prelevati dai *containers* e l'effettuazioni di falsi nelle dichiarazioni e nelle analisi chimiche. Il procuratore di Tempio Pausania ha fatto anche cenno alla dispersione di polveri di amianto derivata da una nave in corso di smantellamento, nonché al caso dell'inceneritore dell'ospedale di Olbia, realizzato con un forte investimento finanziario e di fatto mai utilizzato a causa della non economicità della gestione. Da parte della procura di Sassari è in corso uno scambio di informazioni con la procura di Caserta per verificare l'esistenza di possibili interessi della camorra nei traffici di rifiuti registrati in Sardegna.

Riguardo agli impegni programmatori e gestionali dell'amministrazione regionale, le audizioni con i rappresentanti della regione hanno fornito un quadro realistico; non sono stati celati i gravi ritardi nell'attuazione delle prescrizioni del «decreto Ronchi», soprattutto per quanto concerne la raccolta differenziata, ma è anche emersa la ferma e propositiva volontà della giunta di accelerare il processo di omologazione e di messa

a regime di un sistema di piena tutela agli interessi ambientali. L'assessore all'ambiente ha confermato che il piano regionale dei rifiuti elaborato nel 1998 già richiede una decisa revisione; storicamente tale documento nasceva da impegni di natura comunitaria e non poteva essere rinviato. Non ha potuto, pertanto, recepire in pieno le novità e le prescrizioni intervenute con l'allora recentissimo «decreto Ronchi». L'attività di riesame da parte dell'amministrazione regionale è al momento concentrata sulla ricerca delle compatibilità e sull'osservanza dei parametri della normativa statale, una situazione complessiva fa registrare situazioni di ritardo e di crisi. La termovalorizzazione dei rsu è concentrata in un grande impianto ed in uno di dimensioni più ridotte in prossimità di Cagliari e di Macomer; quando entrerà a regime la terza linea dell'inceneritore Tecnocasici (attualmente 180/200 tonnellate al giorno), potrà essere smaltita l'intera raccolta dell'ambito cui questo si riferisce. I pesantissimi ritardi e l'arretratezza dei programmi di raccolta differenziata generano gravissimi punti di crisi nel sistema discariche, quasi del tutto esaurito. Il reperimento di nuove discariche non ha potuto trovare operatività, a causa delle resistenze della popolazione locale a consentire gli insediamenti nel proprio territorio. Per altri profili, il giudice amministrativo ha disposto la sospensiva di taluni provvedimenti relativi alle discariche, sicché i problemi sono irrisolti. Altri problemi connessi ai rsu riguardano la pur bassa percentuale di raccolta differenziata: ad esempio, per il vetro il consorzio che dovrebbe ritirare il materiale non ha disponibilità sufficienti per tale adempimento, né le quantità prodotte rendono economica l'operazione.

Per quanto riguarda i rifiuti speciali, il rappresentante regionale ha confermato la loro concentrazione nei siti del Sulcis Inglesiente, di Porto Torres e di Ottana, ed ha riferito sulle sperimentazioni in atto («progetto Sumitomo», finanziato dal Ministero dell'ambiente) per rendere meno violento l'impatto ambientale causato dal deposito dei fanghi rossi derivante dalla lavorazione della bauxite. Nella fase di studio è anche il processo per l'utilizzazione dei fanghi rossi, composti per lo più di sodalite e di argille. Si sta tentando di trovare un sistema economicamente conveniente per essiccare, miscelare ed abbattere il ph presente nei fanghi, al fine di una loro posa e riutilizzo in aree minerarie dismesse, ovvero per la costruzione di mattoni per l'edilizia. Rimane fermo il problema delle grandi quantità dei depositi, che al momento non è apparso trovare altra soluzione se non con la concessione di consentire la posa di un ulteriore «anello» di deposito (verrebbe a costituire il quinto strato).

La Commissione ha anche offerto ampi spazi di intervento alle associazioni ambientaliste operanti nel territorio regionale. Le rappresentanze di queste realtà sociali hanno fornito importanti elementi di informazione e spunti di riflessione. Sono stati uditi i rappresentanti di Ambiente e/vita, Amici della terra e Legambiente. Sono state poste all'evidenza le tematiche concernenti la discarica di rifiuti ingombranti di Mores, l'impianto di cogenerazione della raffineria Saras di Sarroch e la miniera di Furtei, in provincia di Cagliari, dove avviene l'estrazione dell'oro con il cianuro di sodio. Complessivamente, dalle audizioni emerge la presenza

di un tessuto sociale vivo e propositivo, capace di elaborazioni più ampie della ricerca di soluzioni per singoli problemi; un rapporto con le istituzioni locali vivace ma non conflittuale; un controllo del territorio puntuale e non delegato alle sole informazioni provenienti dai soggetti pubblici ovvero dai produttori e gestori degli impianti.

5) *Le tematiche emerse dall'attività d'inchiesta.*

Più sopra è stato riportato, pur se in modo assai succinto, tutto il bagaglio conoscitivo estratto dalla documentazione acquisita dalla Commissione, dalle rilevazioni fatte nel corso delle visite agli impianti e dalle audizioni tenute a Cagliari con i soggetti istituzionali e le realtà sociali operanti in Sardegna. Occorre ora fornire un quadro di sintesi dell'attività svolta e tentare alcune considerazioni conclusive per le grandi tematiche emerse.

L'inchiesta ha fatto emergere quattro distinti profili di interesse: il primo riguarda gli impianti, la tecnologia regionale e lo stato di attuazione del «decreto Ronchi»; il secondo riguarda la politica locale, nonché la presenza il livello e l'intensità dei controlli; l'ultimo profilo attiene alla risposta delle forze dell'ordine e della magistratura sui fatti aventi rilevanza penale in materia ambientale.

Riguardo al primo profilo, occorre riconoscere che la regione Sardegna, nonostante la persistenza di punti di crisi e di ritardi nell'attuazione delle nuove direttive in materia di rifiuti, sembra che stia recuperando, sia in sede di programmazione che in fase esecutiva, alcuni elementi che interessano fondamentali fasi del ciclo, quali quelli che concernono la raccolta differenziata, la tecnologia degli impianti, le responsabilità dei produttori, il coinvolgimento dell'utenza e delle rappresentanze ambientaliste nelle scelte gestionali. L'amministrazione regionale appare aver preso coscienza delle delicate tematiche connesse al ciclo dei rifiuti ed ha in corso di revisione il piano generale regionale per la regolamentazione dei rifiuti speciali prodotti nell'isola. I processi per la raccolta differenziata sono stati avviati in molti comuni, ma in altrettante realtà locali il programma deve ancora essere iniziato; le difficoltà derivano soprattutto dal fatto che su quasi tutto il territorio regionale la raccolta differenziata non aveva mai formato oggetto di progetti compiuti; attualmente gli impianti esistenti sono sottoutilizzati per la mancanza di materia prima da lavorare.

Circa il più specifico aspetto dell'azione normativa dell'amministrazione regionale, è da porre in rilievo che, pur riconoscendo la delicatezza e la complessità dei problemi derivanti dalla specialità dell'autonomia regionale, sembra sia finora mancata una ferma volontà politica diretta a rimuovere gli ostacoli che ancora si frappongono alla costituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente. Tale mancanza è causa della riscontrata debolezza dei controlli in atto e di imbarazzo per le province, che continuano ad esperire le attività di controllo loro ancora istituzionalmente affidate, ma che mancano di una strategia complessiva e di adeguati supporti tecnici. Ciò genera incertezze nella stessa attività auto-

rizzatoria di competenza regionale, che in taluni casi non riesce ad approfondire realtà di processi produttivi complessi che, pur se legittimati sul piano meramente formale, finiscono con il provocare danni alla salute ed all'ambiente. La costituzione dell'Arpa potrà promuovere una nuova fase di osservazione e di direzione della produzione industriale, offrire garanzie del rispetto delle normative, nonché dare certezza ed uniformità ai complessi processi produttivi presenti nella regione.

Sul piano meramente ricognitivo, risulta del tutto evidente che il livello degli impianti appare ancora arretrato rispetto alle prescrizioni del «decreto Ronchi». Ancora diffuso è il ricorso indiscriminato alle discariche; la raccolta differenziata è partita, ma ancora fa registrare gravi ritardi rispetto alle previsioni di legge. Mancano discariche autorizzate per i rifiuti di tipo 2C, nonostante la regione produca rifiuti pericolosi dell'ordine di circa 200 mila tonnellate; né la capacità di autosmaltimento di talune industrie riesce a coprire le necessità derivanti da quella produzione.

In tema di bonifiche, si registrano ritardi. La regione sta predisponendo un piano di priorità, ma ancora sono indefinite le risorse che intende attivare, quali siano i piani di risanamento ambientale, su chi effettivamente saranno posti i costi delle bonifiche.

L'attività di monitoraggio continuo esplicita dalla regione ha indubbiamente generato un nuovo coinvolgimento dei comuni nelle attività dirette alla gestione dei rifiuti. Ma il 1998, anno in cui la regione ha predisposto il piano di gestione dei rifiuti, sembra segnare l'anno zero per la regolamentazione del sistema dei rifiuti: nessuna disciplina organica per i rifiuti speciali ed industriali, poche regole per i rifiuti solidi urbani, raccolta differenziata inesistente. Prima di quell'anno è sembrata regnare in Sardegna la sola preoccupazione di non intralciare il processo di progressiva industrializzazione della regione. Ora, a processo consolidato (anzi indebolito per la registrata recente deindustrializzazione dell'isola), assieme alle regole occorre procedere alle grandi (e piccole) bonifiche, la cui effettuazione appare ancora lontana.

Sui livelli dei controlli si è già detto che, attualmente, è stata registrata una sufficiente intensità delle relative attività. Queste si spiegano per lo più nei confronti delle formalità burocratiche che attengono la fase autorizzativa e concessiva. Non riescono tuttavia ad approfondire gli aspetti qualitativi dei controlli, soprattutto per quanto riguarda la qualità dei rifiuti e la corretta esplicazione dei processi di trattamento ed inertizzazione, attività che richiedono professionalità al momento non adeguate alla realtà regionale. L'esplicazione dei controlli finisce quindi, in taluni casi, con il legittimare attività dannose per l'ambiente e la salute pubblica. Riguardo al controllo sui traffici illeciti di rifiuti, questo si è indubbiamente intensificato soprattutto nei porti, ma tuttora permangono movimenti di merce di dubbia provenienza, che in taluni casi fanno presumere collusioni ed interessi collegati alla criminalità casertana. Le inchieste in corso denunciano anche un movimento di rifiuti provenienti dal nord Italia (Veneto e Lombardia), ma tuttora non sono chiari gli interessi e le implicazioni delle realtà imprenditoriali produttrici.

Anche in Sardegna, come per tutte le altre realtà visitate, la debolezza del contrasto giudiziario denuncia la carenza della normativa penale. Le più rilevanti indagini di attività giudiziaria attualmente in corso (illecito smaltimento di rifiuti che interessa la Saras e la Sarlux di Sarroch, il sequestro di 54 *containers* a Porto Torres, il sequestro di 9 *containers* al porto canale di Cagliari e di altri 6 *containers* a Cagliari, tutti provenienti dal nord Italia) trovano difficoltà nel concretizzare ipotesi delittuose, perché la normativa oggi esistente prevede semplici ipotesi contravvenzionali. Peraltro il livello dei controlli e le risorse disponibili non consentono adeguate indagini e, per di più, l'attività di controllo e di tutela dell'ambiente si deve ancora misurare con una politica autorizzativa che tuttora consente e rende legittime attività censurabili secondo i parametri del «decreto Ronchi».

6) *L'inchiesta giudiziaria sui «filter cakes»: un profilo regolamentare da approfondire per la disciplina sui rifiuti speciali.*

Si è già fatto cenno all'inchiesta che ha interessato l'impianto di gasificazione della Sarlux srl sita a Sarroch, con il sequestro di 62 *big bags* contenenti *filter cakes*, per un quantitativo di circa 50 metri cubi di materiale. Sul punto è stato sentito, presso la sede della Commissione, il magistrato della procura di Cagliari, che ha illustrato il dettaglio della complessa vicenda per ora conclusasi, com'è noto, con l'annullamento da parte del tribunale di Cagliari del provvedimento di sequestro e con un'impugnativa della procura alla Corte di cassazione e un quesito rivolto al Ministero dell'ambiente.

La vicenda merita una particolare segnalazione, non tanto per le implicazioni di carattere penale e per le decisioni che in proposito verranno adottate (le ipotesi di reato su cui poggiava il provvedimento di convalida del sequestro richiamavano gli articoli 51, comma 1, e 53 del «decreto Ronchi» per mancanza di autorizzazione per lo stoccaggio e per inosservanza delle procedure previste per la spedizione di rifiuti transfrontalieri), quanto piuttosto perché dai fatti emergono spunti per valutare non solo la congruità dello strumento normativo che regola i rifiuti pericolosi ma anche l'efficacia e l'esperibilità degli stessi strumenti penali posti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica. Rinviando il dettaglio della vicenda giudiziaria agli atti in possesso della Commissione, si richiama l'attenzione sulla circostanza che, nella sostanza, l'azione della magistratura inquirente è stata posta in forse (e potrebbe essere definitivamente vanificata) dall'insufficienza e nebulosità dell'attuale normativa statale e comunitaria in materia di rifiuti, che prevede elenchi di sostanze pericolose: la mancata inclusione in detto elenco, di fatto, vanifica ogni intervento diretto a colpire e reprimere le attività pericolose. In effetti, nel caso di cui si discute, il provvedimento di dissequestro poggia sulla constatazione che, sulla base delle indicazioni normative e dei chiarimenti ministeriali, il materiale sequestrato non può essere considerato «rifiuto» e, pertanto, non può formare oggetto delle contestazioni mosse dalla procura. Sembra

cioè che, in presenza di fatti che indubbiamente producono effetti dannosi, i parametri di valutazione della pericolosità debbano essere ricercati unicamente (o, quanto meno, principalmente) nelle previsioni regolamentari: esse, peraltro, fanno riferimento a concetti a volte equivoci e non definiti, che consentono distinzioni a secondo che le operazioni compiute sul materiale siano dirette all'eliminazione definitiva del rifiuto ovvero ad una fase di trattamento per ottenere da esso un'ulteriore materia prima od altro derivato. Da questo indirizzo discende, a prescindere dall'inclusione dei *filter cakes* e del tar (materiale proveniente dalla gassificazione dei residui degli idrocarburi pesanti che dà poi luogo, mediante processi chimici e fisici, alla creazione dei pannelli di fanghi *filter cakes*) negli elenchi dei rifiuti pericolosi (il ministro dell'ambiente ha assicurato che nella nuova direttiva, che entrerà in vigore nel 2002, questi materiali sono inclusi tra i pericolosi), che lo stesso materiale, sempre potenzialmente pericoloso, venga assoggettato a regimi diversi e che conseguentemente diverse siano le implicazioni e le fattispecie configurabili anche dal punto di vista penale.

Nel caso di specie, dunque, non appare tanto censurabile questo (il sequestro) o l'altro (il dissequestro) provvedimento della magistratura, quanto l'equivocità di un orientamento che non affida a parametri certi ed oggettivi la valutazione della pericolosità di un prodotto. Nella sostanza, la Commissione è del parere che, come nel caso di cui si tratta, la valutazione e l'accertamento in concreto della pericolosità del materiale considerato non possano essere affidati esclusivamente a previsioni regolamentari o di altra natura.

7) Conclusioni.

A chiusura dell'attività di inchiesta, la Commissione deve osservare come la peculiarità della situazione regionale (caratterizzata al momento da trasformazioni di rilievo che, per un verso, riguardano gli insediamenti industriali e le modalità di produzione e, per altro verso, la presa di coscienza e l'impegno dell'amministrazione regionale a rivedere radicalmente il sistema dei rifiuti) non consenta di trarre valutazioni e giudizi definitivi.

La situazione in atto è ora conosciuta; la Commissione ritiene di aver compiuto una prima fase di indagine e si impegna a seguire con attenzione, a breve, gli sviluppi delle varie questioni trattate. Un primo momento di verifica e di testimonianza delle nuove volontà politiche espresse dall'amministrazione regionale potrà essere rappresentato dalla rapida conclusione dell'*iter* normativo per la costituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambiente, con la nascita, cioè, dell'organo specificamente preposto alle attività di controllo nella regione.

Un ulteriore momento di verifica dovrà essere diretto verso la lettura dei risultati che saranno conseguiti nel processo di raccolta differenziata di recente avviato e che ancora presenta livelli inadeguati ai parametri stabiliti dal «decreto Ronchi».

Da ultimo, la Commissione seguirà con attenzione l'esecuzione dei progetti di bonifica per verificare, con riferimento soprattutto alle grandi aree impegnate dalle concentrazioni industriali, se l'opera di risanamento venga concretamente realizzata e se i costi delle relative operazioni vengano posti a carico della collettività ovvero dei soggetti responsabili dei danni ambientali.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

MERCOLEDÌ 28 FEBBRAIO 2001

Presidenza del Presidente
Vincenzo CERULLI IRELLI

La seduta inizia alle ore 14.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, comunica che il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 19 febbraio 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione e trasferimento alle regioni e agli enti locali delle risorse finanziarie di cui all'articolo 52, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 in materia di polizia amministrativa. In data 21 febbraio scorso tale richiesta è stata deferita, d'intesa con il Presidente del Senato, alla Commissione che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 23 marzo prossimo.

Esprime poi soddisfazione per l'esito della III Conferenza sullo stato di attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, svoltasi il 20 febbraio scorso, che ha richiamato l'attenzione di numerosi esponenti del mondo accademico oltre che di diversi rappresentanti del Governo. Constatando che anche in tale occasione le forze di opposizione hanno manifestato uno spirito di collaborazione, informa che entro il corrente mese saranno pubblicati gli atti della suddetta conferenza.

Auspica che la Commissione possa organizzare nei prossimi giorni un'iniziativa analoga a quella richiamata avente ad oggetto lo stato di attuazione del Capo II della legge n. 59, segnatamente della riforma del Governo come prevista dai decreti legislativi 30 luglio 1999 nn. 300 e 303.

Ricorda infine che la Commissione dovrà predisporre un documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sullo stato di attuazione sia del Capo I sia del Capo II della stessa legge n. 59, nel corso della quale sono stati auditi diversi rappresentanti del Governo nonché esponenti degli enti oggetto di riordino.

La Commissione prende atto.

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante criteri di riparto delle risorse individuate per l'esercizio delle funzioni conferite ai comuni in materia di catasto

(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con indirizzo)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato il 21 febbraio 2001.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente e relatore*, comunica che non sono pervenuti emendamenti alla proposta di parere già depositata.

Sen. Ettore ROTELLI (FI), preannunciando voto contrario sulla proposta di parere depositata, fa presente che il catasto costituisce un oggetto emblematico del fallimento dell'intera operazione di decentramento amministrativo.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *relatore*, reputa opportuno ribadire alcune precisazioni sul processo di associazionismo comunale formulate, da ultimo, anche nel corso della III Conferenza sullo stato di attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59. In primo luogo, sottolinea come i principi di differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 4, comma 3, della legge n. 59 del 1997 siano stati inseriti nella legge con il consenso unanime non solo di tutte le forze politiche, ma anche degli esponenti del mondo accademico; in tal modo si introduceva per la prima volta in Italia il principio della dimensione ottimale del governo locale e del trattamento giuridico differenziato degli enti a seconda della loro dimensione.

In secondo luogo, osserva che i comuni, dotati di grande tradizione storica, spesso presentano dimensioni organizzative inadeguate rispetto alle funzioni che essi dovrebbero esercitare. Partendo da tale constatazione sono state individuate in Europa due strategie. La prima, relativa alla politica delle fusioni, attuata con successo nei Paesi nordici (Belgio, Svezia, Danimarca), si è rivelata inadeguata in Francia e in Italia. La seconda, concernente la politica dell'associazionismo, è stata perseguita in Francia con successo, dove tuttavia è aumentato in conseguenza il numero delle amministrazioni locali; ma si è attuata una completa riorganizzazione delle funzioni di livello locale. Anche in Italia la politica dell'associazionismo comunale ha avuto ampio riconoscimento. Il principio di differenziazione comporta infatti che si provveda all'allocazione delle funzioni in considerazione delle diverse caratteristiche, anche associative, demografiche, territoriali e strutturali degli enti riceventi. Sulla base di tale principio è stata così prevista la dimensione associativa dei comuni prima nella legge n. 59

del 1997 poi in diverse leggi regionali e infine nella legge n. 265 del 1999. Inoltre, il Governo e alcune regioni hanno emanato provvedimenti finalizzati ad incentivare la costituzione delle forme associative.

Sicuramente il processo di associazionismo registra ancora ritardi, come rilevato dal senatore Rotelli, ma occorre precisare che si tratta di un processo lungo e articolato se si considera che in Francia il completamento dello stesso è intervenuto dopo vent'anni. Tuttavia le forme associative risultano già definite nella parte consistente del territorio nazionale interessato dalle comunità montane.

Nella prospettiva della definizione del processo di associazionismo comunale si inserisce poi la disposizione dell'articolo 52 della legge finanziaria 2001 in base alla quale, ove al 31 dicembre 2000 il processo stesso non risulti completato, le funzioni che dovrebbero essere esercitate dalle associazioni di comuni sono allocate al livello provinciale. Ritiene che si tratti di un intervento normativo necessario per incentivare l'associazionismo comunale, che resta l'unica strada perseguibile in Italia, stante la assenza di condizioni tali da favorire una politica di fusione dei comuni.

Formulati i rilievi illustrati, pone in votazione la proposta di parere depositata.

La Commissione approva (vedi allegato).

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione e trasferimento alle regioni e agli enti locali delle risorse finanziarie di cui all'articolo 52, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 in materia di polizia amministrativa
(Esame e rinvio)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, sostituendo il relatore, osserva che, al fine di accelerare le procedure di trasferimento alle regioni e agli enti locali delle funzioni in materia di polizia amministrativa, l'articolo 52, comma 3, della legge finanziaria per il 2001 n. 388 del 2000 ha autorizzato il Governo a trasferire al sistema delle autonomie complessivi 6600 milioni, comprensivi delle spese di funzionamento e delle spese per il personale, per l'esercizio delle funzioni in materia di polizia amministrativa. Con il provvedimento in esame si provvede a fissare i criteri di ripartizione e a ripartire le risorse finanziarie di cui all'articolo 52, comma 3, richiamato, modificando parzialmente i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 settembre 2000, del 14 dicembre 2000, recanti rispettivamente individuazione e criteri di ripartizione e ripartizione delle risorse per l'esercizio delle funzioni in materia di polizia amministrativa, nonché di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 dicembre 2000 di trasferimento dei beni e delle risorse per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con riguardo alla materia della polizia amministrativa.

Le risorse finanziarie relative alle spese di funzionamento, la cui quantificazione è confermata dalla legge n. 388 in 600 milioni, sono ripartite secondo i criteri e le quote già stabilite con i DPCM del 14 e del 22 dicembre 2000. Le spese relative al personale quantificate dalla legge finanziaria in 6 milioni sono ripartite in proporzione ai contingenti di personale attribuite a regioni, province e comuni, ai sensi dell'articolo 3 del DPCM del 14 dicembre 2000, e tra le province e i comuni in base alla popolazione residente.

Per quanto concerne invece le risorse finanziarie relative alle funzioni conferite alle regioni e agli enti locali, la ripartizione è effettuata sulla base delle indicazioni contenute nei 15 DPCM del 22 dicembre 2000.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiara chiusa la discussione sulle linee generali. Comunica che la proposta di parere sarà depositata nella giornata di giovedì 1° marzo 2001: il termine per la presentazione degli emendamenti e delle proposte di parere alternativo è fissato per lunedì 5 marzo prossimo.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 14,30.

ALLEGATO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante criteri di riparto delle risorse individuate per l'esercizio delle funzioni conferite ai comuni in materia di catasto

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante criteri di riparto delle risorse individuate per l'esercizio delle funzioni conferite ai comuni in materia di catasto;

considerato l'articolo 66 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che prevede tra le funzioni conferite agli enti locali quelle relative alla conservazione, utilizzazione e aggiornamento degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano nonché alla revisione degli estimi e del classamento, fermo restando quanto previsto a carico dello Stato in materia di gestione unitaria e certificata dei flussi di aggiornamento delle informazioni ed il coordinamento operativo per la loro utilizzazione attraverso la rete unitaria delle pubbliche amministrazioni;

considerato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in corso di pubblicazione, recante l'individuazione delle risorse da trasferire ai comuni per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 in materia di catasto;

rilevata la congruità del riparto operato;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

formulando il seguente indirizzo:

all'articolo 5 si chiarisca che le risorse destinate ai comuni, forme associative di comuni e comunità montane delle regioni a statuto speciale e province autonome, fatta eccezione per la regione Trentino Alto Adige, sono trasferite sulla base del presente decreto.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul dissesto della Federazione italiana dei consorzi agrari**

MERCOLEDÌ 28 FEBBRAIO 2001

54ª Seduta

Presidenza del Presidente
CIRAMI

La seduta inizia alle ore 9,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE propone che sia attivato, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento interno, il collegamento audiovisivo a circuito chiuso. Non facendosi osservazioni, il collegamento è attivato.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE comunica che, in data 27 febbraio 2001, l'avvocato Antonio Caiafa ha informato la Commissione che, con decreto del 9-12 febbraio 2001, la sezione fallimentare del Tribunale di Roma ha accolto la sua istanza, volta ad ottenere lo stralcio dal fascicolo del concordato preventivo della Federconsorzi della bozza di decreto collegiale relativo alla sua revoca dalle funzioni di liquidatore dei beni, decreto mai adottato dal Tribunale essendo intervenute le sue dimissioni. L'avvocato Caiafa chiede alla Commissione di avere conferma che tale bozza è stata ad essa trasmessa e, in caso affermativo, rivolge formale istanza di stralcio della stessa dagli atti della Commissione.

Il PRESIDENTE propone, invece, che tale documento sia classificato come riservato e sia conservato agli atti della Commissione.

Il senatore Antonino CARUSO, intervenendo in ordine all'istanza avanzata dall'avvocato Caiafa, rileva che, se appare corretta la decisione assunta dalla sezione fallimentare del Tribunale, in quanto tale bozza di decreto di revoca non riveste valore processuale, ad analoga conclusione non può giungersi per la copia agli atti della Commissione, assumendo va-

lore, ai fini delle valutazioni politiche che quest'ultima è chiamata ad esprimere, anche atti o documenti non formalmente adottati. Propone, pertanto, di respingere l'istanza dell'avvocato Caiafa e di mantenere agli atti della Commissione la bozza di decreto collegiale a suo tempo trasmessa dalla sezione fallimentare del Tribunale di Roma.

Il PRESIDENTE concorda con le osservazioni del senatore Antonino Caruso e ribadisce la sua proposta di conservare agli atti il documento, classificandolo però come atto riservato, non soggetto a pubblicazione.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Seguito dell'esame della proposta di relazione finale

Il PRESIDENTE ricorda che, nella giornata di ieri, il deputato Gaetano Veneto ha depositato una nota contenente osservazioni critiche alla sua proposta di relazione finale. Pur non potendo configurarsi tale nota come una proposta emendativa, invita il deputato Veneto ad illustrarla, preannunciando che è sua intenzione svolgere una breve replica, successivamente a tale illustrazione.

Il deputato Gaetano VENETO si riserva di intervenire in sede di dichiarazione di voto finale per illustrare le motivazioni alla base delle sue osservazioni critiche. Preannuncia, comunque, sin d'ora, il suo voto contrario alla proposta di relazione finale del Presidente.

IL PRESIDENTE interviene quindi in sede di replica e svolge alcune considerazioni in risposta alle note critiche del deputato Gaetano Veneto.

Propone quindi che la seduta sia sospesa, per concomitanti impegni parlamentari, per riprendere alle ore 17,30 con le dichiarazioni di voto. Su richiesta del deputato LEONE, propone che la votazione della proposta di relazione finale avvenga intorno alle ore 18.

La Commissione concorda.

(La seduta, sospesa alle ore 9,55, è ripresa alle ore 17,35).

Alla ripresa della seduta, prendono la parola per dichiarazione di voto, i deputati SANZA, MISURACA e LEONE e i senatori DE CAROLIS, D'ALÌ, BUCCI e MAGNALBÒ.

Il PRESIDENTE comunica che, a seguito di intese intercorse tra il Presidente della Camera dei deputati e il Presidente del Senato, la seduta deve essere nuovamente sospesa per consentire ai componenti di partecipare alle votazioni in corso presso le due Assemblee. Dispone pertanto la sospensione della seduta, che riprenderà alle ore 21.

(La seduta, sospesa alle ore 18, è ripresa alle ore 21).

Intervengono in sede di dichiarazione di voto, i deputati CHIUSOLI, ABBATE – che avanza richiesta di votazione per parti separate della proposta di relazione finale, nel senso di procedere prima alla votazione dei capitoli riguardanti le vicende anteriori al commissariamento della Federconsorzi e quindi alla votazione dei capitoli relativi alle fasi *post*-commissariamento –, Gaetano VENETO, OCCHIONERO e ALOI e i senatori PASQUINI, PREDÀ e D'ALÌ.

Il PRESIDENTE, dopo aver svolto alcune considerazioni conclusive, accertata la presenza del numero legale, pone ai voti la proposta avanzata dal deputato Abbate di votazione per parti separate.

Non è approvata.

Pone quindi ai voti la proposta di relazione finale.

È approvata.

La Commissione autorizza il Presidente al coordinamento formale del testo.

Il PRESIDENTE pone quindi ai voti la seguente proposta di delibera sui criteri di pubblicazione di atti e documenti formati o acquisiti dalla Commissione nel corso dell'inchiesta, ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento interno:

«La Commissione delibera che siano resi pubblici tutti i documenti da essa formati, ad essa inviati o, comunque, da essa acquisiti nel corso dei suoi lavori, con le seguenti esclusioni:

a) *i documenti formati dalla Segreteria e gli elaborati, gli studi e le ricerche redatti dai collaboratori della Commissione (non potendosi parlare in questi casi di documenti in senso proprio, ma di atti interni della Commissione, preparati ai fini dei suoi lavori);*

b) *gli appunti e i resoconti informali stesi a documentazione dell'attività dei gruppi di lavoro;*

c) *gli estratti delle agende, relative agli anni 1991 e 1992, depositati dal dottor Giorgio Cigliana con l'intesa che venissero mantenuti riservati;*

d) *la bozza del decreto collegiale della sezione fallimentare del tribunale di Roma di revoca del liquidatore dei beni della Federconsorzi, avvocato Antonio Caiafa, classificata come documento riservato;*

e) *le parti dei resoconti stenografici delle sedute del 27 luglio 1999 (audizione dell'avvocato Francesco Lettera), del 7 ottobre 1999 (audizione dell'ex senatore Giovanni Robusti), del 1° dicembre 1999 (seguito dell'audizione dell'avvocato Lettera), del 16 novembre 2000 (audizione*

del dottor Ivo Greco) e del 6 dicembre 2000 (audizione dei dottori Umberto Apice e Giovanna De Virgiliis) segretate o sottoposte a regime di riservatezza;

f) i processi verbali delle sedute della Commissione e dell'Ufficio di Presidenza;

g) la documentazione acquisita presso la Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e presso l'archivio della Commissione parlamentare d'inchiesta sull'AIMA.

La Commissione delibera infine che siano declassificati ad atti liberi i seguenti documenti riservati, che pertanto saranno resi pubblici:

a) relazione redatta dai dottori Gaspare e Cristiana Marcucci del 9 giugno 1998 e relativi allegati;

b) documentazione prelevata dal dottor Marcucci presso la Federconsorzi nel corso del suo incarico di consulenza per il tribunale fallimentare di Roma e trasmessa alla Commissione previa autorizzazione del commissario liquidatore Marrocco, il 10 e 11 gennaio e l'8 febbraio 2001.

La Commissione stabilisce che l'Ufficio di segreteria dia corso alla presente deliberazione e curi la pubblicazione degli atti. In tale attività il predetto Ufficio sarà coadiuvato, in forma continuativa, dal capitano Cosimo Tripoli, dal tenente Giovanni Panebianco e dal brigadiere Marcello Caprini, già collaboratori a tempo pieno della Commissione. I documenti di cui la Commissione abbia escluso la pubblicazione saranno versati nell'Archivio storico del Senato della Repubblica, ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento interno».

È approvata.

Il PRESIDENTE, dopo aver rivolto un sentito ringraziamento ai componenti della Commissione, all'Ufficio di segreteria e ai collaboratori per il prezioso contributo fornito all'attività d'indagine svolta, dichiara chiusa la seduta.

La seduta termina alle ore 22,20.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 28 FEBBRAIO 2001

227^a seduta

Presidenza del Presidente
ANDREOLLI

La seduta inizia alle ore 14,10.

(5009) *Interventi a favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere di nulla osta)

Il relatore BESOSTRI illustra il disegno di legge in titolo e propone l'espressione di un parere di nulla osta.

Conviene la Sottocommissione.

(127) *MANIERI ed altri. – Provvedimenti urgenti per il recupero e la tutela del patrimonio artistico barocco della città di Lecce e provincia*

(301) *COSTA. – Provvedimenti per la difesa del patrimonio artistico barocco delle città di Lecce, Tricase, Gallipoli, Casarano, Nardò, Galatina, Santa Maria di Leuca, Otranto, Maglie e loro hinterland culturali*

(Parere alla 7^a Commissione su testo unificato. Esame. Parere di nulla osta)

Il relatore BESOSTRI, illustrato il testo unificato dei provvedimenti in esame, propone, per quanto di competenza, la formulazione di un parere di nulla osta.

Concorda la Sottocommissione.

(4982) MASULLO ed altri. – Interventi in favore dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

(Parere alla 7^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo; in parte non ostativo, in parte contrario sugli emendamenti)

Riferisce il presidente ANDREOLLI, in sostituzione della relatrice designata Pasquali, che illustra il provvedimento in titolo proponendo la formulazione di un parere non ostativo. Quanto agli emendamenti, propone l'espressione di un parere non ostativo salvo che sull'emendamento 1.0.3 sul quale propone un parere contrario trattandosi di una previsione che appare non rispettosa della disciplina sia costituzionale sia legislativa che regola l'assunzione a tempo indeterminato del personale pubblico.

Conviene la Sottocommissione.

(4986) Deputati POLI BORTONE ed altri. – Norme per il restauro, la tutela e la conservazione del patrimonio urbanistico, architettonico e artistico barocco della città di Lecce approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7^a Commissione. Esame. Parere di nulla osta)

Il relatore BESOSTRI riferisce sul provvedimento in titolo, proponendo la formulazione di un parere di nulla osta.

Concorda la Sottocommissione.

(5005) Conversione in legge del decreto-legge 19 febbraio 2001, n. 16, recante disposizioni urgenti relative al personale docente della scuola

(Parere alla 7^a Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte non ostativo condizionato)

Il presidente ANDREOLLI, illustrato il contenuto degli emendamenti, propone la formulazione di un parere non ostativo salvo che sull'emendamento 1.5 sul quale propone la formulazione di un parere non ostativo a condizione che la Commissione di merito verifichi che la previsione non rechi disparità di trattamento.

La Sottocommissione concorda.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente: Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali (n. 872)

(Parere alla 11^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BESOSTRI dà conto del provvedimento in titolo, proponendo la formulazione di un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(4720-B) Disciplina degli istituti di ricerca biomedica, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato, nuovamente modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 12^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore LUBRANO DI RICCO, illustrato il contenuto del disegno di legge in titolo, propone la formulazione di un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(4855) BONATESTA. – Disposizioni per la diffusione della defibrillazione cardiaca precoce nei luoghi di lavoro
(Parere alla 12^a Commissione. Esame. Parere contrario)

Dopo che il relatore LUBRANO DI RICCO ha illustrato il contenuto del provvedimento in titolo, prende la parola il presidente ANDREOLLI che propone la formulazione di un parere contrario sul disegno di legge che non tiene conto dell'esistenza di attribuzioni e competenze primarie delle regioni in materia.

La Sottocommissione conviene con la proposta di parere contrario avanzata dal Presidente.

(5006) Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Calderoli; Procacci; Corleone; Caccavari ed altri; Nardini e Schmid; Sica ed altri; Ruzzante; Errigo; Trantino; Alborghetti ed altri
(Parere alla 12^a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il presidente ANDREOLLI, in sostituzione del relatore designato Pinggera propone l'espressione di un parere non ostativo, osservando che occorre verificare la compatibilità dell'articolo 5 con le riforme intervenute dopo il 1997 agli ordinamenti didattici universitari; mentre, con riferimento all'articolo 6, occorre valutare la congruenza di questa disposizione con il disegno di legge che prevede la riforma del codice della strada attualmente all'esame di questo ramo del Parlamento (A.S. 4976).

La seduta termina alle ore 14,40.

GIUSTIZIA (2^a)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 28 FEBBRAIO 2001

136^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Senese, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 1^a Commissione:

(4961) Disposizioni per accelerare la definizione delle controversie pendenti davanti agli organi della giustizia amministrativa: rimessione alla sede plenaria

DIFESA (4^a)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 28 FEBBRAIO 2001

55^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Petrucci, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 9^a Commissione:

(4993) Conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 2001, n. 8, recante ulteriori interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina: parere favorevole

alla 12^a Commissione:

(5006) Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Calderoli, Procacci, Corleone; Caccavari ed altri; Nardini e Schmid; Sica ed altri; Ruzzante; Errigo; Trantino; Alborghetti ed altri: parere favorevole

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 28 FEBBRAIO 2001

320^a Seduta

Presidenza del Presidente
COVIELLO

Intervengono i sottosegretari di Stato alla giustizia Corleone e per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Morgando.

La seduta inizia alle ore 9,15.

(4947) Conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, recante disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonché per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio

(Parere all'Assemblea su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte favorevole, in parte favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario ai sensi della richiamata norma costituzionale)

Il relatore RIPAMONTI fa presente che sono pervenuti ulteriori emendamenti al decreto-legge recante disposizioni per la distruzione delle proteine animali ad alto rischio. Per quanto di competenza, segnala gli emendamenti 2.8/100, 7.0.3/302 e 7.0.3/300, che sembrano comportare maggiori oneri per la finanza pubblica. Con riferimento agli emendamenti 7.0.2/400 e 7.0.3/304, il nulla osta dovrebbe essere condizionato alla specificazione che gli interventi ivi previsti sono limitati dalle risorse disponibili sul fondo di cui all'emendamento 7.0.2 e alla graduazione dell'importo degli interventi stessi. In relazione, infine, all'emendamento 3.7/1, occorre valutare se l'istituzione dei nuclei agroalimentari forestali possa essere realizzata senza ulteriori oneri per il bilancio dello Stato.

Il sottosegretario MORGANDO dichiara di non avere osservazioni da formulare sull'emendamento 3.7/1, la cui portata è meramente organizzativa. Riguardo agli altri emendamenti, concorda con la valutazione formulata dal relatore.

La Sottocommissione, su proposta del relatore, esprime infine parere di nulla osta, ad eccezione che sugli emendamenti 2.8/100, 7.0.3/302 e 7.0.3/300, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Il nulla osta sugli emendamenti 7.0.2/400 e 7.0.3/304 è condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, alla specificazione che si tratta di agevolazioni da erogare nei limiti del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 7-bis e che sia graduato l'importo degli interventi.

(130-bis-160-bis-445-bis-852-1697-bis-1895-3128-3228-4648-B) Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei senatori Manieri ed altri; Mazzuca Poggiolini ed altri; Bruno Ganeri ed altri; Bucciero ed altri; Salvato ed altri; Mazzuca Poggiolini; Antonino Caruso ed altri; Serena; del disegno di legge di iniziativa governativa, e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla Commissione speciale in materia di infanzia. Esame. Parere favorevole)

Il relatore CADDEO fa presente che si tratta del testo in materia di adozioni, già approvato dal Senato e successivamente modificato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza, occorre valutare se l'articolo 40 – che prevede l'istituzione di una banca dati relativa ai minori dichiarati adottabili e ai coniugi aspiranti all'adozione, resa disponibile con rete di collegamento ai tribunali dei minori – possa essere attuato senza oneri a carico del bilancio dello Stato (comma 4).

Il sottosegretario MORGANDO conferma che la disposizione richiamata dal relatore non determina oneri a carico del bilancio dello Stato.

Su proposta del relatore, la Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (n. 870)

(Osservazioni alla 13ª Commissione)

Il relatore RIPAMONTI fa presente che si tratta dello schema di Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. Per quanto di competenza, segnala che alla luce delle implicazioni finanziarie delle disposizioni contenute nello schema di Regolamento, occorre valutare l'opportunità di richiedere una relazione tecnica. In particolare, risultano rilevanti la definizione dei Dipartimenti e delle relative Direzioni, che costituiscono uffici di livello dirigenziale generale (di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7) e la definizione della dotazione organica del nuovo Ministero (articolo 8). Riguardo a quest'ultima, occorre verificare se la definizione della nuova dotazione organica rifletta un'analisi dei carichi di lavoro, anche alla luce dei trasferimenti di funzioni e di personale

derivanti dalla riforma della pubblica amministrazione. Rileva, quindi, come segnalato anche nel parere reso dal Consiglio di Stato, la asimmetria tra il criterio della dotazione organica di diritto seguito per il personale proveniente dal Ministero dell'ambiente e quello della dotazione organica effettiva, utilizzato per alcune categorie di personale proveniente dal Ministero dei lavori pubblici. In ogni caso la Tabella A allegata allo schema, che definisce la dotazione organica complessiva, rinvia l'individuazione delle unità di personale di alcune categorie a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per cui il totale complessivo delle unità di personale risulta indeterminato. Segnala poi, sempre riguardo all'articolo 8, il comma 4, che prevede – senza porre alcun vincolo finanziario – processi di omogeneizzazione delle indennità di amministrazione tra il personale proveniente dalle diverse amministrazioni. Riguardo alla definizione degli uffici dirigenziali, occorrerebbe verificare il rispetto del principio di invarianza di spesa fissato dall'articolo 4 del decreto legislativo n.300 del 1999, anche alla luce del fatto che vengono creati nuovi servizi costituiti come uffici dirigenziali generali, laddove nell'articolo 3 del citato decreto legislativo sono individuati come tali unicamente i Dipartimenti e le Direzioni generali.

Il sottosegretario MORGANDO, in considerazione dei significativi rilievi finanziari del provvedimento, propone di sospendere l'esame, per effettuare i necessari approfondimenti.

Concorda la Sottocommissione.

La seduta, sospesa alle ore 9,30, riprende alle ore 15.

Il sottosegretario MORGANDO fa presente, in relazione ai rilievi formulati dal relatore, che la dotazione organica del nuovo Ministero non può riflettere un'analisi dei carichi di lavoro anche alla luce dei trasferimenti di funzioni e personale derivanti dalla riforma della pubblica amministrazione, dal momento che tale operazione risulterà possibile soltanto quando entreranno completamente a regime i fattori che nella loro complessa combinazione costituiscono l'organizzazione del Ministero stesso. Viceversa, le dotazioni organiche di diritto dei Ministeri soppressi sono state a suo tempo determinate in base alla rilevazione e all'analisi dei carichi di lavoro.

Quanto alla rilevata asimmetria tra il criterio della dotazione organica di diritto, seguito per il personale proveniente dal Ministero dell'ambiente, e quello della dotazione organica effettiva utilizzato per alcune categorie di personale, fa presente che il criterio seguito è stato quello di far riferimento alla dotazione di diritto quando tutte le funzioni afferenti a una delle amministrazioni soppressi sono state trasferite nel nuovo Ministero, mentre si è dovuto necessariamente ricorrere al criterio dell'organico di fatto allorquando sono state trasferite singole funzioni, o addirittura segmenti delle stesse (come nel caso del Ministero dei lavori pubblici).

In relazione al rinvio operato nella tabella A allegata allo schema ad un provvedimento di competenza del Presidente del Consiglio, osserva che ciò risulta coerente con quanto previsto dall'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 300 del 1999, in materia di trasferimento di funzioni e compiti attribuiti al Ministero delle politiche agricole in materia di polizia forestale e ambientale. Al riguardo, la disposizione citata, che si riferisce al Corpo forestale dello Stato, presuppone la preventiva individuazione delle risorse umane da trasferire alle regioni in quanto ritenute non più necessarie all'esercizio delle funzioni di competenza statale.

Con riferimento infine all'articolo 8, comma 4, e all'articolo 3, richiamati dal relatore, osserva che gli eventuali maggiori oneri derivanti da tali disposizioni troveranno compensazione nelle economie di gestione riconducibili alla unificazione delle due strutture ministeriali: al riguardo il Tesoro ritiene opportuno l'inserimento di una clausola di invarianza degli oneri nel testo del provvedimento.

Il presidente COVIELLO, dopo aver preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Tesoro, dichiara di concordare sull'opportunità dell'inserimento della clausola di invarianza degli oneri.

Il senatore AZZOLLINI non ritiene invece soddisfacenti i chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo rispetto alle osservazioni formulate dal relatore. Sottolinea quindi che l'inserimento di una clausola di invarianza degli oneri non appare sufficiente a garantire l'effettiva neutralità finanziaria del provvedimento, come del resto conferma la prassi seguita dalla Sottocommissione in presenza di oneri certi.

Il sottosegretario MORGANDO precisa che le economie di gestione derivanti dall'unificazione dei Ministeri dell'ambiente e dei lavori pubblici sono tali da compensare gli eventuali maggiori oneri associati alle disposizioni richiamate dal relatore.

Con il voto contrario dei senatori MORO ed AZZOLLINI, la Sottocommissione si esprime quindi in senso favorevole sullo schema di regolamento in titolo, segnalando l'opportunità dell'inserimento di una clausola di invarianza degli oneri, con particolare riferimento all'omogeneizzazione dell'indennità di amministrazione di cui all'articolo 8, comma 4, e all'istituzione di nuovi servizi costituiti come uffici dirigenziali generali, di cui all'articolo 3.

(4961) Disposizioni per accelerare la definizione delle controversie pendenti davanti agli organi della giustizia amministrativa

(Parere alla 1^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo; in parte favorevole, in parte contrario, ai sensi della richiamata norma costituzionale, sugli emendamenti)

Il relatore FERRANTE fa presente che si tratta di un disegno di legge di iniziativa governativa istitutivo di sezioni stralcio per la definizione delle controversie di giustizia amministrativa pendenti. Per quanto di com-

petenza, segnala, in relazione alla clausola di copertura finanziaria, che, tenuto conto delle prenotazioni già effettuate, l'accantonamento del Ministero della giustizia di cui al fondo speciale di parte corrente non presenta, allo stato, sufficienti disponibilità per la copertura del provvedimento. Segnala quindi che l'articolo 3 - nel prevedere la ristrutturazione della carriera e del trattamento economico dei magistrati ordinari - si limita ad iscrivere in bilancio la somma di lire 19 miliardi per l'anno 2002 e di 31 miliardi a decorrere dal 2003, senza chiarire a quali provvedimenti è demandata specificamente la definizione delle nuove qualifiche e dei relativi trattamenti economici: a tal fine, la mera autorizzazione di spesa prevista non sembra costituire un vincolo finanziario sufficiente, anche tenuto conto che, sulla base di quanto indicato dalla relazione tecnica, l'intero onere del 2002 e una quota significativa di quello a decorrere dal 2003 deriva da quanto previsto dal comma 2, che opera la ricostruzione di carriera dei magistrati ordinari. Al riguardo, occorrerebbe riformulare la disposizione specificando che l'autorizzazione di spesa costituisce un limite massimo per l'attuazione dei provvedimenti di riordino ivi previsti.

Con riferimento al potenziamento degli organici previsto dall'articolo 2, segnala che la quantificazione sinteticamente indicata nella relazione tecnica non chiarisce se il costo unitario annuo stimato in relazione alle diverse categorie di personale sia comprensivo degli oneri accessori, che la relazione tecnica stessa prende in considerazione per la stima degli oneri dell'articolo 3.

Sono stati trasmessi altresì gli emendamenti, tra i quali si segnalano il 3.100 e il 4.100, proposti dal relatore, interamente sostitutivi degli articoli 3 e 4. Per quanto concerne il 3.100, si segnala che esso prevede direttamente il riordino della carriera economica del personale di magistratura, determinando un onere annuo stimato nella relazione tecnica verificata dal Ministero del tesoro in lire 93,36 miliardi. L'emendamento 4.100, riformula la clausola di copertura del provvedimento, ponendo l'onere aggiuntivo in parte sugli accantonamenti del Ministero del tesoro e del Ministero della sanità e in parte sull'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla istituzione di nuovi giochi. In relazione a tale ultima modalità di copertura, una nota del Ministero del tesoro rileva che non appare certo che essa possa fornire maggiori entrate nella misura necessaria. Si segnalano quindi gli emendamenti 1.0.1 e 2.1, sui cui eventuali effetti finanziari è opportuno acquisire il parere del Tesoro.

Il sottosegretario MORGANDO esprime parere favorevole sull'emendamento 4.100, confermando la sussistenza degli accantonamenti di fondo speciale utilizzati per la copertura ed evidenziando che, ad un maggiore approfondimento, le maggiori entrate derivanti dalla istituzione di nuovi giochi appaiono congrue per la copertura dell'onere, anche sulla base dell'assenso fornito dal competente Ministero delle finanze. In relazione all'articolo 2 del testo, conferma che la quantificazione indicata nella relazione tecnica tiene conto anche degli oneri accessori relativi al trattamento economico delle diverse categorie di personale ivi contemplate. Quanto in-

fine ai restanti emendamenti, dichiara di non avere osservazioni da formulare sull'emendamento 1.0.1, mentre sull'emendamento 2.1 il suo parere è contrario.

Il relatore FERRANTE, sulla base dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Tesoro, propone di esprimere parere di nulla osta sul testo del disegno di legge in titolo, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che siano approvati gli emendamenti 3.100 e 4.100. Il parere sugli emendamenti trasmessi è di nulla osta, ad eccezione che sull'emendamento 2.1, per il quale il parere è contrario ai sensi della richiamata norma costituzionale.

Il senatore MORO preannuncia il proprio voto contrario sulla proposta di parere del relatore, esprimendo perplessità sull'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai giochi come modalità di copertura degli oneri derivanti dal provvedimento.

Il senatore AZZOLLINI, nel concordare con quanto asserito dal senatore Moro, sottolinea l'elevato grado di aleatorietà associato alle entrate derivanti dall'istituzione di nuovi giochi, a fronte di un onere che appare invece certo e permanente nel tempo. Tali considerazioni sembravano peraltro fatte proprie dallo stesso Ministero del tesoro nella nota richiamata dal relatore.

Il presidente COVIELLO, dopo aver ricordato che l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'istituzione di nuovi giochi non rappresenta una novità, richiama il notevole incremento di tali entrate già registrato nel precedente esercizio finanziario, come la Commissione ha avuto modo di riscontrare nel corso dell'esame del decreto-legge con il quale è stata anticipata al 2000 la restituzione del cosiddetto *bonus* fiscale.

La Sottocommissione accoglie, infine, a maggioranza la proposta di parere formulata dal relatore.

Schema di decreto di autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa realizzate sui fondi assegnati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 1998, concernente la ripartizione per l'anno 1998 della quota dell'8 per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale (n. 878)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riferisce alla Sottocommissione il presidente COVIELLO, il quale sottolinea che lo schema di decreto in esame costituisce l'utilizzazione delle economie di spesa realizzate sulla somma complessivamente assegnata con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di riparto per l'anno 1998 dei fondi dell'8 per mille dell'IRPEF devoluti alla diretta

gestione statale. In particolare, tali economie di spesa, pari a circa 503 milioni di lire, vengono destinate a due progetti relativi rispettivamente alla Basilica dei SS. XII Apostoli in Roma e alla Chiesa di S. Fortunato in Montefalco, già compresi nell'elenco allegato all'istanza di ammissione alla ripartizione dei fondi dell'anno 1998. Propone quindi l'espressione di un parere favorevole sullo schema di decreto.

Il senatore MORO sottolinea che l'importo dei progetti finanziati con lo schema di decreto in esame è superiore alla somma disponibile, come del resto si rileva dallo stesso schema, che esplicitamente fa riferimento alla disponibilità dichiarata dal Ministero dell'interno a sostenere con fondi propri i costi aggiuntivi per la realizzazione dei due interventi.

Dopo una richiesta di chiarimento del senatore FERRANTE, il presidente COVIELLO chiarisce che le economie di spesa in questione si riferiscono all'assegnazione al Ministero dell'interno, Direzione Generale degli Affari dei Culti, Fondo Edifici di Culto, di complessivi 2,5 miliardi di lire relativamente all'anno 1998.

La Sottocommissione si esprime quindi in senso favorevole sullo schema di decreto in titolo, osservando che l'importo dei progetti finanziati è superiore alla somma disponibile, come del resto si rileva dallo stesso schema, che esplicitamente fa riferimento alla disponibilità dichiarata dal Ministero dell'interno a sostenere con fondi propri i costi aggiuntivi per la realizzazione dei due interventi.

(1859-106-2700-3129-4293-A) GRECO ed altri. – Nuove norme in favore dei minorati uditivi

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore CADDEO segnala che si tratta del testo approvato dalla 11^a Commissione concernente norme a favore dei minorati uditivi. Ricorda che la Sottocommissione, nella seduta del 17 ottobre, ha deliberato di richiedere la relazione tecnica sul provvedimento, tuttora non pervenuta. Si rileva, inoltre, che l'accantonamento del Tesoro non presenta per il 2001 adeguate disponibilità, anche alla luce del parere testé reso sul disegno di legge n. 4982.

Il sottosegretario MORGANDO, dopo aver evidenziato che l'onere potrebbe risultare superiore a quello indicato nella clausola di copertura, sottolinea che non è stato possibile predisporre la relazione tecnica e pervenire ad una esatta quantificazione del disegno di legge in esame. Ribadisce peraltro che, nell'ambito dell'accantonamento del Tesoro, non sussistono risorse adeguate per la copertura dell'onere.

Il senatore AZZOLLINI sollecita un approfondimento da parte del Tesoro al fine di pervenire all'indicazione della quantificazione. Nell'evi-

denziare la rilevanza sociale del provvedimento, fa presente che dovrebbe essere possibile non solo individuare la misura dell'onere ma anche indicare modalità di copertura alternative, al fine di consentire un parere di nulla osta sul provvedimento.

Il presidente COVIELLO si dichiara disponibile a convocare una Sottocommissione per una revisione del parere, qualora emergessero più puntuali indicazioni da parte del Tesoro sulla quantificazione dell'onere.

Il relatore CADDEO, preso atto delle considerazioni del Governo e del Presidente, propone quindi di esprimere parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sul disegno di legge in titolo.

Concorda la Sottocommissione.

(5005) Conversione in legge del decreto-legge 19 febbraio 2001, n. 16, recante disposizioni urgenti relative al personale docente della scuola

(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore CADDEO fa presente che si tratta del disegno di legge di conversione del decreto-legge recante disposizioni relative al personale docente della scuola. Esso non contiene relazione tecnica e l'articolo 1, comma 7, stabilisce che dall'attuazione del decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato: la relazione generale, poi, specifica che si tratta di personale il cui trattamento economico viene corrisposto dalle istituzioni scolastiche a valere sulle risorse da destinare alle supplenze brevi già iscritte nei rispettivi bilanci.

Per quanto di competenza, occorre approfondire gli effetti finanziari che derivano dalle disposizioni dei commi 1 e 2 dell'articolo 1: il comma 1, infatti, sembra confermare nelle rispettive posizioni e fino al termine delle attività didattiche (o dell'anno scolastico, a seconda dei casi) i docenti che ai sensi del decreto-legge n. 240 del 2000 in attesa della definizione delle graduatorie permanenti per l'anno 2000-2001, coprono i posti vacanti per le supplenze annuali; il comma 2 prevede l'assunzione fino al termine delle lezioni del personale inserito nelle graduatorie per l'anno scolastico 2000-2001 in posizione utile per le supplenze, stabilendone altresì l'utilizzazione per le esigenze di supplenze brevi o per attività di supporto alle istituzioni scolastiche autonome.

Tenuto conto che la relazione generale chiarisce che gli oneri connessi con le assunzioni sono posti a carico delle risorse già iscritte in bilancio per le supplenze brevi, appare necessario chiarire i criteri per la definizione della remunerazione di tale personale, dato che essa non sembra connessa con l'effettivo espletamento di supplenze brevi; occorre, altresì, acquisire indicazioni sulla entità delle risorse iscritte nel bilancio a legislazione vigente per supplenze brevi, al fine di verificare che esse garantiscano la remunerazione dei nuovi assunti. Segnala che secondo le indica-

zioni della relazione generale si tratta di 10.000 unità di personale. Rileva, altresì, che l'utilizzazione dei docenti per nuove funzioni di supporto alle istituzioni scolastiche ai sensi del comma 2 sembra configurare una nuova attività non prevista a legislazione vigente. È altresì opportuno approfondire gli effetti finanziari del comma 3.

Il sottosegretario MORGANDO, nel ribadire che il decreto-legge non reca oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, consegna alla Presidenza una nota nella quale si dà conto dell'onere corrispondente alla assunzione del personale ai sensi del comma 2 e degli oneri medi mensili per supplenze brevi: da tali elementi risulta confermata la neutralità finanziaria della disposizione. In relazione alle altre osservazioni formulate dal relatore, fa presente che le funzioni di supporto sono già previste dall'articolo 26 della legge n. 448 del 1998 e che il comma 3 dell'articolo 1 implica la mera attribuzione di punteggio addizionale, senza connessi effetti finanziari.

La Sottocommissione, su proposta del relatore, esprime quindi parere di nulla osta.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante «Regolamento di organizzazione del Segretariato Generale della Difesa» (n. 877)

(Osservazioni alla 4ª Commissione)

Il relatore FERRANTE fa presente che si tratta dello schema di regolamento concernente l'organizzazione del Segretariato Generale della Difesa. Per quanto di competenza, rileva che la relazione tecnica non associa effetti finanziari aggiuntivi alla nuova normativa, in quanto la dotazione organica del personale civile del Ministero risulterebbe invariata (le tre posizioni dirigenziali istituite con il regolamento risulterebbero compensate dalla soppressione di tre posizioni analoghe).

Il sottosegretario MORGANDO dichiara di non avere osservazioni da formulare.

La Sottocommissione si esprime, quindi, in senso favorevole.

(4982) MASULLO ed altri. – Interventi in favore dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

(Parere su testo ed emendamenti alla 7ª Commissione. Esame. Parere favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sul testo; in parte favorevole, in parte favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti)

Il relatore CADDEO fa presente che la Sottocommissione ha formulato nella scorsa seduta parere sul testo del disegno di legge: successivamente è stato pubblicato un nuovo stampato, nell'ambito del quale emerge

che l'autorizzazione di spesa per il 2002 di 4 miliardi di cui alla lettera *e*) del comma 1 dell'articolo 1, deve intendersi per un importo pari a 40 miliardi: alla luce di tale modifica, tenuto conto che l'accantonamento utilizzato per la copertura non presenta adeguate disponibilità, segnala che occorre integrare il parere precedentemente reso sul testo. Rileva peraltro che l'emendamento 1.4 riconduce l'autorizzazione di spesa ad un importo coerente con le risorse di copertura disponibili.

Tra gli altri emendamenti trasmessi, segnala l'emendamento 1.0.3, che prevede che i rapporti di lavoro a tempo determinato – attivati dal Ministero dei beni culturali per consentire l'apertura di monumenti e musei – possano essere trasformati in rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Segnala, infine, che l'eventuale approvazione dell'emendamento 1.3 supera il parere contrario precedentemente reso sul testo a condizione che sia corrispondentemente adeguata la clausola di copertura di cui al comma 2.

Il sottosegretario MORGANDO concorda con le osservazioni del relatore in ordine al testo del provvedimento, osservando altresì che le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, lettere *a*) ed *e*), non dovrebbero essere permanenti ma limitate al triennio di riferimento del bilancio pluriennale. Per ciò che concerne l'emendamento 1.0.3, ritiene che il parere di nulla osta possa essere condizionato all'introduzione di una più idonea formulazione, in relazione al limite delle procedure di programmazione delle assunzioni.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta sul testo del disegno di legge in titolo, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che siano approvati gli emendamenti 1.3 e 1.4 e che sia corrispondentemente adeguata la clausola di copertura di cui al comma 2. Esprime altresì parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi; il parere di nulla osta sull'emendamento 1.0.3 è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'esplicito richiamo delle procedure di programmazione delle assunzioni nel pubblico impiego.

(5006) Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Calderoli; Procacci; Corleone ; Caccavari ed altri; Nardini e Schmis; Sica ed altri; Ruzzante; Errigo; Trantino; Alborghetti ed altri

(Parere alla 12^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore FERRANTE fa presente che si tratta del disegno di legge-quadro in materia di alcol e problemi alcolcorrelati, già approvato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza, occorre approfondire gli effetti finanziari degli articoli 3 (comma 3: che pone a carico del Servizio sanitario nazionale i farmaci antiabuso) e 15 (comma 3).

Il sottosegretario MORGANDO dichiara che, tenuto conto che i farmaci antiabuso sono già classificati in fascia H e A, dall'articolo 3,

comma 3, non derivano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato; analogamente, quanto previsto dall'articolo 15, comma 4, è già disciplinato dal contratto collettivo e non comporta effetti finanziari negativi.

Su proposta del relatore la Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

La seduta termina alle ore 15,45.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 28 FEBBRAIO 2001

66^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Duva, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 12^a Commissione:

(5006) Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Calderoli; Procacci; Corleone; Caccavari ed altri; Nardini e Schmid; Sica ed altri; Ruzzante; Errigo; Trantino; Alborghetti ed altri: parere favorevole.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 7^a e 13^a RIUNITE

(7^a - Istruzione)

(13^a - Territorio, ambiente, beni ambientali)

Giovedì 1° marzo 2001, ore 8,45

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Deputati DE BIASIO CALIMANI ed altri. – Restauro Italia: programmazione pluriennale degli interventi per la tutela e lo sviluppo di itinerari e aree di rilevanza storico-culturale e ambientale (4851) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 1° marzo 2001, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica alla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2941) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in prima deliberazione, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Trantino; Simeone; Selva; Frattini e Prestigiacomo; Lembo; Giovanardi e Sanza; Boato e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa*).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSTA. – Abrogazione del comma secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (303).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Lino DIANA. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (341).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GERMANÀ ed altri. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (432).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PEDRIZZI ed altri. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (658).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PIERONI. – Integrazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2452).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRECO. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione (3827).
- e delle petizioni n. 145 e n. 151 ad essi attinenti.

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MAZZUCA POGGIOLINI. – Introduzione di norme per le elezioni primarie di collegio (3649).
- DI BENEDETTO ed altri. – Norme sulla struttura, sul finanziamento e sulla democrazia interna dei partiti (3822).
- PASSIGLI ed altri. – Norme in materia di statuto, democrazia interna, selezione delle candidature e finanziamento dei partiti politici (3939).
- SALVI ed altri. – Norme in materia di riforma dei partiti politici e di partecipazione dei cittadini alla vita politica in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione (3954).
- SCOPELLITI ed altri. – Norme per il finanziamento volontario della politica (4002).
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme per le elezioni primarie di collegio (4203).

III. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Deputati ARMANI e VALENSISE. – Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in materia di neutralità e trasparenza dell'informazione statistica (3774) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

- Deputato CERULLI IRELLI. – Norme generali sull'attività amministrativa (4860) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARINI ed altri. – Integrazioni agli articoli 88 e 92 della Costituzione (3983).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PARDINI ed altri. – Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione. Norme in materia di forma di governo presidenziale (4036).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. – Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione. Norme in materia di forma di governo del Primo ministro (4037).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – FISICHELLA. – Modifica del Titolo II e del Titolo III, sezione prima, della Costituzione (4092).

V. Esame congiunto dei disegni di legge:

- MACERATINI ed altri. – Modifica alla legge 29 gennaio 1994, n. 87, in materia di computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti (1932) (*Fatto proprio dal Gruppo di Alleanza nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- PEDRIZZI. – Norme per estendere la facoltà di chiedere un'anticipazione sull'indennità di fine servizio a tutti i pubblici dipendenti (780).
- MULAS ed altri. – Modifica delle norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei dipendenti pubblici, di cui alla legge 29 gennaio 1994, n. 87 (928).
- FAUSTI e BIASCO. – Modifiche alla legge 29 gennaio 1994, n. 87, in materia di riliquidazione dell'indennità di fine rapporto (1535).
- MANZI ed altri. – Riapertura dei termini per la presentazione della domanda di riliquidazione delle indennità di buonuscita dei dipendenti pubblici (1628).
- CAMO. – Proroga dei termini di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, relativa al computo dell'indennità integrativa speciale ai fini della buonuscita (1888).
- DE ANNA ed altri. – Riordino del sistema di computo delle indennità operative del personale militare nell'indennità di buonuscita (2201).
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Riapertura dei termini di cui all'articolo 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, recante: «Norme relative al com-

puto dell'indennità integrativa speciale nel calcolo della buonuscita dei pubblici dipendenti» (2214).

- BETTAMIO. – Disposizioni in materia di computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti (2407).
- VEDOVATO ed altri. – Riapertura dei termini per la presentazione della domanda di riliquidazione dell'indennità di buonuscita dei dipendenti pubblici (3139).
- PEDRIZZI ed altri. – Indennità integrativa speciale nel calcolo della buonuscita per i dipendenti statali e degli enti pubblici (3880).
- PEDRIZZI ed altri. – Acconto sull'indennità di buonuscita ai dipendenti statali e di enti pubblici (3881).

VI. Esame congiunto delle proposte di inchiesta parlamentare e dei disegni di legge:

- LA LOGGIA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla «Missione Arcobaleno» (*Doc. XXII, n. 62*).
- SPECCHIA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione degli aiuti umanitari al Kosovo (*Doc. XXII, n. 64*).
- SPECCHIA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione degli aiuti umanitari al Kosovo (4254).
- CURTO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla «Missione Arcobaleno» (4446).

VII. Esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SPERONI. – Revisione della Costituzione (3603) (*Fatto proprio dal Gruppo della Lega Forza Nord Padania, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SERENA – Abrogazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (4402).
- Ordinamento della professione di sociologo (3431) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Calderoli; Battaglia ed altri; Mussolini*).
- PORCARI ed altri. – Riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) (3083) (*Fatto proprio dal Gruppo per l'UDEUR, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione (3015-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione*

dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mammola ed altri; Lucchese ed altri; Pecoraro Scanio; Frattini; Veltri; Veltri ed altri; Veltri ed altri; Tremaglia e Fragalà; Piscitello ed altri; modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati, previo stralcio dell'articolo 21).

- PASSIGLI. – Norme in materia di costituzione dei partiti politici e loro finanziamento (4369).
- Lino DIANA ed altri. – Modifica dell'articolo 7 della legge 4 aprile 1956, n. 212, in materia di disciplina della propaganda elettorale (1222).
- BUCCIERO ed altri. – Concessione ai Ministri dell'interno e degli affari esteri della facoltà di autorizzare Emanuele Filiberto di Savoia al transito nel territorio della Repubblica (4689) (*Fatto proprio dal Gruppo di Alleanza nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Modifiche alla legge 3 marzo 1951, n. 178, in materia di onorificenze della Repubblica (4917).
- ANGIUS ed altri. – Scorporo di coalizione. Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (4996).
- ROTELLI e CONTESTABILE – Modificazioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, per la sua integrazione di norme generali sull'attività amministrativa (4988).
- DE ZULUETA ed altri. – Delega al Governo per l'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani temporaneamente all'estero (4157).

VIII. Esame del documento:

- PASTORE ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapporto fra fenomeni criminali e immigrazione (*Doc. XXII, n. 50*).

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione dei disegni di legge:

- Norme in materia di disciplina dell'attività di Governo (5010) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Norme dirette a favorire lo scambio di esperienze amministrative e l'interazione fra pubblico e privato per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni (4870).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

- I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:
- Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari per l'anno 2001 (n. 862).
- II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:
- Schema di documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato per il triennio 2001-2003 (n. 861).
 - Schema di regolamento per la semplificazione del procedimento per la presentazione del giuramento di fedeltà dei dipendenti dello Stato non privatizzati (n. 867).
-

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 1° marzo 2001, ore 8,30 e 15

IN SEDE DELIBERANTE

- I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:
- Divieto di impiego di animali in combattimenti (4906) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Procacci; Storace; Tattarini e Nardone; Rallo; Simeone ed altri; Biondi ed altri; Procacci ed altri e di un disegno di legge d'iniziativa governativa*).
 - MARRI ed altri. – Divieto di impiego di animali di affezione in lotte e competizioni pericolose (3442).
 - FERRANTE ed altri. – Modifiche ed integrazioni alla legge 14 agosto 1991, n. 281, e norme per la detenzione e la tutela degli animali di affezione da competizioni ed addestramenti pericolosi (4115).
 - CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE. – Divieto di impiego di animali di affezione in lotte e competizioni pericolose (4283).
 - MANCONI. – Disposizioni per contrastare i combattimenti tra animali e la detenzione di cani potenzialmente pericolosi (4754).

- PACE ed altri. – Disciplina della detenzione dei cani potenzialmente pericolosi, nonché disposizioni per il divieto di combattimenti tra animali (4766).
- e delle petizioni n. 427 e n. 617 ad essi attinenti.

II. Discussione dei disegni di legge:

- Misure contro la violenza nelle relazioni familiari (2675-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
- Deputati PARRELLI ed altri. – Modifiche al codice di procedura civile in materia di espropriazione forzata immobiliare (4929) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- AGOSTINI e LAVAGNINI. – Riliquidazione delle pensioni dei magistrati ordinari, amministrativi e militari nonché del personale equiparato (1931).
- e della petizione n. 565 ad esso attinente
- Delega al Governo per l'attuazione dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, con Atto finale ed allegati, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma il 17 luglio 1998 (3594-bis) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 9 febbraio 1999, degli articoli 2, 3 e 4 del disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- FOLLIERI e PINTO. – Riforma della Cassa mutua tra cancellieri e segretari giudiziari (4810).
- MELONI ed altri. – Istituzione delle corti d'appello di Sassari, Taranto e Bolzano (4831).
- Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini (4963) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Simeone; Pisapia; Siniscalchi ed altri; Foti ed altri; Soda ed altri; Neri ed altri; Fratta Pasini; Veltri; Gambale ed altri; Saraceni; e di un disegno di legge d'iniziativa governativa*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PERA ed altri. – Disciplina delle diffamazioni a mezzo stampa (4192).
- DOLAZZA. – Applicabilità dell'articolo 413 e seguenti del codice di procedura civile nei processi di risarcimento del danno per reati di diffamazione a mezzo stampa (880).

- MILIO. – Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, in tema di diritto di rettifica a mezzo stampa (1062).
- BONATESTA ed altri. – Modifica dell'articolo 57 del codice penale riguardo ai reati commessi col mezzo della stampa periodica (1131).
- PREIONI. – Modifiche al codice penale, recante sanzioni penali per la falsità ideologica nell'informazione a mezzo stampa (1659).
- PETTINATO ed altri. – Modifiche alle norme del codice penale in tema di reati commessi a mezzo stampa (2251).
- SERENA. – Applicabilità dell'articolo 413 e seguenti del codice di procedura civile nei processi di risarcimento del danno per reati di diffamazione a mezzo stampa (2362).
- MILIO e PASTORE. – Modifiche ed integrazioni alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, concernente disposizioni sulla stampa (3099).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MANCONI e PERUZZOTTI. – Nuove norme in materia penitenziaria e istituzione del programma di reintegrazione sociale (1210).
- BONFIETTI. – Nuove norme in materia penitenziaria e istituzione del programma di reintegrazione sociale (1529).
- Modifiche all'articolo 176 del codice penale in materia di liberazione condizionale (4673-bis) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 10 ottobre 2000, degli articoli 1 e 3 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Milio e Pettinato*).
- Disposizioni per l'efficacia dell'organizzazione giudiziaria e del sistema penitenziario (4738-bis) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 10 ottobre 2000, dei capi da I a III, da V a VII e IX, con l'eccezione dell'articolo 25, del disegno di legge d'iniziativa governativa*).

IV. Esame del disegno di legge:

- ZECCHINO ed altri. – Disciplina della locazione finanziaria (2735).

AFFARI ASSEGNATI

Esame dell'atto:

- Petizione n. 861, per l'adozione di un provvedimento legislativo svolto a rivedere le vigenti disposizioni in materia di guarentigie dei magistrati.

IN SEDE CONSULTIVA

Esame del disegno di legge:

- Disposizioni per accelerare la definizione delle controversie pendenti davanti agli organi della giustizia amministrativa (4961).
-

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Giovedì 1° marzo 2001, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Governo sulla destinazione del Padiglione italiano di Hannover 2000.

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- TAROLLI ed altri. – Misure in favore della riduzione del debito estero dei Paesi in via di sviluppo (4707).

II. Esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione della Convenzione sugli effetti transfrontalieri derivanti da incidenti industriali, con annessi, fatta a Helsinki il 17 marzo 1992 (3945-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare di Cina per la cooperazione scientifica e tecnologica, con allegato, fatto a Pechino il 9 giugno 1998 (4366) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta del 12 luglio 2000*).
- Ratifica ed esecuzione della Convenzione di sicurezza sociale tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana, fatta a Città del Vaticano il 16 giugno 2000 (5001).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di regolamento recante norme di attuazione della legge 25 luglio 2000, n. 209, concernente «Misure per la riduzione del debito estero dei Paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati» (n. 853).
 - Schema di regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro degli affari esteri (n. 856).
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 1° marzo 2001, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di regolamento di organizzazione del Ministero delle finanze (n. 863).

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni per il recupero dei crediti di imposta concessi in favore degli autotrasportatori (4527).
-

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 1° marzo 2001, ore 15

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- MASULLO ed altri. – Interventi in favore dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (4982).

- Conversione in legge del decreto-legge 19 febbraio 2001, n. 16, recante disposizioni urgenti relative al personale docente della scuola (5005).

AFFARE ASSEGNATO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare:

- Mancato rinnovo delle sezioni delle Commissioni per la revisione cinematografica, ai fini di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto recante interventi su beni culturali (n. 882).
- Schema di decreto recante il piano pluriennale per l'archeologia (n. 883).

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione del disegno di legge:

- Deputati JERVOLINO RUSSO ed altri. – Norme relative all'iscrizione ai corsi universitari (4864-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato, nuovamente modificato dalla Camera dei deputati*).

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Giovedì 1° marzo 2001, ore 15

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 2001, n. 8, recante ulteriori interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina (4993).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante «Attuazione delle direttive 98/95/CE e 98/96/CE concernenti la commercializzazione dei prodotti sementieri, il catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole ed i relativi controlli» (n. 848).
-

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Giovedì 1° marzo 2001, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente: Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali (n. 872).
 - Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: Regolamento di disciplina degli uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale (n. 881).
 - Schema di decreto legislativo recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità (n. 855).
-

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Giovedì 1° marzo 2001, ore 15

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Disciplina degli istituti di ricerca biomedica (4720-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati*).

- Disciplina della professione di odontoiatra (123-252-1145-2246-2653-B) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Calderoli; Caccavari ed altri; Mussolini; Gambale; Saia ed altri, modificato dal Senato ed unificato con i disegni di legge d'iniziativa dei senatori Manieri ed altri; Di Orio ed altri; Mazzuca Poggiolini; Bettamio ed altri e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati).*

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MONTELEONE ed altri. – Definizione e modalità di utilizzo del defibrillatore cardiaco esterno (4833).
- BONATESTA. – Disposizioni per la diffusione della defibrillazione cardiaca precoce nei luoghi di lavoro (4855).
- GAMBINI ed altri. – Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici (DAE) da parte di personale non sanitario (4873).

IN SEDE DELIBERANTE

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati (5006) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Calderoli; Proccacci; Corleone; Caccavari ed altri; Nardini e Schmid; Sica ed altri; Ruzzante; Errigo; Trantino; Alborghetti ed altri).*

II. Discussione dei disegni di legge:

- MANCONI ed altri. – Norme relative alla limitazione della pubblicità e del commercio delle bevande alcoliche (230).
- DI ORIO e DANIELE GALDI. – Norme relative alla limitazione della pubblicità e del commercio di bevande alcoliche (1331).
- FLORINO. – Limiti per la vendita di bevande alcoliche (1525).
- FUMAGALLI CARULLI ed altri. – Limitazioni alla pubblicità ed al commercio degli alcolici e superalcolici (1861).
- GRECO ed altri. – Norme per la limitazione della pubblicità delle bevande alcoliche e superalcoliche (2016).
- PEDRIZZI ed altri. – Norme sulla pubblicità ed il commercio degli alcolici e superalcolici (2587).
- PIZZINATO ed altri. – Norme relative alla limitazione della pubblicità ed al commercio delle bevande alcoliche (4073).

IN SEDE CONSULTIVA

Esame dell'atto:

- Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali (n. 872).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto legislativo recante «Attuazione della direttiva 98/81/CE del Consiglio del 26 ottobre 1998 recante modifica della direttiva 90/219/CEE concernente l'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati» (n. 849).
- Schema di decreto legislativo recante «Attuazione della direttiva 98/58/CE riguardante la protezione degli animali negli allevamenti» (n. 850).
- Schema di decreto interministeriale di individuazione delle attività formative di alta specializzazione (n. 875).

AFFARI ASSEGNATI

Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, dei progetti di atti comunitari:

- Relazione sullo stato di avanzamento della rete di sorveglianza epidemiologica e di controllo delle malattie trasmissibili nella Comunità (COM (2000) 471 def.) (n. 100).
 - Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione e il controllo di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili. (COM (2000) 824 def.) (n. 147).
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 1° marzo 2001, ore 14,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (n. 870).

PROCEDURE INFORMATIVE

- I. Audizione, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, del direttore dell'Agenzia di protezione civile, professor Franco Barberi, sulla prevenzione del rischio di incendi boschivi e sull'evoluzione ordinamentale del sistema di Protezione civile.
- II. Audizione, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, del commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative volte a fronteggiare le conseguenze dell'encefalopatia spongiforme bovina, Guido Alborghetti, sullo smaltimento dei rifiuti di macellazione.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul sistema sanitario**

Giovedì 1° marzo 2001, ore 8,30

Seguito dell'esame dello schema di relazione finale del filone di inchiesta sul funzionamento degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS).

**COMMISSIONE SPECIALE
in materia d'infanzia**

Giovedì 1° marzo 2001, ore 13,30

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184 recante «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile (130-bis-160-bis-445-bis-852-1697-bis-1895-3128-3228-4648-B) (Approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Manieri ed altri; Mazzuca Poggiolini ed altri; Bruno Ganeri ed altri; Bucciero ed altri; Salvato ed altri; Mazzuca Poggiolini; Antonino Caruso ed altri; Serena; del disegno di legge d'iniziativa governativa, e modificato dalla Camera dei Deputati).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme per la prevenzione e contro la reiterazione dell'abuso familiare sui minori e dei reati connessi alla pedofilia (3045).
- RESCAGLIO ed altri. – Nuove norme per la prevenzione degli abusi familiari sui minori e contro la pedofilia (4823).
- Carla CASTELLANI ed altri. – Norme per prevenire la reiterazione dei reati a sfondo sessuale commessi sui minori (4847).
- BRUNO GANERI ed altri. – Norme per la prevenzione degli abusi sui minori e contro la pedofilia (4871).
- Athos DE LUCA. – Norme per la prevenzione dei reati connessi alla pedofilia (4898).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- MAZZUCA POGGIOLINI. – Istituzione di un Fondo di sostegno all'industria dei cartoni animati per la televisione (2683).
-

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

Giovedì 1° marzo 2001, ore 8,30

OSSERVAZIONI E PROPOSTE SU ATTI DEL GOVERNO

- I. Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento, del seguente atto:
- Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 98/81/CE del Consiglio del 26 ottobre 1998 recante modifica della direttiva 90/219/CEE concernente l'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati (n. 849).
- II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento, del seguente atto:
- Schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 98/95/CE e 98/96/CE concernenti la commercializzazione dei prodotti sementieri, il catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole ed i relativi controlli (n. 848).

AFFARI ASSEGNATI

- Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, del seguente affare:
- Programma della Presidenza svedese dell'Unione europea (1° gennaio - 30 giugno 2001).

IN SEDE CONSULTIVA

- I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, dei seguenti atti preparatori della legislazione comunitaria:
- (COM (2000) 162 def.) Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modificazione della direttiva 95/53/CE del Consiglio che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale e della direttiva 1999/29/CE del Consiglio relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali (doc. 7408/00) (n. 48).
 - Posizione comune definita dal Consiglio il 30 marzo 2000 in vista dell'adozione della raccomandazione del Parlamento europeo e del Consi-

glio che stabilisce i criteri minimi per le ispezioni ambientali negli Stati membri (doc. 5684/1/00 Rev 1) (n. 46).

II. Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, dei seguenti atti preparatori della legislazione comunitaria:

- (COM (2000) 492 def.) Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla protezione dell'euro dalla falsificazione (doc. 10847/00) (n. 91).
- (COM (2000) 443 def) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale, al Comitato delle Regioni e alla Banca centrale europea sugli aspetti pratici dell'introduzione dell'euro: situazione attuale e azioni future (doc.10495/00) (n. 92).
- Progetto di decisione quadro del Consiglio intesa a rafforzare il quadro penale per la repressione del favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali (doc. 12025/00) (n. 121).
- Iniziativa della Repubblica francese riguardante l'adozione della direttiva del Consiglio volta a definire il favoreggiamento dell'ingresso, della circolazione e del soggiorno illegali (doc. 12026/00) (n. 122).
- Progetto di direttiva del Consiglio relativa all'armonizzazione delle sanzioni comminate ai vettori che trasportano nel territorio degli Stati membri cittadini di paesi terzi sprovvisti dei documenti necessari per l'ammissione (doc. 12488/00) (n. 123).
- Progetto di direttiva del Consiglio relativa all'armonizzazione delle sanzioni comminate ai vettori che trasportano nel territorio degli Stati membri cittadini di paesi terzi sprovvisti dei documenti necessari per l'ammissione (doc. 13510/00) (n. 123-bis).
- Progetto di decisione quadro concernente il riciclaggio di denaro, l'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato (doc. 12281/00) (n. 132).

*ESAME DI ATTI PREPARATORI
DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA*

I. Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 4, del Regolamento, dei seguenti atti preparatori della legislazione comunitaria:

- (COM (2000) 324 def. – Vol. III) Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome della Comunità europea, dell'accordo di partenariato tra gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro (doc. 8872/00 Add 2) (n. 44).
- (COM (2000) 324 def. – Vol. II) Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato tra gli Stati dell'A-

frica, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro (doc. 8872/00 Add 1) (n. 45).

II. Deliberazione, ai sensi dell'articolo 144, comma 5, del Regolamento, sui seguenti atti preparatori della legislazione comunitaria:

- (COM (2000) 471 def.) Relazione sullo stato di avanzamento della rete di sorveglianza epidemiologica e di controllo delle malattie trasmissibili nella Comunità (doc. 11569/00) (n. 100).
- Iniziativa della Repubblica francese in vista dell'adozione del regolamento del Consiglio relativo alla libera circolazione dei titolari di un visto per soggiorno di lunga durata (doc. 9667/00 Add 1) (n. 72).
- Iniziativa della Repubblica francese in vista dell'adozione della direttiva del Consiglio relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni in materia di espulsione dei cittadini di paesi terzi (doc. 10130/00) (n. 74).
- Decisione quadro del Consiglio sulla tutela penale contro comportamenti anticoncorrenziali fraudolenti o sleali in relazione all'aggiudicazione di appalti pubblici nell'ambito del mercato interno (doc. 9230/33) (n. 82).
- (COM (2000) 448 def.) Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che proroga taluni programmi d'azione comunitari concernenti la salute pubblica, adottati dalle decisioni n. 645/96/CE, n. 646/96/CE, n. 647/96/CE, n. 102/97/CE, n. 1400/97/CE e n. 1296/97/CE e modifica dette decisioni (doc. 10725/00) (n. 98).
- Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante le regole di prevenzione e di lotta contro alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (doc. 12963/00 Add 1 Rev 1) (n. 147).

COMMISSIONE PARLAMENTARE **per le questioni regionali**

Giovedì 1° marzo 2001, ore 14,30

Esame ai sensi dell'articolo 102, comma 3, del regolamento della Camera dei deputati:

- Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco (Esame C. 7567 ed abb.).

Esame ai sensi dell'articolo 40, comma 9, del regolamento del Senato della Repubblica:

- Disposizioni in materia di organizzazione e razionalizzazione dell'Avvocatura dello Stato, della Corte dei conti e di altre strutture e organismi pubblici (Esame S. 5007, approvato dalla Camera).

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni
criminali similari**

Giovedì 1° marzo 2001, ore 13,30

Seguito dell'esame della Relazione sul contrabbando.

Esame della Relazione conclusiva.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite
ad esso connesse**

Giovedì 1° marzo 2001, ore 13,30

- Seguito dell'esame della proposta di relazione sulla Sardegna.
 - Seguito dell'esame della proposta di documento sugli scarti di macellazione e sulle farine animali.
 - Seguito dell'esame della proposta di documento sulle tecnologie relative allo smaltimento dei rifiuti ed alla bonifica dei siti contaminati.
-

